

544/149
547/179


REGALIA PIENA

DE' RE DI SICILIA

In tutte le Chiese vacanti del Reame;

O SIA DISSERTAZIONE,
CON CUI SI DIMOSTRA

*Che compete a' Re di Sicilia, unitamente colla percezione
de' frutti, di cui sono in possesso, la Collazione
ben anche di tutti i Benefizj, che vacano
in tempo della vedovanza delle
loro Chiese.*



IN NAPOLI MDCLXXVI.
Presso i Fratelli Raimondi.

Quis autem tam agrestibus institutis vivit, aut quis contra studia naturæ tam vehementer obduravit, ut a rebus cognitis dignis abhorreat, easque sine voluptate, aut utilitate aliqua non requirat, & pro nihilo putet? . . . aut quis autem honesta in familia institutus, & educatus ingenue, non ipsa turpitudine, etiamsi eum læsura non sit, offenditur?

Cicero de Finib. Boni, & Mali lib. 3 cap. 11.



IN Sicilia quantunque i Sovrani fossero stati o sempre, o da lunghissimo tempo, in possesso di godere de' spogli de' Vescovi, e de' frutti de' Vescovati in tempo di Sede vacante; pur tuttavia infino al presente non hanno essi esercitato mai quell'altro ramo di una sì fatta nobilissima Regalia, qual'è quello di conferire tutt' i Benefizj o vacati infra di quel tempo, o pure, se vacati prima, non ancora nel corporal possesso de' Provisti passati. Ma per i Benefizj vacati prima di seguire la vacanza della Sede, e prima ancora provveduti; liberamente si lasciava prendere il corporal possesso da quei, che gli avevan già ottenuti: e per gli altri, che in tempo della Sede vacante vacavano, si dava alla cieca luogo alle Proviste della Dataria Romana, nascenti assolutamente della Seconda Regola della Cancelleria, della quale nel progresso di questa Scrittura, per quanto la materia comporta, si dovrà distendere una brevissima storia: E perchè infino ad ora in Sicilia le Proviste di Roma sono state sempre ammesse, dopo di essersi prestato il contentamento dell' Ordinario Collatore, senza del quale l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, ch'è quel Magistrato, che invigila colà alla introduzione delle carte della Curia Romana, non avrebbe giammai accordato il Regio *Exequatur* (quantunque questo caso non si sia dato giammai, essendo cotal contentamento passato in quel Regno in un palliato atto di pura formalità, ed appena avendo questo solo profitto alla Nazione recato, di aver serbata perpetua, e perenne la memoria, che le

A

que-

questuose, ed odiose Regole di Cancelleria, in quel Reame non erano state giammai ricevute, ma appena per debolezza de' proprj Ordinarij tollerate); per sì fatte Proviste Pontificie, le quali in tempo di Sede vacante seguivano, cioè quando mancava quell' Ordinario Collatore, che col suo contentamento accettare poteale, si era ricevuto, che pur si fossero eseguite col contentamento del Vicario Capitolare: il che in grazia della Corte Romana, e di quella Dataria, contro a tutt' i principj del Diritto Canonico, venne anche ad introdursi. Imperciocchè se già si sa, che il Capitolo non può della Collazione de' Benefizj disporre, come quella, ch' è riferbata al Vescovo Successore; come mai può il Vicario Capitolare col suo contentamento la Provista di Roma autorizzare, quando egli appena le voci del Capitolo può sostenere, nè di quelle cose puote brigarsi, delle quali al Vescovo Successore, a cui egli pregiudicar punto non puote, appartiene tutto il diritto, e la ragione? Ma che che sia di questa, e d' infinite altre serie riflessioni, che contra di una cotanto esorbitantissima pratica far si potrebbero; certo egli è, che infino ad ora così in Sicilia si è vivuto, e volesse Iddio, che tuttora non vi fosser ben anche di quelli in copia forse non piccola, ed in opinione eziandio di Saccentissimo presso del Volgo, che *pro aris, & focus* non pugnerbbero, perchè una sì fatta erronea disciplina non venisse punto tocca, ed alterata: tanto può presso di noi la forza dell' abito, e dell' inveterato costume.

Ma certo egli è, che questa usanza verisimilmente non si farebbe ancora messa in quistione, se un accidente, che pareva, che non avesse punto che fare con essa, non avesse eccitata l' attenzione della Gente dabbene, de' fedeli Vassalli del Re, de' buoni Patrioti, de' pii e non superstiziosi Cristiani, e degli Uomini Intendenti, a seriamente applicarvisi, e poi a doverli a tutto potere impegnare, perchè venisse con i mezzi proprj riprovata. Eccone la storia:

I Nfra delle Chiese più cospicue della Sicilia evvi senza dubbio quella di Girgenti, se si riguarda l' antichità di tale Chiesa, la sua celebrità, anche prima della inondazione Saracenicà, l' ampiezza della sua Diocesi, la ricchezza della Mensa Vescovile, e cose somiglianti. Or quantunque la tradizione costante portava, che non solamente i fondi, che costituiscono la dote della Mensa Vescovile, ma ben anche de' Canonicati, e Di-

e Dignità di quell' illustre Capitolo fossero dalla Regia liberalità de' Principi Normanni dipendenti; pure i nostri Sovrani con rincrescimento sommo osservavano, che di quei Canonicali, e Dignità, essi non avevan la nomina; all' infuori della menoma, e più tenue parte di essi. Impercionchè appena nominavano a due sole Dignità, al Decanato, ed all' Arcidiaconato, ed a i tre infimi Canonicali, detti volgarmente *del Porto*. Non fidandosi di comportare più con indifferenza un sì fatto notabilissimo torto, giudicarono i nostri Sapientissimi Principi di rimetter l' affare alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, perchè seriamente si fosse ad un tale esame applicata, ed avesse la Causa esaminata, e nelle forme legali l' avesse indi decisa, e prima di emanar la decisione ne avesse la M. S. anche informata. Il Sovrano Cattolico quando gloriosamente ci governava, fu colui, che prese una tale sensatissima, e morigeratissima risoluzione. La Giunta conobbe, esser vero, che tutt' i Canonicali fu di fondi Regj si ritrovavan fondati, ma chi 'l crederebbe! Contuttociò trovò modo da lasciare il Re in quella esclusione, in cui si ritrovava. Imperciochè ammise una certa Scolastica distinzione tra *Padronato Regio immediato*, e *Padronato Regio mediato*, e piantando, che dal solo *Padronato Regio immediato* nascer poteva a favore del Re il diritto della presentazione; per lo *Regio mediato*, che volle essere quando da altri con fondi Regj fu fondato Beneficj, presentazione alcuna disse non poterne derivare. E perciò avendo per vero, che i Canonicali di Girgenti fu de' fondi Regj, non dal Re, ma da' Vescovi, e ai quali i Sovrani tai fondi dati avevano per dote della loro Chiesa, erano stati fondati; volle a' Sovrani negare il diritto della presentazione, dicendo, che restar dovevano di Libera Collazione de' Vescovi, come di coloro, che, avendo col fondare que' tali Canonicali su de' loro fondi, voluto privarsi della percezione de' frutti di essi, dovevano in cambio di que' frutti materiali, avere di que' stessi Canonicali la Collazione, come quella, che *est in fructu*, e di que' stessi frutti reali le vedi sosteneva: con che volle la Giunta dire, che nel mentre doveva restar privo il Re del diritto di provvedere que' Beneficj, che fu de' suoi soli fondi erab fondati; e nel mentre apparentemente in esclusione del Re, si dava al Vescovo la Collazione de' Beneficj stessi; in verità si lasciava a Roma per le Regole della Cancellaria la disposizione di que' Beneficj: giacchè egli è noto, che i Vescovi,

ove non siano dell' Indulto Pontificio forniti per ragion della Residenza , tutto il lor diritto collativo appena (e pure ciò ripeteno essi , per grazia singolare fatta loro dal Concilio di Costanza), in quattro soli mesi debbon restringere, essendo in tutto il resto dell' anno la Collazione assolutamente della Romana Dataria : anzi ne' stessi quattro mesi infiniti sono i casi , in cui la Collazione a prò del Vescovo neppure può verificarsi . Volle dunque a buon linguaggio la Giunta de' Presidenti, e Consultore lasciare a Roma la Collazione de' Canonici di Girgenti, che pure confessò di averli scoperti assolutamente su di soli fondi Regj fondati . Se questa decisione si leggesse ne' libri di quei Curiali Romani, che le decisioni della Ruota Romana raccolsero, anche de' tempi della più folta caligine, forse se non farebbe ribrezzo, e meraviglia, avendosi riguardo a quella età, ed al pensare, che avea allora quasi tutto il Mondo Cattolico ingombrato; ecciterebbe almeno risa grandissima. Ma contuttociò il nostro amabile Sovrano, riferbando per avventura a tempo più opportuno di farla nel debito modo riesaminare, si contentò, che si fosse lasciata uscire .

C Redette nondimeno il nostro Monarca, che dalla stessa decisione potesse trarne qualche profitto. Lesse nella Consulta, con cui le ragioni, che la decisione giustificavano, eran rapportate, che intanto si accordava al Vescovo la Collazione de' Canonici, che diceva la Giunta non mettersi in dubbio di essersi (quantunque da' Vescovi medesimi) con fondi Regj nondimeno fondati ; perchè si diceva , che a' Vescovi, a i quali altrimenti sarebbe spettato il frutto di que' fondi , spettar dovea la Collazione, *quæ est in fructu* . E lesse ben anche , che tra gli argomenti , che in conferma di un tal assunto si allegavano , uno era , che se al Re di Francia intanto si accorda la Collazione de' Beneficj in tempo delle Sedi vacanti delle Chiese del loro Reame ; in quanto che essi , che allora godono de' frutti di tutte le Chiese , debbono parimenti della Collazione godere, *quæ est in fructu : a simili*, di questi tali Canonici, fondati su di fondi Regj, si doveva al Vescovo accordare la Collazione in quel tempo, che suoi sono tutti li frutti della sua Chiesa . Dunque, disse il Re , se in Sede piena del Vescovato di Girgenti , io non dovrò del Padronato de' Canonici godere , perchè la Collazione dev' esser

esser del Vescovo; di cui sono tutti gli altri frutti: in tempo di Sede vacante, quando tutt'i frutti a me spettano, deve a me parimenti le Collazione appartenere.

E per altro questo discorso aveva tutto il suo fondamento. Ed invero se i fondi, su de' quali i Vescovi di Girgenti avean fondati i Canonicati, eran fondi, i quali, che ne fosse della loro Regia natura, costituivano parte della Mensa de' stessi Prelati; chi non vedeva, che qualora per dote de' Canonicati stabiliti non fossero stati, in tempo di sede vacante a' Sovrani stessi avrebber dovuto dar frutto? Dunque la Collazione, in cui convertiti, e ridotti si eran que' frutti, doveva anche a' Sovrani, in iscambio de' frutti materiali, appartenere, quando ad essi in tempo di Sede vacante tutti gli altri frutti appartenevano. Ma contraria fu la risposta, che il Re riportò dalla sua Giunta de' Presidenti, e Consultore. Quello stesso stessissimo Senato, che intanto si era indotto a lasciare al Vescovo la facoltà di conferire i Canonicati della Chiesa Vescovile di Girgenti in tempo di Sede piena, perchè aveva avuto per vero, che dovea spettare al Vescovo la Collazione invece de' frutti materiali di que' fondi; con i quali que' Canonicati avevano i suoi Predecessori fondati; quello stesso poi al Re: cotesta Collazione negò in tempo di sede vacante; tuttocchè negare non avesse potuto, che al Re i frutti di que' stessi fondi in quel tempo anche sarebber toccati, ove con assegnarsi per dote di que' Canonicati; i Vescovi Girgentini non gli avessero dalla Mensa Vescovile dismembrati.

Questa seconda decisione, la quale in ogni età sarà memoranda, è certamente dovrà in avvenire la Nazione riguardevolissima, e vivacissima Siciliana con rincrescimento sommo sofferrare, che si ritrovi ne' suoi Fasti registrata; e forse allora vi faranno ancora di quelli, che del vero spirito di Patriotismo imbevuti, e de' buoni dumi forniti, e di quella vera letteraria coltura adornati; senza di cui le cose Ecclesiastiche non si potranno mai veramente capire, per avventura s'impegnaranno; perchè venga dalle pubbliche memorie cancellata; Questa decisione medesima è quella, che porge a noi l'occasione di distendere la presente, qual mai si fia, faticosa però, Scrittura.

Quello però, che deve esser degno di tutta la riflessione, egli è; che i Giudici, i quali a questa decisione concorsero, dovettero resistere non che all' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, che le parti del suo Sovrano col debito vigore

facendo, cercò per la diritta via guidargli; ed a due egregj loro Colleghi, i quali con un petto Appostolico la vera sentenza, palpabile per altro, e saltante in su gli occhi di ciascheduno, gloriosamente sostennero; ma ben anche ad un dotto, e probo Ecclesiastico si dovettero oppugnare, il quale nel vedere vacillante già l'importantissima Causa, e ravvisandola dell' interesse non meno della Nazione, che del comune Padrone, con un zelo desiderabile, ma ordinariamente non facile a ritrovarsi, si offerì al Sovrano di volere a proprie spese la Real Causa patrocinare; ed essendo stata dal Re la sua opera accettata; egli a voce, e molto più in iscritto con una dotta, e voluminosa Allegazione, la chiara ragione, da cui la Causa del Re, e della Nazione veniva assistita, si mise a porre vie maggiormente in veduta.

Ma tutte queste cose a nulla giovarono: La Giunta de' Presidenti, e Consultore, o per meglio dire il maggior numero de' Ministri di essa, francamente disse, e conchiuse, che in tempo della Sede vacante quel Re, il quale gode del diritto di percepire i frutti di tutte le Chiese del Regno, e così di quella di Girgenti eziandio; e quel Re medesimo, che goderebbe de' frutti di que' fondi, che costituiscono la dote de' Canonicati, se i Vescovi non avessero, di tai fondi disponendo, la lor Mensa diminuita: quello stesso Re tuttavia non dovesse in tempo della stessa Sede vacante della Collazione de' Canonicati similmente godere; quantunque convenuto avessero, che *Collatio sit in fructu*, e che unicamente per tal ragione in tempo di Sede piena al Vescovo spettasse di poterla ben anche su di Beneficj di Padronato Regio esercitare.

Per difendersi un sentimento cotanto in se stesso ripugnante, e ad ogni principio di ragione, di diritto positivo, e di raziocinio avverso, e nemico, ed all' altro antecedente de' stessi Ministri, dato a favore del Vescovo; diametralmente contrario; vi conveniva un' assai lunga, e verbosa diceria, acciòchè sotto l' involuppo delle parole si avesse potuto la sua ripugnanza, ed esorbitanza occultare. Ecco il perchè la Consulta di questi Ministri è un volume ben grande, distesa in forma della più appassionata, e prezzolata Allegazione Forense. Altro metodo non si potea serbare, nè in altra forma cotesto delicato negozio potea essere da cotesti Valentuomini spedito.

Questo stesso inaspettato procedere de' Ministri, che la Giunta composero, stimolò gli altri due riguardevolissimi Senatori dello stesso Supremo Confesso, nel dovere il lor sentimento prof-

profferire , a darlo con quella libertà , e sapienza , che l'argomento stesso richiedeva . Dissero essi , che non solamente il Re in tempo di Sede vacante dovea avere de' Canonicali della Chiesa Vescovile di Girgenti , fondati da' Vescovi con fondi Regj , la Collazione (perchè avendo allora il Re di tutti gli altri frutti del Vescovato la percezione , e non potendo de' fondi , costituenti la dote de' Canonicali , averla similmente , essendo contenta la sua Real Clemenza , che quelli per dote de' Canonicali restassero addetti ; doveva , in iscambio de' frutti di questi tali fondi , la Collazione de' Canonicali stessi , nella quale que' frutti si ritrovano convertiti , avere) : ma oltre a ciò , che per la sola ragione , che il Re abbia la percezione di tutt' i frutti de' Vescovati in tempo di Sede vacante , dovea ancor' allora la Collazione di tutt' i Benefizj avere , tanto maggiormente , che essendosi quella fatta infin ad ora in Sicilia , per mezzo della Regole della Romana Cancelleria , alle quali in Sicilia si era dato , e si dà corso col grazioso ritrovato del consenso , o sia contentamento degli Ordinarij Collatori ; da oggi avanti , che proscriber si dovea cotai pratica rea del contentamento (come quello , che non potea aver vigore , contro a i privilegi , ed alle leggi fondamentali del Reame , di dar luogo a leggi straniera , colà non mai ricevute) : per necessità da oggi avanti coteste Collazioni stesse dal Re far si dovevano , non potendo più da Roma spedirsi .

Il sentimento di questi altri Ministri , come ovvio , ed andante , e dallo stesso natural discorso dettato , poche parole aveva di mestieri per sostenersi . Infatti la Consulta , colla quale essi il proposero , avendo riguardo alla materia , che contiene ; non molto lunga può riputarsi , e di una infinita gravità ripiena .

IL Re nostro Signore nell' essere informato di coteste scissure , quantunque , com' è credibile , restato ne fosse al sommo ammirato ; pure coll' usata sua moderazione procedendo , volte che l' affare fosse in tutto , e per tutto terminato per le vie legali , ed ordinarie . Laonde , secondo lo stile , rimise tutto con più Dispacci alla sua Giunta di Sicilia , che forma il suo Supremo Consiglio delle materie legali , ed economiche di quel Regno nella Sua Dominante . Quivi aggiunse il solo suo Avvocato della Corona , non per altro , che perchè da noi domandato fu in grazia alla M.S. , siccome in si fatti
 casi

cafi ordinariamente fuol praticarfi , per poterfi avere la vigoriffima affiftenza di colui , con cui infino ad ora non vi è memoria di aver mai avuto i diritti del Re torto , o ferita alcuna .

Questa Cauza feriiffima , cominciata in Giunta di Sicilia nel 1770, per quella lentezza , che le Cauze Fifticali (quantunque questa in verita non fosse affolutamente tale , effendo più tofto Cauza della Nazione , che del Sovrano) ordinariamente accompagna , fino al paffato mese di Marzo del corrente anno 1776 ancor pendeva indecifa : e forse nello ftato lenza parlarfene punto ancor durerebbe , fe la nuova vacanza della Chiefa Vefcovile di Girgenti , e l' effer vacato un Canonico infra di quefto tempo ; non aveffe obbligato a richiamarfene l' efame , ed a procurarfene la totale fpedizione . Così il dotto , e zelantiffimo Ecclefiaftico di fopra accennato da Sicilia quì fi conduffe per affiftere di prefenza alla Giunta : così la Cauza fu nel Supremo Confeffo introdotta : così Noi in difefa del Diritto Regio fummo in due intiere giornate ammeffi ad arringare : e così finalmente obbligati eziandio fummo ad intraprendere la prefente fatica , la quale certamente ogni altro tempo avrebbe richiefto all' infuori di quello , in cui ora vi ftiamo applicando , ch' è quello , in cui tra per gli eccelfivi calori , che feco porta la ftagione , e per le fomme fatiche forenfi , le quali neceffariamente efigge la fine dell' anno Scolaftico , in cui già ci ritroviamo , un' applicazione di fimil fatta non fi avrebbe dovuto foftenere .

In quefta Scrittura , come ci conviene di foftenere a pro del noftro amabiliffimo Padrone , non folamente il punto generale della Collazione , che a lui fpetta di tutt' i Benefizj del fuo Regno di Sicilia in tempo della vacanza di quelle Chiefe ; ma in ifpecialità il punto particolare de' Canonicati della Chiefa Vefcovile di Girgenti , come quelli , che hanno promoffa la prefente nobiliffima quiftione : perciò ci è paruto , che in effa il metodo , che dobbiam tenere , debba effere di dividerla in due parti , e nella prima trattare del punto generale , cioè della Collazione di tutt' i Benefizj della Sicilia , che vacano in tempo delle Sedi vacanti , e nella feconda poi venire al punto particolare de' Canonicati di Girgenti , come quel punto , in cui oltre alle ragioni generali , fpéciali ragioni ancora a favore del noftro Re poffono copiofamente confiderarfi . Per chiuftura poi dell' Opera abbiám creduto dovere un Capitolo ancora foggiungere , in cui alle ragioni allegate proliffamente dai Miniftri nella loro Consulta , contraria al diritto

Re-

Regio, si fosse, quantunque con brevità, adeguatamente però risposto. La qual cosa ci ha obbligati ben anche a rapportare nella fine della presente nostra fatica in epilogo tanto la Consulta di que' Ministri, quanto l'altra degli altri due, che il chiaro diritto Regio con quel zelo, che l'argomento richiedeva, difesero. Alla quale ultima cosa ci siamo ancora condotti di buon grado per la riflessione, che venendo noi dopo di cotesti Ministri Siciliani, a scrivere su di un tale importante argomento; pareva che sarebbe stato mancare alla buona fede, se puntualmente quello, che prima di noi per l'una, e per l'altra parte su della materia stessa si era pensato, non si fosse rapportato.

Ed ecco delineata in breve la presente Opericciuola, nella quale ove altro merito non si ravviserà, come ravvisar non vi si puote, almeno quello negar non se le dovrà, che con quello spirito di sincerità si ritrovi dettata, che in ogni fedele Suddito del Re, e buon Cittadino, in casi simili, si dee ricercare. Ove mai, come da noi, nella Divina bontà fidati, sicuramente si spera, questa fatica produrrà l'effetto desiderato, che sottraendosi la Chiesa di Sicilia, ed il Regno dalle Oltremarine Collazioni in tempo delle Sedi vacanti delle Chiese di quella nobilissima Isola, si veggano da oggi avanti dai proprj suoi Sovrani eseguite; ci crederemo di aver avuto un abbondante compenso, ed un guiderdone ricchissimo di tutti que' incomodi, e disagi, vigilie, e sforzate applicazioni, a cui abbiam dovuto inevitabilmente soggiacere, per essere stati obbligati a reggere a cotesto travaglio, che sommo ozio, e quiete avrebbe richiesto, nel colmo de' tumulti, e degl'impicci del Foro, la qual cosa da noi ancora qui si ricorda, per implorare in grazia, non meno dal sapientissimo Magistrato, al cui comodo cotesta fatica è diretta, che da qualunque altro, che per l'importanza dell'argomento, si compiacerà darle un'occhiata, cortese compatimento, qualora altro vi si farebbe, o in altra forma, desiderato.

PAR.

P A R T E I.

Si parla della Collazione tanto in generale, quanto de' soli Canonicali di Girgenti.

LA Causa, che abbiamo per le mani, si può in due punti dividere. Nel punto generale della Regalia, o sia della Collazione di tutt' i Benefizj del Regno di Sicilia, che vacano in tempo delle Sedi vacanti di quel Regno, o che ritrovandosi vacati già, le loro Proviste non avessero ancora avuto il pieno effetto, con essersi de' Beneficj stessi il corporal possesso pigliato: e nel punto particolare della Chiesa di Girgenti, la quale per altro nel punto generale viene anche compresa, come una delle Chiese di quel fiorito Reame. Imperciocchè, ove resta dimostrato, come senza alcun dubbio rimarrà, che di tutt' i Benefizj del Reame di Sicilia in tempo di Sede vacante vacati, o se vacati prima, non ancora però nel corporal possesso de' Provisi passati, compete al Re di Sicilia la Collazione; in questo caso la conseguenza è chiarissima, che anche de' Canonicali di Girgenti, i quali dieder causa alla presente nobilissima quistione, e di tutti gli altri Benefizj di quella illustre, e nobilissima Chiesa appartenga al Re la Collazione, come a colui, di cui l'è generalmente di tutti que' Beneficj nel tempo di Sede vacante. Nel secondo punto poi intanto si esamina particolarmente la ragione de' soli Canonicali di Girgenti, cioè di que' soli Beneficj principali di questa Chiesa, per i quali direttamente vi è stata la Causa, che tuttora si prosiegue; in quanto che si vuol dimostrare, che per questi tali Benefizj al Sovrano di Sicilia speciali ragioni competano, oltre a quelle, che il merito costituiscono della Causa principale, le quali ragioni farebbero, che nella lontanissima, e falsissima ipotesi, che nel punto principale la Causa meritasse maggior dilucidazione; per questi Canonicali sempre, ed indubitatamente da ora al Re in tempo di Sede vacante accordare si dovrebbe la Collazione.

In due Capitoli adunque divideremo tutta la materia di questa prima parte del nostro rozzo lavoro. Nel primo parleremo del punto generale, cioè dell'universale diritto di Collazione, che tocca al Sovrano di Sicilia nel tempo delle Sedi vacanti delle sue Chiese, non che su de' Canonicali tutti delle stesse Chiese, ma

ma su di tutt' i Benefizj delle medesime , nella maniera appunto come oggi da' Sovrani Cristianissimi si gode . Nell' altro poi de' Canonicali solamente di Girgenti tratteremo, non per altro, che per far conoscere, che su di questi Canonicali il diritto Regio sia sempre incontrastabile .

Nell' esame di questa materia vogliamo protestarci , che noi intendiamo farla da Giureconsulti semplicemente , e non già da' Teologi ; sì perchè i nostri deboli talenti , la nostra bassezza , e le nostre limitatissime cognizioni non ci somministrarebbero spirito e coraggio da entrare nelle sublimi Teologiche materie , *quia res est a mea professione , meoquo studio remotissima* , per avvalerci delle espressioni di Enea Silvio Piccolomini , che poi fu il famoso Papa Pio II , nel suo Commentario delle cose accadute nel Concilio di Basilea ; e sì ancora perchè siam persuasi , che nella Causa presente le quistioni Teologiche sarebbero fuor di bisogno suscitare .



CAPITOLO I.

Si dimostra, che al Re di Sicilia compete in tempo delle Sedi vacanti di quelle Chiese il diritto di conferire tutt' i Benefizj del Reame, o che tai Benefizj in quel tempo vacano, o che essendo vacati prima, la vacanza possa dirsi ancora pendente, per non essersi dato il possesso corporale del Benefizio a colui, che n' era stato già provveduto.

A Cciocchè quello, che in questo Capitolo dovremo provare, ordinatamente venga proposto, ci pare che si debbano premettere due piccioli esami, come quelli, che ci potranno facilitare la dilucidazione del punto, che nello stesso Capitolo ci abbiamo prefissi di dimostrare.

La prima cosa, che veder si deve, è, se la pratica, che infin ad ora si è in Sicilia tenuta intorno alla Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, sia tale, che meriti vie più sostenerli.

Questo esame deve essere anteposto a qualunque altro. Imperciocchè ove mai per avventura si scoprisse, che tale usanza fosse degna di essere conservata, allora parrebbe, che fosse inutile ogni altra deciferazione.

Indi si deve ancora vedere, se dovendosi abolire una sì fatta pratica, come quella, che malamente è stata introdotta, e peggio ancora infin' ad ora si è tollerata; potrebbesi ottimamente abbracciare quest' altra, che ora si pretende ristabilire, cioè del diritto di Collazione da darsi al Sovrano; o pure questa disciplina non potesse adottarsi, come quella, che si dovesse avere, come dissero i Ministri della Giunta de' Presidenti, e Consultore, Autori della Sentenza, per esorbitante, ed ai sistemi Cattolici ben anche in qualche maniera ripugnante. Questi due punti aver si debbono per una specie di Prolegomeni, o di Prodromo nella presente rozza composizione.

§. III.

Si dimostra che la pratica, che finora v'è stata nel Regno di Sicilia di provvedersi dalla Romana Dataria tutt' i Beneficj vacati in tempo di Sede vacante, sia tale, che in modo alcuno non possa più sostenersi.

In fino al Ponteficato di S. Pio V a tutto si era pensato per tirare danaro nella Corte Romana, e per obbligare i Fedeli, e specialmente gli Ecclesiastici, a dovere, quanto si potesse il più, dipender da essa; fuor che a questa cosa, di cui ora trattiamo, cioè di dover riserbare alla sola Romana Dataria la Collazione de' Beneficj, che vacassero in tempo delle Sedi vacanti, in qualunque maniera la vacanza delle stesse Sedi fosse avvenuta. Era ciò fuggito dagli occhi di tutt' i Papi antecedenti, e miracolosamente non ci avevan pensato neppure i Papi Avignonesi, cioè quelli, i quali in questo genere fecero, come si suol dire, *Man bassa, & nihil intactum reliquerunt*. Or in tempo di S. Pio V, i Curiali Romani profittando delle hiete circostanze, che tutto il Mondo Cattolico stava spaventato pe' l' rigore dell' Inquisizione all' ultimo grado di severità da Paolo IV (1), e poi dallo stesso S. Pio V (2), qual suo fedelissimo allievo, condotta, e

B

pe' l'

(1) Giunse a tal grado l' impegno di questo Pontefice per l' Inquisizione, che paulo ante quam decederet, vocatus ad se Cardinales, hortatus est, ut Sanctissimum, sic enim vocabat, Inquisitionis Officium commendatum haberent. Apud Sandin. in Vita Pontific. in Paulo IV.

(2) Erga vero suspectos de Religione severissimum se Pius exhibens, eos per Italiam conquiri iussit, & Romam deductos puniri. In quibus fuere ipso initio Julius Zoannetus, Patavio, tradente eum Senata Veneto, eductus: Petrus Carnesecus, artificissima cum Mediceis necessitudine conjunctus, & ab iis nihilominus deditus: & Aonius Palearijus vir in literis eruditus, sed liberioris lingue. Spondanus Continuatur. Baron. ann. 1566 n. 3.

Il Muratori parlando di coloro, i quali non applaudivano l'

elez-

pe' l' pericolo, in cui si vedevan già vicine non poche nobilissime Provincie Cattoliche, di divenire schiave dell' Impero Ottomano; come altresì riflettendo, che per le guerre, che allora tenevano i Principi Cattolici, e tra essi, principalmente i Re di Spagna, agitati, e sconvolti, alle novità, e sorprese della Corte di Roma poco si sarebbe badato; come finalmente considerandosi allora avvedutamente dai stessi Curiali, che per l' opinione, che della Santità di un tanto Papa si aveva, i stabilimenti del medesimo farebbero stati con venerazione ricevuti: pensarono essi avvedutamente a fare inguisa, che sotto nome di S. Pio si fosse per la prima volta scoperto questo tesoro nascosto della

elezione di S. Pio V. al Pontificato, dice, che fra le altre cose, che si adducevano, una era l'essere creatura di Paolo IV. Carafa, e l'essere in concetto troppo rigido, e severo. *Annal. ann. 1556.* Lo stesso Muratori avea riferito, che nella morte di Paolo IV Dio preservò il Cardinale Alessandrino, cioè quello, che poi fu S. Pio V, Capo di Inquisizione, per farne un Pontefice degno di esser onorato su i Sacri Altari, giacchè allora corse il Popolo Romano furiosamente contra del Palazzo della Inquisizione. *Annal. ann. 1559.* Così finalmente lo stesso Muratori riflette, che S. Pio V mandò in dono il cappello, ed uno stocco ornato di gemme al Duca d' Alva, Governadore delle Fiandre, perchè l'aveva per un gran Difensor della Fede per quello, che quassù operava nelle Fiandre, specialmente in sostegno dell' Inquisizione, cose per altro, che lo stesso Muratori chiama *barbariche esecuzioni*, e per le quali nomina esso Duca d' Alva *nobile Carnefice*. *Annal. ann. 1569, Farmian. Strada de bello belgico lib. 7. decad. 1, in anno 1569.* E per altro, quando tutto mancasse, per iscusar Muratori, che gli ha dato un tal nome, vi è quell' editto pubblicato da esso Duca d' Alva nel 1571 in Brusselles, regnando appunto S. Pio V, col quale, per togliere a coloro; che si giustiziavano in Fiandra per esecuzione de' decreti dell' Inquisizione, l' occasione di parlare in tempo, che andavano *ad locum supplicii*; ordinò, che *priusquam e carcere educerentur, ignito ferro lingua ipsorum pars prior adureretur eum in modum, ut loquendi facultate adempta, conticescerent.* Pontanus *Hystoriae Geldricae lib. 14. n. 40 & 50*, procedure tutte, di cui senza dolore non si possono ricordare tutti coloro, che riflettono, che per esse la Corona di Spagna fece la dolorosa perdita della parte più nobile de' Paesi Bassi, che costituivano de' Re di Spagna Austriaci il loro antico patrimonio.

la Corte Romana, e che fosse in ogni tempo comparso, che un tale illustre Pontefice fatto si fosse un merito cotanto eccello con quella ricchissima Dataria. Laonde nel meglio del suo Ponteficato all'improvviso si vidde pubblicata una Costituzione in nome di questo celebratissimo Papa, in cui si riserbano alla Provista Pontificia tutt' i Benefizj di tutto l' Orbe, che in tempo di Sede vacante vacavano (1): siccome pochi anni prima, con un' altra Costituzione, i stessi Curiali Romani, per rendere maggiormente vantaggiosa pe' l' Fisco della Chiesa Romana, o sia per la Reverenda Camera Apostolica, la, in quel tempo tremenda, e spaventevolissima, materia dell' Inquisizione, avevano in nome dello stesso Pontefice tutt' i Benefizj, che da' Condannati della Inquisizione possedevansi, e che nella disgrazia di quegli' infelici vacavano, alla medesima Romana Dataria fatti similmente riserbare (2).

B 2 Que-

(1) Eccone le parole, come si legge nella prima edizione del Bollario Romano: *Sanctissimus in Christo Pater & Dominus noster, Dominus Pius, Divina providentia, Papa V, cupiens pauperibus Clericis, & aliis benemeritis personis de Beneficiis Ecclesiasticis providere; omnia, & singula Beneficia Ecclesiastica cum cura, & sine cura, secularia, & quorumvis Ordinum regularia, qualitercumque qualificata, ET UBILIBET EXISTENTIA, Sede Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, & Primitiali quaruncumque Ecclesiarum Cathedralium, etiam Metropolitanarum, Patriarchalium, & Primitialium, pro tempore, Pastoribus destitutarum, vacante, quomodolibet vacantia, & vacatura, tam in praedictis, quam aliis Ecclesiis, nec non Civitatibus, Diocesibus quibuscumque, ad eorundem Episcoporum, Archiepiscoporum, Patriarcharum, & Primatum collationem, provisionem, praesentationem, seu quamvis aliam dispositionem, quomodolibet persinentia; DISPOSITIONI SUAE RESERVAVIT. Sicque in praemissis per quemcumque judicari debere decrevit.* In piedi della trascritta Costituzione si legge così: *Placet, publicetur, & describatur: M. -- Lecta, & publicata fuit superscripta Regula Romae in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis Dominicae 1567, die vero 9, Mensis Martii, Pontificatus praelibati Sanctissimi Domini nostri Papae, Anno III: A. Lomellinus Custos.* Ecco come dalla pubblicazione, che ne fu fatta nella Cancellaria, si potè poi una tal riserva avere per una nobilissima giunta a quelle Regole. *Bollario Roman. primae editionis anni 1586, pag. 1167, Constit. Pii V 161.*

(2) *Bollario Romano cit. edit. pag. 266, Constitution. 29.*
In

Questo stabilimento di doverli sentire alla Romana Dataria riferbati tutti li Benefizj, che sarebber vacati in tempo di Sede vacante, come sotto nome di un cotanto accreditato Pontefice uscì fuori; così produsse tosto il sospirato effetto a prò di que' Curiali. Imperciocchè immediatamente in non pochi Dominj Christiani gli avviliti Vescovi (1), e gl'intimoriti Po-

In quest' altra riserva, la quale fu pubblicata nello stesso anno 1567 un mese prima, cioè nel mese di Febraro, si disse, *hac PERPETUO Costituzione valitura, auctoritate Apostolica, renore presentium, reservamus*. Perciò la pubblicazione di quest' altra riserva non solamente fu fatta *ad valvas Cancellariæ Apostolicæ*, ma ancora *in acie Campistoræ*, per indicarsi, che dovea esser legge da durare perpetuamente. Siccome per cagione produttrice della riserba de' Beneficj vacati in tempi delle Sedi vacanti, allegò S. Pio V: *CUPIENS PAUPERIBUS CLERICIS, ET ALIIS BENEMERITIS PERSONIS DE BENEFICIIS ECCLESIASTICIS PROVIDERE*; così in quest' altra si premisero quest' altre parole: *Teneamur vigilare, & attentius providere, ut Ecclesiis, Monasteriis, & quibusvis aliis Beneficiis Ecclesiasticis, nunc, & pro tempore propter crimen hæresis vacantibus, & vacaturis, tales viri eis præficiantur idonei, qui detestandas, ac nefarias hæreses, Diabolo disseminante, contra veram, & orthodoxam Fidei puritatem extirpare, de agro Domini extirpare, & Populos sibi commissos ad Catholicam Ecclesiæ veritatem reducere, doctrina, verbo, & boni operis exemplo, valeant*. Dunque per provvedere i poveri Chierici, e le persone meritevoli de' Beneficj Ecclesiastici; e per forrogare buoni Cattolici a i Beneficiati, che perdono i Beneficj, perchè condannati dalla Inquisizione; si tolgono a' proprj Collatori le loro Collazioni.

(1) L' avvilitamento, in cui erano allora i Vescovi, era grandissimo, ed era stato in gran parte originato dalle procedure rigorosissime di Paolo IV, e dalla Bolla celebre di Pio IV suo Successore. Paolo IV era giunto a far carcerare per sospetti in materia di Religione anche un Cardinale di S. Chiesa, quale fu il famoso Cardinale Morone Milanese, che stette carcerato infin a tanto durò la vita di questo Pontefice, la qual cosa fu poi d'impedimento ad esso Cardinal Morone a conseguire il Papato, perchè appunto ciò gli oppose il Cardinal Michele Ghislieri, che poi fu S. Pio V,

non

poli lasciaron farsi questa tale ingiustizia , che in tempo delle Sedi vacanti tutta alla Dataria Romana la Collazione de' Beneficj appartenesse .

A questo Pontefice succedette Gregorio XIII. Questi , come fornito di un temperamento alquanto moderato , non credette doverfi della riserba del suo Antecessore avvalere : senz'altro considerando , che quegli in vita sua soltanto l'avebbe voluta .

Ma perchè dopo di Gregorio XIII Roma ebbe per suo Principe , e l'Orbe Cristiano per suo Pontefice Sisto V , cioè il più coraggioso , ed ardito uomo , che fosse mai stato in quella Sede dopo degl' Ildebrandi , de' Bonifacj VIII , degli

B 3

Ur-

non ostante che S. Carlo Borromeo (sono anche parole del Muratori) avesse proposto esso Cardinal Morone; e non ostante che potea bastare a pienamente dileguarli quella macchia una chiara sentenza dell'innocenza di lui sotto il Pontefice Pio IV; e l'esser egli stato Capo del Concilio di Trento. Annal. 1560, & 1566. La Bolla poi di Pio IV fu quella emanata nel 1564, nella quale accrebbe in tal maniera il potere de' sei Cardinali Inquisitori, che diede loro facoltà di procedere contra di chiunque; e specialmente contra de' Vescovi, Patriarchi, Cardinali, e contra dello stesso Papa (*Bozovius Continuat. Annal. Baron. ann. 1564 §. 15*), cosa, che fa orrore allo stesso savio Muratori. Gli esempj poi freschi, che allora vi erano di Vescovi, ed Arcivescovi principalissimi della Chiesa, che erano in simili disgrazie miseramente inciampati, erano seriissimi. Lasciando da parte tanti, e tanti altri, e specialmente quelli de' Vescovi Oltramontani, basta accennare quello di *Egidio Foscherari dell'Ordine de' Predicatori, Vescovo di Modena, e Teologo dottissimo di questi tempi, che stette allora per due anni prigionie nelle Carceri dell'Inquisizione, non per altro, che a cagione dell'amistà, che passava fra il Morone, e lui. Murat. Annal. ann. 1560.* E s'incorreva in que' tempi in tai travagli, PER IL SOLO DISAPPROVARE ALCUNI DE' VERI ABUSI DOMINANTI ALLORA NELLE VIE DELLA PIETA', E DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA (sono parole dello stesso Muratori), il quale immediatamente soggiunge, che ciò bastava per far sospettare una persona zoppicante ancora nella credenza de' dogmi, E PER TRARLA ALLE PRIGIONI, SENZA CHE POI SI PENSASSE DA L'INNANZI A SBRIGARE LA LORO CAUSA, Muratori anno 1560.

Urbani VI, e di pochi altri somiglianti: perciò si può ben comprendere, che Sisto V non solamente non doveva la moderazione di Gregorio XIII seguire; ma che inoltre doveva, come appunto fece, abbracciare la riserva di S. Pio V., e come una legge troppo adattata, e proficua agl'interessi ed alle finanze della Corte Romana, per legge perpetua, e stabile di bel nuovo pubblicarla,

Ecco la storia della riserva alla Santa Sede de' Beneficj vacati in tempo di Sede vacante, storia, che a noi è stata tramandata ingenuamente dai stessi Curiali Romani, talchè della verità di essa non si può punto dubitare (1). Roma adunque non ripete questo diritto da tempo più antico del Pontificato di S. Pio V; ma i Vescovi, cioè i Successori degli Appostoli, non prima, che ne' tempi di Sisto V, per una costituzione perpetua si videro fatto un tal torto (2). Imperciocchè, quan-

(1) Il Garcia nel suo Trattato de Beneficiis, parlando di questa riserva, la quale ora è aggiunta alla seconda Regola della Cancellaria, così scrive: *Secunda autem pars hujus Regulae, quae agit de reservatione Beneficiorum vacantium de tempore vacationum Episcopatum &c. EST NOVITER ADDITA, & PRIMUS, qui fecit hanc reservationem, fuit Pius V, qui anno tertio sui Pontificatus fecit Regulam reservatoriam,, sed cum dicta reservatio Pii V esset dispositioni suae, & non Sedis Apostolicae, & sic esset personalis, expiravit cum ipso Pio V. ET GREGORIUS XIII, QUI SUCCESSIT PIO V, NON FECIT TALEM RESERVATIONEM; AT XISTUS V EAM FECIT, ut hic habetur in Regula prima, & postea Gregorius XIV etiam in Regula prima, & Innocentius IX, Clemens VIII, & Paulus V in Regula secunda, ut hic. Garcia de Beneficiis part. 5 cap. 1 §. 4 num. 221, & seqq.*

(2) Il Van Espen in questa parte merita esser notato di una svista, perchè ascrive a S. Pio V l'aggiunzione di questa riserva alla seconda Regola della Cancellaria, quando non è così. Ecco le sue parole; *Huc Regulae Pius V anno III sui Pontificatus aliam reservationem adiecit, quae bodie partem hujus Regulae facit; atque his verbis exprimitur: „ Ac etiam reservavit Dignitates, & Beneficia omnia ad Collationem, presentationem, electionem, & „ quancumque aliam dispositionem Patriarcharum, Primatum, „ Archiepiscoporum, & Episcoporum, nec non Abbatum, ac „ aliorum quorumcumque Collatorum, & Collatricum, Sacula-*
rium,

tunque sotto di S. Pio ricevuto avessero una tal ferita; tuttavia dovendo allora nella sola vita dello stesso Pontefice durare, forse parve ad essi comportabile, per quella riverenza, che da essi pareva che dovesse esigere la ripurazione, e la fama della Santità di quel celebrato Pontefice. Ma poi sotto di Sisto V si vidde la stessa ferita divenire mortale, perciocchè il nuovo valoroso Pontefice volle che in legge fissa, e perpetua una tal riserba a prò dell' erario di quella Corte, da lui oltre misura arricchito, fosse passata: legge, a cui i Vescovi di quelle Provincie della Chiesa, ne quali maggior timore incusse questo formidabile Pontefice, non sepper resistere. Così questa riserba nella seconda Regola della Cancelleria Romana venne inserita, e così mediante l'atto scenico, che in Roma si fa in ogni novella elezione di Papa, di rinnovarsi, e di pubblicarsi le Regole della Cancelleria, venne questa Regola sempre religiosamente pubblicata, e come cara cosa custodita e conservata (1).

B 4

In

rium, ac Regularium quomodolibet (non tamen ad Collationem cum alio, vel aliis, aut etiam ad alterius presentationem, vel electionem pertinens), que post illorum obitum, aut Ecclesiarum, seu Monasteriorum, vel aliarum Dignitatum suarum dimissionem, seu amissionem, vel privationem, seu transactionem, vel alias, quomodocumque vacaverint, usque ad provisionem Successorum ad easdem Ecclesias, aut Monasteria, vel Dignitates (Apostolica auctoritate, faciendam, & adeptam ab eisdem Successoribus pacificam illorum possessionem), quomodocumque vacaverint, & vacabunt in futurum.

Le parole ultime che abbiamo poste nella parentesi, sono giunte avvedutissime de' Papi posteriori a S. Pio V, quando la materia si era più limata, ed assortigliata: Imperciocchè allora si pensò di dire, che la riserba doveva durare infino a tanto la Sede vacante non veniva fornita del Prelato, e di quel Prelato, che coll'autorità della stessa Sede Apostolica doveva crearsi, e cotesto novello Prelato non prendeva pacificamente il possesso. Questa dunque fu giunta fatta alla Regola di S. Pio, per vie più allungare il tempo, e la durata di una tal riserba.

(1) Per altro non vi è esempio da che le Regole della Cancelleria infinite volte si son vedute morire colla morte de' Papi, e poi, quali altre vere, e non già favolose, fin-

In Sicilia non altro si potè fare, se non d' introdurre, che anche in sì fatte Proviste di Roma si fosse richiesto l'atto del contentamento de' proprj Ordinarij, o del Vicario Capitolare: (1) con che almeno si volle far vedere, che la riserva di S. Pio

nici, di nuovo risorgere nell' elezione de' Successori si fosse mai nella novella ripubblicazione di esse tolta qualche riserva delle precedenti: (spesso bensì se ne son vedute aggiunte delle nuove, o almeno assai sovente alle antiche nuove estenzioni si sono appiccate, come nella stessa presente riserva si è veduto di essere accaduto. Anzi è degno di tutta la considerazione, ch' essendosi riflettuto, che, quantunque risorgessero sempre con i novelli Pontefici le Regole della Cancellaria, tuttavia ne sarebbe almeno venuto tal vantaggio ai Collatori dalla idea apparente di esserli estinte antecedentemente colla morte de' precedenti Papi, che i Benefizj vacati infra di quel tempo rimanevano della disposizione degli Ordinarij; subito si pensò di provvedere ad un tal disordine colla aggiunta di una nuova Regola di Cancellaria, con cui si disse, che *Beneficia, qua Vacante Sede Apostolica vacare contingerit, alla disposizione del nuovo Pontefice si riservavano, intendens ipse de Beneficiis hujusmodi solum Conclavistis, quam Pauperibus Clericis, & aliis benemeritis personis providere.* Regol. 68.

(1) In Francia però, dove Fleury dice *apertius Pontifici resisti manifestum est*, Inst. Canon. part. 1, cap. 1 n. 19; in Germania, e nelle Fiandre assolutamente non fu ricevuta. Ecco un testimonio maggiore di ogni eccezione:

In Gallia hanc quoque reservationem cessare propter Concordata, & jus Regalia, notat Chaker ad hanc Regulam, uti nec in Germania, ubi Concordatis locus est.

Ha quoque Belgica Provincia hanc Pianam Reservationem agnoscere non vidantur: sed Beneficia ad liberam Episcoporum Collationem spectantia, si Sede vacante contingat vacare, futuro Episcopo reservantur.

Unde cum quidam Dinoix impetrasset a Pontifice vigore hujus Regule duas Cappellanas, unam in Ecclesia B. Mariae, & alteram in Ecclesia S. Walburgis in Civitate Brugensi spectantes ad liberam Collationem Episcopi Brugensis, qua vacaverant Sede vacante; isque peteret Placetum a Concilio privato, fundando se in Regula Cancellaria, hac Piana appendi-

S. Pio, e poi di Sisto V, in Sicilia non si era giammai ricevuta; ma che le Proviste, fatte da Roma in vigore di essa, come fatte quasi dai stessi Vescovi, si ammettevano. Roma, che in sì fatte materie con somma avvedutezza della sostanza, e dell' effetto è stata, ed è soltanto sollecita, poco curando le formalità, quando d' impedimento non sono al fine bramato: Roma lasciò correre cotesta cautela de' Siciliani, e da quell' ora in poi quante Proviste di Beneficj, vacati in tempo di Sede vacante, da Roma fatte si sono; in tante i Siciliani il contentamento de' loro Vicarj Capitolari vi hanno richiesto, o de' Vescovi, che poi son succeduti, per mostrare, che ogni Provista per quel mezzo soltanto unicamente si sia lasciata passare, ed abbia il suo effetto ottenuto. La qual cosa, quando discretamente vi si voglia riflettere, farà confessare, che in ciò i Siciliani mostrarono una somma costanza, poste le circostanze, in cui essi allora si ritrovavano, e al rigore specialmente avendosi riguardo della loro Inquisizione, la quale non permette affatto, che in sì fatta occasione avessero potuto in alcuna maniera i diritti de' loro Vescovi, de' loro Principi, e della loro Nazione con quella libertà sostenere, che la materia avrebbe inevitabilmente richiesto (1).

B 5 In-

te, nuda; Concilium privatum petit advisamentum a Vicariis in Brugensi, qui respondit, in novis Episcopatus Belgicis fructus perceptos tempore vacationis reservari futuro Episcopo; cumque Collatio Beneficiorum computetur inter fructus, tam quoque reservandam esse; & ita observari Avroasi, ubi jus Regalia tecum non habet. Tornaci autem ob jus Regalia, REGEM IBIDEM CONFERRE; nec Pontificem ullatenus se immiscere. Regulam autem Cancellariae cum hoc additamento hic nunquam fuisse receptam, aut placetam. Conformiter ad hoc advisamentum, Placetum negatum fuit per Apostillam 20 Novembris 1641, uti & in simili casu negatum fuit in eodem Concilio 1 Martii 1642. Carolo Mesuruit, qui impetraverat a Pontifice Prabendam Turnensem, qua vacaverat Sede Episcopali Iprensi vacante: ad altrove: Belgii Episcopatus, si Tornacensem excipiamus, juri Regalia subiecti non sunt; unde temporalia per Capitulum, aut Aconomum a Capitulo deputandum, Sede vacante administrantur pro Successore, atque ipsa Beneficiorum Collatio novo Episcopo reservatur. Van-Espen. part. 2. tit. 23 cap. 4 n. 16.

(1) A questo proposito potrebbe in qualche maniera fare quel-

Intanto la Dataria Romana col contentamento de' Vescovi Successori, o de' Vicarj Capitolari impunemente per due secoli, e più, ha sempre provveduti non solamente i Benefizj vacanti in tempo di Sede vacante; ma con quel mezzo altresì una mol-

quello, che osservò il dotto Spagnuolo Francesco Salgado nel suo Trattato *de supplicatione ad Sanctissimum*, cioè che assai sovente dalla Congregazione dell' Indice di Roma si passava in quell' età a proibire libri di Autori Cattolicissimi, non per altro, che perchè agl' interessi pecuniarj della Corte Romana si credea, che recassero detrimento: *Quod assidue*, così scrive questo Autore, *practicari videmus circa libros Catholicorum Authorum horum Regnorum, tractantes, & fundantes Regis Catholici jurisdictionem, AUT REGALIAS, maxime in rebus Ecclesiasticis sibi competentes, aut de jure, aut Indulsiis Apostolicis, sive etiam immemorabili consuetudine a Sede Apostolica diuturne toleratas, qui OB ID SOLUM solent integraliter in Romana Curia prohiberi, & vetari, & ad hoc Brevia Apostolica transmitti ad Inquisitionem Supremam Hispanie publicanda; Part. 2 cap. 23 n. 144.* Sicchè si consideri in quei tempi con che coraggio potevano gli uomini prudenti alle novità della Corte Romana opporsi? Saggiunge bensì lo stesso Autore: *Rex tamen Catholicus omni conatu, cultu tamen reverenti, HUIUS VIOLENTIÆ, suis juribus Regalibus, & sibi ipsa illata, occurrat, agnoscens HANC PROHIBITIONEM DUMTAXAT TENDERE AD INFRINGENDA SUA JURA, nec non in grave, & intolerabile præjudicium suum, ac proinde impediens talis Brevis executionem ad evitanda scandala, penes se illud retineat: interim per supplicationem de damnis, & inconvenienciis consulat Sedem Apostolicam, ut de remedio paternali clementer provideat.* Salgad. loc. cit. n. 145. Perciò quell' ultimo nostro dottissimo, e celebratissimo Scrittore delle cose Canoniche; Ecclesiastico rispettabilissimo per l' illibatezza della sua vita, e per le rare cognizioni, di cui è fornito; ed ornamento grande della nostra Napolitana Accademia: a questo proposito così aureamente lasciò avvertito nell' Opera sua veramente immortale: *Fidei Inquisitio suis singularibus instituta sinceram fidem non multum videtur promovisse. Contra vero Regiones, ubi dominatur, ignorantia, & hypocrisis opplentur, quod Flavius observat. Timor, quo omnes concutiuntur, ne ad Inquisitionem de-*
nun-

moltitudine affai grande d'infiniti altri Benefizj. Imperciocchè avendo per lo più la Dataria conferito il Benefizio, che vacato era in tempo della Sede vacante, a colui, che aveva già qualche al-

nunciatur, quandoque sola suspitione, quæ sepe indiscretis verbis, nec ex animo pronuntiatis nititur, facit ut quisque taceat, nec de rebus ad Religionem spectantibus aliquid proponat, & instrui studeat, contentus loqui & operari ut communiter alii loquuntur & operantur, parum curans an satis in Religione instructus sit . . . Porro lectio, quæ instructioni quam maxime inservit, ubi regnat Inquisitio difficilis est . . . abundans vero Civitates Inquisitioni obnoxia Casuistis, & novellis de re ascetica libellis, quorum illi moralis disciplina corruptioni inserviant, isti novo pietatis generi, & cortici Religionis affuescunt. Cavallarius *Inst. Canonic. part. 3 tit. n. 3.* Del rumore poi, che in quei tempi faceva appunto l'Inquisizione di Sicilia, si può consultare Filippo a Limborch *historia inquisitionis lib. 1 cap. 27*, dove si vede, che anche nel 1562 vi fu un tumulto in Palermo, che per altro venne poi subito dal Baronaggio, e dalla Nobiltà spento. Poco prima ve n' erano stati altri più considerevoli, de' quali bisogna leggere Pirri *notitia Ecclesie Panormitane in anno 1513*, dove corregge il Piccioli, il quale, prestando fede al Paramo, noto Autore Spagnuolo, su dell'origine dell'Inquisizione, aveva attribuito un tal tumulto alla premura, che avea avuto il Popolo di togliere *saccos omnes benedictos ab Ecclesia Sancti Dominici, ubi ad perpetuam memoriam in Hereticorum ignominiam appendebantur*, giacchè il Pirri mostra coll' autorità del Padre Fazelli, che allora era presente, che il tumulto contra dell' Inquisizione nacque per altra cagione. Non si deve qui tralasciare di avvertire, di esser vera l'osservazione del Mosemio su della citata Opera di Filippo a Limborch, imperciocchè, quantunque egli dice, che quest' Opera *eximium in hoc genere, immo princeps opus putatur*; pure però, che l' Autore *non ex ipsis fontibus, sed ex secundæ ordinis Scripturibus sua hausit, erroresque idcirco haud paucos commisit*. Imperciocchè egli nel capitolo 41 del libro 4 in fine racconta il fatto di Palermo, seguendo la falsa autorità di Ludovico a Paramo, senza aver consultati gli Autori Nazionali. Del resto per questo soltanto potrebbe Filippo a Limborch scusarsi, perchè essendo stato il Paramo In-

altro Benefizio o di minor grado, o di rendita minore; con ciò si è aperta la via in ogni vacanza di fare infinite altre Collazioni. Dappoichè per altre Regole di Cancellaria il Benefizio minore, che viene indi a vacare, su 'l supposto che in Curia vaca, anche di Collazione Pontificia diviene: e così facendosi, giusta il metodo inventato da Giovanni XXII, e religiosamente, almeno in quanto ai Benefizj minori, da' Successori Pontefici serbato, per una sola vacanza molte, e molte Proviste; l'ultimo Benefizio di risulta veniva poi da Roma ad un semplice Chierico concesso. Se questa pratica abbia potuto portare via dal Regno di Sicilia, da che s' introdusse fino al presente, tesori immensi, non pare che faccia mestiere che uomo ne domandi: basta riflettere, che nella precedente vacanza della Chiesa Vescovile di Girgenti due soli Canonicali vacarono, e pure da Roma sei Proviste si fecero; e nella presente uno è il Canonico, ch' è vacato: e con tutto ciò quei, che vantano di aver avuto da Roma o le Bolle, o la grazia segnata, non sono meno di quattro.

Premesse queste notizie, agevole cosa ora è l'entrare nella deciferazione del punto, che nel presente Capitolo ci abbiamo proposto di esaminare: cioè se cotesta pratica si dee oggimai abolire, non dovendosi da oggi avanti mai più permettere, che in tempo di Sede vacante alla Romana Dataria si abbia ricorso per la Regola seconda della Cancellaria, la quale nacque in tempo di S. Pio V, appena per durare nella sola sua vita, e poi dal coraggioso Sisto V adottata fu, ed in legge perpetua venne stabilita.

PEr intendersi la cosa a dovere, è bene che su della origine delle Regole della Cancellaria, e su della vera cagione, onde venner prodotte, per poco ci tratteniamo.

Quando la Corte Romana cominciò a vedersi priva delle rendite de' suoi fondi patrimoniali per essersi lo Stato Pontificio occupato da varj Tirannotti, e Dinasti, e per essersi richiamate in libertà non poche delle sue Città principali (1): i Papi si vid-

Inquisitore di Sicilia, poteva forse crederlo un testimonio degno di fede. Si è stimato què di passaggio fare questa osservazione per illustrare questo punto di Storia Siciliana.

(1) Nelle continuazioni agli Annali del Baronio, fatte dallo Spondano, dal Bozovio, e dal Rainaldo, tutte le varie occupa-

si videro obbligati a svegliare altri mezzi , onde sostenere agiatamente avesser potuto i pesi della Chiesa Romana , e provvedere al loro decoroso mantenimento, ed i copiosi Ministri della Curia , che cominciaronsi già ad appellare *Curtisani*, creduti allora necessariiissimi per gli affari di tutta la Chiesa, che già a Roma si eran richiamati, alimentare (1) . Questi mez-

zazioni delle Città , e Terre della Chiesa si ritrovano notate , come accaddero . Ma può dare gran lumi Muratori nelle sue Dissertazioni su le Antichità Italiane , *Dissert. 44* ad 50.

(1) Che sia ciò vero , si ricava evidentemente da ciò , che nel 1286 il Legato, o sia Nunzio di Onorio III. disse in Inghilterra nel Concilio, che allora si tenne *apud Westmonasterium*, quando egli *nomine Pontificis AD SUBLEVANDAM ROMANORUM INOPIAM petiit ab omnibus Ecclesiis Cathedralibus duas Pontifici præbendas exhiberi, unam de portione Episcopi, alteram de Capitulo; Et similiter de Canoniis, ubi diverse sunt portiones Abbatibus, & Conventibus, a Conventibus quantum pertinet ad unum Monachum equali facta distributione honorum suarum, & ab Abbate tantundem*. Imperciocchè allora non in altro si appoggiò il Legato per quelle tali Pontificie riserbe, le quali si debbono collocare tra le più antiche; se non che conveniva accordarsi alla Corte di Roma, acciòchè così avendo modo come alimentare i Cardinali, e suoi Ministri, si fosse tolto lo scandalo delle tante estorsioni, che si facevano, contro a coloro specialmente, che andavano a litigare presso la Santa Sede: *Allegat Legatus (sona parole del gravissimo Scrittore, e Storico Matteo Paris) scandalum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & opprobrium vetustissimum, notam scilicet concupiscensia, quæ radice dicitur omnium malorum, & in hoc præcipue quod nullus potest aliquod negotium in Romana Curia expedire, NISI CUM MAGNA EFFUSIONE PECUNIÆ, ET DONORUM EXHIBITIONE: sed quoniam scandali hujus, & infamie ROMANA PAUPER-TAS CAUSA EST, debent Materis inopiam sublevare, ut filii naturales: quia nisi a vobis, & aliis viris bonis, & honestis dona reciperemus, DEFICERENT NOBIS NECESSARIA VITÆ, quod esset omnino Romana incongruum dignitati; At istud inique scandalum penitus eradicandum, per consilium Fratrum nostrorum S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalium*
quan-

mezzi quando avessero avuto per iscopo di provvedere del bisognevole il Pontefice, e la sua Corte, e di doverli adoperare per uno espediente interino, e provisionale, cioè infin a tanto che durava Roma nelle circostanze, in cui allora era, della occupazione fatta del suo Stato, e de' suoi fondi patrimoniali, non potevano non essere ragionatissimi. Il Pontefice, come Pastore principale del Cristianesimo, ha diritto di essere da tutt' i Fedeli mantenuto, ove privato venga di que' fondi, e di quella dote, che per tal fine appunto da' Principi Cristiani alla sua Sede furon abbondantemente consegnati; e lo stesso dee dirsi della sua Corte, e della sua Curia, quando però a quei si riduca, e restringa, che il bisogno della Chiesa richiede, che egli vi tenga impiegati.

Perchè in tempo, che la Corte Romana si trattenne in Avignone, crebbe allora a dismisura l'occupazione, ed il dilaceramento, che dai tanti Tirannotti si fece dello Stato Romano, non meno perchè in que' tempi si avanzarono universalmente sì fatti disordini, specialmente in Italia (1); che perchè

quamdam providimus formam, cui si volueritis consentire, a scandalo Matrem vestram poteritis liberare, & in Curia Romana SINE DONORUM OBSEQUIO exhibitionem justitia obtinere. Ma gli Ordini del Regno opponendosi alla demandata riserba, come pregiudizialissima al Reame, così ritposero. Scandala, que Legatus Pontificis PRO MOTIVO POSTULATÆ RESERVATIONIS ALLEGABAT, nequaquam removenda per similes reservationes; Sed è contrario majora timenda E DIVITIIS EX HUIUSMODI RESERVATIONIBUS AD CURIAM ROMANAM DEVOLVENDIS . . . Quod si huiusmodi RESERVATIONES, & bonorum distributio fierent, proportionaliter omnes in Curia Romana fierent divites, cum multo plus essent recepturi, QUAM REX PROPRIUS: & sic Majores non solum divites, sed & ditissimi fierent. Matthæus Paris in Hist. major Anglor. ann. 1226. Ext at in tom. II Concilior. general. column. 393, & 33.

(1) Che in tempo, che la Corte di Roma stette in Avignone, crebbero le occupazioni delle Città Pontificie nella nostra Italia, e si aumentò il numero de' Tirannotti, che le dominavano, è cosa troppo nota. Così scrive Muratori nell'anno 1353, quando già da anni 41 la Corte di Roma stava in Avignone. L'anno fu questo, in cui Papa Innocenzo VI, veggendo

la lontananza de' Papi non vi fece porre rimedio: perciò i Papi Avignonesi furono ancora i più provvidi ad inventare gli altri mezzi, per i quali alle indigenze del Ponteficato si riparasse.

Infra di cotesti mezzi non fu l'ultimo certamente quello delle riserbe de' Benefizj di tutto l'Orbe Cattolico alla Romana Cancellaria (1). Non vogliamo qui noi entrare nella Storia delle ri-

do ormai tutte le Città della Chiesa in Italia cadute in mani di Tigranni, e massimamente dolendogli, che il Prefetto da Vico avesse ultimamente occupate quasi tutte le Terre del Patrimonio, e di Roma, ed anche Orvieto; spedì in Italia Egidio Alburnoz Cardinale Spagnuolo, personaggio di gran peso, e mente, che avvezzo nelle armi prima di portare la Sacra Porpora, sapea far non meno da Generale d' Armata, che da Legato Apostolico. . . . , Ebbe sulle prime il contento di tirar con un accordo i Romani a riceverlo per Protettore, e a seco unirsi contra di Giovanni da Vico Prefetto di Roma, Signore di Viterbo, ed usurpatore di tante Terre della Chiesa Romana. Annal. ann. 1335. Nel 1367 poi, dello stesso Cardinale Alburnoz parlando, così soggiunge: Mancò di vita in quest' anno nella Città di Viterbo a dì 24 di Agosto un lume del Sacra Collegio, cioè il Cardinal Egidio Alburnoz, personaggio, la cui memoria fu, e sarà sempre celebre nella Storia Ecclesiastica, per le tante imprese da lui fatte in servizio della Chiesa Romana, e per la sua mirabile attività, e saviezza. Finalmente nell' anno 1376 fu dello stesso proposito lasciato ancora scritto: Sempreppiu andaron peggiorando in quest' anno gli affari temporali della Chiesa Romana in Italia. Pareva che tutt' i Popoli, anche delle più minute Terre, andassero A GUADAGNAR INDULGENZA, RIBELLANDOSI al Papa loro legittimo Signore. Ascoli si rivoltò, Civitavecchia, Ravenna, ed altre Città non vollero essere da meno. Non ci brighiamo di citare gli Autori Sincroni, sì per essere la cosa notoria, e sì ancora perchè presso dello stesso Muratori, e de' continuatori degli Annali del Baronjo sono indicati.

(1) Che le riserbe de' Benefizj, che in gran copia svegliarono i Papi Avignonesi, ebbero per causa finale, o almeno per colore palliato da sostenerle, l' accennata circostanza, che dal Patrimonio suo d' Italia il Ponteficato Romano poco o nulla ritraeva per suo mantenimento; si ricava chiara-

riferbe, o alla quistione; se *per modum regula* fossero state indette anche da Pontefici, che precedettero gli Avignonesi. Queste quistioni sono aliene, e lontane affatto dall'argomento, che abbiám per le mani. Si creda quel che si voglia, il certo è, che i Papi Avignonesi furono grandissimi banditori di riferbe per via di regole, e che da questo mezzo trasfero essi tesori grandissimi (1); anche perchè Giovanni XXII insegnò la ingegnossissima meccanica come mettersi in pratica, la qual è quella stessa, come testè si disse, che tuttora gelosamente conserva, ed esercita la Dataria Romana, cioè di farsi molte Proviste in ciascheduna vacanza, con dare il Benefizio vacato non ad un semplice Chierico, ma ad un' altro, che già fosse di altro Beneficio fornito: acciocchè così vacando ancora in Curia questo secondo Benefizio, e serbandosi in quest'altra Provista lo stesso metodo, finalmente si potessero da mano in mano molte Proviste formare; insin a tanto che così di una sola vacanza facendosene mille risultare, non si venisse all' ultimo, e più esile Benefizio, che ad un semplice Chierico si potesse conferite.

Que-

mente da tutto quello, che fu disputato nel Concilio di Costanza, e di Basilea rispetto alla materia delle Annate, la quale è figliuola delle riferbe, perchè dalle riferbe vengono le Collazioni, e dalle Collazioni le Annate: onde le ragioni, che si allegarono per difendere le annate, cioè quasi pagamenti, che si fanno alla Camera Apostolica da colui, ch' è stato del Benefizio, alla Romana Dataria riserbato, provveduto; sono le medesime, che sostengono, e difendono le riferbe, e così quelle stesse cose, che furono le sorgive di tali contribuzioni, dovettero essere le produttrici e facaturiggini delle riferbe, ne stessi tempi, nella maggior parte, introdotte.

(1) *Demum circa Sacubum XIV, exorto luctuoso illo schismate in Ecclesia Romana, quod per quadraginta & amplius annos Ecclesia in duas, aut subinde tres partes divisit, Mirum! quantopere Pontifices, quorum alter Romæ, alter vero Avenione sedebat, HASCE RESERVATIONES, ET EXPECTATIAS EXTENDERINT, ipsasque Beneficiorum provisiones, pro suis familiaribus, & adherentibus sibi attraxerint; quemadmodum apud Nicolaum Clemengis, Theodoricum Niem, aliosque Scriptores coevos, qui schismatis hujus historiam, nec non Pontificum unius, & alterius Obediencia vitas scripserunt, videre est. Van Espen Part. 2 tit. 33 cap. 1 n. 32.*

Questo industriosissimo metodo, svegliato, come già si è detto, da Giovanni XXII, fu ragione principalmente, che egli ammassasse quel tanti milioni, ch'ei lasciò nella Camera Apostolica, come tutti fanno, quantunque poi subito miseramente si dissiparono, e si mandarono a male in tempo del Successore. La storia, che ci si narra da un Scrittore contemporaneo, qual'è Giovanni Villani, si deve qui nelle note colle stesse parole dell'Autore riportare (1).

I Principi di quell'età, come tutti immersi in guerre, ed in domestici sconvolgimenti, non furono in istato di por mente a sì fatte perniciosissime novità. Il Clero per l'ignoranza, che

(1) *E nota, che dopo la sua morte si trovò nel tesoro della Chiesa in Avignone in moneta d'oro coniate il valere, e computo di diciotto milioni di Fiorini d'oro, e più; e in Vasellamenti, Croci, Corone, e Mirrie, ed altri Gioielli d'oro con pietre preziose, la stima di largo di valuta di sette milioni di fiorini d'oro. Sicchè in tutto fu il tesoro di valuta di più di venticinque milioni di Fiorini d'oro, che ogni milione è mille migliaia di Fiorini d'oro la valuta. E noi ne possiamo fare piena fede, e testimonianza vera, che il nostro Fratello carnale, uomo degno di fede, che allora era in Corsè, Mercatante di Papa, che da Tesorieri, e da altri, che furono deputati a contare, e pesare il detto tesoro, gli fu detto e accertato, e in somma recato per farne relazione al Collegio de' Cardinali per mettere in Inventario; e così il trovarono. Il detto tesoro fu ranato la maggior parte per lo Papa Giovanni per sua industria, e sagacità, che infino l'anno 1319 pose le RISERVAZIONI di tutt' i Beneficj Collegiati di Cristianità, e tutti gli voleva dare egli, dicendo il faceva per levare le Simonie. E di questo trasse, e ranò infinito tesoro, ed oltre a ciò per la detta RISERVAZIONE quasi mai non conformò elezione di niun Prelato, ma promuoveva uno Vescovo in un Arcivescovado, e al Vescovo promosso, promuoveva un minore Vescovo, e allora avveniva bene fovente, che d'una vacanza di un Vescovado grande, o Arcivescovado grande, o Arcivescovado, o Patriarcato, faceva sei, o più permutazioni, e simile di altri Beneficj, onde molte, e grandi provvisioni di moneta tornavano alla Camera del Papa. Ma non si ricordava il buon Uomo del Vangelo di Cristo, dicendo a suoi Discepoli, il vostro tesoro sta in Cielo, e non tesaurizzate in terra. Johann. Vill. Hist. part. 2 cap. 19 lib. 11.*

che lo teneva ingombrato, e per i vizj, in cui era immerso, neppure potè comprendere il torto, che se gli recava: ed i Popoli persuasi, che il Papa tutto potesse, e che specialmente la materia Benefiziale fosse tutta sua, ancorchè i Benefizj nella più lontana parte del Mondo fossero situati (1), a chiusi occhi comportarono quanto da' Pontefici, o per dir meglio dalla sua Curia, e da' suoi *Curtisani*, si faceva.

Tuttavia non mancaronvi di quelli, che un poco più addentro penetrando, e di maggiori lumi, e senno forniti, avessero ciò come biasimevol cosa detestata. Ma gl' imbarazzi, in cui cotesti si videro, ed i malanni, che addosso chiamaronsi, e le persecuzioni, che contra tiraronsi, sono cose, che a coloro solamente ignote sono, cui ignota è la Storia Civile, ed Ecclesiastica di quella tumultuosissima stagione.

Crebbe il male a tal segno, che non potendosi più comportare, ne' due Concilj di Costanza, e di Basilea, si cominciò seriamente a discorrere de' modi, che ritrovar si dovevano per estirparlo. Roma, la quale avea cominciato a gustare il frutto di sì fatte riserbe, per modo alcuno non avrebbe voluto esserne priva. Laonde si mise su subito la grande ecce-

zio.

(1) Così appunto insegnavano in que' tempi i Papi. Ecco come sentenziò Clemente VI Papa Avignonese, scrivendo al Re d' Inghilterra, che di tai cose in nome delle Comunità del suo Regno amaramente si era doluto: *Non enim quavis terrena sententia, sed illud Verbum (per quod constitutum est Cælum, & Terra, & per quod constituta sunt omnia elementa), eandem Romanam fundavit Ecclesiam: quæ quidem omnes Patriarchales, Metropolitanas, & Cathedralis Ecclesias, & ipsarum cujuslibet ordinis dignitatum instituit: ad cujus Pastorem, & Rectorem Ecclesie, videlicet Romanum Pontificem, omnium Ecclesiarum, Dignitatum, Personatum, & Officiorum, & Beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio noscitur pertinere.* Raynaldus in ann. 1343. Muratori quì direbbe, oh che strepitosa sparata! Ma il Papa è da scusare, tale era il linguaggio di quella, in sì fatte materie, caliginosissima età.

Da ciò ebbe motivo il dotto Van-Espen di dire: *Scitur enim circa ea tempora invaluisse, quin & a Canonistis receptam esse opinionem, quod ad Romanum Pontificem pertineret libera omnium Beneficiorum, & Dignitatum per totam Ecclesiam Catholicam dispositio, ATQUE HÆC OPINIO ETIAM IPSOS PRINCIPES, EORUMQUE MINISTROS OCCUPASSET.* Van Espen part. 2 tit. 23 n. 27.

zione, che questa rendita stava surrogata ai fondi del Patrimonio Romano da' Tirannotti occupato: e perciò che infin a tanto, che cotesti fondi nelle mani del Pontefice di nuovo non ritornavano, non doveva delle riserbe, e di altre cose simili Roma esser privata. L'eccezione parve seria, e degna di tutta la riflessione: tuttavia considerandosi, che vi poteva esser delitto nell'eccesso, a questo si pensò di rimediare, siccome da i provvedimenti, che allora si presero nella materia delle annate, puote raccogliersi (1).

Do-

(1) Ecco quello, che su delle annate si ritrova esser si detto in que' tempi. Nella sessione dodicesima del Concilio di Basilea si fece questo decreto: *Summum Pontificem hac Sancta Synodus exhortatur, ut cum speculum, & norma omnis sanctitatis, & mundicia esse debeat, pro confirmatione eorum electionum, quas ad eum deferri contingerit, nihil penitus enigat, aut recipiat, alioquin si secus faciendo, nosorie, & incorrigibiliter ex hoc Ecclesiam scandalizet, futuro Concilio deferatur. PRO ONERIBUS AUTEM, QUÆ IPSUM PRO REGIMINE UNIVERSALIS ECCLESIAE SUBIRE OPORTET, PROQUE SUBSTENTATIONE SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIAE CARDINALIUM, ET ALIORUM NECESSARIORUM OFFICIALIUM, HOC SACRUM CONCILIUM ANTE SUI DISSOLUTIONEM OMNINO DEBITE, ET CONGRUENTER PROVIDEAT. Quod si contingat aliquam circa hac provisionem non facere; tunc illa Ecclesia, & Beneficia, que usque nunc ex novi Prælati assumptione certam taxam solvunt, deinceps moderatae hujusmodi taxa per annum post adeptam pacificam possessionem, solvere in partibus teneatur, duratura hujusmodi provisione, donec PAPÆ, ET CARDINALIUM SUBSTENTATIONI FUERIT ALITER PROVISUM.* Essendosi di questo decreto doluti gli Oratori di Eugenio IV Gabriele Condolmerio Veneziano, il Cardinale Giuliano, Legato della Sede Apostolica, e Presidente del Concilio, così rispose in giustificazione del decreto: *Quamquam autem si decretum sit, & bene decretum, non tamen adhuc auditum est, quod hac Sancta Synodus NOLIT SEDI APOSTOLICÆ DIGNAM, ET COMPETENTEM FACERE PROVISIONEM: immo hoc per suas Oratores jam pridem nunciavit, & pollicita est, si tamen observantia decretorum Synodali-um, ut*

Dopo de' detti Concilj Roma riacquistò a poco a poco tutto il suo Stato, imperciocchè dal Cardinale Odone Colonna, eletto Pontefice nel Concilio di Costanza, e che assunse il nome

dignum est, rationem habuerit: & veluti in corpore naturali reliqua membra suo capiti necessaria provident, ut vita, & sustentationis influxus ab illo in ipsa descendant: sic quidem æquum est, & rationi consonum, ut Ecclesia per Orbem diffusa Summo Pontifici, suisque Pastoribus indigentibus, ut ab his salubriter regantur, & gubernentur, NECESSARIAM SUBVENTIONEM PORRIGANT Ea autem, quæ quidem de jure Divino, & Naturali esse fatemur, neque abstinemus, neque auferre licitum videtur: immo, ut plus dicam, etiam præter nonnullos sustentandi modos, qui in jure statuti sunt, **HÆC SANCTA SYNODUS**, ut prædictum est, **SUMMO PONTIFICI PROVISIONEM FACERE OBTULIT**, si & ipse circa Synodaliū decretorum observantiam animum, ut decet, inclinaverit. Nello stesso Concilio v' intervenne il famoso Antonio, Auditore del Sacro Palazzo. Questi in una lunga Orazione, che recitò contra dello stesso Decreto, tra le altre cose, disse le seguenti: *Nemo satis admiratur, quod in re tam grandi inrequisitis, & insciis Sanctissimo Domino Nostro, atque Sacro Collegio, & aliis, quorum interest, tam cito, & insperate conclusum fuerit: quod si nunquam faciendum fuit, hoc præcipue tempore omittendum videbatur, quo Romana Ecclesia, & multa alia PRO MALIGNITATE TEMPORIS INNUMERABILIA DAMNA SUNT PASSÆ. Si qui in his prætendebantur abusus, his providendum erat sine privatione substantiæ: aut saltem PROVISIO DEBITA SIMUL FACIENDA ERAT; ut sic justitia, & pax obviarent sibi. UNDE INTERIM VIVENT; qui hætenus INDE VITÆ SUBSTENTATIONEM ducebant? Unde Ecclesiarum suarum onera supportabunt, cum PRÆTER ROMANAM ECCLESIAM, multi Prælati sint, QUI EX POSSESSIONIBUS, aut decimis parum, aut NIHIL RECIPIANT? Unde Sedes Apostolica impensas faciat providendo necessitatibus, & utilitati Universalis Ecclesie pro his, quæ pertinent ad pacem, & extirpationem hæresum, & errorum, & ad alia concernentia bonum publicum totius Populi Christiani? Jure igitur manutenenda erant ista, SALTEM DONEC ALITER FIERET SUFFICIENS PROVISIO: de qua provisione sufficienti, facien-*

me di Martino V, come venne a stabilirsi la residenza de' Papi in Roma; così riuscì ad essi in un non lungo spazio di tempo tutto il perduto di recuperare (1).

C

Pa-

cienda per Sacrum hoc Concilium, Sanctissimus Dominus Noster vult esse bene contentus juxta desiderium hujus Sacri Concilii, PROVISIO quæ saliter fiat, QUOD STABILIS ET FIRMA PERMANEAT. Nell' antecedente Concilio di Costanza si era della stessa maniera pensato. Abbiamo nel famoso libro, presentato in quel Concilio dal celebre Cardinale Camaracense Pietro d' Alliaco, specialmente queste parole: *Conqueritur Frater Hubertus, quod causa dispositiva Schismatis Græcorum inter alias una fuit, propter gravamina Romana Ecclesia in exactionibus, excommunicationibus, & Statutis: de primo gravamine, & contra hanc multitudinem, & magnitudinem exactionum, providendum esset tripliciter. Primo, per diminutionem pomposarum, & excessivarum expensarum, & sic Romana Ecclesia minus esset onerosa subjectis, & ut etiam eis esset exemplum humilitatis, & forma virtutis Secundo, per diminutionem, & aptationem hujusmodi exactionum, sic scilicet, quod certa SUMMA RATIONABILIS DETERMINARETUR, ET LIMITARETUR PRO MODERATO STATU PAPÆ, ET CARDINALIUM, SUBJECTIS ECCLESIIS IMPONENDA, & per Diaceses proportionabiliter distribuenda, & a Diacesanis recolligenda, & in certis terminis solvenda Romana Curia, ultra quam summam nova exactio non posset imponi sine auctoritate, & consensu generalis Concilii.* Natalis de Alexand. *Histor. Ecclesiast. tom. 18 Dissert. 9 artic. 4.* Tutte queste cose chiaramente dimostrano, che allora non ritraendo il Pontefice dal suo Stato rendita alcuna, o almeno la sufficiente mancandogli, intendevasi colle riserbe, annate, e cose simili avere il modo da mantenere la Corte Pontificia: alla qual cosa opponevansi i più zelanti, convenendo però questi, che altronde si doveva dar modo alla Pontefice, come mantenere la sua dignità, i Cardinali, e la sua Curia, cosa per altro giustissima, dovendo il Capo, come appunto allora si diceva, dal resto del corpo avere il nutrimento.

(1) Questo Papa appena eletto nel Concilio di Costanza, alla richiesta dell' Imperadore Sigismondo di attendere alla promessa, e stabilita Riforma, ripose; *se de hac re per otium cogitaturum, in primis adeundam esse Romam, cujus Templum absente jam annis aliquot Pontifice, passim collaberentur &*
quod

Parca, che in sì fatte nuove circostanze le riserbe, e tutti gli altri mezzi svegliati da i Papi di que' tempi, che quasi per non più avere il proprio Stato, menarono una vita raminga ed errante, e spesso in luoghi di alieno dominio dimoravano, si dovessero abolire: ma non fu così: dappoichè, quantunque in tempo della pretesa Riforma ciò si desiderava anche da intere Provincie Cattoliche, e quantunque forse ciò fatto avrebbe senz' alcun dubbio Adriano. VI. candidato Fiamingo (1); pure non solo non si ottenne, ma nemmeno posto fu
in

*quod Petri patrimonium vocant, e TYRANNORUM MANIBUS ERIPiENDUM, colla qual risposta piensissimum Principem novus Pontifex bellè elusit. Del resto questo stesso racconto fa vedere, che anche allora lo Stato Pontefizio si ritrovava tutto occupato. Infatti perciò, come tutti fanno, questo Pontefice venuto in Italia, si fermò per qualche tempo in Firenze, perchè in Roma non credette potere sicuramente entrare. Tornato in Roma ritrovò in questo lagrimevole stato l' alma Città: *Recedens autem Florentia mense Septembris; Romæ non secus ac quoddam salutare sidus, vel unicus Patria Parens receptus est, ita ut dies ille in fastis a Romanis annuatus fuerit decimo Kalendas Octobris, Qui eam adeo desolatam inveniens, ut nulla videretur Urbis facies, nullum urbanitatis in ea indicium, collabentibus domibus, collapsis Templis, desertis vicis, sola regnante rerum omnium caritate, & inopia, animum ad eam enormandam componendosque Civium mores ita adjecit, ut brevi convalescens, meliorem faciem præseculit; eamque ob rem Urbs ipsa eum non modo Summum Pontificem, verum etiam Patria Parentem appellaverit. Spondanus anno 1446, loquens de Martino V.**

(1) Questo Pontefice appena eletto, ritrovandosi ancora in Ispagna, dove ebbe l' avviso della sua elezione, fece pubblicare nuove Regole di Cancelleria nella Chiesa Madre di Saragozza Capitale d' Aragona, nelle quali si abolivano tutte l' antiche riserbe: ecco il racconto: *Prima vero die Maii Regulas Cancellariae a se noviter aditas in Metropolitana Ecclesia publice, & solemniter promulgari iussit; per quas OMNES RESERVATIONES, ET EXPECTATIVÆ, ut in ipsis continetur, REVOCABANTUR, atque a die illa negotia undecumque sub annulo (quamvis ab aliquibus esset dubitatum utrum Papa ante Coronationem facere posset) expediebantur. Quod jure ambigeretur, nisi En-*

in tavolino nel Concilio di Trento (1): appunto perchè in quella veneranda, e santa Assemblea, come tutto quello, che si risolse, venne da' Legati Pontifizj proposto; questo punto non venne mai motivato, perciocchè da' Legati Pontifizj motivare non poteasi giammai. Anzi tanto è vero, che anche dopo che Roma lo Stato Pontefizio riacquistò, le riserbe Pontefizie furono del tutto mantenute, e conservate; che un dotto Porporato di quell' età potè notare, che i fonti delle rendite dell' Erario Pontefizio erano allora quattro, e che di questi appena uno riputar si doveva lo Stato Pontefizio, tuttocchè formi dell' Italia quasi un terzo intero, e la parte forse più nobile, e speciosa (2).

C 2 Da

si Extravagans Clementis V postmodum emanasset, quæ omnia per Electum Pontificem absque Coronatione geri disposuit. Itinerarium Alexandri VI, cap 7 apud Burmann. in Analecra Historica de Adriano VI. Questo tentativo però riuscì vano, perchè Roma volle di nuovo le sue utili Regole della Cancelleria.

(1) Presso di Van-Espen sta raccolto quanto su di tal materia di riserbe nel Concilio di Trento fu risoluto. Van Espen *Part. 2 tit. 33 cap. 2.*

(2) Notabili sono in questo proposito le parole di Francesco Soderino Cardinale Prenestino, dette ad Adriano VI in quella Orazione, che gli recitò per dissuaderlo, come lo dissuase, dalle concepute saggie risoluzioni: „ Gli considerò anche il Cardinale (così riferisce lo Storico, che ci ha conservata una tal notizia), che non era da pensare alli moti di Religione in Germania, come se non vi fosse altro pericolo imminente alla Sede Apostolica; perchè soprastava la guerra d' Italia, cosa di maggior pericolo, alla quale era necessario applicare principalmente l' animo; nel maneggio della quale se si ritrovasse senza nervo, ch'è il denaro, potrebbe ricevere qualche notevole incontro; e nessuna riforma poterli fare, la quale non diminuisca notabilmente l' entrate Ecclesiastiche, le quali **AVENDO QUATTRO FONTI**, uno temporale, le rendite dello Stato Ecclesiastico, **GLI ALTRI SPIRITUALI**, le indulgenze, le dispense, e la **COLLAZIONE DE' BENEFIZJ**, non si può otturare alcuno di questi, che l' entrate non restino troncate in un quarto “. Soggiunge lo Storico, che „ il Papa conferendo questi discorsi con Guglielmo Enckenwort, che poi creò Cardinale, e Teodorico Hetio suoi familiari, e confidentissimi, affermava esser misera la condizione de' Pontefici; poichè vede „ va

Da questo fodo, e vero discorso, che infra ad ora si è fatto, si viene chiaramente in cognizione, che con niuna giustizia procedettero que' Papi (alla cui Santità non crediamo per ciò in alcuna maniera di derogare, potendo essere o dalla ignoranza dell'età scusati, o da soverchio zelo di accrescere le prerogative del Ponteficato Romano, nel che credevano ritrovar lustro, e decoro, e forse di fare ancora opere meritorie innanzi a Dio), i quali in tempo, che già la Corte Romana l'intero suo Stato avea riacquistato, vollero nuove riserbe pubblicare. Se, come abbiám veduto, la ragione vera, onde a cotesto espediente i loro Antecessori eran venuti, era stata l'essere essi allora privi delle rendite de' fondi, che lo Stato Pontificio formavano: come mai, e per qual ragione, quando essi, per aver lo Stato riacquistato, avrebber dovuto alle riserbe antiche rinunziare, vennero ad introdurne novelle? Se si vuol sapere in tempo di S. Pio V in che fasto, ed in qual opulenza, e ricchezza era la Corte Romana; basta dare uno sguardo a quello, che sotto Clemente VII, pochi anni prima di S. Pio, era in Roma accaduto. Roma era stata tutta saccheggiata dall' Esercito Imperiale: il Papa era stato molti mesi assediato nel Castel Sant' Angelo con i Cardinali, e la Sua Corte, e per lo suo riscatto tutto si era all' esercito dato e consegnato: e pure appena che posto fu il Papa in libertà, e l' esercito si vidde sloggiato, la Corte Romana fra pochissimo tempo nel primiero grado di grandezza si vidde restituita: cosa, che fu l' oggetto dell' ammirazione, e dello stupore de' Scrittori contemporanei, e di tutta la Posterità dovrà essere similmente (1).

Dun-

„ va, che non era possibile innanzi l' spedizione, che dovea
 „ fare in Germania, mandare ad effetto alcun capo di Riforma,
 „ e che bisognava, che si contentassero di credere alle sue
 „ promesse, le quali era risoluto di mantenere, quando anche
 „ avesse dovuto ridursi senz' alcun dominio temporale, ed anco
 „ alla vita Apostolica “. Sarpi *Historia del Concilio di Trento*
 lib. 1 §. 24.

(1) Ecco il Guicciardini, Storico gravissimo: *Ed essendo spedite tutte le cose, e stabilito, che il nono di Dicembre dovessero gli Spagnuoli accompagnarlo in luogo sicuro, egli temendo di qualche variazione la notte d' innanzi uscito secretamente al principio della notte in abito di*
 Mer.

Dunque S. Pio V non doveva a riferbe pensare quando Roma di tai mezzi non avea mestieri : e Sisto V dal vederli che dopo di avere portentosissime fabbriche , ed altre Opere dispendiosissime nel suo breve Ponteficato condotte a fine ; pure molti milioni rimase nel Castel Sant' Angelo per fondo della Pontificia grandezza : porge bastante motivo da credere, che la riferba di S. Pio adottata avesse , ed in legge perpetua pubblicata , come per un mezzo da vieppiù ammassare tesori (1).

Premesse queste brevi nozioni , agevole cosa ora è sviluppare la quistione , che già abbiamo proposta , cioè se oggi debba in Sicilia continuare ad aver corso la pratica di doverli dalla Romana Dataria provvedere i Benefizj , che vacano in tempo di Sede vacante ; o pure se cotesta usanza debba essere eliminata . Tutto il dubbio dipende dal conoscersi se fu bene una tal pratica nel Regno di Sicilia introdotta , o pure se contra di ogni ragione vi fu fatta allignare : come altresì , se il tempo l'abbia potuto forse autorizzare ; o pe' l' contrario se sia rimasa nello stato , in cui nacque , di pratica contraria a tutte le buone leggi di quel fioritissimo Reame . Noi dimostreremo , che in Sicilia una tal pratica fu malamente introdotta , e che la diuturnità del tempo non le abbia fatta

C 3

mu-

Mercurante dal Castello , fu da Luigi da Gonzaga soldato degli Imperiali , che con grossa compagnia di Archibugieri l' aspettarua ne' prati , accompagnato infino a Montefiascone , dove licenziari quasi tutt' i Fanti , Luigi medesimo l' accompagnò infino ad Orvieto : nella qual Città entrò di notte , non accompagnato da alcuno de' Cardinali : esempio certamente molto considerabile , e forse non mai , dopochè la Chiesa fu grande , accaduto . Un Pontefice caduto di tanta potenza , e riverenza , essere custodito prigione , perduta Roma , e tutto lo Stato , ridotto in potestà d' altri : IL MEDESIMO IN ISPAZIO DI POCHI MESI RESTITUITO ALLA LIBERTÀ , RILASCIATOGLI LO STATO OCCUPATO , ED IN BREVISSIMO TEMPO POI RITORNATO ALLA PRISTINA GRANDEZZA : tanta è appresso a' Principi Cristiani l' autorità del Ponteficato , ed il rispetto , che da tutti gli è avuto . Istoria d' Italia lib. 18 in fin.

(1) Spondanus *Continuatio Baronii* , & Muratori *Annal. ab anno 1586 usq. ad 1590.*

mutare natura, nè l'abbia fatto acquistare niuna prerogativa, onde se ne potesse con ragione sostenere il proseguimento.

CHe quelle riserve Pontificie, le quali o perchè inserite nel Corpo del Diritto Canonico, cioè *chiuse*, come si suol dire, in *Corpore Juris*, o perchè nelle prime Regole della Cancelleria Avignonese contenute, in Sicilia si avesser potuto tollerare; questa è cosa, che si può in qualche maniera capire, ed alla illustre, ed avveduta Nazione condonare (1): Ma che poi a man franca, e ad occhi ciechi si voleano accettare riserve, fatte da' Pontefici con private Costituzioni in mezzo de' loro Ponteficati, senza niuno bisogno, non che della Chiesa, ma della stessa Corte Romana, ritrovandosi essi nel sommo ritornati della loro antica grandezza, ed opulenza; egli è un fenomeno, che in altra maniera non si può spiegare, che coll' avvilito, in cui allora si ritrovavano i Popoli, e colla ignoranza di sì fatte materie, nella quale si mantenevano. Ed in vero in altro caso come mai si avrebbe potuto in Sicilia ammettere un sì fatta nuova riserva? Non si sarebbe subito considerato, che tra perchè le riserve Pontificie appena potettero avere qualche palliato colore, quando servir dovean di mezzo a mantenere quella

Cor-

(1) Intorno alle Regole della Cancelleria già si sa, che si distingue tra le Regole antiche, e quelle aggiunzioni, che soglionfi da mano in mano fare da' novelli Pontefici nella pubblicazione di esse: e per rispetto di cotesti accrescimenti ed aggiunzioni sta stabilito con troppo fondamento, che la pubblicazione, che se ne fa in Roma nella Cancelleria Romana, non obbliga gli altri Dominj Cattolici, se non sia stata in ciascheduno di essi particolarmente ricevuta: *Similiter* (così scrive Van Espen nel suo nobilissimo Trattato *de publicatione Regum Ecclesiasticarum part. 1 cap. 356*) *tanquam he Regulae per singulos Pontifices de novo publicentur, AD-DITIS NONNUNQUAM NONNULLIS NOVIS CLAUSOLIS, VEL ETIAM REGULIS* (nel caso nostro all' antica seconda Regola, fu aggiunta la nuova riserva, come una nuova clausola); *NULLA AD PUBLICATIONEM IN PROVINCIIS EXTRA CURIAM ROMANAM fit reflexio, AUT ADDITIONUM ULLA HABETUR RATIO, priusquam publica auctoritate expresse, vel saltem tacite longo usu sint probatae, & admittae.*

Corte, la quale da' proprj fondi poco ritraeva (1); e perchè esse eran di natura loro pregiudizialissime al diritto de' Vescovi, e sorgevano di scandali, e di sconcerti grandissimi nella Pro-

C 4

(1) Ma i più dotti, e fanti Scrittori assolutamente le riprendono. Ecco Muratori, parlando di Giovanni XXII: „ Gran sete egli ebbe di raunar tesori, e per vie, che non posso-
 „ no mai lodarsi, ed è da desiderare, che più non truovino
 „ degl' imitatori. Giovanni Villani informatissimo della Cor-
 „ te Pontificia, ci assicura . . ., che egli se vacava un pingue
 „ Arcivescovato, o Benefizio, non badava ad elezione alcuna,
 „ ma promuoveva ad esso un Arcivescovo, o Vescovo men gras-
 „ so, e a quest' altro Vescovato un altro, in maniera che so-
 „ vente la vacanza d' una Chiesa si tirava dietro la permuta-
 „ zione di cinque, o sei Chiese, tutto per cavar danari da
 „ tante Collazioni. Ed ha ben tuttavia l' Italia (per tacere
 „ degli altri Paesi) di che lagrarsi di questo Pontefice. Per
 „ lo spazio di mille e trecento anni il Clero, e popolo delle
 „ Città, o pure il solo Clero avea eletto, ed eleggeva i Sa-
 „ cri Pastori. Quanto operasse S. Gregorio VII Papa nel secolo
 „ XI, per restituire ai medesimi questo diritto, l' abbiám già
 „ veduto. Lo tolse loro Papa Giovanni XXII con riservare a
 „ se tali elezioni sotto pretesto di levar le Simonie: laddove
 „ tanti altri Pontefici, e Pontefici Santi, contenti di detestare;
 „ e proibir quel vizio, non aveano nel resto voluto pregiudi-
 „ care all' antichissima disciplina della Chiesa “. Annal. ann.
 „ 1334. Così ancora Van Espen: *Illud præterea factum constat, PER-
 „ DECEM CIRCITER SÆCULA non legi Romanos Pontifices
 „ electionem, aut Ordinationem Clericorum, seu Ministrorum Ec-
 „ clesie extra suam Diocesim Romanam sibi arrogasse: ut propte-
 „ rea nec per illa tempora quidquam de reservationibus, aut Ex-
 „ pectativis, aliisque similibus Provisionibus Apostolicis legatur.*
 „ Van Espen *part. 2. tit. 23 §. 24.* E per altro se atto stesso
 „ Muratori si vuole prestar fede, tutto il denaro, che dal-
 „ la Corte Pontificia si procurò, nel mentre stava in Avigno-
 „ ne, in gran parte andiede a male: *Avvezzi i Cardinali alle
 „ delizie della Provenza, ed alla vita dissoluta, che si tenea
 „ in quelle parti, non si poteano vedere in Italia.* Annal. ann.
 „ 1370. Ed in un altro luogo soggiunge: *Per essere venuto il
 „ Papa alla propria residenza, sparlaron sempre di lui finchè vis-
 „ se, e più ancora dopochè la morte l' ebbe rapito (così egli
 „ par-*

vista de' Benefizj: non si doveva, neppure per immaginazione, dell' accettazione di una tal nuova riserba parlare? Certamente, che se o il timore, che allora universalmente si aveva ne' nostri due Regni di Napoli, e Sicilia dell' autorità Papale; o l'ignoranza, in cui di sì fatte materie si viveva, per la diligente cura, che si aveva di non far capitare nelle mani de' nostri altri libri, a tali argomenti appartenenti, che o di Curiali Romani, o fu delle loro massime architettati; non avessero lasciato ad occhi ciechi la riserba novella introdurre: quella giammai non si farebbe accettata. Ed in vero altrimenti chi allora non avrebbe considerato, che nel Regno di Sisto V, quando tutto lo Stato Romano, il Contado di Avignone, e Benevento pacificamente dalla Chiesa Romana godeansi, e tesori considerevoli traeano, che quella Chiesa di altre sorgive, onde cavar nuovo denaro, non avea bisogno? Qual uomo pio non avrebbe allora riflettuto, che se Paolo IV avea avuto modo senza di questa riserba da potere e col denaro di que' fondi, e con tutti gli altri tesori immensissimi, che ricavava dagli altri capi di rendita di quella Corte, raunare eserciti, e muover guerra anche al Principe più potente allora della Cristianità, cioè a Filippo II, nostro Sovrano ancora, e de' Siciliani (1): non si doveva neppure per ombra fingere in Sisto V pretesto, e colore, onde giustificare cotesto altro capo di guadagno? A chi, anche il più superstizioso, ed il più addetto a quella Corte, la fabrica della gran cupola di S. Pietro, i tanti Obelischi rialzati, e rifatti, la Biblioteca Vaticana all' ultimo grado di nobiltà portata, e tante e tante altre spese immensissime e stupendissime di questo celebratissimo Pontefice, non avrebber fatto conoscere, che egli della novella riserba non avea mestieri? E finalmente chi non sarebbe stato colui, che queste considerazioni poi fatte al-

me-

parla de' Cardinali di quei tempi, ch' erano all' eccesso onusti di Benefizj, e Vescovati). *Attendeva il Pontefice Gregorio XI a risarcir le Chiese di Roma, divenute nido di Gufi, perchè abbandonate per più di sessant' anni da Cardinali, che immerse nelle delizie di Provenza, niun pensiero si mettevano de' loro Titoli, e tutto lasciavano andare in ruina.* Annal. ann. 1378.

(1) Giannone lib. 33 cap. 1. Muratori Annali d' Italia anno 1556, 1557. Tuan. lib. 22 Hist.

meno non avrebbe nella sua mente, quando poi avesse veduto da Sisto V a' suoi Successori tramandarsi quei tanti milioni, che servirono sempre più a rendere memoranda la fama di un tanto famoso Pontefice (1)?

Se sotto di Sisto V tutte queste considerazioni tosto allora surte farebbero, quanto più crescere non avrebbero potuto ne' Pontificati de' Papi posteriori, quando i fondi della Corte Romana sempre più si vedevano allora ampliati? Sotto di Clemente VIII non si acquistò da Roma l'intero Ducato di Ferrara, o almeno il possesso di esso? Se questo Principato da se solo in Italia costituiva un Sovrano affai rispettabile, ed una Corte delle più fiorite, con i cui Principi, i Sovrani di Napoli della Casa Aragonese non ebbero a sdegno d'imparentare (2); come un tale accrescimento non si doveva considerare, che portar doveva nuove notabili ricchezze all' Erario Pontificio? Così, se in appresso si vidde anche entrare nella Camera Apostolica Comacchio, e Castro, e Ronciglione, con gl'ingegnosi titoli di pegno, e tenuta, i quali nelle mani di parenti, e specialmente del Papa, si risolvono in titoli di difficilissima ismovitura, come quel doto, e più Italiano ne' suoi Annali più d'una volta notò con suo infinito rincrescimento (3); come non si farebbe in que' tempi sempre più riflettuto, che per essere le circostanze dell' Erario Pontificio migliorate, della nuova riserva Roma non avea più d'uopo? E se tutte queste riflessioni si fossero allora fatte da' Siciliani, la nuova riserva non si farebbe come stana cosa udita? Dunque conchiuder si deve, che se o l'ignoranza non avesse impedito di farle, o il timore, com'è più verisimile, non avesse obbligati gli uomini savj a tenerle dentro de' loro petti perpetuamente seppellite e nascose, certamente dove questa riserva penetrò, penetrata non sarebbe giammai (4).

C 5

(1) Spondan. & Murat. ab anno 1586 usque ad annum 1589.

(2) Giannone *Istoria Civile* lib. 27 Cap. 2.

(3) Murat. anno 1595, & 1659, & 1724.

(4) Quello, che deve far tutta la maraviglia, si è, che il Cardinal Pallavicini nella Storia del Concilio di Trento ci ha serbate memorie di alcune aringhe di Legati Pontifici, fatte specialmente nelle Diete di Germania ne' principj de' gran rumori surti per l'eresia di Lutero, nelle quali per

Oltre a oïd altre gravi considerazioni ancora farebbero allora furte nella mente di ciascheduno . Le riferbe sono di lor natura ordinate a promuovere il disprezzo de' proprj Pastori , ed a riempire le Chiese d'indegni Ministri (1).

I

per lo stesso motivo di darli il mantenimento alla Corte di Roma, si sostiene esser giusto, che siano conservate tutte le antiche riserbe, e tutte quelle altre cose, ond'entra denaro nella Camera Appostolica. Però come già allora non si poteva allegare quella povertà, che allegò in Inghilterra il Legato di Onorio III, o quelle altre ragioni, che si eran dette in tempo della disputa delle annate: giacchè lo Stato Pontificio era in questi ultimi tempi tutto pacificamente sotto del dominio de' Papi, e somministrava ad essi rendita sufficiente: perciò si dovette ricorrere al sistema, che essendo Roma la Regia del Cristianesimo, conveniva che per questi altri mezzi, avesse ancora riscossi i triburi da tutte le altre Provincie Cattoliche. Queste sono alquante delle parole delle accennate orazioni: *Se dunque vogliamo, che per effetto la REGIA SPIRITUALE DEL CRISTIANESIMO sia frequentata da persone d'ingegno, di lettere, di valore, di nobiltà; lasciando le Patrie, sottoponendosi ad inabilità di aver donna, e progenie lecita, ed onorata, e alle altre gravexze, le quali seco induce la vita Ecclesiastica: fa mestieri, che possan sperare ONORI, ed ENTRATE. Quanto splendore, e quanta confermazione apporta alla nostra Fede il vedersi, che tanti figliuoli di Baroni, e di Principi si applichino al Sacerdizio, e si dedicano per assistenti al Sommo Sacerdote? Cid senza fallo non avverrebbe, se la pietà del Popolo Cristiano non somministrasse a lui facoltà di remunerarli. Così appresso: Or provatosi, che per l'unità del governo, per la maestà dabba averci un Capo Supremo, ed un supremo Rector della Chiesa, conviene che egli affine di poter esser Padre comune, e non diffidente a veruno, non abiti nello Stato di alcuno degli altri Principi; ma che abbia Stato proprio, Corte propria, Ministri proprj, e quali richieggonsi alla grandezza della sua amministrazione Perchè dunque sarà estorsione, che la REGIA del Principato Ecclesiastico sia alimentata COLLE CONTRIBUZIONI DEL CRISTIANESIMO?* Pallavicini Istoria del Concilio lib. 1 Cap. 25.

(1) Adriano VI etta le altre cose, che disse nelle Istruzioni da lui date al suo Nuzio Francesco Cherigato, quan-

I Chierici, i quali fanno che possono conseguire le promozioni Ecclesiastiche per altra mano, che per quella de' loro Vescovi, anzi sono persuasi, che da' Vescovi sperare non le possano; de' Vescovi si curan poco, gli scherniscono, gli vitipendono, ed al servizio della Chiesa non attendono: e per l'opposto passano la lor vita o in viaggi, o in dimorare nella Corte di Roma, o in servire a coloro, che potranno esser mezzani a fargli da Roma i Benefizj conseguire, nel che da quei Vescovi, che discreti sono, vengono essi ancor compatiti, imperiocchè considerano, che altrimenti que' tali non verrebbero promossi giammai (2). Ecco dunque, che le riserbe alimentano il disprezzo de' proprj Pastori, il quale disprezzo moltoppiù viene

quando lo mandò nella Dieta di Germania; vi fu questa: *Intelleximus in Germania esse multos bonos, & doctos viros pauperes, aliqua etiam praecleara ingenia, quae ex dignitate Apostolicarum provisionum, HISTRIONIBUS, AC STABILARIIS POTIUS (quam viris doctis fieri solitarum), a Sedis hujus devotione averse, cupimus, ut inquiras quinam illi sint, eorumque nomina ad nos transmittas, ut occurrente Beneficiorum Germanicorum vacatione, illis proprio motu providere possimus. Scimus enim quantum Dei honori, & animarum saluti hac edificatione obfueris, QUOD JAMDIU BENEFICIA ECCLESIASTICA, MAXIME CURAM, & REGIMEN ANIMARUM HABENTIA, DATA FUERUNT HOMINIBUS INDIGNIS.* Brown F. R. E., & F. tom. I p. 345.

(2) *Amplius ista Collatio Dignitatum, & Beneficiorum est magnum gravamen, tam Beneficiorum quam promovendorum, quam etiam eorum, quorum devotioni & saluti ex ipsis Dignitatibus & Beneficiis praestandum vel ministrandum esset; & hoc provenit EX LONGIS ABSENTIIS, ET MAGNIS EXPENSIS, SUMPTIBUS, ET LABORIBUS AC PERICULIS, quos, & quae facere coguntur, per se, vel alium, quicumque voluerint promoveri, quae omnia, praedicta jura magna sollicitudine coegerunt devitare.* Matthaeus de Craevio de S. R. C.

Su di questo proposito è bene sentire ancora un altro dotto Teologo: *Eccolo, sed forse Romanae Sedis Antistes creationem Pontificum, Collationemque superiorum graduum Ecclesiae, idcirco, abolevis electionibus, ad suam revocarunt arbitriam, ut sua provisione salubriter consulerecur Ecclesiis, rectoribusque in illis,*

rum

accresciuto, quando i Chierici da Roma sono stati già provveduti. Imperciocchè riguardano essi allora i loro Prelati con un' aria d'indifferenza, e quasi di eguaglianza, e come gente, da cui essi non abbian che sperare, ed assai poco da temere.

Producono poi anche le riserbe l'avvilimento del Culto Divino per infinite cagioni: ma principalmente per quella, che Roma, la quale non conosce i soggetti, ordinariamente non può promuovere gli uomini i più meritevoli; anzi spesso, si deve credere, che inavvedutamente inciampi in Proviste tali, che danno scandalo, ed ammirazione, il che con gran dispiacere della Cristianità, anche nelle Proviste de' principali Benefizj, quali sono i Vescovadi, assai sovente succede (1): generalmente poi i Provisti Pontifizj, che gros-

sum ut vita laudabiliores, sum doctrina praestantiores instituerentur. Forsan ita factum hac de causa quis crederet, nisi res ipsa ex adverso reclamans, apertius doceret Inde omnibus in locis tot Sacerdotes improbi & miseri, atque ignari, qui ruinae, & scandalo sua turpi conversatione subditis sunt. Inde in ore vulgi tantus Sacerdotum contemptus, tanta vilipensio. Nicolaus de Clamengis de C. S. E.

(1) Lo stesso Autore pocanzi citato, così ragiona su di quest'altra materia: *Si autem dicitur, quod credebat, aut credit se melius providere; hoc videtur fuisse & esse magna praesumptio, cum HUMANO MODO MINUS POSSET SCIRE SEDES APOSTOLICA de Episcopatum, Monasteriorum, Beneficiorum, ac etiam particularium personarum circumstantiis, quas in hoc facto necesse est attendere. Et per hoc est quod illi, qui sunt in loco, DEBENT ET PRÆSUMUNTUR MELIUS ESSE INFORMATI DE HIS, QUÆ EXPEDIANT. Quas quidem circumstantias, PROPTER ABSENTIAM, ET DISTANTIAM, PAPA scire non potest, nisi ex relatione de illis locis venientium, vel nunciantium, qui respectu inhabitantium & vicinorum PAUCISSIMI sunt; & incertum est an veritatem sciant, dicant, vel nuncient, prout saepe contingit; & in his, & aliis, non potest haberi TANTA CERTITUDO IN CURIA, sicut inter incolentes ipsum locum, & viciniam, ubi scitur melius veritas, per jura proxime allegata. Sed videtur quod Papa non possit, etiamsi velit, majorem diligenti-*

folamente credono , che la cagione , ed il merito della loro promozione sia stato il danaro speso nelle Bolle , del culto delle Chiese non sono punto solleciti : e così la sperienza ci mostra , che quasi tutte le Chiese de' Benefizj non che semplici , ma bene spesso anche Curati , provveduti da Roma , avviliti , distrutte , e abbandonate si ritrovino , e non rare volte a fenili , ed a pagliai ridotte , od a ricoverare armenti , e Patteri per ispezial favore destinate (1).

Que-

gentiam adhibere. & facere ad totum , propter incomparabiliter majora impedienda , propter suae potestatis plenitudinem , quam omnes Praelati , & Episcopi divisim in partes . Hoc enim factum de se Roma Pontifex , sic inquit , mandata Coelestia tunc efficacius gerimus , si nostra cum fratribus onera partiamur , de presump. Cap. mandata .

Sed dato quod adhibeat majorem diligentiam , quam illi , adhuc per totam suam diligentiam non potest pertingere ad tantam notitiam circumstantiarum , quae sunt attendenda , sicut illi , **QUI SIMUL COHABITANT** : Matthaeus de Cracovia de S. R. C. . Il pio Van-Espen scrive della stessa maniera : Neque & illud negari potest **EXACTIOREM , ET CERTIOREM NOTITIAM** de capacitate , ac moribus Ordinandorum , & ad Ministeria Ecclesiastica assumendorum , habere posse singulos Episcopos , & Ordinarios in suis respectivis Diocesis , quam **ROMANUM PONTIFICEM** de promovendis per diversas Provincias . Van-Espen *Part. 2 tit. 23 cap. 2 n. 14.*

(1) Matteo Parisiense parla de' Benefizj , che confessa Roma in Inghilterra , e deplorando , così dice : *Item gravatur eo quod in Beneficiis Italicorum nec jura , nec pauperum sustentatio , nec hospitalitas , nec Divini Verbi praedicatio , NEC ECCLESiarUM UTILITAS , nec animarum cura , nec in Ecclesiis Divina fiunt obsequia , prout decet , & moris est Patriae , SED IN AEDIFICIIS SUIS , PARIETES CUM TECTIS CORRUUNT , ET PENITUS LAGERANTUR* *Histor. Major. in aun. 1296 .* Nel nostro Regno di Napoli un tal disordine ogni giorno è compiuto : e se ultimamente dopo di una feruissima , e dispendiosissima Causa obbligato venne il Commendatario della ricca Badia di Materdomini , sita in Diocesi di Nocera de' Pagani , a rifare quella Chiesa , la quale è uno de' Santuarj di quelle Regioni ; ciò potè fortunatamente accadere , perchè l'affare pervenne nelle mani del

Queste cose , che ora sono notissime ; e della intelligenza anche delle più vili femminucce ; queste cose stesse eran certamente deperate ancora ne'tempi della introduzione della nuova riserba , anzi per esservi allora maggiore corruttela , dovevano essere assai più detestate : Se con tutto ciò alla nuova riserba si diede corso e cammino : uopo è che si conchiuda , che o per l' ignoranza , o per lo timore , unicamente allora non si promossero , e per esse l' introduzione della nuova riserba non si fosse impedita , come altrimenti sicuramente far si avrebbe dovuto .

Or se la cosa va così : chiaramente si conosce , che quella introduzione non fu fatta a dovere . Tutto ciò , che o per timore succede , o per ignoranza ; non bene succede . Gli atti umani per nascere obligatorj , non debbono sorgere nè dall' ignoranza , nè dal timore : altrimenti manca il consenso , senza del quale l' atto non puote obligazione alcuna produrre (1) .

MA oltre a questa ragione evvene altra assai più convincente , per dimostrarfi , che l' introduzione della nuova riserba non fu fatta a dovere in Sicilia . Ogni Reame ha per sua legge fondamentale , che le leggi di un' altro Dominio non possono in esso da' sudditi praticarsi , se prima la legge dalla Suprema Potestà di quel dominio stesso non sia stata riconosciuta , e non si sia permesso di poterli introdurre (2) .

S.

del Caporuota Patrizj , il quale , come Ministro , che di sì fatte materie principalmente è intendentissimo , potè adoperare que' mezzi , e prendere quelle risoluzioni , che forse non si eran giammai in casi simili vedute ; altrimenti il buon Comendatario si avrebbe continuato a godere in Roma , dove da tanti , e tanti anni dimora , le pingui rendite della Badia , poco curandosi , che la Chiesa crollata fosse , come sarebbe senza dubbio avvenuto .

(1) Grot. de Jur. bell. , & pac. lib. 1. cap. 5 §. 6 , & 7 ; Puffendorf. de offic. homin. & Civ. §. 1 , & 23 .

(2) E' tanto legge antica questa ed universale , che anche i popoli barbari l' hanno riconosciuta . Guglielmo , il Conquistatore , Re d' Inghilterra , di cui parleremo lungamente a suo luogo , appena acquistò nella metà del XI secolo il dominio di quel gran Regno , che immantinenti tra le altri leggi pubblicò questa : *Pari nolebat quemquam in omni domi-*

S. Pio V giudicò di pubblicar la sua Costituzione, per introdurre la nuova riserba, e poi il Pontefice Sisto V di rinnovarla per legge perpetua, e d' inserirla nelle Regole della Cancelleria: queste leggi in Sicilia non poteano essere mai eseguite, se prima non eran ricevute. Or se a questo si mancò, perchè non furon mai presentate, nè mai della loro introduzione si parlò, o se ne chiese il permesso. Dunque queste leggi non si potean mai mettere in ufanza.

Nè si dica, che col darli l'*exequatur* su delle Proviste di Roma, fatte per una tal riserba, venne la riserba stessa riconosciuta: Imperciocchè l'*exequatur* è caduto sempre su del contentamento degli Ordinarij, o de' Vicarij Capitolari, il che ha fatto supporre all' Avvocato Fiscale, ch'essendo la riserba ai Vescovi pregiudiziale, quando essi se ne contentavano, la Provista dovea eseguirsi: il che è stato un' altro manifestissimo errore, nato similmente o dall' ignoranza, o dal timore: imperciocchè dovean gli Avvocati Fiscali considerare, che mille consensi de' Vescovi non potean fare, che le Proviste di Roma, che per una legge facevanli, che nel Regno non era stata ancora eseguita, fosser state ricevute.

Ed invero potevano i Vescovi con i loro consensi derogare, e pregiudicare a sì fatti diritti sublimi del loro ministero, massimamente quando con ciò tutti que' disordini nella scelta de' Sacri Ministri, e nel reggimento delle Chiese se venivano, che abbiam di sopra rapportati? Ma poi, prescindendo da tutto ciò, non feriva questa legge dirittamente le ragioni della Nazione, e del Sovrano, se non per altro, per la grande

estra-

dominatione sua, Constitutum Romane Urbis Pontificum pro Apostolico, nisi SE JUBENTE, recipere, aut ejus literas, SI PRIMITIUS SIBI OSTENSÆ non fuissent, ullo pacto suscipere. Guilelmus Malesburiens in Guglielmo Conquestore. Non dees quò omitteri un bel luogo del Van-Espen. Hanc omnium pene Regnorum in hunc placiti usum consonantiam deducit, citatis omnium gentium Authoribus; Franciscus Salgado in tractatu de supplicatione ad Sanctissimum part. 1. Cap. 2; ubi num. 37 allegat. Marinus Cuselli Sicilia Senatorem; qui ponit praxim, & stylum Regni Sicilia in examinandis omnibus literis a Sede Apostolica emanantibus. Quapropter non immeritò hunc usum Placiti adscribendum censent passim Pragmatici JURI GENTIUM; utpote APUD OMNES PASSIM GENTES EX JURIS NATURALIS INSTICTU PROBATUM. Van-Espen de promulgatione legum Ecclesiasticarum par. 2 cap. 2 §. 1.

estrazione almeno del denaro, che seco portava? Or dunque come potevano i Vescovi, se prima i Sovrani, e la Nazione a tal legge non consentivano, permetterne l'esecuzione? Gli Avvocati Fiscali dunque, i quali fu di questo consenso appoggiati, hanno le Proviste di Roma, fatte per tal riserva, eseguite; faranno sempre degni di tutta la riprensione: ma in qualunque maniera sia, non mai si potrà dire, che alle Costituzioni di S. Pio V, e di Sisto V si sia dato nella loro introduzione il debito *consequatur*, il che basta per conchiudersi, ove ogni altra cosa mancasse, che quelle tali Costituzioni, e la riserva, di cui trattiamo, nata per esse, non siano state mai nella Sicilia ricevute.

SE finora si è dimostrato chiarissimamente, che in Sicilia la riserva di conferire i Beneficj vacati in tempo delle Sedi vacanti, non fu mai a dovere introdotta; con assai maggiore facilità si potrà dimostrare, che il lungo uso, che si è fatto di essa, non le abbia fatto acquistare forza maggiore. I Vescovi Successori con i loro contentamenti appena hanno potuto a loro stessi pregiudicare; ed i Vicarj Capitolari col mezzo stesso al più si può dire, che abbiano potuto invadere le ragioni de' Vescovi Successori; ma non perciò si può mai immaginare, che si sia venuto ad indurre per legge stabile, e perpetua, quella riserva, che introdurre essi non poteano, come lesiva, e di pregiudizio sommo ai diritti della Nazione, e del Sovrano, e come diametralmente opposta al buon regolamento, e reggimento della Chiesa, ed alla Canonica Disciplina. Ciascuno col suo consenso, e colla sua volontà può appena pregiudicare a se stesso: ma ad altrui il semplice fatto nostro, non può mai recare detrimento. E' questa una massima del Diritto Civile, nata su l'equità Naturale, e dalla retta ragione dettata: massima, la quale molto più procede quando gli altri, a cui il fatto nostro dovrebbe pregiudicare, sian tali, che neppure col loro proprio consenso potrebbero ricevere perpetuo nocimento. Fate, che i Vescovi volessero di comun consenso imporre un pregiudizio al loro ordine Vescovile, e decimare, e diminuire quella potestà, che Iddio ad essi ha data, e che costituisce una parte luminosa del loro eminentissimo ministero: potrebbero essi farlo? Certo che no. Molto più incontrerebbero tal resistenza quando venisse con ciò pregiudicato ben anche il ceto de' Fedeli, e la ragione del proprio Dominante. Essi in tal caso con qualunque cosa, che intraprenderebbero, altro non farebbero, che dar

dar segno di una stupidizza, e di essere scioperatamente prodighi dissipatori di que' doni sublimi ad essi gelosamente confidati. Finalmente crescerebbe sempre la forza della difficoltà, allora quando si conoscesse, che il loro atto anche al Culto intero Divino potesse recar nocumento, ed a quella esatta ispezione venisse a pregiudicare, ch' essi son tenuti di avere su 'l gregge Cristiano ad essi raccomandato.

Con queste massime, alle quali non vi farà certamente uomo, di qualunque professione mai si voglia ideare, ed anche delle più rilasciate dottrine degli antichi Curiali Romani, e Casisti imbevuto, che voglia contrastare; chi ora non vede, che in Sicilia l'atto de' Vescovi per tutto quel tempo, in cui si è erroneamente praticato: non abbia potuto punto alla introduzione di quella disciplina influire, la quale dopo di S. Pio V, il gran Papa Sisto V, per soli privati fini di più arricchire la Corte di Roma, quando punto non ne avea bisogno, pensò di abbracciare? Ed in vero, se, come si è dimostrato, le riserve de' Beneficj alla Corte di Roma altro non producono, se non rilasciamento nella disciplina del Clero, abbandono delle Chiese, promozione de' soggetti meno degni, e perpetuo oblio de' meritevoli, poco curanza de' proprj Pastori, ed estrazione di fiumi d'oro dalle viscere di que' poveri Regni, che a tali dure leggi si fan soggettare; e se quest' ultima cosa, anche infinite altre perniciose conseguenze produce, imperciocchè il Chierico, e il Prete, o chi altro sia, a cui pare, che col pagare, che ha fatto il denaro in Roma, abbia il Beneficio comprato (cosa, che può bene spesso nel capo di que' tali entrate, che di grossa pasta s'iauo, de' quali infiniti ve ne sono sempre stati, e possono esservene continuamente (1)); di altro in sul principio non è sollecito, se non di ritrar dal Beneficio stesso, *multo aucto favore*, quel che ha speso (2), giusta la massima che
in

(1) Nathalis Alexandr. *Hist. Eccles. rom.* 18 *Dissert.* 9.

(2) Talvolta, com' è il più ordinario, i Provisti Pontificj debbono far ciò unicamente per pagare i debiti, che hanno dovuto contrarre per pagar le Bolle. Questo stesso, che ora noi diciamo, si volle fare osservare da i Cattolici della Germania all' Imperadore Carlo V per farlo presente al Papa: *Sedes Moguntina* (così essi in una loro Rimostranza gli esposero) *olim solum dedit decemmillia florenorum, que cum quidam illis Electus dare venneret, sicque usque ad*
mor-

in casi simili considerava quel grande Imperadore Gentile Alessandro Severo, che chi compra, vuol poi vendere (1) sicuramen-

mortem suam persisteret, Electus post eum confirmationis cupidus, se opponere timuit Sedi Apostolicæ, offerens antiquam summam decemmillium florenorum, is nec confirmationem impetrare potuit, nisi & reliqua decemmillia simul redderet, quæ adhuc extabant a suo Prædecessore nondum persoluta. Sicque cogebatur dare vigintimillia florenorum, quæ tunc indubie in registrum Camera signata sunt, & usque ad nostram aetatem a singulis Archiepiscopis exacta, & ne dum vigintimillia, sed & viginti quinque, propter nova officia, & novos Pontificum familiares. Tandem excrevit summa usque ad viginti septem millia. Quæ Archiepiscopus Jacobus cogebatur nuper persolvere, ut ratulit Vicarius in Spiritualibus Moguntinensis: sicque **IN VITA UNIUS HOMINIS SEPTIES VIGINTI QUINQUE MILLIA A SOLO ARCHIEPISCOPATU MOGUNTINO PRO CONFIRMATIONE ARCHIEPISCOPI ROMAM PERVENERUNT.** Et cum Archiepiscopus Jacobus vix quatuor annos sedisset in Archiepiscopatu, mox post eum electus Dominus Uriel ad minus viginti quatuor, aut viginti quinque millia coactus est persolvere, **QUORUM PARTEM MUTUO FORSAN ACCEPIT A MERCATORIBUS, sed ut illis satisfaciat, IMPONERE COACTUS EST SUBSIDIUM, AUT EXACTIONEM IN SUOS POPULOS, ET PAUPERES AGRICOLAS, quorum aliqui nondum satisfecerunt tributo, aut EXACTIONI PRO PALLIO, a suo Prædecessore Jacobo IMPOSITÆ.** Sicque non solum **EVISCERANTUR NOSTRATES, ET IN EXTREMAM INOPIAM REDIGUNTUR** (de qua Reverendissimo Domino Bernardino Sanctæ Crucis Cardinali, & nuper Legato constat); verum etiam incitantur ad rebellionem, & quærendam utcumque libertatem, & ubi possunt, inter se susurrant de sævitia in Clerum. Non sine causa Jacobus Archiepiscopus Moguntinus **JAM FERÈ MORIENS DIXIT, se de morte sua non adeo dolere, quam ob id, QUOD SUBDITI SUI PAUPERES ITERUM PRO PALLIO GRAVEM EXACTIONEM DARE COGERENTUR.** Remedium contra gravam. Nation. Germ.

(1) Honores juris gladii nunquam vendi passus est, dicens: „Necesse est, ut qui emit, vendat. Ego non patiar mercatores Potestatum, quos si patiar, damnare non possim. E-
„rubesco enim punire illum hominem, qui emit, & vendit. Lampridius in Alexandro Severo cap. 49.

mentè; e se finalmente da questo anche ne viene inevitabilmente che i debitori de' Fondi Beneficiali sian angariati, i Fondi non sian coltivati, gli Edificj, ed anche i Sacri, non sian ristorati, e tutto vada in danno, e rovina, come l'esperienza tutto giorno dimostraci con nostro sensibilissimo dolore: come mai si può dire, che il consenso de' Prelati Siciliani potè l'introduzione della riserba, di cui trattiamo, portar seco, o fare, che quella in legge del Reame fosse passata (1)? Ma a che tante vane dispute, e cotanta superflua lungheria? Se continuamente si è creduto doverli su le Proviste di Roma, fatte per effetto della detta riserba, soggiungere i contentamenti de' Vescovi Nazionali, acciocchè quelle tali Proviste avessero potuto il *Regio exequatur* ottenere; chi non iscorge, che con questo atto si è voluto in ciascheduna Provista dichiarare, e confessare, che cotesta riserba non era in Regno ricevuta; ma in quella tal volta appena la Provista, pe' l' solo contentamento del proprio Pastore, si lasciava passare. La Dataria Romana dunque, la quale in sì fatta maniera si è contentata, che nel Regno di Sicilia le sue Proviste per la riserba *Piana*, e *Sistina* si fossero eseguite; la Dataria con ciò non ha avuto ribrezzo, che restasse dichiarato perpetuamente, com'era, ed è in fatti, cioè che in quel Reame, quella tal riserba non era stata mai accettata, come accettare non si potea. Se la Dataria di ciò ne avesse fatto fare doglianze col sommo Pontefice, come per tanti altri capi somiglianti in ogni tempo è accaduto; e se coteste rimostanze avessero potuto mai produrre (il che dallo zelo de' Sovrani di Sicilia, e dalla pietà de' Nazionali non sarebbe stato mai da temersi), che si fosse quella tal clausola tolta via nel *Regio Exequatur*; Forse la lunga usanza avrebbe potuto servire d'argomento a fabricarvici sopra qualche sistema: ma ove cominciò nel Regno di Sicilia la prima introduzione delle Proviste della Romana Dataria per la riserba de' Beneficj vacati in tempo delle Sedi vacanti, cioè col contentamento degli Ordinarij; ed ove in sì fatto modo unicamente si sono conservate: chi non comprende, che l'usanza delle dette riserbe, anzichè servire d'argomento per l'introdu-

(1) *Factum alicuius non debet nocere ei, qui nihil fecit.*
Leg. 5 §. 5 in fin. ff. de operis novi nunciat. per la ragione data da Papiniano, che *non debet alicui per alterum iniqua conditio inferri.* *Leg. 74 ff. de R. I.*

duzione in quel Reame della detta riserba ; costituisce la prova più limpida , e chiara di non essere stata giammai ricevuta ; e di essersi sempre riguardata , come una legge precaria , la quale il suo appoggio , e sostegno soltanto ripetesse dal volontario contentamento di quei Vescovi , che volessero il capo chinarvi .

Le considerazioni fatte finora possano essere sufficienti per conchiudere , che siccome in Sicilia la riserba , di cui parliamo , non fu con pubblica autorità introdotta , così nemmeno venne in appresso mai ricevuta .


Se dunque è così , si conosce ora evidentemente , che in avvenire non dee mai più meritare esecuzione ; ed il contentamento de' Vescovi non dee più essere atteso . Mal pensarono i Vescovi , e pessimamente gli Avvocati del Real Patrimonio a questo pensiero uniformaronsi , che il contentamento de' Vescovi potesse permettere le Proviste della Romana Dataria , e toglierle ad essi Vescovi , se mai ad essi appartenessero . Essi forse immaginarono , che non recando la Romana Dataria altro pregiudizio , che ad essi medesimi , essi vi potessero rinunciare . Ma s' ingannarono . La Provista della Romana Dataria reca danno a i Chierici degni , che difficilmente gli fa promuovere , specialmente se sono poveri , e se non hanno introduzione nella Corte di Roma : Reca danno alle Chiese , le quali così assai più facilmente vengono ad esser provvedute di Pastori , e di Ministri , che poco impegno hanno di servirle , e tutto lo studio pongono in ismungerle , e scorticarle : Reca danno a i Fedeli , i quali per esse si ritrovano forniti di maggior copia di Ministri poco attenti , e niente assidui al Sacro Ministero , e di niuna edificazione ; E finalmente coteste Proviste subbissano e rovinano lo Stato , perchè lo disseccano del suo principale succo , ad umore , onde si mantiene , e vive ; per le grandi estrazioni di denaro , che portan seco nella Corte di Roma , non meno per diritto di Bolle , che per salario de' Spedizionieri , e per tante , e tante altre cagioni , che coloro soltanto le fanno , che le hanno con gran pena provate (1) . Dunque i Vescovi con dare il loro consenso non possono affatto le Romane Proviste accettare , perchè essi non possono a tutti questi grandissimi pregiudizj consentire (2) .

Dalle

(1) Van-Espen *part. 2. tit. 24 Cap. 4.*

(2) Appunto per tutte queste considerazioni , come piissime,

D Alle cose finora dette resta dunque evidentissimamente dimostrato, che siccome la riserva di provvedersi da Roma i Beneficj, che vacano in tempo di Sede vacante, non fu in Sicilia ricevuta, nè col lungo uso di essa si può dire punto accettata; così evidente e manifesta cosa ancora sia, che da oggi avanti non possa mai più praticarsi, e mettersi in esecuzione, ancorchè il contentamento de' Vescovi vi concorresse, come quello, che non può punto essere atteso.



D

§. II.

sime, e Cattolicissime, a tempi nostri nella Spagna hanno i Monarchi Cattolici con sommo zelo, e con edificazione di tutta Europa Cristiana, sottratte le Proviste di tutti quei Beneficj dalla Romana Dataria; il che sotto di Benedetto XIV, il quale è stato uno de' Papi più dotti, che ha avuta la Chiesa dopo di S. Gregorio Magno, e di S. Leone I, facilmente potettero conseguire.

§. II.

Si ragiona della Collazione de' Benefizj, per vedersi, se possa farsi da' Sovrani di Sicilia in tempo di sede vacante.

Vari Principi Cristiani hanno goduto di questo diritto di provvedere i Benefizj de' loro Reami in tempo di Sede vacante: ma infra di cotesti Principi quei, ne quali tuttora si conserva, e presso de' quali è nel suo più eminente grado, sono i Re Cristianissimi. Questi antichissimi Sovrani di Europa, e della Cristianità, avendo da tempo assai remoto cominciato o godere della percezione de' frutti di molte Chiese Vescovili del loro fioritissimo, e nobilissimo Reame; ed avendo in non poche di queste Chiese esercitata anche la prerogativa della Collazione de' Benefizj delle medesime, vacati in tempo della vedovanza delle Chiese stesse: ne principj del secolo passato credertero di dovere pretendere, che il diritto della percezione de' frutti, e quello della Collazione de' Benefizj, fossero indissolubili; e che l'una, e l'altra prerogativa competer dovesse ad essi universalmente su di tutte le Chiese di quel loro fioritissimo Regno. Questo affare dopo di essere stato lungamente discusso, e con quella maturità agitato, che la grave materia richiedeva: alla perfine nel 1682 restò determinato, e conchiuso col consentimento dell'intero Clero Gallicano, di cui in Parigi una nobilissima Assemblea si era tenuta (1). La determinazione fu, che il diritto della percezione de' frutti, e della Collazione de' Benefizj dovesse estendersi universalmente a tutte le Chiese della Francia: Che i Sovrani per i Benefizj semplici di tutto il loro vasto, e fioritissimo Reame in tempo di Sede vacante dovessero avere la Collazione (2), tanto se i Beneficj allora vacassero, quanto se essendo vacati d' avanti, non ancora i Provisti se ne fossero nel pieno corporal possesso ritrovati (cioè, o che vacati fossero

(1) *His modis adstrictum jus Regaliae, ut toto Regno recuperetur, denique ADSENSUS EST CLERUS Fleuris Inst. Canon. part. 2 tit. 18 §. 7.*

(2) *Claudius Blandeau in Biblioth. Canon. verb. Regal., Van-Espen part. 2 tit. 21 capit. 8 a n. 17 ad n. 54.*

fero *de jure*, o *de facto* (1); quanto finalmente se su de' Benefizi si fosse in tempo, che la vacanza accadesse, ritrovata lite pendente, prima di sei mesi addietro introdotta (2); e che per i Beneficj, a cui fosse unita Cura, giurisdizione, o altra qualità, che richiedesse un particolar merito del soggetto, avessero i Sovrani la nomina, da doverfi eseguire coll' approvazione o del Vescovo Successore nel caso prestamente la Chiesa Vescovile venisse provveduta, o del Capitolo, ove la vacanza per lungo tempo durasse (3); E per ultimo che questo diritto avesse luogo a pro de' Sovrani infra' a tanto, che la vacanza della Chiesa Vescovile, secondo le regole del Foro Gallicano, durasse (4).

Sono oggimai cento anni da che la Francia è nel pacifico possesso,
 D 2 e pie-

(1) *Jure Regalia conferuntur Beneficia vacantia de jure, & de facto, vel de jure tantum, vel de facto tantum. Vacat autem de jure tantum, quando quis incumbit possessioni colorata ex prætensio iusto titula præcedenti. De facto tantum vacat, si Collatio Beneficii facta sit, sed possessio corporalis nondum fuerit capta, quia revera titulum, & jus habet Collatarius; sed tantum deest possessio, quæ est facti quia nec capta possessio per Procuratorem impedit vacationem in Regalia. Van-Espen loc. cit. n. 50.*

(2) *Van-Espen loc. cit. n. 47.*

(3) *Secunda limitatio usus Regalia, facta ad postulationem Cleri Gallicani, occurrit in declaratione de anno 1682, qua Rex declarat, quod nulli impofterum conferri poterit in ulla Ecclesia Cathedrali, vel Collegiata per ipsum, aut successores suos, Decanatus, aut Beneficium aliud, habens annexam CURAM ANIMARUM, vacans in Regalia, aut Archidiaconatus, præbendas Theologales, Penitentiatus, aut alia Beneficia, quorum Titulares speciale jus habent nomine proprio exercendi aliquam jurisdictionem, aut funktionem spiritualem, & Ecclesiasticam, nisi habeant ætatem, gradum, aliasque conditiones per Sacros Canones, & ordinationes Regias requisitas Volens ulterius ut Provisi se sistant Vicariis Capitulorum, si Ecclesie adhuc vacent; aut ipsis Prælati, si novi successerint, ad obtinendum approbationem, & missionem Canonicam, priusquam ullam funktionem exercent. Van-Esp. n. 52.*

(4) *Ut autem vacare desinat Sedes Episcopalis, tria requi-*
 run-

e pieno esercizio di tutto questo diritto, e (grazie a Dio) ella continua ad essere un Regno Cattolico, e Cristianissimo, com'era stato prima: ed oltre a quel rumore, che fece id su 'l principio Innocenzo XI, di cui i seguaci Sommi Pontefici niun conto tennero, siccome curato non era stato da tutti quei dottissimi, e Santissimi Vescovi Gallicani, che nell'Assemblea erano intervenuti (1); mai più non si è fatto motto dalla Corte Romana di tal materia, nè per ombra si è creduto recar nocumento, neppur menomo alla Religione, e Fede illibata della Chiesa Gallicana; questo diritto di Collazione, che già i Re di Francia dal 1682 hanno esercitato, ed esercitano in tempo di Sede vacante sopra tutti i Benefizj semplici del Reame, e che per otto secoli interi avevano già pacificamente in non poche Chiese goduto; e molto meno il diritto di nomina, e presentazione per i Benefizj, ai quali cura, giurisdizione, e fomiglianti qualità fosse unita.

Se dunque è così, si dica di grazia, tutta la lunga disputa promossa in Sicilia su dell'indole della Collazione, per vedersi se i Sovrani possano esserne capaci in tempo di Sede vacante, o se se ne debbano riputare incapaci, per l'allegata ragione, che essendo la Collazione cosa spirituale, da soli Vescovi puossi godere, siccome dalla Consulta del maggior numero de' Ministri apparisce; non è stata una disputa ridicolissima, ed una pura perdita di tempo non ha seco portata?

Se i Sovrani della Francia sono della Collazione in possesso

runtur Primum ut rite ea legitime novus ille Episcopus sit electus . Deinde ut Sacramentum fidelitatis Regi praestet, & Regias literas ejus jurisjurandi apud Ratiocinatorum Praefekturam receperat; & ut loquitur, verificatas habeat. Tertio ut habeat ab ipsis Ratiocinatorum Praefektis literas alias, quibus fundorum Episcopaliū Dispensatori Regio mandent, ut novum Episcopum fructibus Episcopatus sui frui sinant. Duaren. de Sacris Eccles. Ministr. lib. 3 cap. 11, Ruzzus de Regal. in privileg. 58 59.

(1) *Quid receperis his literis egorie Clerus Gallicanus* (sono parole dello stesso Van-Espen, parlando del Breve, che scritto aveva a' Vescovi Gallicani Innocenzo XI. contra dell'estensione della Regalia), *aut quid reposituerit, nescio; hoc scio, usum Regaliae, tam quoad Spiritualia, idest Collationem*

per tutt' i Benefizj semplici del loro vasto Regno, che vacano in tempo de' Vescovati vacanti, esercitandola *nomine Episcoporum, in quorum jus succedunt* (1): senza dir altro, non si conosce già evidentissimamente, che della Collazione i Principi Secolari sian capaci? Altrimenti o si dovrebbe confessare, che Roma stessa, ignorando quello, che i Ministri Autori della Sentenza hanno così bene saputo, abbia tollerato, e tollerato ne' Sovrani Francesi un' orrendissimo sacrilegio,

D. 3

o al-

nem Beneficiorum, quam quoad temporalia in omnes Ecclesias, auctoritate Regia, non obstantibus his Sedis Apostolicæ literis, junta declarationem Regiam de anno 1673, ejusque modificationem de anno 1682 inductam esse; O Regem de facto uti jure Regaliæ in omnibus Regni sui Ecclesiis Sede Episcopali vacante. Van-Espen loc. cit. La ragione di tutto ciò si diede dal Clero stesso, scrivendo al Papa: Nullum esse periculum (così si espresse) ut Extensum Fidei, moribusque noceat, quod illa Fide, salvaque morum regula, longe, lateque propagatum, plurimas jam Regni Ecclesias occupavit; ex quo illud efficitur, REGALIÆ CAUSAM, NON AD FIDEI, MORUMQUE REGULAM, QUÆ IMMOBILIS, IRREFORMABILIS SIT, SED AD DISCIPLINAM, QUÆ PRO LOCIS, AC TEMPORIBUS SUBINDE MUTETUR, QUÆQUE TEMPERAMENTA, AC SALUBREM ILLAM MODERATIONEM ADMITTAT, OMNINO PERTINERE.

(1) *Ut intelligatur in quo consistat hæc moderatio Regaliæ, notandum, quod Rex usando jure Regaliæ Sede vacante, non tamquam Patronus præsentet ad Beneficia vacantia; SED IN-
TRANDO IN JUS EPISCOPORUM, PLENO JURE CONFERAT, ET TITULUM CANONICUM BENEFICIORUM SE DARE SUSTINEAT: IDEOQUE NEC UL-
LA ORDINARIÏ INSTITUTIONE OPUS ESSE; SED PROVISUM VIGORE REGIÆ COLLATIONIS posse possessionem Beneficii accipere, AC SI AB IPSO EPISCO-
PO COLLATIONEM, ET INSTITUTIONEM ACCE-
PISSET. Van-Espen loc. cit. num. 52. Ed altrove: Re-
gem jure Regaliæ SUCCEDERE IN PLENUM, ET PRI-
MITIVUM JUS EPISCOPORUM; ideoque Regem Beneficia
ad provisionem Episcopi spectantia posse conferre eo jure, QUO
PRIMIS SÆCULIS IPSI EPISCOPI de omnibus Beneficiis
sua*


o almeno che Roma per timore , e vilrà l'abbia in essi dis-
simulato . Ma nè l' uno , nè l' altro può , e deve dirsi , perchè
altrimenti dovrebbero incolparsi tutt' i Papi , tutt' i Concilj ,
e tutt' i Padri , che vi sono stati dal Millesimo a questa parter
giacchè la Francia fin dal Millesimo gode di tal prerogativa,
non essendosi fatto altro nel 1682 , che di renderli univer-
sale per tutte le Chiese di quel vasto Regno quello , che
prima avea avuto luogo per alcune poche Chiese solamente .
Dunque se in un Regno Cattolico , e Cristianissimo per otto
secoli si è avuta la Collazione da' Sovrani de' Benefizj vacati
in tempo de' vacanti Vescovati ; e se ora in questo stesso
Regno da un secolo in quà gli Sovrani l' hanno avuta , e
l' hanno in tutt' i Benefizj semplici di quel vasto Regno e-
sercitata , e l' esercitano al presente tranquillissimamente ;
è cosa vana l' altercare , se altri Principi potrebbero an-
cora della stessa prerogativa avvalersi . I Sovrani della
Francia sono Sovrani Cattolici Cattolicissimi . Essi sono sta-
ti sempre i propugnatori , e difensori della Chiesa Roma-
na : e nel loro Regno i Papi hanno ritrovato sempre un'
asilo sicuro , ed un ricetto , e ricovero onorevolissimo . Dun-
que ogni altro Principe Cristiano , pretendendo la stessa pre-
rogativa , non pretende cosa , che pugni colle massime della
nostra santa Fede , o pure cosa addomanda , che ad un Prin-
cipe laico si disconviene . Se quest' altro Principe anche ra-
gione avrà , onde potere della stessa prerogativa fregiarsi ,
di cui fregiati si sono i Sovrani della Francia ; egli dovrà or-
tenerla , perchè è tale cotesta prerogativa , che se i Re di
Francia ne sono stati , e ne sono capaci ; gli altri Principi
capaci ne possono essere similmente .

Resta adunque , che soltanto si mostri , che i Re di Sicilia deb-
bono con giustizia conseguirla ; imperciocchè appena che ciò
si farà fatto , ogni altro dubbio è cessato , giacchè della Col-
lazione in tempo di Sede vacante può esser benissimo ogni Prin-
Pin-

*sua Diocesis disponebant , quando necdum presentatione patro-
norum ligabantur . Hinc consequenter deducunt , Regem libere
conferre Beneficia juris Patronatus Ecclesiastici , tametsi presen-
tatio ad Monasterium , aut Capitulum spectet : MODO COL-
LATIO , SEU INSTITUTIO AD EPISCOPUM PERTI-
NEAT : ETENIM REX UTITUR JURE PRIMITIVO
EPISCOPI , quod per presentationem Patroni non restringe-
batur . Van-Espen dicit. loc. n. 58.*

Principe secolare capace, e tanto maggiormente il nostro Sovrano, il qual'è del medesimo lignaggio de' Re di Francia, lo stesso lor nobilissimo sangue ha nelle sue vene, e del medesimo nobilissimo Casato è adorno.

Questo per ora può bastare rispetto a questo punto della Collazione, perchè qualche altra cosa si noterà quando si parlerà appresso particolarmente de' Canonici di Girgenti, e quando ancora dovrà risponderfi alla Consulta de' Ministri Autori della sentenza della Giunta de' Presidenti, e Consultore.



Si dimostra, che la Collazione de' Benefizj semplici, che vacano nel Regno di Sicilia in tempo delle Sedi vacanti, la quale non si può più, nè si deve dalla Romana Dataria esercitare, debba al Sovrano appartenere.

Essendosi con i precedenti Capitoli dimostrato, che la pratica, che infn ad ora in Sicilia si è continuamente tenuta dal Ponteficato di Sisto V in qua, di conferirsi da Roma i Benefizj vacati in tempo di Sede vacante, sia pratica, che non possa mai più essere osservata: ed essendosi anche conosciuto, che l' adoperarsi la Collazione de' Benefizj semplici in tempo di Sede vacante da' nostri Sovrani, come si usa, e si è usato per otto secoli continui dai Re Francesi, non incontra ripugnanza alcuna: ora altro far non si dee in questo presente Capitolo, per procedere ordinatamente, che andare esaminando, se non potendo più per l' avvenire in tempo di Sede vacante la Romana Dataria fare le Collazioni; debbanfi queste esercitare da' Vescovi Successori, o pure da i nostri Sovrani, come da quei, che godono della percezione de' frutti delle Sedi vacanti medesime. Noi dimostreremo, che le Collazioni, che già toglier si debbono alla Romana Dataria (come a colei, cui in conto alcuno non competano, e come a colei, il cui esercizio diametralmente pugna con i diritti della Nazione Siciliana, de' quali il Sovrano n' è vindice, e tutelare, e colla sana Disciplina Ecclesiastica, di cui il Sovrano è egualmente non men Custode, che Protettore), si debbano da' Sovrani della Sicilia esercitare; sì perchè farem vedere, che ad essi spetta un tal diritto, perchè essi l' ebbero fin dai primi tempi de' Normanni, e per lunga pezza il conservarono; e sì ancora perchè ove mai finger si possa, che non l' avessero giammai avuto, e che i Vescovi l' avessero sempre esercitato; pure oggi, che a' nostri Sovrani la percezione de' frutti compete, e non già a' Vescovi Successori conservansi, assolutamente attribuir si dovrebbero a' Sovrani. Questi sono i due mezzi, per i quali crediamo di poter evidentemente a' nostri Principi quel diritto far pervenire della Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, che oggi resta sospeso, perchè da chi finora si è esercitato, esercitare

tare punto non puossi. Col primo mezzo i nostri Sovran verrebbero a riacquistare quello, che ingiustamente loro fu tolto. Col secondo mezzo poi *jure adcrescendi* conseguirebbero quello, che sebbene da essi non fosse stato prima goduto, pure ad essi spetterebbe, come possessori della percezione de' frutti, la quale colla Collazione de' Benefizj suole andare ordinariamente congiunta,



Si dimostra, che i Sovrani di Sicilia della Casa Normanna introdussero nella Sicilia l'uso della Regalia, la quale poi fu da' loro Successori goduta.

Quello, che ci abbiamo proposto in questo luogo di dimostrare, ci obbliga a dovere dare un' idea generale della Regalia, cioè della percezione de' frutti de' vacanti Vescovati, e della Collazione de' Benefizj vacati infra di quel tempo, per quanto alla sua origine si appartiene, e quelle Provincie, ed Imperi Cristiani riguarda, in cui fu riconosciuta.

Della Regalia de' Re di Francia.

Egli è da sapere, che anche nella Francia quasi infino al Millesimo dell'era volgare fu in osservanza il Diritto Comune, diciam così, Ecclesiastico, cioè la pratica di conservarsi a' Vescovi Successori i frutti delle vacanti Chiese, ed in conseguenza di lasciarsi ancora alla loro disposizione la Collazione di que' Benefizj Ecclesiastici, che infra di quel tempo vacavano. Il Canone del Concilio di Calcedonia (1), ed altri somiglianti sta-

(1) Nel Concilio di Calcedonia, IV Concilio generale, tenuto nel 451 sotto Lione I Sommo Pontefice, abbiamo i Canoni 25, e 26, che appartengono al punto, di cui trattiamo. Nel Canone 26 si prescrisse, che in ciascheduna Chiesa Vescovile vi fosse stato un Economo scelto dal Clero, il quale avesse amministrati i fondi della stessa Chiesa. Le parole di questo Canone sono le seguenti, secondo l'antica interpretazione di Dionigi il Piccolo, non già secondo l'altra versione di Gentiano Eveto: *Quoniam in quibusdam Ecclesiis (ut rumore comperimus) præter Economos, Episcopi facultates Ecclesiasticas tractant; placuit, omnem Ecclesiam habentem Episcopum, habere Economum de Clero proprio secundum sententiam Episcopi proprii, ita ut Ecclesiæ dispensatio præter testimonium non sit, & ex hoc dispergantur Ecclesiasticæ facultates. & Sacerdotio maledictionis contumelia procuretur. Quod si hoc minime fecerit, Divinis Constitutionibus*

statuti erano in Francia anche osservati: anzi ne' Nazionali Concilj eran passati (2), come altresì dalle stesse loro leggi Civili

bus subjacebit. Nel Canone 25 si era poi prescritto, che dai Metropolitanis si fossero eseguite le consecrazioni de' nuovi Vescovi fra tre mesi dal dì della loro elezione, *nisi forte necessitas inexcusabilis coegerit tempus dilationis extendi*, e che frattanto *redditus Ecclesie viduatae penes Economum ejusdem Ecclesie integri reserventur.* Da questi Canoni, come ciascuno vede, quantunque chiaramente si raccoglie, che dal Concilio di Calcedonia venne stabilito, che in tempo di Sede vacante si fossero raccolti i frutti delle Chiese, ed amministrati i lor fondi da un Economo; tuttavia però non si ritrovava prescritto, che a' Successori l'Economo conservar gli doveva. Ma tale dovette esser la mente de' Padri del Concilio di Calcedonia, sì perchè Zonara nel suo Commento a cotesto Canone così lo spiegò, e sì ancora perchè in alcuni Concilj, tenuti in Occidente, e propriamente nella Città di Valenza in Ispagna nel 529, dopo del Concilio di Calcedonia, fu di questo proposito così si disse: *Us Sede Episcopali vacante, Metropolitanus en ea Economum deputer, qui Clericis stipendia dispenderit, & bona administret futuro Episcopo rationem redditurus.*

(2) *Can. 5 Concil. Rejensis, Can. 41 Concil. Francofordiensis, Can. 14 Concil. Pontigonensis, & Can. 14 Concil. Trofsejanensis.* Perciò Pietro de Marca disse: *redditus Patri-moniorum Ecclesie vacantis, ac spolia Episcoporum decedentium nunquam pertinuisse ad Principes, quinimmo universa hac emolumenta servari debuisse expendenda in utilitatem Ecclesie, & pro futuro Successore. Quod adeo placuit veteris illis Episcopis Gallicanis, ut jus illud in Canonibus eorum fuerit constitutum.* De Marca de *Concor. Sacerdotii, & Imperii lib. 8 Cap. 18 num. 11.* Ci cade in acconcio di fare una riflessione appartenente al nostro Regno di Napoli. Quivi abbiamo un Concilio Provinciale, tenuto nel 438 sotto Papa Sisto III, e gl' Imperadori Teodosio il Giovine, e Valentiniano, nella Città di Reggio in Calabria, nel quale tra i sei Canoni in materia di disciplina, che si prescissero, vi fu questo: *Us Episcopus cum sepelierit Episcopum, CURAM HABEAT ECCLESIAE IPSIUS,* Barrius de *antiquitate, & situ Calabria lib. 1 cap. 3, & ibi Acetus in num. 5.* Da cotesto Canone due cose si raccolgono; I, che presso di noi *vigebat* ancora la lo-

vili si erano ricevuti (3). Ma intorno al Millesimo dell'era volgare si vidde in Francia altra lodevolissima pratica forgere, e fu quella di avere il Re la percezione de' frutti della Chiesa

devole disciplina della Chiesa, che un Vescovo morisse nella braccia di un' altro Vescovo, o almeno fosse da un altro Vescovo seppellito: su della quale disciplina è bene sentire il Canone IV dello stesso citato primo Concilio, tenuto in Valenza nel 529: *Illud etiam provido Concilio decretum est, ut quia sepe Sanctorum Antistitum per absentiam Commendatoris Episcopi, inaequae differuntur, ita ut veneranda Pontificum membra, dum tardius funerantur, injuriae omnino subiaceant: Episcopus, qui post mortem Fratris ad sepeliendum eum solet invitatus occurrere, infirmum magis, & adhuc in corpore positum, admonitus visitare non differat: ut aut de relevatione Consacerdotis amplius gaudeat, aut certe de ordinatione domus suae Fratrem admoneat, ejusque probabilem voluntatem in effectum transmittat, ac secedentem a saeculo, post obitum in ejus commendatione Sacrificium Deo, non sepulturae tradat diligentissime, & superius constituta Canonica non differet adimplere. Si autem, ut fieri solet, Antistes obitu repensino decesserit, & conlimitanei Sacerdotes de longinquo minime adesse potuerint, uno die tantum cum nocte exanimatum corpusculum Sacerdotis maneat, non sine Fratrum, ac Religiosorum frequentia, vel psallentium excubatione servatum. A praesbyteris, cum omni diligentia, in loculo conditum seorsum, non statim burneretur, sed honorifice commendetur, donec sine mora INVITATO UNDECUMQUE PONTIFICE, ab ipso, UT CONDECET, SOLEMNITER TUMULETUR, ut & injuria tollatur occasio, ET MOS ANTIQUUS IN SEPELIENDIS SACERDOTIBUS OBSERVETUR.* L'altra cosa, che dal Canone rapportato del Concilio Provinciale, tenuto in Reggio, si ricava, è che il Vescovo, che si ritrovava già venuto nella Diocesi del Vescovo defonto, e l'avea seppellito, *CURAM HABERET ECCLISIAE IPSIUS.* Questa adunque fu la disciplina, ch'ebbe luogo nelle nostre regioni, o almeno in alcune di esse, prima de' Canoni del Concilio di Calcedonia.

(3) Ne' Capitoli di Carlo il Calvo, pubblicati nel 867, a tenore appunto della Canonica Disciplina si dice: *Si aliquis Episcopus interim obierit, Archiepiscopus ipsi Sedi Visitationem SECUNDUM SACROS CANONES deputet, qui una cum Comite ipsam Ecclesiam, ne praderetur, custodiat, usquedum ipsius Episcopi obitus ad vestram notitiam perveniat.* Così nell' anno

Chiese vacanti (1), e poi anche di conferire il Re medesimo i Benefizj semplici infra di quel tempo vacati. Non v'ha dubbio, che questa pratica non in tutte le Chiese del Reame surse, e che

E in

no 892 Papa Formoso, a richiesta di Falcone Arcivescovo di Rems, rescrisse, giusta lo Storico, che ciò riferisce: *Auctoritate Beati Petri, ut nemo Regum, nullus Antistitum, nemo quilibet Christianus, decedente Rhemorum Episcopo, ipsum Episcopatum, vel res ipsius Ecclesie suis compendiis applicet, neque sub suo dominio teneat præter ipsius Civitatis Episcopum, & eandem Metropolim, nec ultra Constitutionem Canonice sine regulis conveniente Pastore manere cogat, neque aliter Episcopum ibidem, nisi ut Sacri Canones jubent, constitui faciat.* Flodoard. in sua histor. ann. 892.

(1) Perciò abbiamo verò que' tempi: *Rex non vult electioni assensum præbere, nec electo BONA Episcopalia DIMITTERE. Regina autem, & Archiepiscopus tamdiu Regalia in manu sua teneat, DONEC ELECTUS consecratus sit, vel benedictus: & tunc Regalia sine contradictione REDDANTUR.* Ivo Carnutens. Epist. 104. *Episcopatus, & Regale in MANUM NOSTRAM venit.* Libert. Eccles. Gallic. tit. 2 cap. 6. Onde Pietro de Marca lasciò scritto: *Reges nostros redditibus Episcopatus vacantis frui solitos, jam inde a temporibus Ludovici junioris absoluta est auctoritas: Nam cum Parisiensis Episcopus e vita excessisset anno 1161, ait idem Ludovicus, Episcopatum illum, & Regalia in manum suam devenisse; id est non solum Regalia, sive feuda, sed etiam universum Episcopatum. Eam tamen in ea possessione cautionem adhibet, ut declaret nolle se ad suam utilitatem convertere oblationes, & redditus Altaris Capicerræ, quos cuidam puellarum Monasterio addidit.* Petrus de Marca lib. 8 cap. 22 n. 8. Nel testamento di Filippo Augusto Re di Francia, che morì nel 1223, si legge questo capitolo: *Si præbenda, vel aliquod Beneficium Ecclesiasticum vacaverit, quando Regalia in manu nostra venient, Regina, & Archiepiscopus viris honestis, & literatis, consilio Fratris Bernardi, CONFERANT.* Lo stesso Filippo Augusto apud Innocentium III ajebat anno 1210, se præbendam quamdam, Sede Laudonensi vacante, contulisse Thome Argentelio Clerico suo, *SECUNDUM ANTIQUAM, ET APPROBATAM CONSUETUDINEM REGNI,* sono parole del de Marca lib. 8 cap. 22 n. 11. Perciò potè lo stesso Pietro de Mar-

in quelle, dove s'introdusse, in alcune fu piena, cioè portò seco la percezione de' frutti, e la Collazione de' Benefizj; ed in altre nella percezione de' frutti si vidde solamente raggirare (1). Queste cose, le quali poi ne' tempi seguenti rendettero oscura a i stessi Giureconsulti, e Filologi Francesi l'intelligenza della Regalia Francese, e della sua origine; e che noi in appresso, per quanto potremo il meglio, cercheremo di sviluppare; queste cose medesime però fanno, che nel Millesimo dell'era volgare si debba riconoscere introdotta già in Francia la Regalia, di cui trattiamo, la quale poi venne, come a tutti è nota, riconosciuta ed approvata dal secondo Concilio Generale tenuto in Lione sotto Gregorio X (2).

Le Chiese, nelle quali s'introdusse, furono quelle, che indolentemente la conservarono, e che poi si dissero alla Regalia soggette o in quanto alla percezione de' frutti, e Collazione de' Benefizj insieme, o in quanto alla percezione de' frutti solamente. Le altre Chiese, dove rimase l'antica Canonica Disciplina, di conservarsi i frutti ai Successori, e ad essi medesimi la Collazione de' Benefizj, si dissero esenti, e privilegiate: talchè in appresso si fece poi sempre la distinzione tra Chiese soggette alla Regalia, e Chiese esenti: distinzione, che poi in un catalogo solenne registrata, passò nella Camera de' conti, perchè colà fu il catalogo, per norma de' Ministri del Real Patrimonio, conservato (3). Or

Marca dire: *Collationem autem prebendarum jam fuisse introductam anno 1190, fidem facit testamentum Philippi Augusti. Anzi soggiunte: Hunc usum conferendi prebendas Ecclesia vacante, in cuius possessione sunt Reges nostri, antiquiorem esse Philippo Augusto, dicemus ad Ildebertum. loc. cit. n. 10, & in marg.*

(1) Perchè allora definir si poteva la Regalia: *Jura Regi in quibusdam Ecclesiis, & Monasteriis competentia: quia videlicet illis vacantibus, Res facit fructus suos, & etiam Prebendas confert.*

(2) *Cap. generali de elect. in VI.*

(3) *Petrus de Marca de concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 8 cap. 24, Van-Espen part. 2 tit. 2 cap. 8, Natalis de Alexandro Histor. Ecclesiast. tom. 16 differ. 6.* La necessità di conservarsi nella Camera de' conti il detto catalogo nacque dalla ragione, che la Regalia dura aperta in Francia infin a tanto il nuovo Vescovo, dopo di aver dato il giuramento di fedeltà al Re, e di aver fat-

Or quantunque le Chiese, che alla Regalia si videro allora sottoposte, fossero state sparte per le varie Provincie del vasto Regno della Francia; ed in alcune Provincie non ve ne fosse stata niuna; ed in altre ora più, ora meno se ne fossero vedute; pure deve esser di tutta la considerazione, che nella Normandia, cioè nella antica Neustria (perchè poi da i Normanni, al cui Duca Rollone fu concessa dal Re Carlo il Semplice nel 895, Normannia si disse (1)), tutte le Chiese dell'intera Provincia si videro alla piena Regalia sottoposte: cosa, che poi inviolabilmente fu osservata anche ne' tempi posteriori; per cui ne' registri, che in appresso delle Chiese alla Regalia sottoposte, si fecero, *tota Normannia* si annoverava (2).

E In

fatto costare alla stessa Camera de' conti di aver prestato tal giuramento, non ottiene da essa lettere dirette. *Dispensatore Regio fundorum Episcopaliur; quibus mandatur, ut novus Episcopus fructibus Episcopatus sui frui sinat.* Corvin. de Benefic. tit. de jur. Regal. n. 13.

(1) Hadrianus Valesius *notitia Galliae*, B. Rhenanus *cum notis Evherardi Otthonis in voce Normannia* & *Saeculi hujus anno 12* (sono parole del Cabassuzio, tratto da Dudone Floriacense, Scrittore sincrono, nel libro 2 del suo Cronico) *Normanni, qui latrociniis & excursionibus omnem Europam infestaverant Francoconis Rothomagensium Episcopi sedula opera, Rollo cum praecipuis Ducibus, suorumque multitudine Christiana Sacra suscepit, fodusque cum Carolo Simplici obtulit, concessa Rolloni, ejusque Saccessoribus in Dominium, sub fidei clientela Regibus Franciae deinceps praestanda, amplissima illa Neustria Provincia, quae postea Normannia dicta; & quo strius utraque gens jungeretur, Gislam Carolus filiam suam Rolloni nuptui collocavit.* Cabassut. *Hist. Concilior. saeculo 10. Notit. Ecclesiast. n. 15.*

(2) Nel 1629 in una descrizione giudiziosissima, che si fece del Reame di Francia in quanto al Geografico, Politico, ed Ecclesiastico, parlando della Regalia, così quell'antico catalogo fu rapportato: *In hacce porro Ecclesias hoc Jus Regalium gallicorum Rex sibi vindicat.* In *tota Provincia Senanensi, excepta Diocesi Antiffiodorensi, in qua Decanus, & Capitulum dicuntur permutationem facisse cum Rege. In tota Provincia Rhemensi, excepta Lemovicensi & Gaudurcensi,*

In talè stato si mantennero le cose fino al secolo passato; quando sotto del prode, e magnanimo Luigi XIV entrò in impegno la Nazione di voler estendere la Regalia a tutte le Chiese del Reame, e di fare, che fosse in ciascuna di esse egualmente del proprio Sovrano la percezione de' frutti della vacante Chiesa, e la Collazione de' Benefizj, il che finalmente riuscì, come già accennato fu, nel 1682; e da quell' ora in poi questa pratica si è nel Regno della Francia; cioè nel Reame nobilissimo del Re Cristianissimo, del Re Primogenito della Chiesa, e del Re, che in ogni tempo è stato il Difensore de' Romani Pontefici, religiosamente custodita, e questa è la pratica stessa, che ivi osservasi attualmente.

Rhutenensì, Albiensì, Mimatensì.

In Provincia Turonensì, excepta Macloviensì, Venetensì, Trecorensì, Cossopitenensì, Briocensì, Rbedonensì, Dolensì.

In Archiepiscopatu Burdigalensì solum, non etiam in ceteris ejusdem provincia.

IN TOTA NORMANNIA

In provincia Auxitana, & Arelatensì, & per consequens in tota Lingua occitana Rex nihil habet.

Ecclesia ergo cadentes in Regiam sunt hæc.

Senonensìs,

Parisiensìs,

Carnotensìs;

Aurelianensìs,

Eduensìs,

Trecensìs,

Rhamensìs,

Morimensìs,

Caralaunensìs,

Tornacensìs,

Suessionensìs,

Belluacensìs,

Laudunensìs,

Ambranensìs,

Noviomansìs,

Silvanectensìs,

Bisuricensìs,

Clavomontensìs,

Turonensìs,

Cenomanensìs,

Alerbensìs,

Cabilonensìs,

Rothomagensìs,

Abricensìs,

Constantiensìs,

Lexoviensìs,

Bajocensìs,

Sagiensìs,

Ebroicensìs,

Tra queste Chiese vi è *Rothomagus. Roïen* Capitale della Normannia, cioè di tutta la Provincia, e Chiesa Metropolitana insieme; e l'altre antiche Chiese Vescovili della Normannia, notate perciò da noi di carattere tondo per distinguerle da tutte le altre.

mente. E tanto per ora può bastare per una passeggera idea della Regalia de' Re di Francia (1), per quanto all'argomento presente appartiene (2).

E 3

Della

(1) Non perchè diciamo *Regalia de' Re di Francia*, intendiamo escluderne quegli altri antichi Dinasti di quel Regno, che anche la godettero, e molto meno que' presenti, che forse ne sono ancora in possesso (quantunque oggi da molti dottissimi Autori si crede esser la Regalia talmente di sola Regia natura, che anche ai Reggenti del Regno, in tempo della età pupillare de' Sovrani, si nega); Imperciocchè ben sappiamo, che in quel Reame *vacantium Ecclesiarum custodiam, & temporalium occupationem* (sono parole di Altaferra) *non solum Reges, sed etiam Duces, & Comites, quorum in provinciis Episcopatus, seu Abbatia posita erant, sui juris duxerunt*. Altaferra *de Ducib., & Comit. lib. 1 cap. 8*. In fatti per tal ragione nella Normannia i Duchi di essa ne furono in possesso, possesso, che si ritenne in lor nome anche dai Re d'Inghilterra, quando questa Provincia passò sotto del dominio degli Inglesi, dai quali avendola liberata i Sovrani della Francia, così poi col dominio della Normannia, ottennero essi l'esercizio ben anche della Regalia su delle Chiese della medesima vastissima, ed importantissima Provincia, della quale ne sono oggi in pacifico, e tranquillissimo possesso.

(2) Perciò della Regalia de' Re di Francia, secondo l'idea presente, potè *Van-Espen* scrivere così: *Hodie vulgarissima est vocis Regaliae acceptio in singulari pro Jure Regio fruendi omnibus proventibus Episcopatum vacantium, & conferendi pleno jure omnia Beneficia non Curata, quousque novus Episcopus praestiterit juramentum fidelitatis, acceperit possessionem, aliaque absolverit, quae ad clausulam Regaliae requiruntur*. *Van-Espen part. 2 tit. 24 cap. 8 n. 1.*

Della Regalia de' Re d' Inghilterra .

VENIAM ora a i Re d' Inghilterra . Nelle memorie di quel Reame , che in tempo del suo Cattolicismo fu il più addetto di quanti altri mai alla Santa Sede , ed il più soggetto a contribuzioni , pesi , e prestazioni inverfo della medesima (1) , (le quali cose

- (1) Sono celebri i capi di gravami letti nel Parlamento d' Inghilterra nel 1246 , quando si proposero nuove tasse , e contribuzioni , che richiedeva Innocenzo IV per mezzo de' suoi Nunzj . Infra di questi capi di gravami si leggono i seguenti .
- Item gravatur Regnum Anglia ea quod Dominus Papa non est contentus subsidio illo , quod vocatur denarius Beati Petri , sed a tota Clero Anglia gravem extorquet contributionem ; & adhuc multa graviora nititur extorquere , & hoc facit sine Domini Regis assensu , vel consensu , contra antiquas consuetudines , libertates , & Regni jura , & contra appellationem , & contradictionem Procuratorum Regis , & Regni in generali Concilio factam .*
- Item gravatur Ecclesia , & Regnum ea quod Patroni Ecclesiarum ad eas , cum vacaverint , Clericos idoneos presentare non possunt , prout Dominus Papa per literas suas eis concessit . Sed conferuntur Ecclesie Romanis , qui penitus idioma Regni ignorant in periculum animarum , & extra Regnum pecuniam asportant , illud ultra modum depauperando .*
- Item gravatur in provisionibus a Domino Papa factis , in pensionibus exigendis contra literarum suarum tenorem , in quibus cavineretur , quod ex omnibus retentionibus factis in Anglia , non insendebat conferre nisi duodecim Beneficia post prædictam confessionem literarum : Sed credimus multo plura Beneficia ab eodem postea esse collata , & provisiones factas .*
- Item gravatur , quod Italicus Italica succedit ; quod Anglici extra Regnum in causis auctoritate Apostolica irabuntur contra Regni Consuetudines , contra jura scripta , & quod inter inimicos convenire non debent ; & contra indulgentias a prædecessoribus Domini Papa , Regi , & Regno Anglia concessas .*
- Item gravatur in talliis generalibus , collectis , & assisiis sine Regis assensu & voluntate factis contra appellationem , & contradictionem Procuratorum Regis , & Universitatis Anglia .* Mathæus Paris. in Historia majore ann. 1242 . Di questo grave Scrittore , e Storico Inglese , che fiorì nel secolo XIII , e scrisse le cose Angliche dal 1066 fin al 1259 ,
- tem-

cofe; come tutti ben fanno, l'efaurirono; ed il diftecarono in guifa, e fecero concepire a quei popoli tale odio, ed orrore inverfo di quelle contribuzioni (1); che poi si ritrovaron ben difpofiti nel fecolo XVI ad abbracciare quel peflimo partito, che Errico VIII, ed in appreffo Elifabetta, per loro perpetua fciafura; propofer loro, come mezzo-unico da fottraerfene per fempre): nella fine del Millefimo dell'era volgare si ritrovano anche veftigj della Regalia, cioè della percezione de' frutti delle vacanti Chiefe, avuta allora da que' Sovrani; e della Collocazione, che effi facevano de' Benefizj infra dello fteffo tempo

tempo appunto; in cui morì; il Cardinale Baronio parlando, dice, che fe da quell' opera si toglie qualche cofa, che pugge alquanto la Corte di Roma, *animum sane dixaris commentarium, utpote quod ex publicis monumentis eoridem verbis redditis egregie contextum, & commentarium invocatur*. Su della Storia de' riferiti capi di gravami il Van Espen ha raccolte cofe affai peregrine. *Differt. Hiftor. in Concil. Lugdun. I sub Innocent. II. C. §. 4. tom. 7. opera.*, nel qual luogo fono ancora rapportate altre doglianze fatte in altri tempi dalla Nazione Inglefe contra della Corte di Roma.

(1) Nel 1532, quando erano cominciati li difturbi notiffimi in Inghilterra; si fece allora la fequente offervazione. *Probatum fuit in publicis Angliae Comitibus anno Domini 1532, soluta fuisse pro Bullis Episcoporum ab anno quarto Henrici VII decies centena; & sexagintamillia librarum, praeter alias dispensationes, & indulgentias, hoc fuit spatium quadraginta quatuor annorum*. Potrebbe atcofa fare alla fteffa materia quello, che scrive il Muratori nell' anno 1559 de' fuoi Annali; parlando della Regina Elifabetta, che in quell' anno fuccedette nel Regno d' Inghilterra per la morte della Regina Maria fua Sorella; Però la Scaltra Principessa affine di affodarsi nel dominio, non tardò di ricorrere all' autorità di Papa Paolo IV, offibendogli ubbidienza per mezzo di Edwardo Carbo, Ambasciadore in Roma della Regina Maria fua sorella defunta. **LA RISPOSTA DEL PAPA EU ALTA, con dire, CHE IL REGNO D' INGHILTERRA ERA FEUDO DELLA CHIESA ROMANA, e che Elifabetta per effere spuria, e trovarfi altri legittimi pretendenti a quel Regno, non avea, SENZA LE ASSSENSO DELLA SEDE APOSTOLICA, dovuto a ffumere quel governo. Pertanto, CHE ELLA SI RIMETTEFFE SE ALL' ARBITRIO DEL SOMMO PONTEFICE,**

vacati. I Storici fineroni (1), ed alcuni autentici monumenti, che ci sono stati conservati in quelle Collezioni delle antiche Decretali, date alla luce dal famoso Vescovo di Terragona Antonio Agostino, ci rendono di ciò persuasissimi (2). Oltre a
 ciò

” IL QUALE DA BUON PADRE AVREBBE FATTA
 ” GIUSTIZIA. Fu cagione questa dura, ed inaspettata ri-
 ” sposta, che Elisabetta, CONSIDERANDO QUAL PE-
 ” RICOLO A LEI SOPRASTASSE IN ADERENDO
 ” AL PAPA, si precipitasse nel partito degli Eretici, sta-
 ” bilisse in Inghilterra lo Scisma della Chiesa Cattolica, e
 ” si desse poi a perseguitare in mille maniere i seguaci della
 ” Chiesa Romana. Però non ci è volta, che io rifletta a
 ” questo lagrimevole avvenimento, che non mi senta venir
 ” freddo, sembrandomi pure, siccome ad altri sembra, che se
 ” allora nella Cattedra di S. Pietro fosse seduto un Pontefice
 ” più prudente, più discreto, più amorevole, da cui si fos-
 ” se accolta di buon cuore l'offerta di Elisabetta, come por-
 ” tava il bisogno della Religione; al cui solo vantaggio do-
 ” vea mirare un Pontefice Romano, senza entrare in dispute
 ” degli altrui, e DE' PROPRI TERRENI DIRITTI: si fa-
 ” rebbe verisimilmente conservata la Fede Cattolica fra gl'In-
 ” glesi, nè avrebbe la vera Chiesa di Dio perduto un sì florido
 ” Regno. Quello certamente non era il tempo da sfoderare
 ” pretese rancide, e da voler fare il distributore di Re-
 ” gni, perchè troppa mutazione era seguita per conto dell'
 ” autorità esercitata ne' secoli addietro dai Romani Pontefici,
 ” E MASSIMAMENTE DAPPOICHE' ELISABETTA
 ” AVEA DAL CONSENSO DE' POPOLI RICEVUTA
 ” QUELLA CORONA.

(1) Matthæus Paris, Matthæus Westmonasteriensis, Obedicus Vitalis, Guillelmus Britonus, & Guillelmus Rufus apud Alsaserram de Ducibus, & Comitibus Provincialibus Gallie lib. 1. cap. 8.

(2) Ecco una bellissima Decretale, che in una di esse si rinviene alla materia presente appartenente. Episcopo de medio sublaro, & redditibus Episcopalibus AD FISCUM DEVOLUTIS, cum quedam præbenda in jam dicta Ecclesia vacaret, charissimus in Christo filius noster Illustris Rex Anglorum EAM THOMÆ CLERICO SUO CONTULIT, cui etiam aliam postmodum in eadem Ecclesia vacantem cum Archidiaconata, ad quem dicitur pertinere, concessit. Quos insinuat non debet habere, cum nulli sit licitum in una & eadem Ecclesia duas præbendas obtinere. Cap. 6. de jur. patron. in 1. Cathar.

ciò non v' ha Scrittore savio della Storia Ecclesiastica , che no 'l confessi (1) : ed i nori contrasti di S. Tommaso , gran Cancelliere del Reguo , Arcivescovo di Canturberi , e Primare del Regno , con Errico II , ci fanno conoscere , che lo stesso Prelato , zelantissimo anche forse un poco più che la prudenza avrebbe richiesto , non negava , nè contendeva ad Errigo l' uso , e l' esercizio della Regalia , semplicemente l' abuso , che ne faceva , riprendendogli (2) : dappoichè s' imputava allora al Sovrano , che per potere lungamente della Regalia godere , e massimamente delle rendite delle pinguissime Chiese approfittarsi , menava a lungo la vacanza delle Chiese stesse , senza curare , che de' proprj Pastori venissero fornite (3) .

(1) E presso di Matteo Westmonasteriense nel 1260 si ha , che *diem functo Londinensi Episcopo , Ecclesia in Regiana manum redacta , praeponderans in eadem vacancem Johanni Tbesaurario contulit Henricus III , Natalis de Alexandro Histor. Ecclesiast. tom. 14 dissert. 13 , Corvin. de Beneficiis tit. de iurib. Regal. , Van-Elpen , & Petrus de Marca loc. cit. , Prag. Sanct. de annat. §. item quod dicta , glossa Regaliae , alitque*

(2) Ecco ciò , che lo stesso Santo Arcivescovo , declamando , diceva contra del Re : *Quis unquam Romano Pontifice sciente , & vidente tanta licentia abusus est Ecclesiarum bonis , quanta nunc abutitur Rex Anglorum ! Ecce iam quinquennio possedit Episcopatum nostrum , & omnium nostrorum bona . . .*

(3) L' Autore della sua vita così scrisse : *Has duas Sedes vacantes enim Rex aliquando tenuisset , a novo Metropolitano suo sapius est conventus , nunc rogatus , nunc monitus , interdum & accitetur , sed amice correptus , quod in Sedibus vacantibus Clero de substituedis Pastoribus non consentiret . Mos enim profanus in partibus iam Ecclesie Regni inolevit , quod Episcopatus vacante , & Monasteria Reges pro voto per annos tenent , & quasi Christo proscripto , applicantur Eiseo dos Viduae , & Crucifixi patrimonium , calamarosorum refrigeria , & egenorum subsidia . Hec Archiepiscopus reuolens , & attendens sui esse officii talia non sustinere , Regem , quem super hominem diligebat , tunc rogabat , nunc monabat , ut Sedes diu vacantes ordinari permitteret in comparabilibus , & spiritualibus , qua inde constabant mala , non rarens . Eriberg. in vit. S. Thome &c. Su del quale luogo nota Natale d' Alessandro : *Quod enim spectas vacantium Episcopatum reddi tui a Rege occupatos , id unum reprehendis S. Thomas Cant.**

Or dal vedersi, che anche in Inghilterra l'uso della Regalia poco dopo, che in Francia si vidde, comparisca; ci fa questo fatto fondatamente congetturare, che in Inghilterra la Regalia i Principi Francesi l'aveffero introdotta. Già si fa, che nella metà dell'undecimo Secolo in Inghilterra si stabilì il Normanni nella persona del famoso Guglielmo il Conquistatore. Questo Principe dalla Normandia si era portato in Inghilterra con un grosso Esercito; per acquistare quel nobilissimo Regno, che credeva essere a lui per successione spettato nella morte di Odoardo III, che è chiamato volgarmente S. Odoardo, o Odoardo il Confessore; ultimo della stirpe de' Re di Danimarca, i quali sotto Canuto I si erano nel 1017 impadroniti

suavienfis, quod Ecclesiarum vacationem Rex protraheret ex industria, ut diutius redditibus fruereetur, nec sedes diu vacantes ordinari permitteret: cum tamen ex diuturniori vacatione damna gravissima cum in spiritualibus, tum in temporalibus Ecclesia paterentur. Hic erat mos prophanus, quem Eribertus in vita S. Thomae sugillat. SED REGEM ANGLIÆ NON REPRÆHENDIT S. THOMAS, QUOD FRUCTUS VACANTIUM ECCLESiarUM PERCIPERET. Ipse enim dum Regni, Cancellarius esset, Regis nomine FRUCTUS HUIUSMODI PERCEPERAT. Natalis de Alexand. loc. cit. Ed è tanto vero, che S. Tommaso fu economo di molte Chiese vacanti prima della sua esaltazione all'Arcivescovado di Canturberi, che il Re di tali economati poi gli chiese conto. *Proposuit est ex parte Regis adversus Archiepiscopum, quod cum haberet vacantes Episcopatus, & Abbatias, multos redditus Domini Regis per annos plurimos in manu sua quoque haberet, nullam sibi super his reddidit rationem, quam nunc sibi Rex requirebat exhiberi.* Per maggior pruova, che erasi in Inghilterra introdotto questo abuso, che per profittare il Sovrano lungamente della vacanza delle Sedi, non passava a provvederle, è noto quello, che presso di Guglielmo Brittonè si legge,

Nam Rex Anglorum ius usurpaverat illud, ut quoad vacantes Sedes Usque modo, ut solus pastores ipse crearet; Nam quoties pastore carens Prælativa Sedes Civili letbo, naturalis vacasset, Profinus Ecclesia bona cuncta vacantis, ab ipso Usurpata, suas converterebantur in usus Sicque Dei sponsam viduam QUANTUM IPSE VOLEBAT, Cogebat placito sibi demum nubere sponso.

niti del Regno d'Inghilterra, e l'avevano posseduto sino al detto Odoardo III, che morì nel 1043, il quale avea poi nominato per Successore esso Guglielmo il Conquistatore, qual suo stretto congiunto, per esser nato lo stesso Odoardo da Emma, la quale era della stessa Casa de' Duchi di Normannia: e quantunque ritrovato avesse Guglielmo Duca di Normannia nella conquista grandissime opposizioni per i partiti, e fazioni, che v'erano, perchè si era impossessato del Regno Aroldo II, come figliuolo di Adelina, ch'era stata figlia dello stesso Canuto I Re di Danimarca; e perciò durato avesse Guglielmo fatiche grandissime, e sostenuta un'asprissima, e durissima guerra (1): pure alla fine gli riuscì di superar tutto, onde il bel titolo di *Conquistatore* venne a riportarne. Il perchè restando egli nel 1066 Signore dell'intero Reame, e Re d'Inghilterra venendo acclamato, poté per ben anni 21 quel Regno godere, ed a' suoi successori tramandare, che fin al 1136 vi regnarono, quando poi la loro Casa si estinse, e diedesi luogo ad una nuova Casa di Francia, che se ne impadronì, cioè ad un ramo della Casa di Blois (2).

Dunque se la Regalia in Inghilterra sotto, e dopo de' Principi Normanni si ritrova usata da i Sovrani di quel Reame; ogni ragion vuole che si creda, che essi di Francia una tale usanza seco condussero, o per meglio dire a similitudine del Patrio costume in quel Reame introdotta l'avessero.

Questo nostro discorso incontra altri appoggi nobilissimi nella Storia dello stesso Reame, Per poco che si dia uno sguardo allo stato infelice, in cui era l'Inghilterra prima di giungere al suo Regno Guglielmo il Conquistatore, e propriamente all'avvilimento, in cui pervenute eran le Chiese, i Sacri Ministri, ed il Culto Divino (3): ed a quello, che poi

(1) Però Guglielmo Malesburiense dice, che non fu tanto difficile la conquista a' Normanni dell'Inghilterra.

(2) Guglielmus Malesburiens., & Baronius, *alique passim.*

(3) Una vivacissima descrizione dello stato infelice di quella vasta Popolazione in materia di Religione abbiamo dal più volte lodato Guglielmo Malesburiense Storico sincrono: Ecco la: *Literarum, & Religionis studia obsoleverant non paucis ante adventum Normannorum annis, Clerici literatura sumultuaria contenti, vix sacramentorum verba balbutiebant: stupori, & miraculo erat ceteris, qui grammaticam nosset: Monachi subtilibus indu-*

poi operò, per estirpare tai disordini, cotesto prode Regnante (1); si dee per necessità confessare, che prima di Guglielmo la Regalia non avea potuto essere punto riconosciuta, perchè prima di questo Principe le cose eran ridotte a tal grado di confusione, e disordine, che quasi non v'era idea di vere rendite di Chiese, e distinzione tra Chiese piene, e vacanti forse s'ignorava. Guglielmo adunque ristoratore non meno della Civile, che della Ecclesiastica Disciplina, e del Culto Divino promotore zelantissimo, e delle lettere Me-

ce-

dumentis, & indifferenti genere ciborum regulam ludificabant. Optimates gula, & veneri dediti, Ecclesiam more Christiano mane non adibant, sed in cubiculo, & inter uxorios amplexus matutinarum solemnium, & Missarum a festinante Presbytero, auribus tantum libabant. Vulgus in medio expositum praeda erat potentioribus. Illud erat a natura abhorrens, quod multi ancillas suas ex se gravidas, ubi libidini satisfecissent, aut ad publicum prostibulum, aut ad eternum obsequium vendicabant. Potabatur in commune ab omnibus, in hoc studio noctes proinde ut dies perpetrantibus, parvis & abjectis domibus totos sumptus absumebant. Sequebantur vitia ætatis socia, quæ virorum animos effeminant. Hinc factum est, ut magis temeritate, & furore præcipiti, quam scientia militari Willelmo congressi, uno prælio, & ipso perfacili, servituti se, patriamque pessunderint. Guglielm. Malesbur. de gestis Reg. Angl. lib. 3.

(1) Ecco cosa egli fece: *Religionis normam in Anglia usquequaque mortuam adventu suo suscitavit. Videas ubique in Villis Ecclesias, in vicis, & urbibus non novo edificandi genere consurgere, recenti ritu Patriam florere, ita ut SIBI PERIISSE DIEM QUISQUE OPULENTUS existimet; quem non aliqua præclara magnificentia illustret. Guglielm. Malesb. loc. cit. . Anzi estese la sua mano benefica ben anche verso le Chiese della Normannia, facendo ad esse altresì ricchissime donazioni di fondi siti in Inghilterra: *Transmarinis Ecclesiis multas possessiones in Anglia largitus est, nec ullum fere Monasterium, præsertim in Normannia, sine Ducum munificentia transiit, ut Angliæ copia, tenuitas illorum sustentaretur. Eriberit. loc. cit. Perciò ebbe a dire il Tommassino: nec tamen vere reintegrata Ecclesia Anglicana, nisi tempore, & industria GUILIELMI ANGLIÆ DEBELLATORIS, & Archiepiscopi Lanfranci. *Vetus & nova Eccles. Discipl. part. I lib. 3 cap. II §. II.***

cenate distintissimo (1); Guglielmo dovette esser così; che ad esempio del Patrio istituto in Inghilterra la Regalia introdusse, la quale vi fu sempre in appreso religiosamente conservata, infino a tanto che la Religione Cattolica vi fu custodita (2); nè altro vi venne biasimato, e riprovato, se non quello, che per abusare di tal Regalia, con tener lungamente vacanti le Chiese, si praticava (3).

Deh

(1) Il Molemio nelle sue Istituzioni della Storia Ecclesiastica, della quale opera non si è veduta cosa più limata in questo genere, dagli Autori più scelti cava questo elogio di questo illustre Principe Guglielmo il Conquistatore: *Guilielmus enim Conquestor Normannia Dux, vir perspicax, & magnus aetatis suae Mæcenas, quum Anno MLXVI Angliam occupasset, laudabilem adhibebat diligentiam, accersitis cum aliunde, tum ex Normannia viris eruditissimis, ut barbaries, & ignorantia, fecunda multorum malorum mater, in Anglia debilitaretur. Illi nempe Normannorum heroes, qui ante susceptam Christianam Religionem ferocissimi, & omnis doctrinae inimici erant, Religionem, & litteras, Sacris Christianis initiati, valde amabant, & suspiciebant.* Elem. Hist. Ecclesiast. secul. 11 cap. 1 §. 3.

(2) Innocenzo III accortissimo, intelligentissimo, e vigorosissimo Sommo Pontefice, tra gli altri colpi, che tentò di fare, uno fu nel 1213 di ottenere dai Re d' Inghilterra la cessione in beneficio della Chiesa Romana della loro Regalia; ma immediatamente i Successori Regnanti vollero una cotanto pregiudiziale dismembrazione di prerogative sì fattamente importanti alla Corona, rivendicare: *ex pacto quidem* (sono parole del Maestro delle cose de' mezzi tempi, Antonio Dadingo Altaserra) *Jobannes Anglorum Rex jure patronatus, & custodiam vacantium Ecclesiarum cessit in Ecclesiam Romanam, ut Innocentium III Pontificem sibi conciliaret, teste Matthæo Paris, & Matthæo Westmonasteriensi. Sed Johannis fide minime obstrictos rati posteri Reges, animose jus suum reperierunt.* Altaserr. tit. 1 cap. 8.

(3) Altro non si pretese ne' tempi posteriori, come osserva Darris (*tract. de beneficiis section. 3 cap. 16 vers. Hoc vero jus*), se non, *ut Archiepiscopus, Episcopus, & Abbatia non tenerentur in manu Regis ultra annum.*

Della Regalia degli Imperadori di Alemagna

Ci resta a dire qualche altra cosa delle Provincie dell'Impero Alemannico, come quelle, in cui la Regalia fu ancora riconosciuta, per consentimento di tutti i dotti. Anche verso il Millesimo della nostra comune Redenzione nell'Impero Alemannico si ritrova nominata la Regalia, o sia si veggono in possesso gl'Imperadori della percezione de' frutti delle Sedi vacanti, e di conferire i Benefizj, che allora vagavano. Donde ciò fosse nato, fra poco il vedremo, scoprendo che verisimilmente la cagione stessa, che produsse la Regalia de' Re di Francia, fu quella, che produsse la Regalia de' Re d'Inghilterra, e degl'Imperadori di Alemagna. Del resto quel, ch'è certo, e negare non si può, egli è, che gl'Imperadori Alemanni indubitatamente verso il Millesimo erano di tal prerogativa in possesso, e che poi la ritennero ancora ne' tempi posteriori (1).

Pruo-

(1) Nel 1200 ritrovandosi eletto Imperadore di Alemagna Ottone IV, e volendo questi vincere l'emulo Filippo, ed ottenere la conferma da Innocenzo III, tra le altre cose, che scrissero al Papa i Principi del suo partito in nome del nuovo Eletto per indurlo a concedere ad Ottone tal conferma, una fu questa: *Illum quoque dimittimus, & refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium Prælatorum, aut etiam Ecclesiarum vacantium nostri consueverunt Antecessores committere pro motu propria voluntatis: omnia nos spiritualia vobis, & aliis Ecclesiarum Prælati relinquimus libere disponenda; ut quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ Dei Deo recta distributione reddantur.* Quando poi il nostro Federico II si vidde col favore di Papa Onorio III, Successore d'Innocenzo III, creato Imperatore, per non volere esser da meno di Ottone IV, pubblicò ancor egli una simile Costituzione: *Eccola: Pravam illam consuetudinem, quam Imperatores Antecessores sui in occupandis rebus mobilibus, vel se moventibus, decedentium Episcoporum, vel Abbatum hucusque servaverant, penitus extirpans, Ecclesiasticos Principes ex hac indebita accusatione Regali benevolentia liberos dimisit, & decedentium bona suis successoribus servanda liberaliter statuit.* Queste due Costituzioni, ancorchè si volessero avere per due criminose abdicazioni, che co-

testi

Pruova di tutto ciò convincentissima non solamente n'è l'auto-
rità

testi due Imperadori fatte avessero della loro Regalia per accattare la grazia, e la benevolenza di que' Papi: pure sempre persuaderebbero, che fino a quel tempo gl'Imperadori d' Alemagna n' erano stati in possesso. Del resto, come faviamente da altri si è riflettuto, queste Costituzioni non riguardano punto la Regalia, ma appena intender si debbano dell' occupazione e disposizione proprietaria de' fondi delle Chiese vacanti, la qual cosa meritamente venne chiamata abuso, e come tale fu detestata, e prima, e contemporaneamente, e dopo di questi tempi. Prima nel Concilio di Chiaromonte, tenuto da Urbano II in Francia, dove si fece il seguente Canone: *De laicis questio facta est, qui morientibus Episcopis, sive aliis Clericis, RES DEFUNCTORUM INVASAS, Ecclesie, pauperibusque subripiunt; contra quos comune totius Concilii anathema prolatum est. Can. de laicis caus. 12 qu. 2.* Contemporaneamente fu un tale abuso detestato nel Concilio Lateranense IV, tenuto dallo stesso Sommo Pontefice Innocenzo III: *In quibusdam provinciis (così si disse in questo Concilio) Ecclesiarum patroni, & advocati, seu Vicedomini se in tantam insolentiam erexerunt, quod non solum cum vacantibus debet Ecclesiis de pastoribus idoneis provideri, & difficultates ingerunt & malitias, verum etiam DE POSSESSIONIBUS, ALIISQUE BONIS ECCLESIASTICIS pro sua voluntate ordinare presumunt, & quod horrendum est dicere, in necem Pralatorum prorumpere non formidant:* tutto il resto del Canone si può leggere nel titolo delle Decretali *de penis* nel *Cap. In quibusdam*. Così finalmente dopo di questi tempi si detestò il medesimo abuso nel secondo Concilio Generale, tenuto in Lione sotto Gregorio X, dove, nel tempo stesso, che si ammise il possesso della Regalia ne' Principi, che la godevano, si disse: *Generali Constitutione sancimus universas, ac singulas qui Regalia, custodiam, sive guardiam advocacionis, seu defensionis titulum in Ecclesiis, Monasteriis, seu quibuslibet aliis piis locis de novo usurpare conantes BONA Ecclesiarum, Monasteriorum, aut locorum ipsorum VACANTIUM OCCUPARE PRÆSUMUNT, quantecumque dignitatis honore præfulgeant, ex ipso excommunicationis sententia decernimus subjacere, Cap. Generali X de elect. in 6.* Sicchè le due accennate Costituzioni Imperiali, che presso del Goldasto si possono intiere osservare, si debbano sentire piuttosto che parlarsi della promessa, che facevano gl'Imperadori di
non

rità di gravissimi Scrittori, che ciò affermano (1), ma principalmente la stessa storia, scandalosa per altro bastantemente, e tragica al sommo, delle Investiture, ove si prescinde dal fine, che allora ebbero ancora i Sommi Pontefici, fine senza dubbio santissimo, e religiosissimo, di evitare colle Investiture degl'Imperadori, le simoniache negoziazioni delle Prelature, che costituivano allora l'occupazione più profittevole di quelli Regnanti. In tutto quel gruppo di strepitosissimi avvenimenti, in sostanza non si ritrova altro, se non che i Papi avessero malamente sofferto, che gl'Imperadori avessero arrogate a se le elezioni de' Pastori del Gregge Cristiano, e di mettergli in possesso de' beni, che costituivano la dote de' Vescovati, *per annulum, & baculum*, cioè per quei segni, per i quali v'era allora chi credeva, che la potestà spirituale simbolicamente si conferisse (2): talchè dopo delle tante

non volerli avvalere dell'abuso introdotto, anche da' semplici Avvocati, e patroni delle Chiese, e dai semplici Baroni, di usurpare i beni delle Chiese vacanti, e di disporne a loro bell'agio; che della rinuncia della Regalia, della quale non si può mai immaginare, che i Pontefici avesser preteso un'abdicazione negli Imperadori di Alemagna, quando ne i Re di Francia, e ne i Re d'Inghilterra era da essi approvata. Che se Innocenzo III avea cercato d'averne una cessione dai Re d'Inghilterra, in beneficio della Santa Sede, questo dimostra, che quel Papa talmente era persuaso, che i Re d'Inghilterra n'erano legittimi possessori, che per potere in quel Regno esercitare gli stessi diritti in pregiudizio de' Vescovi Successori; ad altro asilo non seppe ricorrere, che ad ottenerne da quei Re una cessione, cosa, che non mai avrebbe pretesa, se lo stesso diritto in altri Principi, e propriamente negli Imperadori di Alemagna *abuso* si fosse creduto, e *prava consuetudine*.

(1) De Marca, & Van-Espen. *loc. cit.*

(2) *Quid ad laicas pertinet personas* (sono parole di Umberto Scrittore di quell'età, lib. 3 *contra Simoniacos cap. 6. pag. 779 & 795*) *Sacramenta Ecclesiastica, & Pontificalem, seu Pastoralem gratiam distribuere, camyros scilicet baculos* (cioè incurvati, ed alquanto nel capo rivolti), & *annulos, quibus precipue perficitur, militas, & innititur tota Episcopalis consecratio. Equidem in camyris baculis designatur*

te scomuniche fulminate da essi sul dosso degl' Imperadori, dopo delle tante oscurazioni, dopo d' averli per più volte nel ruolo degli Eretici arrollati, sentenza, che già cominciava a divenire tremendissima nell' Orbe Cattolico, e dopo di aver veduto sparso il sangue d' infiniti Fedeli, e ruinate, e distrutte Città, e Provincie intere (1); alla perfine nel mentre vollero, che gl' Imperadori avessero restituite in piedi le Canoniche Elezzioni, con che le vendite de' Vescovati venivano ancora a cessare, restando essi appena col semplice diritto di conferma; tuttavia conservar dovettero agli medesimi l' antico diritto, almeno in metter essi in possesso i nuovi Vescovi di tutti quei fondi, che le Chiese Vescovili avevano di natura feudale, o ad essa somigliante, purchè invece dell' anello, e del bastone (i quali strumenti per altro v' era allora chi sosteneva, che nè Gesù Cristo, nè gli Appostoli, nè i primi Padri si eran sognati di mai dichiarare assolutamente segni mistici della spirituale missione (2));

F del-

sur qua eis committitur cura Pastoralis Porro annulus signaculum Caelestium secretorum indicat, praemonens Praedicatorum, ut secretam Dei sapientiam cum Apostolo designent Quicumque ergo his duobus aliquem initiavit, procul dubio omnem pastorem auctoritatem hoc praesumendo sibi vendicans. Così Goffredo Abbate Vindocinense, Scrittore anche di quell' età diceva, scrivendo a Callisto II: *Investituram per virgam & anulum accipere, nisi a suo Consecratore, manifestum est esse damnosum: QUIA NULLI LAICO LICET ILLA ECCLESIAE SACRAMENTA DARE, sicut ei non licet Episcopum consecrare.* Per Sacramenta intende, quod annulus, & virga essent velut quadam Sacramenta in Ecclesia, non secus ac sal, & aqua, oleum, & nonnullae aliae res, sine quibus peragi non possunt consecrationes, atque Ecclesiarum benedictiones. Petrus de Marca lib. 8 cap. 20 num. 7.

(1) Baronius, & Muratori ab anno 1073 usque ad annum 1123.

(2) Infatti perciò Waltrano Vescovo di Nauburgh, Scrittore di que' tempi, nel suo trattato de *Investitura*, diceva: *nihil refert siue verbo, siue precepto, SIVE BACULO, SIVE ALIA RE, QUAM IN MANU TENUERIT, investiet, aut inronizet Rex, & Imperator Episcopum:* e questo stesso Autore credeva essere il bastone simbolo di tradizione di potestà temporale, e spirituale: *Sed congruum magit*

dello scettro si fossero avvaluti (1).

Da questa storia vera, e genuina, si viene chiaramente in cognizione, per quanto all'argomento presente della Regalia si appartiene, che da che cominciò la fiera guerra delle Investiture, che surse apertamente, come ben si sa, nel 1073 tra il Pontefice Gregorio VII, e l'Imperadore Errigo IV, e durò sino al 1123, quando Callisto II, la compose con Errigo V nel primo Concilio Lateranense, che allora si tenne, vale a dire stette in piedi quasi per anni 50 continui (2); gl'Imperadori

gis est, quod per baculum, QUI EST TEMPORALIS, ET SPIRITUALIS, procedens investitura per Regem, in fundis, & rebus Ecclesie contra Tyrannos, & raptores, quibus & pacifica reddat omnia.

(1) *Electus autem, cioè il nuovo Vescovo, REGALIA per sceptrum a se recipiat, ET QUÆ EX HIS JURE TIBI DEBET, facias,* così disse Callisto II, parlando ad Errigo V nel suo famoso decreto, pubblicato nel 1122.

(2) La materia delle Investiture niuno de' nostri Scrittori Cattolici ha trattata con maggior delicatezza del gran Cardinal Noris nella sua Opera intitolata *Istoria dell' Investiture delle Dignità Ecclesiastiche*. Quello, che ne dice Pietro de Marca, anche è con giudizio detto, ne' capitoli 20, e 21 del libro 8 *de Concordia Sacerdotii, & Imperii*; e nel nobilissimo, e sceltissimo magazzino, o sia Storia di Natale d' Alessandro vi è anche in su di questo importante argomento quanto può bastare. Tra gli Autori poi fuori della nostra Comunione le piccole cose, che a questo proposito ha lasciato scritte ne' suoi nobilissimi Elementi della Storia Ecclesiastica la senfata penna del Mosemio, sono certamente da esser reputate peregrine: ma quell' altro, che Grotio in su di questa materia di passaggio disse nel suo Opuscolo *de Principum potestate circa Sacra*, anche costituisce un degno parto della gran mente di quel sommo uomo. Si dee però sapere, che i lumi principali su di questa oscurissima materia furon dati dal nostro Panvinio, ingegno, di cui forse la Repubblica Letteraria non vanta maggiore, se si riguarda, che egli finì i suoi giorni di età di anni trentanove. Però sebbene Grotio, e dopo di lui un' altro dotto Protestante, qual è Timanno Genfelio *hystor. Ecclesiast. par. 2*, non lasciano gratamente di riconoscere da lui, le sue rare scoperte; tuttavia però il Mosemio non ne fa affatto parola.

furono essi i possessori di ogni sorta di fratti de' Vescovati in tempo di Sede vacante, perchè essi allora volean generalmente di tutt' i beni de' Vescovati dare il possesso a' nuovi Vescovi *per annulum, & baculum*: e che poi dall' anno suddetto, rimasero essi almeno in possesso di tutti quei beni de' Vescovati, ch'eran di natura tale, che il Principe riconoscevano per padrone diretto. Il che dovette portar seco, che siccome ne primi tempi tutt' i Benefizj, che in quel tempo vacavano dovevano essere della Collazione Imperiale: così che in appresso, dalla concordia in poi, almeno de' Benefizj fondati su de' stessi fondi, di cui il dominio diretto era della Camera Imperiale, i Sovrani avesser dovuto avere la Collazione (1).

F 2

La

(1) Il Muratori, dopo di avere nell' anno 1122, secondo il suo fare, piuttosto terminato di toccare, che di narrare la Storia delle Investiture, non arriva a capire, perchè dopo tante fatiche, e sconcerti, e guerre, per rimettere anche in Italia questa libertà delle elezioni, già fatte dal Clero, e Popolo, essa non rimanga vestigio fra noi. E per altro la riflessione è degna di un tanto uomo, tutto fervore pe' l' culto Divino, e pe' l' pubblico bene. Ed invero se mai potessero venire al Mondo non diciamo quegli Imperadori, che tanto patirono per questa cagione, ma i stessi Sommi Pontefici Gregorio VII, Urbano II, Pasquale II, e Callisto II, che furon que' Papi, che infinitamente sudarono, e mille cose soffrirono, ed obbligarono cotanto la Posterità a difendere le loro azioni, non per altro, che per lasciate libere le elezioni de' Vescovi, e de' Sacri Ministri; non rimarrebbero fuori di loro, dando una scorsa alla nuova pratica, che nella posteriore età s' introdusse, e principalmente colle Regole della Cancelleria Avignonese, di farsi tai provviste tutte dalla Romana Dataria, senza poter succedere altrimenti, che col solito pagamento delle annate, de' piccioli servizj, e de' minuti servizj? Ma siccome il Muratori da cauto, ed avveduto uomo, dopo di aver promosso un tal dubbio, se n' esce con dir, che egli non voleva a tal questo dare risposta, volendo *continuare l' intrapreso viaggio della Storia de' suoi Annali*: così noi non intendiamo su di simili riflessioni neppure passaggieramente trattenerci; tuttocchè fossimo internamente agitati da quegli stimoli, che suggerisce lo zelo, che ciascun di noi deve avere per la nostra Sacrosanta Religione, e per lo pubblico bene volendoci disbrigare ormai della presente Forense Allegazione.

LA Regalia, negl' Imperadori di Alemagna ebbe affai più corta durata, che quella delli Re di Francia, e de' Sovrani d' Inghilterra. Restati gl' Imperadori d' Alemagna spaventati, ed avviliti dalla controversia delle Investiture, ed avendoli posteriormente i sommi Pontefici con infinita politica o tenuti altrove distratti, o con sommi Benefizj obbligati; ne venne in conseguenza, che a sì fatte prerogative, per essi di memoria funestissima, poco più avesser badato, e che insensibilmente ne venissero a far perdita totale: e tanto è ciò vero, che oggi i Scrittori Tedeschi *nelle prime parti*, cioè nel diritto, che ha l'Imperadore di avere in ogni Chiesa la nomina del primo Benefizio, che venga a vacare dal giorno della sua asunzione al Trono Imperiale, ed in altre simili piccole prerogative riconoscono alcuni avanzi dell' antica Regalia de' loro Sovrani, o pure alcune lesive commutazioni della medesima contemplano (1).

E per altro così doveva senza meno accadere. Dopo di Errico V venne subito l'Imperadore Federico I, detto Enobarbo, o sia Barbarossa. Ma questi, tuttocchè Principe potentissimo, e che avrebbe potuto affai più ancora de' stessi suoi Antecessori i diritti dell' Impero conservare; pure poco vi poté badare, sì perchè le sollevazioni, che allora accaddero in quasi tutte le Città d' Italia, che all' Imperio Occidentale appartenevano, gli fecero ogni altra cosa dimenticare (2); e sì ancora perchè le spedizioni di Soria, a cui allora i Papi obbligarono, ed in cui perdè anche miseramente la vita (3), compirono l' opera a tenerlo altrove altamente rivolto.

Errico VI, figliuolo di Federico, non era Principe formato dalla natura a gustare controversie giuridionali, in materie specialmente Ecclesiastiche, perchè queste in cuori crudeli, e di sangue totalmente avidi, e golosi, difficilmente si alligano (4). A questo si aggiunse che la conquista de' nostri Regni di Napoli, e di Sicilia porse ad Errico tal materia nelle mani, che egli intin a tanto che visse, non sep-

PF

(1) Corvianus de Beneficiis, tit. de juribus Regal.

(2) Otto Frisingens in Cron., & Muratori in Dissert., & in Annalib.

(3) Henric. de Bunav. vita Friderici I pag. 278, 293, 309, & 333.

(4) Giannone lib. 15.

pe, nè potè disfarlene, nè ad altro pensare (1). Federico II, figliuolo di questo Principe, avrebbe sortito un'animo, ed un cuore formato unicamente per la felicità de' Popoli, al cui governo era deputato: ma l'ignoranza del secolo, e gli anfratti, in cui si trovò, ed i laccioli, ed aguati, che gli tesero, per vizio di quella viziosa stagione, i Romani Pontefici soventi volte, e quasi per tutta la sua vita; non gli fecero ad altro pensare, se non a modi, come accattarsi la benevolenza della Corte di Roma, donde allora pareva che unicamente potesse dipendere de' Principi Cattolici, e tra essi anche de' più sublimi o la felicità, o l'ultima distruzione: ragione per cui neppure si curò con quelle sue severissime Costituzioni, in materia dell'Inquisizione emanate, di permettere, per placarne il furorè, il sacrificio di migliaja innumerabili di viventi, quanti sappiamo, che per opera di esse per cinque secoli continui se ne sono miseramente consumati, e di lasciare così macchiata, e contaminata la fama sua (2). Or si figuri se Federico poteva allora della conservazione della Regalia esser sollecito?

F 3

De

(1) Summonte, Capecelatto, Giannone, aliique.
 (2) *Sed nova Fidei, & Hereticorum Inquisitio augmentum, & severitatem suam, presertim Friderico II Imperatori debet, qui IMMANIA EDICTA contra hereticos edidit, & in terris Imperii valere precepit. His Edictis Imperii Magistratibus precepit, ut hereticos ab Ecclesia judicatos punirent; obstinatis; mortis penam, & ignem proposuit; heresim inter crimina publica recensuit; penas adversus perduelles, & Majestatis reos ad heresim produxit, usque adeo PRÆTER ULTIMUM, ET IGNEUM SUPPLICIUM, bonorum publicationem, & memoria damnationem hereticis indidit, aliaque plura ad perdendos hereticos edidit. Mirum inserim videri debet, quò Fridericus, alias a novitate Curie Romanae alienus, tam IMMANITER IN HUMANITATEM SÆVIRET, presertim quando veteres Patres penas sanguinis in hereticos non probaverunt. Edidit has Constitutiones Imperator Patavii anno 1224, ubi in concordiam cum Honorio III Pontifice redierat, & ita fortasse in hereticos desecuit, UT FIDEI DEFENSOR STRENUUS VIDERETUR, & reconciliatorem ex animo factam indicaret. Quidquid vero hujus*

Degl' Imperadori, che a Federico succedettero, non occorre far parola: imperciocchè già si sa, che dopo di Federico vi fu un lungo interregno, e che poscia altro Imperadore coraggioso non fuvvi, che Ludovico il Bavaro, da cui però e le circostanze de' tempi infelici, in cui era, e la poca prudenza, con cui egli condusse le imprese, e la ignoranza, che sempre più in sì fatte materie avea preso piede; non permisero di potere a faccende delicate, come sarebbe stata questa del riacquisto della perduta Regalia, badare (1).

Di Carlo V, Imperadore potentissimo, e dopo di Federico II. il più famoso, non occorre ragionare, perchè ne' suoi tempi non potè l'Impero da lui ottenere quello, che avrebbe potuto certamente conseguire, se le cure de' vastissimi Stati Patrimoniali, e le continue marittime spedizioni, già presagite ne' Comizj di Francofort prima della sua elezione (2), non l'avessero tenuto più di tutti i suoi Antecessori alienato. Si ag-

ius rei sit, non BENE HUMANITATI Fridericus consuluit; nam ejus auctoritate Romani Inquisitores latius sese diffuderunt, Pontifices ejus Constitutionibus Inquisitionem inaedificaverunt; O INDE ETIAM IGNES, ET PUBLICATIONES BONORUM adversus haereticos decreta, Cavallar. Instit. Canon. pars. 3 cap. 18 §. 3. Mosem. Elem. Hist. Eccl. sec. 13 cap. 5 §. 3.

(1) Le gesta coraggiose di questo Principe, piene nondimeno di quella irruenza, che la qualità del secolo, e l'indole de' suoi nemici, allora portavano, veder si possono presso di Giovanni Villani. Il Tomasio nella sua Storia *Contentionis inter Imperium, & Sacerdotium* nel Cap. 9 ne discorre lungamente.

(2) Presso di Giovanni Sleidano ne' suoi *Commentarj de statu Religionis, & Republica Carolo V. Cesare*, si rapportano nel lib. 1 le aringhe fatte nel 1519 nella Dieta di Francofort dagli Elettori di diverso partito, giacchè l'Arcivescovo di Magonza perorò a favore di Carlo V, quello di Treveri a pro di Francesco I, o di un Principe Germanico, e l'Elettore di Sassonia si univa coll'Arcivescovo di Magonza per lo stesso Carlo V, che poi restò eletto: ed in questa occasione tra le cose, che l'Arcivescovo di Treveri allegava contra di Carlo V in aria declamatoria, vi fu questa: *Nam quia navigationibus perpetuis exhaustur Hispania, non potest ullas majores emittere damo copias.*

aggiunsero le eresie allora nate, le quali in sì fatte materie ricordavano sconcerti essai maggiori, a cui forse si avrebbe dovuto provvedere, che al riacquisto della perduta Regalia: e così de' Successori Imperadori discorrendosi da chi della Storia è alquanto istruito, si spiega subito il perchè infra ad ora da essi non si sia ancora l'antica prerogativa riacquisita.

Questa scorsa da noi si è voluta fare, sì perchè ci è paruto, che essendosi della Regalia degl' Imperadori di Occidente favellato, conveniva almeno accennare onde mai, e per qual cagione essi oggi ne sian privi; e sì ancora perchè si conosca, che volendo essi promuoverne il riacquisto, come già tempo oggimai sarebbe di farlo; per essi non dovrebbe esser d'impedimento alcuno l'interruzione, che se ne ritroya fatta, come quella, che per le cagioni ascennate è unicamente seguita.



Cagione, onde prodotta venne la Regalia nella Francia, nell' Inghilterra, e nell' Impero.

DAll' esserli infm ad ora conosciuto, che in que' Regni, e Provincie Cristiane, dove la Regalia si è veduta, contemporaneamente quasi nello stesso tempo surta fusse, ci vediamo obbligati a dovere in altri esami entrare, e propriamente in quello, onde mai, e da qual cagione la Regalia fusse negli accennati Regni derivata.

Senza entrare nell' oceano vastissimo, e profondissimo delle varie opinioni, pare, che possiamo liberamente in quella farsci, che la Regalia da altra origine non possa ritrarsi, che dall' esser divenute le Chiese, posseditrici di fondi tali, che per loro natura nella morte del possessore in potere del Principe dovean di bel nuovo fare ritorno, e che il novello Successore dalle mani del Principe stesso gli doveva di nuovo avere, cioè dall' esser le Chiese divenute posseditrici di feudi, e di beni di una natura somigliante (1).

Ed

(1) Perciò presso Rigordio, Scrittore de' fatti di Filippo Augusto Re di Francia, che regnò nella fine del dodicesimo secolo, parlandosi degli espedienti presi dal Re contra due Vescovi, i quali non vollero nè andare alla guerra, nè mandare sostituti, secondo l' uso di que' tempi, si dice: *Rex eorum Regalia confiscavit, scilicet EA TANTUM TEMPORALIA, QUAE AB EO FEUDALITER TENEbant; decimas, & alia spiritualia eis in pace dimittens. Ipse enim Rex Christianissimus semper timebat offendere Ecclesiam Dei, & ejus Ministros.* Così poi Filippo il Bello nel commettere a due Prelati Francesi, che in una certa controversia Ecclesiastica avessero fatto sapere al Sommo Pontefice *quanam sine jura Regia*; così scrisse: *SICUT FEUDUM VASSALLO VACANS, interim cum suis redditibus a Domina licite occupatur, & propter defectum hominis, ut vulgari nostrae patriae verba utamur, de jure & generali consuetudine Regni nostri per Dominum, quousque superveniat persona, qua illi serviat, licite detinetur; SIC NOS & nostri Antecessores VACANTE ECCLESIAE CARNOTENSI, & temporalem jurisdictionem, & bona temporalia accipimus, & nostros facimus omnes fructus, qui proveniunt ex iisdem. Non solum autem nostram potestatem in bonis Episcopalibus exercemus; imo bona temporalia Præbenda-*

Ed in vero siccome in sì fatta maniera facilmente si spiega per qual cagione in Francia non in tutte le Chiese universalmente cominciò la Regalia, ma in molte non si vidde affatto praticata: perciocchè si ritrova, che questo dovette accadere, per non essere state tutte le Chiese egualmente di feudi dotate; quando altrimenti un tale avvenimento non si potrebbe spiegare giammai (1); Così con ciò s'intende egualmente

F 5

darum, & Dignitatum, sive sit jurisdictio temporalis, sive alia bona temporalia, quae possunt ad aliquem pertinere, cum vacante Præbenda, vel Dignitate concedimus, & de eis disponimus, prædicto tamen modo, nostro jure. Su di questo luogo, riflettendo Pietro de Marca, scrisse: Et mihi semper mens fuerat, hujus moris originem arcessendam esse a jure feudorum. Sed in hanc sententiam facilius transgressus sum post inspecta mandata a Rege Philippo Pulchro data Archiepiscopo Senonensi, & Episcopo Antissiodorensi, quibus jubet, ut in controversia quadam exorta in Ecclesia Carnotensi Summo Pontifici repræsentent quam in ea causa sint jura Regia. Verum quoniam facilis est excursus ab æquo ad iniquum, quoties privata utilitas urget, hinc factum est ut præteritum Custodia Regalium, auctoritas Regia ad se traxerit usumfructum decimarum, & in universum omnium reddituum temporalium. Cum itaque redditibus quorundem bonorum veluti Regalium optimo jure Reges fruerentur, paulatim factum est, ut in Ecclesias quasdam introducta sit consuetudo fruendi universis redditibus. Quod jus in primis introductum est in Provincias, in quibus mutatio domini necessitatem imponit solvendi commodum aliquod, & utile dominium Superiori, quod Relevium vocant, ut dixi: cum e contra in illis, quæ huic juri Relevii obnoxia non sunt, nihil a Regibus tentatum fuerit quoad usumfructum Regalium. Petrus de Marca lib. 8 cap. 22 n. 6, 7.

(1) Perciò Pietro de Marca medesimo fece quest' altra considerazione: Cum vero ipsis feudis frequenter jus presentationis, sive Collationis sit annexum consequens visum fuit, ut revertente feudo ad dominum directum, etiam jus presentationis, vel Collationis ei annexum deberet ad dominium directum reverti; atque **HAC RATIONE** Collationem præbendarum ad Regem jure Regalia primitus pervenisse admodum verisimile est. Porro **SICUTI SOLA FEUDALIA** primum jure Regalia juxta naturam feudorum, subjecta fuerunt; **ITA**

ET

la ragione del perchè verso il millesimo la Regalia soltanto si vidde introdotta, ed anche per qual cagione allora, o poco dopo introdotta si vidde, ed usata, non solamente da' Re di Francia, da i quali gloriosamente si ritiene tuttora, ma ben anche da i Re d'Inghilterra, e dagl' Imperadori di Alemagna. E che sia così, eccone le pruove. In Francia è vero, che anche prima del millesimo le Chiese cominciarono a vederli in possesso de' feudi, per la liberalità de' Principi gloriosissimi di quel Reame, ad esse conceduti: ma però i veri acquisti, e copiosi che di sì fatto specioso genere di fondi esse fecero, fu verso il nono secolo (1). Ecco dunque il perchè la Regalia, la quale in altro non raggirasi, che nel venire nelle mani del Sovrano i fondi della vedova Chiesa, nel decimo secolo veder si dovette; cioè quando già queste Chiese avendo fissato il loro possesso de' beni feudali, che da' loro Sovrani avean ricevuti; dovettero soggiacere a quella legge, a cui i beni feudali per loro natura, ad istituzione soggiacevano, cioè che nella mor-

ET SOLA COLLATIO PRÆBENDARUM FEUDIS ILLIS ADMEXA, ad Regem pertinuisse videtur, admodumque verisimile Regem nihil sibi attribuisse, nisi feuda cum omnibus, quæ iis videbantur adnexa: Da Marca loc. cit., Van-Elpen part. 2 tit. 44 cap. 8 n. 15, 16.

(1) *Ad divitias Episcopatum, & adnexas ipsis temporales Jurisdictiones frustra recurritur, nam etiam Caroli Magni temporibus, multoque magis prisco illo & simpliciore novo, EPISCOPATUS PAUPERES, AUT TENUES ERANT, ut ait Onuphria Panvinio, barum rerum peritissimo indagatore, adnotatum est: ad Jurisdictiones vero quod attinet, eas Episcopi, Carolo Magno avo, NULLAS EPISCOPATIBUS ANNE-XAS HABUERUNT, sed usurpari id demum cepit, avulso a Gallis Germania Regno: Grotius de imperio Summarum Potestatis circa Sacra cap. 10 n. 21. Pietro de Marca però ripete l'acquisto de' feudi delle Chiese della Francia fin anche dalla liberalità de' Re Moroviangi, non che Carlovingi. Petrus de Marca lib. 8 cap. 19 n. 2. Si conciliano questi due sentimenti con dire, che prima de' tempi degli Ottoni le donazioni di questo genere fatte alle Chiese, furono ristrette, laddove profusissime furono avulso a Gallis Germania Regno, e molto più ne' tempi degli Ottoni, giacchè allora cotai donazioni divennero di gusto universale dell'Orbe Latino, che era contenuto, secondo le osservazioni dello stesso dotto Panvinio, nella Italia, Francia, e Germania.*

te del possessore de' feudi, nelle mani dell' antico concedente ritornassero, e vi si trattenevano infin a tanto, che quegli al Successore di nuovo non gli concedesse. Il che in Francia non in tutte le Chiese Vescovili dovette accadere, perchè non tutte di beni feudali si ritrovavan fornite; imperciocchè le antiche Chiese Vescovili di quel Reame ritennero ordinariamente le antiche loro doti: e de' beni feudali per lo più fornite si videro la Chiese delle Provincie di conquista, ragione, per la quale la Normanna dovette esser tutta alla Regalia soggetta, perchè come questa intera Provincia fu tutta da' Normanni conquistata, o per dir meglio ad essi, per liberare il resto del Reame dalle loro incursioni, per modo di transazione conceduta; così quando poi dopo di avere il Saero Battesimo ricevuto, ne divennero essi pacifici Signori, le Chiese di quella Provincia tutte di fondi feudali poterono a man franca, secondo il gusto, che allora correva, arricchire (1). In Inghilterra poi la stessa ragione quasi nello stesso tempo dovette l' effetto medesimo produrre. Guglielmo il Conquistatore, dopo di avere riordinata l' Isola, nel volere il Culto Divino rimettere, ed al Divino Benefattore la sua gratitudine dimostrare, specialmente si avvalse del metodo, che allora da' Principi Conquistatori si credeva il più spedito, ed il più glorioso, cioè di donare grandissimi fondi Regj a i Vescovati, alle Badie, ed alle Chiese. Questo ci viene attestato dal più volte lodato Guglielmo Malesburiense, gravissimo Storico Nazionale di quell'età, talchè non se ne può punto dubitare (2). Ecco dunque, che tali donazioni inevitabilmente portar doveano la conseguenza, che nella vacanza delle Chiese, cioè nella morte de' Pastori, i fondi Regj nelle mani del padrone diretto dovessero ritornare, e presto del medesimo mantenersi infin a tanto al novello Successore non si fossero di nuovo conceduti. Ed ecco, che la sola qualità de' fondi, di cui divennero le Chiese della Francia, e le Chiese dell' Inghilterra posseditrici, produssero in que' nobilissimi Regni quasi contemporaneamente la Regalia. La stessa ragione la produsse finalmente nell' Impero di Alemagna. Il nostro famoso Onofrio Panvino, dottissimo Religioso Agostiniano, chiamato volgarmente Padre delle Storie, fu il primo, che scoprì, che le Chiese dell' Impero Aleman-

(1) *Chabassus. Notis. Concil. secul. 10. Histo. Thomasia. part. 3 lib. 1 cap. 30, & 31.*

(2) *De gestis Reg. Angl. lib. 3.*

nico, e di tutte quelle Provincie, che verso il millebmo agli Imperadori ubbidivano, debbono i loro acquisti de' feudi, e di tanti, e tanti altri speciosissimi fondi di Regia natura alla sola liberalità, e pietà di que' famosi Regnanti (1), e se a Teodorico de Niem si crede, noto Segretario di Urbano VI, e Storico fedelissimo, le maggiori profusioni conviene ascrivere agli famosi Imperadori Ottoni (2). Questa scoperta oggi non si reca più in quistione, e lo stesso immortale ingegno di Ugone Grotio dal nostro Italiano Panvinio con somma gratitudine la ripete (3).

Gli Ottoni, cioè il primo, chiamato il Grande, e gli altri due seguenti, Principi di origine Sassone, cominciarono a regnare nel 936. Questi Principi, e specialmente il primo, ven-

(1) Ecco il luogo famoso del Panvinio: *Postquam vero juris Imperii facta est eorumdem Prælatorum electio, quemadmodum & ceteri Principes Saculares Imperii, tum Cæsares, qui de Religione bene mereri volebant, sine Imperii tamen præjudicio, ceperunt Episcopos, & Abbates ob Religionem, tamquam potiora Imperii membra, præ ceteris laicis Principibus honorare, prophana ditione, & ingentibus opibus honorare, Arces, Oppida, Urbes, Marchias, Ducatus, Provincias, Pedagia, Telonia, Vestigalia, Portaria, & multa alia, quæ Imperii propria erant, Episcopatibus concedere, quæ vel ex suis propriis bonis, quæ ad Imperium pertinebant, vel ex alienis feudis erant. Nam laicis Principibus sine legitimo hærede mortuis eorum Provincias, quæ beneficiaria jure ad Imperium pertinebant, non amplius Laicis Regulis, sed Episcopis concedebant, atque hac ratione omnes Episcopatus, & Abbacias Italia, Galliarum, Germania, imo totius Orbis Latini, & denique ipsum Pontificem Romanum ex pauperibus ditissimos, & maximos Principes fecerunt: ex eis scilicet opibus, quæ ante Imperii juris erant, in nulla re propterea Imperialia jura minui existimantes, quippe quod certi essent, EOS OMNES PRÆLATORUM A SE DESIGNANDOS FORE, ET NONNISI JUSSU SUO, ET VOLUNTATE, SACERDOTIA IPSA OBTENTUROS.* Panvinus apud Genl. *hist. Ecclesiast. pars. 2 in Henric. IV.*

(2) *Ipsè magnus Ottho, & de ipso descendentes, secundus, & tertius ejusdem nominis Augusti, ipsam Romanam, & alias omnes Ecclesias, & Germaniam secularibus dominiis ditarunt.* Theodoric. de Niem in *Cronic.*

(3) *Grotius de Imperii Summ. Potest. circa Sacra.*

dendo le loro conquiste divenute estetiche, parte perchè con ciò credettero, secondo il pensare di quell'età (1), di adoperare il mezzo migliore per acquistarsi la divina benivolenza, o per riconciliarla (perchè si può ben figurare, se quei tali sommi Conquistatori potevan sovente temere di averla perduta (2)); e parte per una ragione politica, la quale forse più gli sospinse, cioè che in sì fatto modo si mettean nelle circostanze di potere vieppiù i conquistati dominj conservare (3): profusissimamente, non che feudi, e fondi Regj, ma Città principali, ed interi Contadi alle Chiese donarono: il che anche in quella porzione d'Italia, che della ragion dell'Impero Alemannico avevali, essi praticarono, sebbene non con quel

(1) I Privilegj de' Principi Cristiani di questa età, che donavano beni alle Chiese, portavano per lo più questa introduzione: *Inter cetera, quae in actus pios expendimus, QUIBUS MAGIS DEUM NOBIS PROPITIUM REDDIMUS, ET SPECIALI DEVOTIONE PLACAMUS, hoc solum arbitramur esse potissimum, ET HOC POTIUS NOSTRIS UTILITATIBUS APPLICAMUS, cum Ecclesiis, & Locis Uenerabilibus consideratione pia conferimus.* Nel nostro Discorso Storico-Legale su' Beneficio di S. Cesarea di Pescara non pochi di questi Privilegj abbiamo dovuto rapportare, e da molti di essi si viene in cognizione, che anche tale era il linguaggio della Cancellaria de' nostri Sovrani. Federico II, confermando una donazione, che si era fatta da Errico VI suo Padre alla Chiesa di Chieti, si spiegò con dire, *quod inter cetera, quae Divinae pietatis intuitu conferuntur, illud credimus CREATORI OMNIUM GRATUM, ET ACCEPTATUM RESIDERE, quod Ecclesiis Dei, & Locis Religiosis pia liberalitate donatur.* Pag. 24.

(2) *Behold in Sinaps. historic., & ibi Rupert. in Ottone I.*

(3) Così scrive Guglielmo Molesburiense di Carlo Magno Principe Settentrionale, il quale fu profusissimo inverso delle Chiese della Sassonia dopo di avere quella Provincia conquistata; *Carolus Magnus pro condempnanda gentium illarum ferocia, omnes pene terras Ecclesiarum consulerat, conciliofissime perpandens, nolle SACRI ORDINIS HOMINES TAM FACILE, quam laicos FIDELITATEM DOMINI REICERE, PRÆTEREA SI LAICI REBELLARENT, ILLOS POSSE EXCOMMUNICATIONIS AUTHORITY, ET POTENTIAE SEVERITATE COMPESCERE.*

quella profusione, che nella Germania fu usata (1). Che maraviglia è dunque, se dopo degli Ottoni gl' Imperadori di Occidente furon cotanto impegnati, quanto cialcun sa, per conservarsi il diritto delle Investiture. Ove i Sommi Pontefici discretamente avessero voluto allora pensare, ed operare, ed a queste cose pormente; non dovevan mai quella briga con quell' asprezza pigliare, e con quello strepito sostenere, come con scandalo perpetuo del nome Cristiano fu dall' una, e l' altra parte portata. Imperciocchè dovevasi alla perfine avere qualche riguardo per que' Principi, i quali coteste Investiture pretendevano, quasi per conservare una semplice memoria della liberalità eccessiva de' loro Antecessori, e per un menomo segnale che le Chiese possedevano una notevole porzione dello stesso Impero, ed anche per un misero avanzo dell' antico dominio di quei medesimi speciosissimi fondi le domandavano, potendosi bensì soltanto con modi un poco più soavi la Simonia, che nelle Investiture commettevasi, e qualche altro disordine, che nelle Investiture medesime si conteneva, detestare. Ma che che sia di queste, e di altre considerazioni, che far si potrebbero, ove il bisogno presentsi ad altro non ci obbligasse; agli è certo, che l' avere appunto le Chiese, ed i Vescovati dell' Impero, ottenuto dagli Ottoni, e da' loro Successori, fondi Regj per loro dote, e mantenimento; ne venne, come venir ne doveva, che in tempo della morte de' Prelati dovettero anche gl' Imperadori aver premura di godere della Regalia, cioè del possesso de' stessi Regj fondi, che le Chiese da essi avean conseguiti (2).

Que-

(1) Muratori *Annali*, anno 937, & seqq.

(2) Non si deve però qui omettere di avvertire, che Ugone Grozio credette, che più tosto le Investiture produssero l' acquisto de' feudi alle Chiese, che l' acquisto de' feudi, e delle Regalie fatto dalle Chiese, avessero le Investiture generate: *Cum Ottonibus* (ecco le sue parole) *Germania imperarent, tantum abest ut jurisdictioni, electionive per Imperatores faciendae causam dederint, ut contra ideo jurisdictiones concessa sint. Episcopis, quod Imperatores eos, ut a se electos, sibi fidelissimos fore, ideoque ipsis custodiam urbium tute committi arbitrarentur.* Grot. *de imperio Summar. Possess. circ. Sacr. cap. n. 21*: ed in pruova allega oltre all' autorità del nostro Panninio, di sopra da noi rapportata, anche un passo di Nicola

Cu-

Questo è quello, che può dirsi rispetto alla percezione de' frutti delle Chiese dell' Impero, goduta dagli Imperadori Occidentali, per lo meno da Ottone I. infino a tanto, che i Successori Imperadori, per le ragioni divisate, non la trasformarono.


Riguardo poi alla Collazione de' Benefizj, la cosa pare che da altri principi si possa più esattamente ripetere. Un nostro Italiano, che visse nel secolo XIV, e formò la famosa Pratica, detta volgarmente Papiense, non ebbe difficoltà, anche in que' tempi, ed in Italia, d' insegnare, che anticamente gl' Imperadori conferivano tutt' i Benefizj (1). La testimonianza di questo antico Scrittore accreditatissimo, e santissimo, viene con altre gravissime autorità comprovata a segno, che dubitar non se ne puote: e toglie ogni dubbio quello stesso famoso luogo di quella investiva, che Gregorio IX. fe-

Cusano de concordia Catholic. cap. 27, parlando dell' idea, che avea appunto potuto avere Ottone II nell' usare di simili pie largizioni: *Imperia etiam tranquillissima non dubitabas hanc ordinationem esse utilissimam, quando per annuo servitia, ac praestimonias cuiuslibet Ecclesia iuxta quantitatem temporalium indictas, status imperialis manu teneretur, ac etiam multa major imperii potentia ex hoc appareret, quod illis omnibus dominis, ita Ecclesiis traditis, nullis, nisi per imperium, & absque successione, praefici posset.* Questa discordanza tra Grozio, e gli altri gravissimi Autori di sì fatte materie, che insegnano l' opposto, con facilità si concilia egualmente: giacchè l' aumento delle donazioni fatte alle Chiese de' feudi, e delle Regalie nacque dopo, che si era radicato il diritto delle Investiture, considerando allora gl' Imperadori, che arricchivano coloro, che, secondo il nostro Panvinio, *non nisi iussu, & voluntate degli Imperadori Sacerdotia erant obtenturi*: ma i primi acquisti si fecero dalle Chiese in tempo, che non si erano ancora le Investiture stabilite, ond' è, che per essi s' introdussero immediatamente.

(1) *Nam scire debes tu ignare, quod Imperium aliquando habuit utrumque gladium, temporalem scilicet, & spiritualem, adeo quod tunc Imperatores CONFEREbant OMNIA BENEFICIA per universum Orbem, & amplius eligebant Papam.* Petrus de Ferrar. Praxis Papiens. tit. de forma libelli, quo agit. de subdit. ex corpore n. 4.

ce al nostro Federico II, quando gli disse: *Esto quod aliqui Beneficia conferas, quod illa etiam conferre valgas, qua curam continent animarum, jus spirituale, quod in laicis non cadit, non permittis* (1). Imperciocchè questo luogo mostra evidentemente, che gl' Imperadori, anche infino al combattuto Federico, pretendevan di conferire tutt' i Benefizj: onde credette il Papa non far poco, se i Curati ne sottraeva.

Or se dunque gl' Imperadori anche nelle Sedi piene i Benefizj conferivano, o almeno ciò pretendevano; si dica se nelle Sedi vacanti, quando essi la percezion de' frutti avevano, potevano ciò trascurare? Resta dunque stabilito, che la Regalia in quanto alla percezion de' frutti, ed alla Collazione de' Benefizj, verso il millesimo dell' Era volgare, già si aveva dal Re di Francia, e dagl' Imperadori di Alemagna, e poco dopo si ebbe ancora dal Re d' Inghilterra, il che ci conveniva provare per farci la strada a quello, che già veniamo a dire.



Del.

(1) Rainal. Continuat. *Annal. Baron. in Federico II.*

Della Regalia de' Re di Sicilia.

Tutto quello, che si è detto, altro oggetto non ha avuto, che di far comprendere più facilmente quello, che ora si ritroverà certissimo, cioè che i Normanni in Sicilia dovettero la Regalia introdurre.

I Normanni, che conquistarono la Sicilia dalle mani de' Saraceni, che per anni dugento trenta vi si eran mantenuti, furon quei stessi figliuoli del famoso Tancredi di Altavilla, che dalla Normanna eran in queste nostre Provincie venuti, le quali in appresso sotto del loro dominio in forma di Regno si ridussero. Diversa però fu la spedizione de' Normanni in queste Provincie nostre da quella, che poi con eguale felicità, e con più portentosi, ed ameni successi riuscì in Sicilia. Si trattava nelle nostre Provincie soltanto di vincere, e soggiogare i Dominanti, ma nè la polizia, nè la Religione, nè i costumi si dovean mutare. Gli abitanti eran presso che tutti Cattolici Romani, vi eran i Vescovati, vi eran le Chiese i Sagri Ministri vi erano: Le leggi ancora avevano questi Popoli, ed i Magistrati ritenevano, che gli governavano. In somma vi era Impero, vi era Religione, e del solo Dominante si pugnava (1). Non così nella Sicilia. La Religione era tutta Maomettana, tutt' i Vescovati erano stati soppressi, e se è vero che il Vescovo di Palermo si era conservato (2), questi appiattato viveva, e nascosto: le Chiese erano state tutte abbattute, e in Moscher convertite, ed i Popoli altri costumi non potevano serbare, che quei degli Africani Saraceni, di cui la Sicilia era o tributaria, o almeno alleata (3). Sicchè se i Normanni nelle nostre Provincie appena che se ne impadronirono, videro spedita quasi ogni loro azione: in Sicilia per l'opposto, l'acquisto dell' Isola nel mentre fu termine delle militari funzioni, fu puro principio del nuovo sistema politico, e di Religione, che da essi si doveva piantare, per render perenne, e sicuro l' acquisto, che fatto avevano con infinito spargimento di sangue della loro bel-

(1) Giannone *u. lib. 1. ad librum 12. Storia Civile del Regno di Napoli.*

(2) Pirri *Notizie Ecclesie Panormitane, post exatos Saracenos, in Nicodemo.*

(3) Fazelli *de rebus Siculis decade 2. lib. 6.*

bellicosissima Nazione. Ecco il perchè in Sicilia le Chiese dovettero essere o restituite, o di nuovo edificate; gli antichi Vescovati in non pochi luoghi rimessi in piedi, ed in altri, nuove Chiese Vescovili dovetter esser fondate; i vecchi Monasterj anche in molti luoghi restituiti, ed in infiniti altri luoghi, altri novelli da capo eretti, e piantati; ed in somma tutto il Culto Divino della Religione Cattolica Romana, di cui li Normanni furono osservantissimi, da capo in quella nobilissima Isola, che allora di nuovo alla Fede di Gesù Cristo rinalceva, dovette esser restituito (1).

Tutto questo, maravigliosa cosa in vero, fecero i Normanni in mezzo al fragore delle armi, e quando fumava ancora il sangue de' loro Patrioti, e lo fecero da loro stessi, per loro privato zelo, senza venire affatto da altri stimolati, e sospinti.

Se nelle fondazioni de' Vescovati, e Monasterj poterono i Normanni andar talvolta ritrovando que' Vescovati, e que' Monasterj, che prima della, invasione Saracenicca erano in quell' Isola, allora fioritissima, in piedi (1); nel dotare però questi Vescovati, e Monasterj, e nell'arricchire tutti quelli altri, che di nuovo essi assolutamente fondarono: non poterono giammai pensare a que' fondi, che prima i Luoghi Pii della Sicilia avevano avuti. Ed in vero dopo di due secoli, e più di dominio Saracenicco, come mai si potevano andare quei tali fondi ritrovando? I siti si eran certamente variati, i confini si erano smarriti, ed il tempo, e la guerra gli avea dovuto forse in altra forma totalmente cambiare, e probabilmente erano ancora desolati. Adunque i prodi e generosi Normanni non vedendosi acconci a potere aprire mille giudizj di revindicazione, come quelli esani, che avrebbero richiesta quella pace, e quella sottigliezza, che quei tempi tumultuosissimi non potevano somministrare; presero per partito di donare essi del loro, cioè del conquistato una porzione notabilissima a tali Chiese Vescovili, e Monasterj: nel che non solamente imitarono i Re Franchi, ed i loro Principi del loro Ducato della Normannia, ed i Sovra-

ni

(1) Pirri *Notitia Siciliensium Ecclesiarum per tot.*

(2) Pirri *Notitia Ecclesiarum Patormirano, Messanenensis, Catanensis, Syracusanæ, Agrigentis, Cephaloditanæ, & aliarum passim. Matthias Stephani. Justit. Canonic. lib. 2, & in prefat.*

ni d' Inghilterra della loro modesta Casa (1); ma gli vinsero, e superarono (2). Imperciocchè furono essi cotanto profusi in sì fatte donazioni, e dotazioni, che i più dotti Siciliani, facendo un calcolo de' feudi, e fondi Regj da' Normanni donati alle Chiese, non hanno avuto difficoltà di affermare, che l'intera terza parte dell'Isola venne da questi magnifici Principi alle Chiese del Reame totalmente donata; come appunto un'altra terza parte al Baronaggio fu da essi conceduta; moderatissimamente contentandosi, che per essi, e per i Regnanti loro Successori l'altra sola rimanente terza parte unitamente restasse (3):

E

(1) Thomassin. *verus*, & *nova Ecclesia Disciplina* &c. tom. 3 lib. 1 cap. 26, & *seqq. usque ad 32.*

(2) Presso del diligentissimo Pirro lo stesso Conte Ruggiero così dice in un Diploma spedito a favore del primo Vescovo di Messina Roberto: *Insula Sicilia Dei providentia tota mihi subiecta, proponi readificare devastata regmina Ecclesiarum, & ad apparitionem reddere, sicut fuerant prius, quando Christianum genus illucebat, & abundabat in eadem insula: hoc enim putavi justum, & rationale, quatenus Deus colatur, & glorificetur sicut prius: e lo stesso Vescovo Roberto in un altro Diploma ne' tempi medesimi così confessa in lode del Conte Ruggiero: *Venerabilis, & gloriosissimus Rogerius . . . Ecclesias quoque ab impieitate nefanda Saracenorum dirutas, ad honorem Dei . . . in pristinum statum restituit, ditavit muneribus, ampliavit possessionibus, & speciosis decoravit ornamentis.**

(3) Fu del fare de' Conquistatori Francesi, del qual genere furono appunto i nostri Normanni, di procedere in casi simili dopo delle conquiste, a divisione in tre porzioni. Ecco un bizzarro racconto, che fu di questo proposito si legge nel libro 3 *del Compendio della Storia del Regno di Napoli* di Pandolfo Collenuccio, Scrittore di sufficiente credito presso de' Dotti, parlando della conquista di Carlo I d' Angiò: „ Andò poi Carlo a Napoli, ove regalmente ricevuto in Capuana, trovò tutto il tesoro di Manfredè „ in oro, e fattoselo innanzi sopra tappeti, ove erano soli la „ Regina, e Messer Beltrano da Balzo, fece venire le bilancie, dicendo a Messer Beltrano, che le partisse. Messer „ Beltrano rispose non bisognar bilancie a questo, ma montarvi sopra con li piedi, ne fece TRE PARTI, dicendo, „ una è del Re, l'altra della Regina, la terza de' vostri „ Cavalieri, e così fu dispensato, e allora il Re Carlo lo fece Conte d' Avellino “.

E da ciò cotesti valent' uomini , informati delle loro Antichità Nazionali , sentatamente traggono , che ne fosse venuta l' origine del Parlamento Siciliano , diviso in tre braccia , cioè *Demaniale* , rappresentato dai Comuni di quelle Città , e Terre , che nella terza parte rimasero , che i Normanni per loro ritennero ; in *Baronale* , sotto nome del quale i Baroni intervengono , quali rappresentanti l' altra terza parte , che fu in feudo conceduta ; ed in *Ecclesiastico* , nel cui braccio s' intendono i Vescovi , e gli Abbati , come possessori della restante terza parte , che per loro dote i Normanni alle Chiese concedettero (1).

I Normanni nell' eseguire tutte le additate cose alla Religione appartenenti , si avvalsero del consiglio , e della guida di alcuni esimj uomini o Inglese , o Francesi , i quali eran Monaci dell' Ordine di S. Benedetto , e dalle loro Regioni eran venuti ad abitare nelle nostre Provincie nel famoso Monistero di S. Eufemia nella Calabria in Diocesi di Mileto, subito che sep-

(1) Si senta Pietro di Gregorio , dotto Feudista Siculo : *Rogerus Comes Calabria a manibus Maurorum Siciliam liberavit, qui successive eandem Siciliam rexerit, & in ea edificavit nonnullas Ecclesias Gracas, & Latinas, & unam partem dedit Militibus suis, sicut prius reperta fuerunt concessa in feudum, aliam vero partem pro se reliquit in ejus demanio. Et inde hoc Regno Sicilia proficiscuntur tria brachia Regni in publicis concionibus, & Parliamentis: videlicet brachium Ecclesiasticum, brachium militare, brachium demaniale, seu Universitarum.* Petrus de Greg. de concess. feud. part. 1. quest. 1. n. 15. Da Pietro di Gregorio trasse le stesse notizie il diligente Canonico Mongitore : *Ma dapoichè li gloriosissimi Normanni liberarono la Sicilia dalla tirannide Saracena, vediamo chiaramente ripigliato l' uso de' Parlamenti, nel modo più proprio, che si celebrano al presente, da cui riconoscono l' origine i Parlamenti moderni della Sicilia. Il Conte Ruggiero Conquistatore dapoichè si fece Signore di Sicilia, compartì i beni di essa in tre porzioni: la prima assegnò alla Chiesa, fondando, e dotando Arcivescovati, Vescovati, Badie, ed altri Beneficj, riconoscendo da Dio con grata liberalità la sua conquista. La seconda ripartì a' suoi Soldati, e Capitani in premio del valore mostrato nell' acquistarla. La terza riserbò per se stesso ... Sicchè tutta la Sicilia venne ripartita in tre Classi, di persone Ecclesiastiche, Militari, Demaniali. Mongit. Memor. storich. de' Parlam. di Sicil. cap. 1. Napoli Concordia del Diritto Demaniale, e Feudale cap. 4. per 101.*

feppero, che quì i Normani avean già posto piede, ed avean queste segnalatissime conquiste riportate. Di questi uomini degnissimi, traendoli, e chiamandoli nella loro Corte dall'ad-
ditato Monistero di S. Eufemia, i Normanni si avvalsero in tutte le accennate lodevolissime imprese delle fondazioni de' Vescovati, e Monasterj, e delle loro dotazioni: e poi questi medesimi trascelsero per i primi Vescovi, ed Abbati delle nuove fondazioni, ed è notabile, che uno di cotesti valenti uomini venne addirittura da Ruen Capitale della Normania, e propriamente fu quello Stefano, che poi conseguì il Vescovado di Mazzara (1).

Queste notizie a noi sono state conservate da un altro celebre Monaco Benedettino della stessa età, Goffredo Malaterra, il quale scrisse diligentemente le gesta, e le azioni del Conte Ruggiero, cioè di colui, da cui tutte queste imprese gloriosamente si fecero (2): e la verità di esse dai Diplomi delle

G

stef.

(1) Ecco come scrive Pirri, investigatore nobilissimo di tutte coteste antiche memorie: *Constituit primum Robertum Troinensem anno 1081: Gerlandum Agrigentium, & Stephanum Mazariensem anno 1091, mox nostrum Catanensem, & ultimum Rogerium Syracusarum anno 1093: ita nobis declarat idem Rogerius Comes in Diplomate . . . omnes fere Praefules, quos Siculis de novo erectis Ecclesiis praefecit Rogerius, E CELEBRI MONASTERIO Ordinis Sancti Benedicti Oppidi SANCTÆ EUPHEMIÆ Calabriae, quod non longe aberat a Mileto, cui imperabat Comes, transtulit: Robertum videlicet Troinam, & illum fortasse Rogerium, qui fuit Vicarius, & Decanus Troinae, post Episcopus Syracusam; Gerlandum Mileti Primicerium, Agrigentium; Ambrosium Abbatem Pactas, & hunc Hansgerium Catanam in Abbatem, & Episcopum. Notit. Eccles. Catan. post enac. Sarac.*

(2) Ecco il luogo nobilissimo di questo Scrittore, che si deve al nostro Antonio Agustino, che lo dissippellì dal fondo della Biblioteca de' Re d' Aragona, dove giaceva sepolto. *Comes videns propitiatione Dei omnem Siciliam, excepta Butera, & Noto, suae ditioni, subeundo, cessisse, ne ingratus tanti beneficii sibi a Deo collati existeret, capit Deo devotus existere: iusta iudicia amare: iustitiam exequi, veritatem amplecti: Ecclesiam frequentare cum devotione: sacris hymnis adstare: decimationes omnium reddituum suorum Sacris Ecclesiis attribuere: viduarum, & orphanorum, sed &*

me-

stesse fondazioni ci viene ancora contestata.

E Ran già tutte queste cose succedute, quando capitò in Si-
ci

*merentium cum ratione consolator. Ecclesias passim per univer-
sam Siciliam reparat: ipse pluribus in locis de suo sumptus,
quibus facilius fiant, attribuit. „ IN URBE AGRIGENTI-
„ NA PONTIFICALIBUS INFULIS CATHEDRAM
„ SUBLIMAT: TERRIS, decimis, & diversis copiis, quæ
„ Pontifici, & Clero competenter designata sufficiant, heredita-
„ liter chyrographis suis dotat: ornamentis, & sacri Altaris
„ utensilibus ad plenum consignatis“. Huic Ecclesiæ Gerlandum
quemdam, natione ALLOBROGUM, virum, ut ajunt, magnæ
charitatis, & Ecclesiasticis Disciplinis eruditum, Episcopum ordi-
nans, prefecit. Haud secus apud Mazaram facere addens, omnibus,
quæ rite sufficerent PRÆLATO, ET CLERICIS ad plenum
designatis, - Stephanum quemdam ROTHOMAGENSEM (di
Rüen Capitale della Normannia), honestæ vitæ virum, E-
piscopum ordinavit. Apud Syracusam vero idem addiciens,
Rogerium Decanum Ecclesiæ Trainensis honestæ eruditionis Cleri-
cum, & boni moris, & affabilitatis virum, IN PROVINCIA
ortum, Pontificalibus infulis sublimavit, Trainensibus non mini-
mum de ejus amissione dolentibus, quippe ejus doctrinæ, &
exemplo ad meliora semper hortabantur, & consilio, & eloquen-
tia etiam in ipsis secularibus negotiis, quasi pro baculo susten-
tationis, utebantur; nam & absente Episcopo vices sibi delegatas
cum omni prudentia, & moderatione exequabatur. Apud San-
ctam Euphemiam verd Monachum quemdam natione BRITONEM,
virum Religiosum, post Abbatem, totam Ecclesiam prudenti mo-
deramine audiens, ut hunc Ecclesiæ Catanensi imperare queat,
Episcopum ordinare intendit. Quare & per semetipsum illuc
accedens, vix tandem Monachis hoc carere volentibus, ipso etiam
præ cæteris amplius reluctantæ, obtinuit. Sicque solemniter Episco-
patum concedens, quod nulli Episcoporum fecisse cognoscitur, totam
Urbem sedi suæ cum omnibus appendiciis suis sub chyrographi &
testibus hereditatiter possidendam assignavit. Porro ille Ecclesiam
minus cultam, utpote a fancibus incredulæ gentis erutam, suscipiens,
juris studiis primo studiosus inhærens, brevi Ecclesiam omnibus
necessariis provehens, ad Mariæ vices cum Martha exequenda
transiit: Monachorum turbam non modicam sibi coadunans, di-
strictæ regulæ jugo, verbo, & exemplo subesse ut fidelis Pastor*

coe-

cilia il celebre Pontefice Urbano II (1). Ruggiero ebbe col medesimo lunghe conferenze: ed il risultato fu, che Ruggiero mutò alcune cose, per compiacere al Pontefice (2), e nel tempo stesso, che Urbano, e con lui i suoi Successori, avessero fatto l'acquisto di quest' altra nobilissima Provincia, quando prima de' Saracini, al Patriarcato Constantinopolitano nella Gerarchia Ecclesiastica era stata subordinata: la qual cosa indusse poi l' illustre Pontefice, per dare un segno della sua gratitudine in verso del Conte Ruggiero, di segnate a favor di lui, e de' suoi Successori, nel ritorno, che dalla Sicilia fece, nella Città di Salerno, il noto Diploma dell' Appostolica Legazia (3), il quale con infinita ingratitudine ne' tempi posteriori i Successori di Urbano a i Successori di Ruggiero avrebbero voluto contrastare.

Ora, che come in una tela si è delineato, e posto sotto gli occhi quel, che fecero i Normanni, in Sicilia nella espulsione de' Saracini, nel ristabilimento della Religione Cristiana, e nella fondazione, e dotazione de' Vescovati, e de' Monasterj; ora con assai facilità si può conoscere, se i Normanni dovettero in Sicilia la Regalia introdurre, cioè se dovettero riserbarli almeno di tutt' i fondi, da loro donati alle Chiese, l' uso in tempo delle Sedi vacanti.

Che in Sicilia dovettero i Normanni introdurre la Regalia, tutti gli argomenti di congruenza il persuadono. Se nella Normannia in tutte le Chiese di quel Ducato l' uso della Regalia vi era, e da' Normanni fu nell' Inghilterra portata; quando essi alla conquista di quel Regno pervennero; i stessi Normanni in Sicilia la dovettero ancora introdurre. Anzi molto più in Sicilia, che in Inghilterra dovettero portarla; perchè in Inghilterra essi appena ristoratori del Culto Divino furono, laddove in Sicilia ne furono assoluti istitutori. E se

G. 2

coegit. Malaterra Hist. de rebus gestis in Sicil. a Robert. Guiscard., & Roger. ejus fratr. lib. 4 cap. 7.

(1) *Malaterra Hist. lib. 4 cap. 13.*

(2) Di queste tali cose parlando poi Ruggiero, disse: **ECCLESIAS AEDIFICAVI JUSSU SUMMI PONTIFICIS URBANI, ET EPISCOPOS IBI COLLOCAVI IPSO LAUDANTE.** *Apud Pirri Notis. Eccles. Messan. Malaterra Historia loc. cit.*

(3) *Malaterra lib. 4 cap. 7.*

nella Francia; e specialmente in tutta la Normandia, la Regalia in favor de' Principi surse, perchè essi avovano arricchite le Chiese di fondi feudali, i quali nella morte de' Prelati dovean di nuovo nelle mani del Principe ritornare, e da lui al nuovo Successore concedersi; e se per questa ragione in Inghilterra l'acquistarono ancora i Re di quell'Isola della stirpe Normanna: in Sicilia moltoppiù la Regalia dovettero i Principi Normandi acquistare, perchè essi tutte le Chiese, che o riedificarono, o di nuovo fondarono, di fondi Regj ancora abbondantemente dotarono. Anzi molto più in Sicilia ciò dovette accadere, perchè le Chiese di Sicilia con tal dote unicamente sotto di Ruggiero Normanno o rinacquero, o si crearono; quando le Chiese della Francia, e quelle dell'Inghilterra, come Chiese, che prima di acquistare i fondi Regj, già eran de' loro antichi beni Ecclesiastici fornite; pareo, che non potessero con qualunque aumento di dote, di qualunque sorta di beni, che ricevevano, ad una nuova legge essere sottoposte. E finalmente se ne' tempi de' Normanni, anche nell'Impero di Alemagna la Regalia si osservava, ed eziandio in tutte quelle vaste provincie nata era per cagione del possesso, che si aveva da quelle Chiese di fondi, e fondi di simil natura: il che faceva, che in tutto l'Orbe Latino vi fosse allora una tal legge; i Normanni non poterono in Sicilia non pensare ancor essi d'introdurla, essendo questo allora il pensamento quasi universale.

Oltre a questi argomenti, i quali sono potentissimi, ve ne sono moltissimi altri anche non poco convincenti. Il vederli, che il Conte Ruggiero si avvalse nel piantare il Culto Cristiano Cattolico Romano in Sicilia dell'opera, e ministero di Ecclesiastici Francesi, ed Inglefi; questo persuade ancora, che Ruggiero dovette introdurre in Sicilia quelle usanze, le quali erano in vigore nella Francia, e nell'Inghilterra: la qual cosa viene confermata da più considerazioni. Primieramente in Sicilia noi ritroviamo un continuo traffico di altri prodi Ecclesiastici Francesi, ed Inglefi, sino ai tempi anche ultimi de' Normanni (1). Dunque questi tali dovevano

ri-

(1) E' noto, che anche il famoso S. Pietro Blesense Inglese si portò in Sicilia sotto Guglielmo II, chiamato dalla Regina Margarita, Madre, e Tutrice dello stesso Sovrano, ad

riguardar la Sicilia come un Regno, la cui polizia Ecclesiastica fosse stata in gran parte in fu della loro modellata. E per secondo noi ritroviamo in Sicilia alcune altre cose, che nella sola Inghilterra s'incontrano, in materia di polizia Ecclesiastica, introdotte in quella grande Isola da i Principi Normanni, o almeno da essi rinnovate: imperciocchè ritroviamo i Capitoli delle Cattedrali formati da' Monaci di un Monastero costruito accanto alla stessa Cattedrale (1), la qual cosa tanto nella sola Inghilterra si rinviene, che presso di Ludovico Tommasini, in quella sua immortale opera, e stupenda insieme per la vastissima raccolta, che contiene, delle notizie più peregrine Ecclesiastiche di tutte le età, e quasi di tutto l'Orbe Cattolico, sebbene forse non senza notabile confusione talvolta radunate; si ritrovano Autori gravissimi, i quali asseriscono, che ciò nella sola Inghilterra, come rarissima, e notabilissima cosa, s'incontrava (2), alla quale Isola non potè il

G 3 Tom.

ad istituirlo, ed erudirlo, ed è degno di tutta la considerazione, che la Regina era Nipote dell' Arcivescovo di Ruen di quel tempo, cioè del Primate della Normannia, e che dal detto Arcivescovo le venne proposto, e mandato il detto valente uomo di S. Pietro Blesense. La stessa Regina Margarita dalla Francia chiamò similmente Stefano suo Cugino, e lo credè Cancelliere del Regno, e poi avrebbe voluto, che fosse restato Arcivescovo di Palermo, il che produsse tutti que' rumori, che allora si suscitavano, e che presso de' nostri Storici sono riferiti. *Vita Petri Blesensis premissa ejus operibus edit. Mogunt. 1600, Fazelli de rebus Siculis decade 2 lib. 7. cap. 9, & Pirri Chronologia Regum Sicilia in Wilkelmo II.*

(1) Ecco come fu di ciò scrive Pirri: *Ab initio enim sub disciplina Regulari Ordinis Sancti Benedicti constituta est Casanenſis Ecclesia, in qua ad nostra fere tempora perduravit, ut suis in locis dicuntur, uti etiam fuerunt Paſtenſis, forte Syracufana, atque dein Capaludenſis, & Monteregetanſis.*

(2) *In octo earum sunt Monachi in Episcopalibus sedibus: HOC IN ALIIS PROVINCHS AUT NUSQUAM, aut raro invenies,* sono parole del celebre Giovanni Salisberiese nell' epistola 227. Le Chiese d' Inghilterra erano allora diecisette, sicchè restava quasi la metà delle dette Chiese fornita di Capitoli Secolari. In Sicilia per l' opposto fu minore affai nella prima istituzione delle Chiese di essa, fatta da' Prin-

Tommasini aggiungere l'esempio d' un'altra nobilissima Ifo-
la, qual era la Sicilia, perchè questa nobilissima notizia del-
la Istoria Ecclesiastica Siciliana gli mancava (1).

Or se dunque in Sicilia coloro, che vi piantarono l' Ecclesia-
stica disciplina (perchè il Conte Ruggiero con i suoi Co-
mandanti Normanni ben si può figurare, che di sì fatte ma-
terie doveva essere totalmente ignaro) furono Ecclesiastici
Francesi, ed Inglefi; e se in Sicilia alcune particolari usanze
dell' Inghilterra si videro, le quali i soli Inglefi Eccle-
siastici vi poterono introdurre; come mai si può credere, che
in Sicilia l' uso della Regalia, uso allora costante in Fran-
cia, in Inghilterra, e nell' Impero ancora di Alemagna,
non si voleva introdurre? Si può mai credere, che il Con-
te Ruggiero non volesse conservarsi su le Chiese della Sicilia
quello, che quei della sua Serenissima Casa avevano nel pro-
prio Ducato della Normanna, e che avevano introdotto in
Inghilterra? Questo non è credibile: tanto maggiormente,
che la fondazione delle Chiese di Sicilia, e la loro dotazione,
avvenne in tempo quando le guerre, ed i rumori, che nati
eran per le Investiture, stavan sopiti. Per tutte le ragioni
dunque si dee credere, che Ruggiero si riservò la Regalia
nella fondazione, e dotazione delle Chiese di Sicilia.

PER Regalia noi qui sentiamo principalmente la percezione
de' frutti, perocchè l'idea della Collazione de' Benefizj (cot-
to del Conte Ruggiero non vi poté essere con tutta la debita
distinzione. Dalla Storia della Sicilia de' tempi Normannici, la
quale principalmente si ricava e dagli Autori originali raccolti
dal diligente Caruso nella sua Biblioteca Sicola, donde poi pas-
sati sono nell' immortale Collezione Muratoriana; e da tutti
quei Diplomi, inseriti dal laboriosissimo Rocco Pirri nella sua
Sicilia Sacra; non si ha ne' primi tempi de' Normanni altra
fondazione, che de' soli Vescovati, e Badie; o altre dotazioni,
che similmente di semplici Vescovati, e Badie. Per Ba-
die intendiamo Monasterj di Monaci o Basiliani, o Be-
ne-

Principi Normanni, il numero delle Chiese, che costavano
de' Capitoli di Chierici Secolari, che quelle, che di Monaci
eran fornite.

(1): Anzi scrisse: *Fateor equidem has Monachorum colonias
frequentiores fuisse in Ecclesiis Anglicanis, quam alibi gentium.*
Thomassinus *Vetus, & nova Ecclesie Disciplina part. 1 lib. 3*
Cap. II §. II.

nedettini, o Cisterciensi. Le donazioni però fatte a' Vescovati, si facevano non per sola dote de' Vescovati, e per mantenimento de' Vescovi, ma anche per fondo, e sostentamento del Clero (1). La qual cosa ci fa credere, che ne' primi tempi de' Normanni rispetto al Clero vi fu in Sicilia la stessa pratica de' primi tempi della Chiesa, cioè che dalla massa comune i Chierici erano alimentati (2). Or perchè in Sicilia i Capitoli delle Cattedrali per lo più eran di Monaci, e quei Capitoli, che di Preti Secolari costavano, ne' primi tempi nella maggior parte si mantenevano con fondi amministrati in massa comune (3); perciò idea di Collazione di Benefizj ne' pri-
mi

(1) Ecco come si spiega Ruggiero nel 1090, donando al Vescovo di Messina: *Venit ad me Robertus Messanensis Episcopus obsecrans, & patens, ut darem illis terras ad operandum in Civitate Trojna, quarum auxilio tam ipse, quam CLERICI SUI, & Servientes Ecclesia sustentari possent.* Pirri. *notit. Eccles. Messan. in Robert. Episcop.* Molte simili donazioni si veggono presso del Pirri, onde si veda, che allora i Vescovi, ed il Clero stavano in massa comune, come appunto fu ne' primi tempi della Chiesa. Lo stesso si ricava dal trascritto luogo di Goffredo Malaterra, dove si dice, che Ruggiero donò *qua sufficerent Praetor, & CLERICIS* di Girgenti.

(2) *Thomasinus Venit, & nova Ecclesia disciplina.*

(3) Dopo pochi anni però sembra cessata la vita comune, perchè vediamo farsi menzione separatamente di Canonici: Ecco i Diplomi: *Hinc elemosinam pro senioris mei, & supradictorum saluta, Beatae Mariae, & CANONICIS SERVIENTIBUS attribui,* sono parole di Sichelgaita moglie di Roberto Guiscardo in una donazione fatta alla Chiesa Palermitana, *apud Pirri pag. 75. tom. 1. Igitur hanc chartam feci Ego Robertus Episcopus anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi 1106, XIV. Inditione, mensis Julii, die tertio, & hanc chartam dedi Ego Robertus Episcopus in praesentia Fratrum nostrorum, videlicet CANONICORUM MESSANENSIVM, dilecto Fratri Ansgerio memorati Monasterii Sancta Agatha Virginis, & Martyris Abbati.* Pirri in *Eccles. Messanens.* pag. 386. tom. 1. *Ego Willielmus Messanensium, & Trojnensium tertius Episcopus Ecclesiam Sancta Mariae, quam gloriosus Comes Rogerius, atque gloriosa Dominus Adelfia Comitissa Siciliae, & Calabriae de vilissimo stabulo restaurarunt, de consilio OMNIUM CA-*

mi tempi della Regalia de' Normanni essere non vi potette. Questo, che diciamo, nasce anche dalle cose dette d' avanti. Se gli fondatori della disciplina Ecclesiastica del Regno di Sicilia ne' tempi de' Normanni furono que' pochi illustri Monaci Francesi, ed Inglese, i quali potremmo chiamare Appostoli della Sicilia, come Appostoli dell' Inghilterra furono chiamati que' Monaci Benedettini, che vi spedì S. Gregorio Magno (1): e questi chiarissimi Monaci Inglese, e Francesi venivano da quelle Regioni, dove in quel tempo ad altro non si pensava, che di stabilire nel Clero Secolare la vita comune (2); in Sicilia questi famosi uomini naturalmente dovettero la stessa vita comune promuovere, e perciò fondazioni di Beneficj particolari allora esser non ve ne dovettero: e se è così, abbiamo detto bene, che la Regalia fu della sola percezione de' frutti raggiungere allora principalmente si dovette.

Questo è tutto quello, che si può considerare, volendosi con criterio discorrere, su di questo punto della Regalia de' nostri Principi Normanni in quanto alla sua prima origine. E da ciò si vede, che quantunque ci manchino i documenti, che ce ne potrebbero dar delle prove; tuttavia però il raziocinio è così convincente, che ci somministra argomenti equipolenti. Che meraviglia è, che queste notizie non ci siano state nitidamente tramandate? Di quel, che fecero i Normanni; specialmente rispetto al ristabilimento del Culto Divino, ed alla forma dell' Ecclesiastica polizia, ch' essi introdussero, pochissime notizie a noi sono state conservate, e naturalmente così doveva accadere, perchè ben si fa che per lo più i Storici, delle cose, che ovvie, ed andanti, sono; non mai hanno premura di conservare memoria (3). Ma basta in comproua de' raziocinj fatti, che non si adduca

CANONICORUM, & Domina Armellina Abbatisse, & amore prefati Comitis Rogerii ab omni terreno servizio liberam facio. Pirri loc. cit. pag. 386. Concedo (parole di un Tancredi Principe della Casa Normanna presso Pirri *notit. Eccles. Syrac.* pag. 611) quoque eidem Episcopo, & successoribus eius, ET CANONICIS EJUS, per totam terram meam vias publicas, & aquas publicas.

(1) Baronius *Annal.* 595, & 601, Pagi in *Vis. Pontif. in S. Gregorio Magno.*

(2) Thomasinus *Verus*, & *nova Ecclesia disciplina pars. I lib. 3. cap. 11.*

(3) Hoffmann. *Elem. Histor. liberar.*

cosa in contrario, e che non si alleggi monumento, onde si dimostrasse, che, anzicchè esser de' Principi i frutti de' Vescovati vacanti, si conservavano a' Successori, o cosa simile, per dovere restar sempre in piedi il primo argomento, cioè che i Normanni, per tutte le ragioni dette, e per tutte le cose considerate, in Sicilia introdurre la dovettero.

Ma si dica, che vi sia la Costituzione del Re Ruggiero, che comincia *Pervenit ad audientiam nostram*, la quale distrugge un tal sistema. Veniamo adunque a tal Costituzione.

LA Costituzione del Re Ruggiero, primo Re di Sicilia, e Nipote del Conte Ruggiero, delle cui azioni infra ad ora abbiamo parlato, non altera punto in alcuna maniera quel sistema, che si è proposto, quando si riflette, come negar non si deve, che le Costituzioni di Ruggiero, che si ritrovano inserite nella Collezione di Federico, II Imperadore, ed unico Sovrano di Sicilia di questo nome, siano quelle Costituzioni, che Ruggiero per le sole provincie del nostro Regno di Napoli pubblicò nel famoso Parlamento, ch' egli tenne in Ariano nel 1140, Città del nostro Regno di Napoli.

Egli è noto, che dopo di avere il Re Ruggiero superata tutta la lunga guerra, ch' ebbe nelle nostre provincie coll' Imperadore Lotario il Sassone nelle due spedizioni, che quel Principe fece contra di lui; e dopo di aver vinto il Duca Rainolfo, che da Lotario ricevette di queste nostre provincie l'investitura, e ne fu creato Duca; credette Ruggiero, che per dar festa a queste stesse nostre provincie, era egli tenuto a dovere convocare una Dieta di Baroni, e di Vescovi, secondo che in quell' età si praticava, e Lotario stesso ben due volte nel calare in Italia avea fatto; ed in una tal Dieta pubblicare alcune leggi, che avessero potuto queste stesse nostre provincie, all' intutto dalla guerra sconvolte, e disordinate, riordinare.

Or in questa dieta, la qual' egli tenne in Ariano, Ruggiero tra le altre leggi pubblicò la Costituzione *Pervenit ad audientiam nostram*, di cui parliamo, colla quale Costituzione disse, che si era scoperto, che i Bajoli, i quali eran destinati dalla Corte alla custodia delle Vedove Chiese, *non se fideliter gerebant*; e perciò che in iscambio de' Bajoli egli prescriveva, che nell' avvenire in ciascheduna Chiesa, dove la

vacanza accadeva , si fossero elette tre persone delle più fedeli , e delle più degne della Chiesa stessa , e quelle tre persone dovessero , infin a tanto che la Chiesa del nuovo Pastore non era provveduta , i beni della Chiesa amministrare , con conservare i frutti , che conservar si potevano , a' Prelati Successori (1) .

Che le Costituzioni di Ruggiero fossero state pubblicate per quelle sole provincie , che ora il Regno di Napoli compongono , oltre all' argomento additato , vi è ben anche di aver così creduto , ed insegnato dottissimi Scrittori Siciliani (2) . Oltre a ciò non avendosi notizia , che Ruggiero nell' Assemblea di Ariano il Baronaggio di Sicilia ancora vi avesse fatto intervenire , ed i Vescovi , e Prelati Siciliani vi avesse chiamati ; si forma ancora un' altro argomento invincibile , che quelle leggi , in quell' Assemblea pubblicate , non dovettero punto esser fatte per i Siciliani . Le leggi in quell' età dif-

(1) Le parole della Costituzione sono : *Pervenit ad audientiam nostram quod Bajuli , qui olim statuti fuerant super Ecclesiis , Pastoribus carentibus , ad custodiendas , & salvas faciendas res Ecclesiarum , quamdiu eisdem de pastoribus provideatur , non ita fideliter , & studiose , sicut a nostra Curia erat injunctum ipsum servitium peragebant , sed male gerebant , & custodiebant res ipsarum Ecclesiarum . Verum quia omnes Ecclesias nostras , & specialiter ipsas , quæ Pastoribus carent , in manu , & protectione nostra habemus ; Nolentes , ut res Ecclesiarum illarum in aliquo minuantur , vel defraudentur , statuimus & Sancimus , ut deinceps si quis Archiepiscopus , vel Episcopus , Regni nostri decefferit , res ipsius Ecclesie in custodia , & cura trium de melioribus , ea fidelioribus , nec non & sapientioribus personis ipsius Ecclesie ad custodiendas eas , ad opus Ecclesie usquedam de pastore in eadem Ecclesia provideatur , committantur . Eo tamen modo ut de redditibus , & proventibus ipsius Ecclesie ad usum servientium ibidem morantium , necessaria rationabiliter , & sufficienter ministrentur , ut ex eis ipsi Ecclesie multum bene , & rationabiliter serviantur : residuum ab ipsis custodibus ad opus ipsius Ecclesie salve , & integre custodiat , donec ibi pastor fuerit constitutus . Constituto autem in Ecclesia pastore , quicquid de rebus , & introitibus ipsius Ecclesie remanserit , ipsi pastori earum assignent , & ei rationem inde reddant .*

(2) Ramondetta Storia lib. 2 cap. 6

difficilmente soleanfi fare da' Principi senza l'intelligenza de' principali di quel popolo, cui dovevano ligare. Perciò allora, per saggio costume, adottato da' Principi Longobardi, e da altri Principi Settentrionali, le leggi si pubblicavano in quelle Assemblee, nelle quali i principali di quel popolo intervenivano, il che facevano con savio consiglio, e fina ragion di Stato, acciocchè le leggi non paressero dal Dominante al popolo imposte, ma quasi da' Sudditi a loro medesimi dettate (1). Nell'Assemblea di Ariano il Baronaggio Siciliano non vi concorse, nè la Prelatura di quel Regno v' intervenne, la quale principalmente avrebbe dovuto esser consultata, come quella sola gente, presso di cui allora in ogni Nazione era il deposito di quella misera dottrina, che tuttora durava (2). Dunque le leggi, in Ariano pubblicate, non potettero essere mai leggi de' Siciliani. Nè nel Regno nostro si sarebbe mai la Dieta tenuta, quando doveva regolare, e riordinare l' uno, e l' altro Reame: imperciocchè in tal caso Ruggiero non mai nel Regno nostro, ma in Sicilia avrebbe l'Assemblea radunata, perchè facendo allora la Sicilia la principal figura tra i Stati, che componevano il suo dominio, ritrovandosi già Palermo destinato da' Normanni per Sede Regia: Ruggiero avrebbe conosciuto, che in quel Regno si doveva per ogni ragione la Dieta tenere (3). La Costituzione adunque, che comincia *Pervenit ad audientiam nostram*, non può in alcuna maniera essere in contrario allegata, come quella Costituzione, la quale le Chiese di Sicilia non venne punto a riguardare.

NE si dica, che poi, essendo passata tal Costituzione nella Collezione Federiciana, divenne legge ancora della Sicilia. Impercioc-

(1) Grotius *Manuductio ad Histor. Batavor. in Proleg.*, Giannone *Historia Civile lib. 4, c. 5.*

(2) Hoffmann. *Manuduct. ad Histor. literar.*, Mosemius *Elem. Hist. Eccles. secul. 9.*

(3) Questo importantissimo punto della Storia Civile della Sicilia da noi fu distesamente esaminato nelle due nostre Dissertazioni pubblicate in sostegno del *Padronato Regio su 'l Benefizio di S. Lucia di Siracusa, come spettante alla Regia Chiesa Vescovile di Cefalù*; Sicchè colà si ritrovano tutte le pruove dell' addotta sentenza copiosamente raccolte: pag. 103 della prima, e pag. 97 della seconda.

ciocchè noi sappiamo, che le leggi della Collezione di Federico non derogarono punto alle Consuetudini particolari di que' luoghi, dove vi erano: e dall' indole della Compilazione Giustiniana veniamo ancora in cognizione, che in una Collezione generale di leggi vi possa ottimamente entrare qualche stabilimento, che non sia generale, ma particolare di qualche luogo solamente (1). Dunque nella Collezione delle Costituzioni, fatta da Federico, potè essere inserita la legge, di cui trattiamo, come legge particolare del Reame di Napoli, senza che con ciò si fosse pregiudicata punto la consuetudine particolare della Sicilia.

E che sia così, il compruova evidentemente un luminoso fatto che noi ritroviamo ne' tempi di Federico II nella Storia Ecclesiastica Siciliana. Essendo nata allora una controversia fra alcuni Baroni, si suppose di certo (se l' antica carta non c' inganna per i tanti errori, che contiene, a guisa di quelle, che sono presso l' Ughellio, le quali il Muratori dice esser piene di spropositi), che se una certa Provista di un Benefizio si fosse fatta dall' Imperadore in tempo di Sede vacante; della Provista non si avrebbe potuto mai dubitare: talchè allora tutta la controversia par che si fosse fatta consistere nell' esame, grossolano per altro, secondocchè quell' età portava, se essendovi nella Chiesa Vescovile l' Eletto, sebbene non avesse ancora della Chiesa preso il possesso, la Chiesa potea seguirarsi a dire vacante. Ma che che sia dell' ipotesi della con-

(1) Nel Codice, e specialmente ne' tre ultimi libri *passim* ciò si rinviene. Ma di ciò una pruova nobilissima ci si somministra dalla legge *Ut inter Divinum Cod. de sacrosanctis Eccles.* Con questa legge si era prescritto, che le Chiese soggette al Patriarcato Constantinopolitano avessero avuto il privilegio, che per i loro beni non fossero ad altra prescrizione soggette, che alla centenaria. Passò tal legge nel Codice ritenendo la stessa natura di legge particolare, tuttocchè il Codice fosse stato anche nell' Occidente pubblicato. Onde vi fu poi bisogno della Novella 9 per estendere anche alle Chiese Latine, soggette al Patriarcato Romano, lo stesso privilegio, che le Chiese Greche avevano già ottenuto, che la sola prescrizione centenaria potesse opporsi alle medesime. Le stesse cose nella Legislazione Fidericiana osservare si potranno da chi abbia pratica di quelle, sufficientemente pure, sanzioni.

controverfia, che l' antica, e viziata datta contiene, certo è, che allora l' Imperadore Federico II, qual Re di Sicilia, rotondamente disse, che **EX ANTIQUA DIGNITATE** esso aveva **IN ECCLESIIS VACANTIBUS REGNI COLLATIONEM** (1). Or se ne' tempi di Federico si avea per certo, che il Re potesse conferire i Benefizj delle Chiese vacanti: ogni ragione vuole, che in tempo di Federico dovea esser principalmente fuori di controversia, che la percezione de' frutti delle vedove Chiese, fosse de' Sovrani, giacchè era allora impossibile, che a' Sovrani si accordasse il più, quando loro si negasse il meno, e che avessero i Sovrani l' effetto, quando privi fossero della causa: imperciocchè quasi in ogni tempo si è creduto, che la Collazione de' Benefizj sia un effetto della percezione de' frutti (2): o almeno quest' altra proposizione non si potrà mai negare, che non si troverà mai accordata Collazione di Benefizj a colui, cui si sia la percezione de' frutti negata, perciocchè la percezione de' frutti può stare senza la Collazione de' Benefizj, ma la Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante a coloro soltanto si è conceduta, cui accordata era la percezione de'

(1) Questo aureo documento si rapporta da Pirri nella Storia della Chiesa di Patti, ne trascriveremo le seguenti parole: *Proponit Joannes Gallina Procurator Domini Gregorii Mustacii dicens, quod cum idem Gregorius teneret, & possideret ex dono, & concessione Domini nostri Serenissimi Imperatoris Casale Sancta Lucia propterea quia licet in Pactensi Ecclesia, ad quam ipsum Casale pertinere dignoscitur, tunc esset Electus, QUIA TAMEN PLENAM ADMINISTRATIONEM NON HABEBAT IPSIUS CASALIS; COLLATIO AD DOMINUM NOSTRUM IMPERATOREM SPECTABAT EX ANTIQUA DIGNITATE, QUAM HABET IN ECCLESIIS VACANTIBUS REGNI, sicut Imperialis Majestas in privilegio sibi indulto non ad supplicationem ipsius Gregorii, sed ex mera liberalitate sua manifestè declarat. Idem Dominus Episcopus suggerens Imperiali Majestati, quod non vacaret tempore concessionis ipsius, & contra verum assereret in eadem electum, & confirmatum esse, obtinuit, & impetravit literas Imperiales ad Comitem Capuae, ut super hoc, veritate quaesita, si de suggestione facta per eundem Episcopum constaret, possessionem ipsius Casalis sibi restitueret.*

(2) Di questo punto si ragionerà fra poco distesamente.

frutti. Dunque se ne' tempi di Federico i Re di Sicilia avevano la Collazione de' Benefizj delle vedove Chiese, dovettero essi allora essere sicuramente in possesso quieto, e pacifico della percezione de' frutti delle medesime.

DA Federico in poi come le cose andate fossero, non si può con certezza affermare. Di questa oscurità n'è cagione unica l'oscurità stessa della Storia Siciliana di sì fatti tempi. Chi non sa cosa avvenne in Sicilia dopo di Federico II? Gli anni del rimanente governo de' Svevi furono anni di continue guerre, e sedizioni: Con Carlo I d'Angiò si acquistò da' Siciliani una pace, che non riuscì ad essi niente piacevole, per lo governo, niente a' loro costumi adattato, de' Francesi, e per la leggerezza, troppo allora naturali a quella gente (1). Ed il volerli in appresso de' Francesi stessi disfare, ed agli antichi loro Re Svevi ritornare nella persona di Costanza, Sorella di Manfredi, e Moglie di Pietro I di Aragona; fu per i Siciliani quel passo ardentissimo, per lo quale si buttarono nella voragine di un oceano immenso di malanni interni, ed esterni, de' quali si può dire che non si fosser veduti mai fuori, se non sotto di Alfonso I, allora quando ritornata la Sicilia di nuovo ad unirsi con questo nostro Reame, potette poi tranquillamente a' successori di Alfonso, sebbene da capo separatamente, pervenire.

Or in mezzo a tutti gli accennati guai, e malanni, i quali sono innummerabili, e senza dolore, e rincrescimento grandissimo non si possono nelle Siciliane Storie osservare, si può ben credere, che i Re di Sicilia d' infinite prerogative, e privilegj facessero irreparabile perdita, specialmente in materia Ecclesiastica, per essersi anche frattanto abbattuti in caliginosissimi tempi, e per compimento de' mali per aver dovuto quasi ogni giorno Interdicti Pontefizj, scomuniche, maledizioni, esecrazioni, guerre Papali, sollevamento di altri Principi, da Papi promossi, e cose somiglianti, tutte tragichissime

(1) Errigo Spondano autore Francese molto grave, parlando del Vespro Siciliano, *Continuat. Annal. Baron. ann. 1280*, così scrive di Carlo I, e de' suoi Magistrati: *Gallorum suorum illic inhabitantium insolentiam, moresque levissimos (ut est GENUS GENTIS) ac feminatum contactus impudicos, aliisque omnis cupidinis, & luxuria sententia refranare parum curarunt, aut minus posuerunt.*

me, dolorosissime, e scandalosissime soffrire: nel che quando la costanza, ed il vigore de' Siciliani si riguarda, che soli in mezzo alle acque per lungo tempo si sostennero, e da formidabili nemici si difesero, si ripararono, e si salvarono; subito si ritrovano esempj tali di cose, che forse niuna storia di niun'altra Nazione potrà somministrarne più luminosi (1).

Alla derrata venne per giunta la gran copia de' Scismi, e degli Antipapi, che allora miseramente laceraron la Chiesa, il cui fare era, che siccome ciascun Papa col suo partito in qualunque gran cosa era indulgentissimo; così nell' altro, tutto, come criminosa cosa, riguardava: il che non potea non operare, che in quel totale ondeggiamento, e dubbiezza di cose, i Principi Catolici non dovessero di molte vere prerogative far perdita, nel mentre forse infinite ingiuste sarebbero state ad essi a larga mano accordate (2).

Posto ciò, che maraviglia è se in questi tempi s' incontra, che i Re di Sicilia nel percepire i frutti delle Vedove Chiese si colorivano ancora col permesso Apostolico? In quella dubbiezza di ragioni, che allora vi era, ed in quell'in-

H. 2 gom

(1) Fazelli cum de Amico, Bonfiglio, aliisque Historick Siculi. Nelle accennate nostre dissertazioni per lo Padronato Regio del Beneficio di S. Lucia come spettante alla Chiesa di Cefalù, tutto questo tratto di Storia dovette essere colle sue debite pruove rapportato: pag. 47 della prima, & pag. 67 della seconda.

(2) Si senta un gravissimo Scrittore, qual è Claudio Fleury; *Inst. Canon. par. 1 cap. 1 §. 17: Sed majus exitium disciplinae sacrae vix experta est, quam tempore schismatis Avenionensis, exevante saeculo XIV. Napsi in ista Pontificum amulatione UTERQUE dispensationibus & indulgentiis SECTATORUM suorum numerum augere satagit, utriusque in iis, qui PARTI SUÆ FAVEBANT DISSIMULAVIT, & quum mutuis divitiis & execrationibus se devoverent, et sura Ecclesiastica ad ludibrium reciderunt. Concilium Constantiense quod anno 1414 convocatum fuit, tantis malis ex parte medelam attribuit. Deliberatum ibi fuit de emendatione morum, & disciplinae Ecclesiasticae, deliberatum ibidem postea. Omnium efficacissimum remedium existimatum fuit restrictio privilegiorum, & dispensationum, ne summa auctoritas, quam Christus capiti Ecclesiae concesserat ad aedificandum, adhibeatur ad Ecclesiam destruendam.*

gombramento di massime, che tutto fosse del Papa, non si trovava allora altra cautela, che fare autorizzare i possessi dall' autorità Pontificia (1). Del resto in verità i Re di Sicilia erano allora nell' antico loro possesso di percipere i frutti delle Vedove Chiese del loro Reame, e se ne avvalevano, e ne usavano come era di ragione.

MA tempo è ormai, che veniamo a ragionare del famoso Privilegio di Alfonso I, col quale si dice, che Eugenio IV concedette a quel Principe, ed a' suoi Sovrani successori li spogli de' Vescovati, ed i frutti delle Sedi vacanti.

Se questo Privilegio fosse vero, e non potesse esser recato in controversia, la risposta nostra sarebbe quella, che già data si è, cioè che il gusto di quell' età portava seco di avero un' autorizzazione Pontificia su di que' stessi certi diritti, che da' Principi *ab immemorabili* possedevansi: ed aggiungeressimo ancora quest' altra considerazione, che Alfonso, il quale forse sapeva, che i suoi Antecessori molte volte avevano allegato l' autorità Appostolica degli Antipapi (2); come Principe saggio dovette avere la premura di far acquistare a' Re di Sicilia la ragione, di potere appresso allegare anche l' autorità d' un Pontefice, che era restato solo, e superiore dopo del Concilio di Basilea, e dell' ultimo nuovo Scisma, e nuovo Antipa Felice V, nello stesso Concilio creato; le quali risposte nitidissimamente spiegherebbero il Privilegio di Eugenio, e tutti que' sistemi, e difficoltà da esso ricavate, dileguerebbero: ma fatto sta, che il Privilegio che si allega, è una pura favola, svegliata, com' è da' supporre, dal giudizioso ed accorti Siciliani, per sottrarre da qualche invasione della Corte di Roma l' antico possesso de' loro Re Nazionali, in que' tempi, ne quali con altri scudi le genti in sì fatti pericoli non potean combattere, nè si potean difendere.

Le ragioni, che a pensare in sì fatta guisa ci conducono, sono le seguenti.

Si dice, che Alfonso ottenne un tal Privilegio da Eugenio IV, per

(1) Du Change in Lexico in voce *Feudum oblatum*, Hertius de feudo oblato Bohemer. Jus Ecclesiast. &c. in lib. 3 Decretal. in tract. de feud.

(2) Rex Martinus I apud Pirti in notis. Eccles. Panormitan. in Gilfort., & de Presulum-Siciliens. elect., & in notitia Eccles. Cephaledis. in Guillel. de Salamom.

per remunerazione de' servigi prestati alla Santa Sede, quando discacciò dalla Marca d'Ancona i nemici di Roma, che tenevano quella provincia occupata. Pe' l' contrario si fa, che Alfonso per un sì fatto beneficio, che promise di fare, ottenne da Eugenio molte altre cose, e non questa. Il Rainaldo, a cui siamo molto tenuti, per averci infiniti monumenti conservati, fedelmente gli atti della pace, che seguì tra Eugenio, ed Alfonso, dopo che lungamente erano stati nemici, ci ha trascritti; ed in essi non si ritrova punto, che Eugenio una sì fatta segnalatissima grazia gli avesse concesso, quando cose molto minori sono in essi registrate (1). Gli Storici di quell' età, e de' tempi posteriori, e quegli principalmente, il cui intendimento fu di magnificare le gesta di Alfonso, di un tal Privilegio non hanno fatto mai menzione alcuna (2). Nel Bollario Romano questa Bolla non si rinviene, nè in altri Archivj

H 3 di

(1) Dal Rainaldo in epilogo così rapporta la pace Antonio Pagi nelle sue dotte Vite de' Pontefici, e propriamente in quella di Eugenio IV: *Anno millesimo quadragesimo quadragesimo tertio, septima die mensis Martii, Florentia exiens Eugenius Romam petiturus, post dies Senas ingressus est, ibique sex menses commoratus, didicit fœdus initum cum Alphonso pridie idus Junii, seu die 12 Junii, per Ludovicum Patriarcham Aquilejensem, quem cum suis literis ad hoc Terracinam miserat. Hujus autem fœderis hæc conditiones erant. I. ut Alphonsus Eugenium verum Pontificem agnosceret, subditosque populos in ejus obsequium contineret, libertatem Ecclesiasticam non infringeret, labefactamque in pristinum statum revocaret. Oppida Ecclesiæ Romanæ, quæ occupaverat restitueret. II. Sex triremes instrueret, easque Pontificii Legati Classi ad bellum sacrum Turcis infeudum jungeret. III. Præterea ad Picenum e Francisci Sportiæ Tirannide vindicandum, quatuor Equitum millia, & Pedites mille subsidio mitteret Pontificio Exercitui. VICISSIM vero Eugenii nomine a Legato promissum est Alfonso adoptionem, qua Joanna hujus nominis II, Siciliæ Regina ipsum in filii locum cooptarat, corroboratam iri, ut Regnum Neapolitanum Alfonso cederet iisdem jurebus & formis, quibus per Romanos Pontifices alias concedi consuetum erat, & cum clausula quamvis Regnum armis, & vi in suam potestatem redegisset.*

(2) Antonius Panormit. de dictis, & factis Alphonsi Regis; Antonin. hist. rit. 2. cap. 14 §. 3, Palmerius in Chronie. Beufin. 8. decad. 8, Æneas Silv. Epist. 207.

di quella diligentissima Corte si è detto essersi mai conservata ; E finalmente neppure in Sicilia questa Bolla si è veduta giammai , laddove almeno colà si avrebbe dovuto conservare nelle autentiche forme . Che più ! Ne' stessi Scrittori Siciliani antichi non che tal Bolla non si ritrova rapportata, ma nemmeno un tal fatto viene tocco, ed indicato (1).

Per le quali cose ad evidenza si conosce , che questo Privilegio di Alfonso altro non sia stato, che una ingegnosa invenzione de' Saggi Siciliani , per difendersi ne' tempi ultimi , quando videro tutt' i spogli de' Vescovi defonti , riserbati alla Santa Sede , e tutti li frutti delle Sedi vacanti anche (oh Dio, e con qual ragione !) dalla Santa Sede occupati . Credettero essi allora, e per avventura con troppo fondamento credettero, che se in quel-

(1) Un'altra pruova di questa verità si trae dal seguente Capitolo di Alfonso I della data del 14: *Item, perchè mandando li Prelati, la Regia Curia soli apprendersi li loro spogli SUB COLORE SEDIS APOSTOLICÆ: per tanto supplicato dicto Regno, che li dicti spogli siano dati allora Ecclesiis, a cui de jure spettano, & la Regia Curia non se ingerat in illis.* Su la qual domanda rispose Alfonso:

” *Regia Majestas non consuevit de his ABSQUE PROVISIO-*
 ” *NE APOSTOLICA se aliquatenus intromittere: atque ira*
 ” *in futurum taliter se habebit, quod non erit locus justæ que-*
 ” *relæ.* Che questo Capitolo dimostri ad evidenza non esser vero il Privilegio, che si spaccia di Eugenio, la cosa è chiarissima. Imperciocchè in quell' anno 1452, quando tal Capitolo fu sognato, era morto Eugenio, perchè trapassò questo Papa nel 1443; e pure del suo Privilegio non si favella, quando altrimenti non si farebbe mai detto *sub colore Sedis Apostolicæ*, nè il Re avrebbe risposto, che nulla faceva *absque provisione Apostolica*; ma dall' una, e l' altra parte si farebbe parlato del Privilegio, come di cosa notissima, giacchè il Privilegio, giusta la tradizione favolosa de' Siciliani, riguardò non meno i frutti de' Vescovati vacanti, che i spogli de' Vescovi defonti. Perciò l' ultimo dotto Chiosatore de' Capitoli stessi, sotto di esso potè dire: ” *Quod Antistitum hereditates, quas vulgo Spolia appellamus in Sicilia ad Principem perveniunt, ab eoque administrantur, ANTIQUIUS ESSE ALPHONSI TEMPORIBUS, vel ex eo liquet, quod quum mortem obisset Gilifortis Pontifex Panormitanus, Martinum Regem, quid de illius re familiari, ac suppellectile, faciendum esset, mandasse constat*

quelle critiche circostanze a Roma un tal Privilegio non opponessero; per quanto avesser potuto su dell' immemorabile possesso fondarsi, o l'acquisto del Conte Ruggiero allegare; non avrebber potuto giammai difendersi, e i diritti del lor Sovrano conservare.

E per altro, se nella materia della Regia Legazia con tutto il Privilegio Appostolico, e con tutta l' osservanza costantissima del medesimo, pure i Siciliani si videro a mal partito ridotti ne' tempi del Sommo Pontefice S. Pio V., e poi anche negli ultimi nostri tempi: Si figuri ora se avrebber potuto essi in quell' età, senza un tal ritrovato, salvare la percezione de' frutti a' loro Sovrani, e trarla dalle fauci degli avidi Curiali Romani (1). Si deve dunque confessare, che a cotesta sola santa invenzione, ed a cotesto dolo buono, si dee la conservazione di questo diritto speciosissimo de' nostri Sovrani di Sicilia: e se nella prima Chiesa meritavano commendazioni, o almeno compiacimento que' tali, i quali fingevano i libri delle Sibille a lor talento, e cose somiglianti, per persuadere a' Gentili, che anche dalle loro autorità veniva la nostra Santa Religione autorizzata (2): i Siciliani nostri, i quali dallo stesso santissimo fine furono sospinti, per indurre la Corte Romana a lasciar nelle mani de' loro Sovrani l' antica percezione de' frutti, ch' essi godevano, sono egualmente degni di tutta la lode.

H 4

E che

(1) Questa maniera di parlare ce la somministra Van Espen, come quella, che è adattatissima a quel rispetto, che da ogni Cattolico si deve avere in verso del Vicario di Gesù Cristo. E perciò a' Curiali deve attribuire tutto quello, che gl' infelici nostri avvertarj ad esso impurano sacrilegamente. Ecco Van Espen: *Ex his neque obscurum est eam tunc fuisse Pontificum opinionem, quod omnium Ecclesiarum sollicitudo, & provisiò quodammodo ad Romanum Pontificem pertineret, ut, si expedire videretur, posset ipse de Pastore vacanti Ecclesie providere. Insuper quum & ipsi Principes hanc in Pontifice auctoritatem agnoscerent, & in suis ditionibus admitterent, non mirum, si Pontifices, INSTIGANTIBUS CURIALIBUS, omnes sensim Ecclesias Cathedralis, & Metropolitanas, dispositioni Sedis Apostolicae reservaverint.* Van Espen part. 2 tit. 33 cap. 1 num. 27.

(2) Baronius *Annal.* ann. 142. Hoffman. *in una voce Sibyll. Natalis Alexand. Hist. Eccles. secul. 1 art. 17.*

E che sia così, che il Privilegio di Eugenio fu allegato dai Siciliani, e finto per la stessa ragione, che detta abbiamo, ce ne persuade ancora la potentissima considerazione, che il primo, che ciò mise in campo, fu Gian Luca Barberi, Ministro Patrimoniale, o Segretario Regio in Sicilia sotto Ferdinando il Cattolico (1). Or questi, che fu il più impegnato Uomo, che vantasse a suo favore la Regia Giurisdizione di Sicilia, sicuramente non poteva per altro fine ciò svegliare, che per il fine divisato: giacchè altrimenti, per la sua maniera di pensare, ancorchè un tal Privilegio veramente stato vi fosse, non ne avrebbe fatta parola. Sicchè dovette considerare, che con questo solo mezzo si potea mantener salva, e sottrarre la Sicilia da quel pericolo, a cui altrimenti doveva sicuramente soggiacere. Iddio dia luogo di pace nell' altra vita a questo Valentuomo, che per il suo Re, e per la sua Padria nutrivasi sentimenti di un cotanto zelo ripieni (2). Che se poi posteriormente da altri fu la stessa favola della maniera stessa smaltita, ciò accadde perchè appunto verso que' tempi, come in appresso diremo, si era di nuovo dai Papi pensato di volere fare acquisto de' frutti de' Vescovati nelle Sedi vacanti (3).

Dalle cose dette infra ad ora, pare che possa restare a sufficienza provato, che i Siciliani Monarchi nacquerò col possesso

(1) Mongitore. *Bibliotheca Sicula in Johanne Luca Barberio.*

(2) Quello, che scrive Luca Barberi, fu questo, siccome si ha dal Pirri: *Joannes Lucas de Barbera in M. S., ut vocat, Capibrevio, ita scribit de Rege Alphonso: Sua bellica virtute, summis vigiliis, maximisque impensis Romanæ Ecclesiæ dominæ sui Anconæ Marchiam restituit, atque acquisivit; unde grati animi affectu, et beneficiorum Sedi Apostolica præstitorum gratitudine coactus idem Pontifex Eugenius IV sibi Alphonso Regi, atque in Sicilia regnum succedentibus in perpetuum spolia decedentium Prælatorum, FRUCTUSQUE ECCLESiarUM SEDE VACANTE contingentes concessit, SIVE CONFIRMAVIT* Soggiunge poi Pirri: *Confirmasse verosimilibus forse videatur. Pirri de Præsul. Siciliens, elect. in fin.*

(3) Anzi forse per la stessa ragione il Barberi ne' tempi di Ferdinando il Cattolico ciò cominciò a dire: perchè appunto allora fu della percezione de' frutti delle Sedi Vacanti ricominciarono le sorprese della Corte di Roma, come osservarono dottissimi Autori. *Giannone lib. 30 cap. ult.*

fesso della piena Regalia della percezione de' Frutti; che godettero in appresso ben anche della collazione de' Benefizj in tempo delle Sedi vacanti de' Vescovati del loro Reame: e finalmente, che se negli ultimi tempi da i Papi il diritto della percezione de' frutti talvolta giudicarono in acconcio de' fatti loro di ripetere, e tal altra volta il finsero ottenuto; tutto questo vie maggiormente conferma, che essi sempre fossero stati gelosissimi a conservarsi una tale nobilissima prerogativa. La Collazione de' Benefizj passò anfratti maggiori, imperciocchè nella trascuraggine de' Ministri Regj in conservarla a' loro Sovrani; potè esser creduta dell' appartenenza de' Vescovi successori, il che bastò a poterli a man franca dalla Dataria Romana sotto S. Pio V, e poi sotto di Sisto V assolutamente occupare.

CHe se è così, come di effetto negar non si deve; oggi che alla stessa Dataria si toglie quello, che da essa senza ragione alcuna, e con gravissimo detrimento del diritto de' Popoli, de' Sovrani, e quel, ch'è più, del medesimo Culto Divino, si era occupato: Oggi ogni ragion vuole, che secondo le regole della Ragion Naturale, del Diritto delle Genti, Civile, ed Ecclesiastico, all' antico Signore si restituisca, vale a dire a' Sovrani di Sicilia la Collazione si renda, a cui appartiene, come a quei, dai quali goduta fu, e legittimamente acquistata fin da che, conquistando essi la Sicilia, la Religione Cattolica, il Culto Divino, e la Ecclesiastica Disciplina vi stabilirono: e possono di buon animo ben contentarsi i Pontefici, che in Sicilia i Sovrani, successori del Conte Ruggiero, queste piccole prerogative vi ritengano, quando essi Pontefici vogliano considerare, che quanto essi in Sicilia hanno, la quale prima dell' occupazione Saracenicà al Patriarcato Costantinopolitano ubbidiva, tutto al dono ultroneo dello stesso Conte Ruggiero, Principe, quanto altri mai, benemerito della Sede Apostolica, debbano attribuire.

Spetta la Regalia piena a' Re di Sicilia, ancorchè non l' avessero mai goduta.

Qualora si volesse supporre, e per ipotesi fingere, che i Sovrani di Sicilia non avessero mai avuta la Regalia, cioè la percezione de' frutti, e la Collazione de' Benefizj per originario diritto, e prerogativa del loro Principato; e che la percezione de' frutti, di cui godono, sia un puro, ed assoluto privilegio Appostolico, per munificenza semplice de' Papi ad essi Sovrani di Sicilia concesso: in tali casi pure la Collazione de' Benefizj, che oggi dalla occupazione della Dataria si sottrae, a' Sovrani deve concedersi.

Ed in vero se i Vescovi successori, che potrebbero essere soltanto quei, che a' Sovrani potrebbero ciò contrastare, incontrano l' opposizione, che essi per lo lungo uso, che fatto non hanno del loro diritto, l' hanno perduto: come mai potrebbero i Vescovi a' Sovrani un tale acquisto, anche nella spiegata ipotesi, impedire? Sono ormai dugento anni, e più, che i Vescovi successori non si son curati delle Collazioni de' Benefizj vacati in tempo delle Sedi vacanti, permettendo, che si facesse dalla Romana Dataria, per una legge non riconosciuta in Sicilia, e che colà riconoscer non si poteva giammai. Dunque come oggi potrebbero i stessi Vescovi aver coraggio di rivendicare lo stesso diritto, quando essi *pro derelictis* l' hanno avuto? Oltre a ciò la revindicazione dovendo farsi contra del possessore (1), cioè dovendosi necessariamente contra la Romana Dataria esercitare; essi contra della Dataria venir non possono, perchè quella potrebbe ad essi opporre sempre tutte quelle eccezioni, che dai continuati atti di contentamenti, per due secoli e più sempre fatti, a favor di lei contra di loro nascerebbero: quando contra del Sovrano nulla ha che rispondere la Dataria. Dunque resta sempre provato, che anche nella supposizione, che i Sovrani di Sicilia non avessero mai avuta la Regalia, e che avessero appena da Eugenio IV conseguito per puro dono Pontificio la sola percezione de' frutti; pure oggi la Collazione de' Benefizj, che resta sospesa, perchè più far non si può dalla Romana Dataria in Sede vacante, dee a i Sovrani concedersi.

Ma vi è un' altra ragione assai più efficace di queste, che abbia-

(1) *Tot. tit. ff. de rei vindic., § ibi Interpret.*

biamo finora considerate, per convincerci, che la Collazione de' Benefizj, anche nel senso della presente ipotesi, a' Sovrani soltanto si appartenga. I Sovrani sono quelli, che oggi hanno la percezione de' frutti delle Sedi vacanti, perchè non sono tai frutti a' Vescovi successori conservati. Or trattandosi oggi della sola Collazione de' Benefizj, questa non può ad altri accordarsi, che a quelli, che sono in possesso de' frutti de' Vescovati in tempo di Sede vacante.

Egli è noto, che siccome si conservano per Diritto Canonico le Collazioni de' Benefizj a' successori; così i frutti ancora a' successori debbono essere custoditi: talchè tra le cose, in cui il Capitolo, il quale per altro in tempo di Sede vacante fa le veci del Pastore, non può in quel tempo metter mano; già si sa, che le principali siano percezione de' frutti, e Collazione de' Benefizj, entrambi a' Successori riservate (1).

Que-

(1) Per diritto Canonico la Collazione de' Benefizj è riservata a' Successori, nè vi può metter mano il Capitolo in tempo di Sede vacante. Questo non è, perchè ciò si ritrovasse stabilito con alcuno stabilimento dello stesso Diritto Canonico; ma è così, perchè non vi è stabilimento, che disponga il contrario. Le cose, che può fare il Capitolo in tempo di Sede vacante, sono quelle, per le quali con particolari stabilimenti al Capitolo si trova data facoltà di farle; dove questi stabilimenti non s' incontrano, ivi regge la regola, che debbasi aspettare il Successore, per esercitar questi *illa munera episcopalia, quae defunctus euequi debuisset*. Tale appunto fu la maniera di argomentare, che in su di questo proposito tenne il Papa Onorio III: *nusquam, disse egli, invenitur casum in iure, quod Capitulum vacante Sede fungatur vice Episcopi in Collationibus Praebendarum, Cap. X. in Sede Vacante nihil innovet*. Tanto credette Onorio III, che potesse bastare per conchiudersi, che la Collazione de' Beneficj non potea farsi in Sede vacante, ma doveva riservarsi al Successore, perchè non vi era stabilimento, che avea permesso al Capitolo di poterla fare: onde è, che restava in piedi il Diritto Canonico comune, per lo quale *munia Episcopalia transire debent ad Successorem*. I Canonisti; per dare una ragione del perchè non si ritrova permesso al Capitolo di poter conferire i Benefizj in tempo di Sede vacante, mille cose vanno dicendo, ed il Glossatore, facendo l'idea della disciplina, che

Questo ha fatto sì, che *uno ore* non solamente i Canonisti; ma molti altri Scrittori hanno uniformemente opinato, che tra la Collazione, e percezione de' frutti una stretta fratellanza ed amittà passi, essendo la Collazione anche essa un frutto (1), che

che già correva ne' giorni suoi, disse, che ciò accadeva, *quia Collatio Beneficij est in fructu*. Ma la verità è, che la ragione unica ripeter si dee dall' origine delle Collazioni de' Beneficj. Le Collazioni stanno, in luogo delle antiche Ordina- zioni, e fanno le veci delle antiche Incardinazioni, alle qua- li sono succedute. Or siccome l' ordinazione, e l' incardina- zione in tempo di Sede vacante resta sospesa, e si attende il nuovo Vescovo per eseguirsi; così le Collazioni non si cre- dette potersi in tempo di Sede vacante dal Capitolo esegui- re. Alcune antiche marche, e caratteristiche restano alle cose, ancorchè le cose stesse par che col tempo cambiassero forma, e natura. I testamenti de' Romani, quando si face- vano ne' Comizj, non potevano solennizzarsi avanti ad al- tri testimonj, che a' maschi Cittadini Romani puberi, che ne' Comizj potevano soltanto intervenire. In appresso i te- stamenti cominciaronsi a celebrare privatamente, ma pu- re rimase in piedi l' antica legge, che solo quelle per- sone, delle circostanze additate fornite, potessero fare testimo- nianza. Così nel punto presente delle Collazioni è addivenu- to. Quando la Collazione seguiva per mezzo della sola Ordina- zione, ed Incardinazione, non si poteva da altri fare, che dal Vescovo, solo Ministro delle Ordinazioni. Separata poi dalla Ordinazione la Collazione, pure ritenne la Collazione l' antica marca, e prerogativa di non potersi eseguire in tem- po di Sede vacante, ma doverli aspettare il Vescovo Suc- cessore, per solennizzarla. Del resto come questo non venne per natura della cosa, giacchè la Collazione, specialmente de' Beneficj semplici, poteva ottimamente nelle mani di qualun- que altra discreta persona stare, perciò non ostante questa rego- la, anche al Capitolo in alcuni casi la Collazione si concede, cui certamente non si concederebbe giammai la facoltà di or- dinare, come propria del solo Vescovo.

(1) Che la presentazione *sit in fructu*, e che in conseguenza colui possa esercitarla, che abbia la percezione de' frutti, egli è tanto certo nella facoltà Canonica, quanto qualunque altra cosa, di cui non si possa affatto dubitare. Perciò al Mari- to,

a' Successori debba essere conservato (1). Se questa dottrina sia sana, e no, e se concordi, e convenga colte
ve-

so, che qual amministratore de' beni della Moglie, ha la percezione de' frutti de' fondi dotali, tocca la presentazione al Beneficio di padronato dotale; ed al tenentario, ed all' affittatore, per la stessa ragione, appartiene la presentazione al Beneficio, il cui padronato *transit cum universitate bonorum*. E tutto questo si ritrova stabilito in più luoghi delle Decretali. Rispetto poi alla Collazione, la stessa massima, come già si è veduto, si ritrova insegnata *uno ore* da tutti gli Autori del Diritto Canonico. E quantunque Carlo Molino disse, che in una Decretale della prima Compilazione stava espressa la stessa dottrina, ed altri Autori da molti Pontefici la ripetano; quello però, ch' è indubitato, egli è, che nella glossa al Capitolo *Cum olim de majoritate, & obedientia*, questa massima rotondamente venne insegnata. Nel Capitolo *Cum olim* il Papa Gregorio IX era stato richiesto a riscrivere su del seguente caso. I Monaci del Monistero di S. Salvatore di Messina eran passati a far l' elezione del loro Abbate, ma avendo eletto un' indegno, eran decaduti, secondo le massime del Diritto Canonico. Si cercava di sapere dal Papa come cotesta bisogna regolar si dovesse. Il Papa rispose, dirigendo il suo rescritto al Priore de' Frati Domenicani (il che mostra, che in Messina, come ha osservato il Gonzalez dopo del Pirri, appena nata la Religione Domenicana, si erasse un Convento di questi Religiosi), ed all' Arcidiacono di Reggio: *licet Conventus Monasterii S. Salvatoris Messanae sint ipso jure hac vice eligendi potestate privati; de gratia tamen eligendi, seu postulandi deus ipsis auctoritate nostra liberam facultatem*. Si era detto anche al Papa, che la Chiesa Vescovile di Messina vacava. Sicchè non si poteva confermare l' elezione, giusta i Canoni, dal Vescovo Diocesano. Or il Papa provvedendo a quest' altra difficoltà, soggiunse: *mandantes eisdem ut cum Ecclesia Messanensis vacet ad presens, electionem suam confirmandam, prout de jure fuerit, vel etiam infirmandam, presensent Capitulo Messanensi*. Or il Glossatore vedendo, che con questa Decretale si dava al Capitolo in tempo di Sede vacante la facoltà di confermare, o di ributtare la elezione, quando Onorio III, predecessore di Gregorio IX, aveva

vere massime del Diritto Ecclesiastico, e della pura dottrina Cristiana; non intendiamo, nè osiamo di deciderlo, essendoci protestati, che in quistioni così sublimi, e che di Teologia avrebber mestieri, noi, per quel debito conoscimento che abbiamo delle nostre limitatissime cognizioni, ci faremmo sempre astenuti di entrare (2). Ma certo però egli è, ed innegabile, che la dottrina è omogenea alla disciplina attuale della Chiesa, alla
nuo

avea scritto: *nusquam invenitur cautum in iure, quod Capitulum vacante sede, fungator vice Episcopi in Collationibus praeendarum, Cap. II X: ne Sede vacante aliquid innovetur*; credette dover dare la ragione, onde si venissero a conciliare insieme coteste due, in apparenza opposte, Decretali. Laonde disse così, che il Capitolo può in Sede vacante conoscere della validità di una elezione, perchè *coram Capitulo potest objici Electo quidquid posset coram Episcopo, & ita Capitulum cognoscat tanquam Episcopus de his, quae obijciuntur contra Electum, & cassabit electionem si cassanda fuerit*. Ma che per l'opposto il Capitolo vacante Sede, non potest conferre Beneficia, quia Collatio Beneficiorum inter bona Episcopalia, & fructus computantur, & magnum fieret praesudicium Episcopo successoris per talem Collationem: & ideo non potest conferre, nec distrahere tales fructus, sicut nec alius: e poco avanti avea detto: *ad illam Decretalem dicas, quod Capitulum non potest conferre Beneficia, quia omnes fructus, & iura Episcopatus debent fideliter custodiri, & reservari Successori*. Questa è quella glossa famosa, di cui in sì fatta materia si è cotanto finora parlato, e si parla dagli Autori del Diritto Ecclesiastico. Il Van Espen, imbevuto dello spirito della primitiva Chiesa circa la Collazione de' Benefizj, ode con rincrescimento, che in una maniera cotanto bassa della Collazione de' Benefizj il Glossatore avesse favellato. Del resto che che sia di questo punto, il di cui esame non è della presente ispezione, egli è certo, che tale sia l'idea della Collazione de' Beneficj, almeno semplici, secondo lo stato presente della Chiesa, e secondo l'attuale disciplina: *de caetero* (scrive a questo proposito il gran Fleur) *Beneficiorum Collationes in fructibus censeri ceperunt & quidem ita in fructibus censentur, ut sint bona fidei possessoris. Instit. Canon. part. 2 cap. 15 n. 2.*

(1) Non pochi Autori Canonici saranno fra poco rapportati.

(2) Van Espen part. 2. tit. 21 cap. 1 num. 26, 27, & 28.

nuova faccia del Diritto Canonico, surta dopo delle Decretali, e che sia quella dottrina medesima, che puossi dire tutta assolutamente delle Corte Romana: talchè oggi ciaschedun altro potrebbe impugnarla, o recarla in controversia, all'infuori di coloro, i quali alle massime di quella Corte sono consecrati (1).

Or dunque se oggi i Re di Sicilia sono coloro, che solamente godono della percezione de' frutti, e se la Collazione de' Benefizj, quando non dee stare nella Romana Dataria, deve sempre averli da colui, che la percezione de' frutti possiede; egli è chiaro, che la Collazione de' Benefizj deve a i Sovrani di Sicilia accordarsi, quasi per effetto di un *jus accrescendi*, o per meglio dire, quasi per una necessità, acciocchè l'effetto vada ad unirsi colla sua causa (2).

Non si ritroverà luogo dell' Orbe Cattolico, dove nel tempo stesso, che non sia de' Vescovi la percezione de' frutti de' Vescovati, sia poi de' medesimi la Collazione de' Benefizj. I Papi prima si riservarono i frutti de' Vescovati in tempo delle Sedi vacanti, e poi pensarono all'altra riserba de' Benefizj, che sarebbero vacati in tempo della stessa vacanza: appunto perchè considerarono, che quando essi avevano fatto il gran colpo di togliere a' Vescovi successori i frutti maturati, e raccolti in tempo della Sede vacante, agevole cosa era il privargli egualmente della Collazione de' Benefizj, come quella qualità, la quale ordinariamente va congiunta con colui, che deve il godimento de' frutti di quel tempo avere: onde i Vescovi, che già de' frutti erano restati privi, potevano soffrire egualmente la perdita della Collazione de' Benefizj, come in pace quella de' frutti avevano pazientemente portata (3). Le quali cose ci porgono ancora motivo a fare un'altra verissima osservazione contra della debolezza de' Vescovi, e Ministri Regj Siciliani, che soffrirono darsi luogo in Sicilia alla riserba della Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, fatta per la sola sua vita da S. Pio V, abolita da Gregorio XIII, e coraggiosissimamente abbracciata,

(1) Canonist. in Cap. cum olim X. de majorit. & obediens, & in Regul. 2 Regul. Cancell.

(2) Argum. legum sub tit. de jure adresec. Vid. Tiraquell. in tract. cessante causa cessat effectus.

(3) Giannone Istor. Civil. lib. 22 Cap. ult. §. 2.

ta, e per legge perpetua stabilita dal coraggiosissimo Sisto.V. Dovevano i Vescovi Siciliani, ed i Ministri Regj riflettere, che ove mai quel tale attentato, e sorpresa della Romana Dataria poteva aver luogo, appena poteva su di que' poveri popoli valere, i quali vivevano allora nella schiavitù, che i frutti delle Sedi vacanti, involati a' proprj Successori contro al prescritto de' Canoni, si fossero da i loro Nazionali Vescovati alla Romana Corte trasmessi; e colà fossero tra gl' infiniti dazj dell' Orbe Cattolico piombati: Ma per la Sicilia, dove vi era legge, e polizia diversa, cioè che i frutti da' Principi si godevano; ragione alcuna esser non vi poteva da darli alla nuova riserba luogo alcuno.

Ed a questo proposito egli è da osservare, che la riserba de' frutti de' Vescovati vacanti, quantunque nata fosse almeno presso di noi (1) in tempo de' Papi Avignonesi, cioè in tempo del diluvio universale di sì fatte materie, per quella ragione data di sopra, o vera, o almeno colorata, che l'essere i Papi privi delle rendite dello Stato Pontificio, era cosa, che somministrava ad essi diritto con sì fatti mezzi a procacciarsi, diciam così, la *Congrua necessaria* su di tutte le Provincie Cristiane (e per altro mezzi minori di questi adoperare allora non si potevano, per faziare l'ingordigia, che la corruttela di que' tempi, e la vita dissolutissima, che allora universalmente si menava, aveva nella Corte Avignonese generata (2)): tuttavia però essendosi i popoli Cattolici di cotal gravissima riserba risentiti; fu soggetta a varie vicende, tanto che già poco dopo del ritorno, e ristabilimento fisso della Sede Pontificia in Roma dopo del Concilio di Costanza, e di Basilea, parve affatto abolita (3). Ma un nuovo accidente fece sì, che con grave, ed inesplicabile danno delle Provincie Cattoliche, dove prese piede, potettero i Papi aver nuovo pretesto di svegliarla. Il sacco di Roma, seguito sotto Clemente VII, col lungo assedio del Papa, e Cardinali nel Castel Sant'Angiolo, e con quel gran dispendio, che dovette ap-
presso

(1) In Francia crede Tommasini, che introdotta l'avesse posteriormente l'Antipapa Clemente VII. *Thomassin. part. 3 lib. 2 cap. 57 n. 5.*

(2) Si sono rapportati di sopra i luoghi del Muratori, in cui ciò pateticamente si deplora; Ma presso Baluzio nelle vite de' Papi Avignonesi si può il tutto molto meglio osservare.

(3) *Giannone lib. 20 cap. ult. §. 2, O' lib. 25 cap. ult.*

presso la Corte Pontificia soffrire nella Capitolazione col' Esercito Imperiale, furono fatti clamorosissimi, e sonori per tutto l'Orbe, e mossero gli animi de' Cattolici ad avere pietà, e commiserazione del Capo Visibile della Chiesa, della sua Corte, e della stessa Città di Roma (1). Clemente VII accortissimo Pontefice, e che seppe di quella disgrazia e per ingrandire la Casa sua (2), e per vieppiù stabilir la potenza Pontificia profittare, o almeno per risarcirla alquanto, come altri sensatamente disse, delle gravi perdite, che nel Settentrione faceva per l'eresia, che allora bollivano (3); credette subito, che questa occasione non fosse da trascurare, e che giusta il fare della Corte Romana, la quale era in que' tempi nella ferma opinione, che dalle disgrazie dovea trarre sempre profitto (4), dovesse dalle dette calamità ricavare nuovi capi di rendite per la Camera Apostolica. Laonde tra le cose, che pensò, vi fu quella, di dovere con questa occasione rimetter di nuovo in piedi l'abolita, e spenta quasi riserva de' frutti de' Vescovati delle Sedi vacanti, su l' pretesto, che ad un tal partito si veniva in quel punto dalla Santa Sede, per la necessità, che vi era di ristorarla dei danni sofferti (5). Il disegno felicemente riuscì, e d'allora in poi questa riserva si vidde posta di nuovo in campo, e con tanto rigore eseguita da' Collettori Apostolici, che giunse contra de' moribondi Prelati, de' loro eredi, di altri innocenti Cittadini, quali possessori de' fondi, da cui si doveano i frutti, e finanche de' stessi Sacri Altari, e della sacrata suppellettile eziandio, nella più barbara maniera ad incrudelire, tanto che contra di essa cominciarono meritamente i popoli a concepire quell' odio, che si aveva concitato (6).

Posto ciò, chi non vede, che se S. Pio V, e poi Sisto V la riserva della Collazione de' Benefizj introdussero, vacati in tempo di Sede vacante; questo nacque perchè Clemente VII pochi anni prima aveva di nuovo posta in piedi la riserva de' frutti de' Vescovati vacanti a pro della Santa Sede. S. Pio V adunque, e Sisto V supposero, che non era una gran

(1) Spondan. *Continuat. Annal. Baron. ann. 1528.*

(2) Segni *Istoria di Firenze lib. 1*, Guicciardini *Istor. d' Italia lib. 19.*

(3) Giannone *dist. lib. 32. cap. ult.*

(4) Thuan. *lib. 18 Hist.*, Giannone *lib. 33 cap. 1.*

(5) Giannone *lib. 30 cap. ult.*; *es lib. 32 cap. ult.*

(6) Giannone *loc. cit.*

gran cosa quella, che essi allora stabilivano, cioè di togliere a' Vescovi successori la Collazione de' Benefizj, vacati in tempo della Sede vacante, quando già tolta ad essi, si era la percezione de' frutti maturati nel tempo medesimo. Che se è così, in Sicilia la riserva di S. Pio V, e di Sisto V non poteva affatto ammettersi, perchè i frutti di quei Vescovati non a Roma in virtù della precedente riserva de' Papi Avignonesi, e della destra rinnovazione fattane da Clemente VII, erano riservati, ma a' proprj Sovrani appartenevano: e perciò Roma, che non aveva la percezione de' frutti de' Vescovati Siciliani in tempo delle Sedi vacanti, neppure poteva della Collazione de' Benefizj godere.

Ed ecco, che si è dimostrato, che ove mai ammetter si potesse, il che sarebbe un puro sogno, ed una pura preta funzione, contraria al vero, che i Sovrani di Sicilia non ebbero la Regalia, cioè la percezione de' frutti, e la Collazione de' Benefizj delle vacanti Chiese del Regno di Sicilia fin da che nacque colle armi conquistatrici Normanniche la loro gloriosissima Monarchia; pure che ora la Collazione de' Benefizj ad essi debba attribuirsi, come a' quei, che hanno la percezione de' frutti delle Chiese della Sicilia.

E Che sia così, con altri evidenti argomenti ancora si conferma. Sia vero, che la percezione de' frutti delle Chiese vacanti del Regno abbiano i Sovrani di Sicilia per Indulto Pontificio, e propriamente per lo famoso Privilegio di Eugenio IV, spedito a favore di Alfonso I di Aragona: in questo caso potrebbero mai i Papi, o i Vescovi Successori contrastare ai Re di Sicilia la Collazione de' Benefizj? Il Privilegio, come si è detto, non vi è. Se vi fosse, e nel Privilegio si leggessero eccettuate le Collazioni de' Benefizj, si potrebbe forse dire, che in virtù del Privilegio non potrebbero i Sovrani altro avere, che la semplice percezione de' frutti materiali delle vacanti Chiese. Ma non avendo noi il Privilegio, ed in luogo di esso appena quelle tali autorità de' Scrittori Siciliani avendosi, mutate da Giovan Luca Barberi, le quali dicono, che Eugenio IV concedette ad Alfonso la percezione de' frutti delle vedove Chiese (1): i Re di Sicilia hanno

(1) Le parole di Gian Luca Barberi, il quale ammise il Privilegio di Eugenio IV per titolo del diritto de' Re di Sicilia su li spogli, ed i frutti delle Sedi vacanti; ma pose in dubbio se quel tale Privilegio concedette cioè per la prima

diritto di pretendere, che sotto di tali espressioni, secondo il linguaggio del Diritto Canonico, delle Decretali, e della Curia Romana, che sarebbe il linguaggio dell' Autore del Privilegio; vengano tutte quelle cose a lor favore concedute, che sotto delle espressioni medesime s' intendono. Or se sotto nome di frutti i Canonisti, tenendo dietro alle Decretali, e da' Curiali Romani; uno ore hanno intesa anche la Collazione de' Benefizj (1); come bra la stessa Collazione non si vuol sentire in queste parole del Privilegio anche compresa a favore de' concessionarj Re di Sicilia?

Sa-

ma volta ad Alfonso, o gli confermò quel diritto, che già aveva; sono state di sopra rapportate, come dal nostro Pirri ci si trascrivono.

(1) Ecco alcuni luoghi de' più Illustri Autori Ecclesiastici, i quali ciò insegnano: *Dubitandum non est quia GENERALI FRUCTUUM VOCABULO comprehenderetur etiam COLLATIO PRÆBENDARUM, cum JUXTA ALEXANDRI III. CONSTITUTIONEM, qua ante hoc Concilium edita est, COLLATIONES GENSERENTUR IN FRUCTIBUS. Sed tamen maluit Concilium per illud extraordinarium verbis generalibus, quod & ipsa valida rationis loco esse possent, complecti, quam illud discretis verbis explicare. Neque enim probabile est, eam fuisse Patribus Concilii mentem, cum hunc Canonem conderent, ut Collationes præbendarum adimerent Principibus; Cum Innocentius III anno 1210, Clemens IV anno 1267, & Gregorius ipse X anno 1271, hujusmodi præbendarum Collationes a Regibus sede vacante factas approbaverint. Petr. de Marc. de concord. S., & l. lib.8 cap. 24 n.5. Postquam autem Regalia excensa fuit ad omnes fructus Ecclesie vacantis, atque UNA A CANONISTIS, PRÆUNTE GLOSSOGRAPHO DICTUM, ET RECEPTUM FUIT, COLLATIONEM BENEFICIORUM ESSE IN FRUCTU, FRUCTIBUSQUE ADNUMERARI, sensim quoque inditum est, ut ubi Regalia reciperet indistincto omnes fructus Episcopatus vacantis, etiam IPSAM PRÆBENDARUM COLLATIONEM, TANQUAM PARTEM FRUCTUUM HABERET. Van. Elpen pars. 2 tit. 29 cap. 8 n. 18. Cum autem a Ministrorum electione maxime dependeat bonum Ecclesie Regimen, voluit Ecclesia, ut si ea conformiter ad jus commune, & primæviam, ac Apostolicam disciplinam Episcopis solis competat, futuro Episcopo illa referatur. Postquam enim Collatio Beneficiorum separari cepit ab ordinatione, atque majora, & opulenta*

Sarebbe scandalosa cosa se si potesse dire, che Roma, ed i Papi altra intelligenza diano alle voci, quando trattasi di interpretarle a favore degl'interessi pecuniari di questa Corte, ed altra, quando dovrebbero portar vantaggio ad altrui (1). Questa conseguenza, che altrimenti necessariamente ne verrebbe, è proposizione, che come esecranda bestemmia, si deve riprovare. Tra i preggi innumerabili, di cui principalmente si sono vantati i Sommi Pontefici, forse il primo è stato, ed è, di esser essi Giudici imparziali, e di non guardare le cose proprie con occhio diverso, e distinto da quello, con cui mirano le aliene (2). Dunque se i Papi a favo-

riora Beneficia, puta Canonatus, & Dignitates in Ecclesiis Collegialibus, & Cathedralibus potius penes temporalia, quam spiritualia, sive officium Ecclesiasticum considerari ceperunt, sensim una invaluit, ut Beneficiorum Collatio, ad Episcopum spectans, QUASI INTER FRUCTUS EPISCOPALES NUMERARI GAERAT. Van Espen part. tit. 9 cap. 2 n. 3, & 6. Quoniam vero COLLATIO BENEFICIORUM CENSETUR PERTINERE AD FRUCTUS, secundum quod in libris Decretalium continetur, eo iure prorsus opportunè usi sunt Reges, ut usum inuenerent conferendi, præbendâs, quarum provisio ad Episcopum pertinebat: De Marca lib. 8 cap. 22 n. 7; alique innumeri.

(1) Ecco in su di questo proposito il linguaggio della Curia Romana: *Accedit quod inter fructus, & quidem maiores, Ecclesiarum ENUMERATUR JUS CONFERENDI, SEU PRÆSENTANDI Ecclesiis ipsis, & Prelatis earum Cumque Episcopo defuncto fructus inexacti, & cadentes vacatione Ecclesie durante AD SEDEM APOSTOLICAM & CAMERAM SPECTANT, ÆQUI, BONIQUE RATIO SUADET, UT AD IPSAM SANCTAM SEDEM SPECTARE ETIAM DEBEAT BENEFICIORUM COLLATIO, cum in hac materia VALIDUM SIT ARGUMENTUM A PERTINENTIA FRUCTUUM AD PERTINENTIAM COLLATIONIS, UT BENE ratiocinatur Lotter. . . .* Sono parole del Rigante *ad Reg. 2 Cancell. §. 3 n. 9*. Dunque se Roma volle tirare a se la Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, perchè aveva già il possesso della percezione de' frutti: a pari il Re di Sicilia, che è nell' eguale possesso della percezione de' frutti, deve anche la Collazione de' Beneficj conseguire.

(2) *Turrecrem. de Papæ potest., ejusq. privil.*

re loro spesso han deciso, che sotto nome di frutti venga ancora la Collazione de' Benefizj; questo fa, che essi a favore de' Re di Sicilia debbano ancora ammettere la stessa proposizione.

Si aggiunga, che nel supposto della verità del Privilegio di Eugenio IV, allo stesso Privilegio si dovrebbe dare la più ampia, ed estesa interpretazione, perchè il Privilegio per causa onerosa si finge dal Pontefice spedito, e per ricompensare nel Principe nientemeno, che il servizio segnalatissimo di avere al Ponteficato Romano riacquistato di nuovo il Picentino, cioè la Marca d' Ancona. Chi non sa, che i Privilegj, per causa onerosa ottenuti, siano di estesissima interpretazione (1)? Il Papa, per un beneficio grande, allora ricevuto, non dava niente del suo, perchè concedeva ad Alfonso quello, che appena a' Vescovi Nazionali avrebbe potuto appartenere. Dunque nel supposto della verità del Privilegio, si dovrebbe credere, che il Papa tutto quello, che in tal materia avrebbe potuto dare, al Re dato avrebbe.

Finalmente qualora si riflette, che ne' tempi di Eugenio IV, come Papa posteriore agli Avignonesi, era già conosciuta a favore della Corte di Roma la riserba de' frutti delle vacanti Chiese; questo stesso somministra un'altro grande argomento, per supporfi, che si dovrebbe sempre avere per certo, che Alfonso ebbe conceduta anche la Collazione de' Benefizj. Chi dà il più, non vi può esser dubbio, che dia anche il meno. Eugenio con dare ad Alfonso i frutti delle Chiese vacanti, diede quello, su di cui potea pretendere qualche ragione, se mai ragione dare potea il fatto de' Papi Avignonesi. Ma nella Collazione de' Benefizj nessuno interesse della Corte Romana in quel tempo esser vi potea, perchè non ancor a cost' altra riserba si era posto mente. Or se Eugenio concedette ad Alfonso la percezione de' frutti materiali delle Sedi vacanti: moltoppiù gli dovette concedere quell' altro genere di frutti, che Collazione si dice (2).

I

Ma

(1) *Enenckell. de privilegiis Juris Civil. lib. 1.*

(2) Di quì si comprende molto bene quanto sia diversa la posizione della presente controversia da quella, che vi fu in Francia nel secolo passato sotto Luigi XIV, della quale si è parlato lungamente di sopra. Noi ora abbiamo, che il Re di Sicilia sia in possesso quasi da quattro secoli indubitatamente della percezione de' frutti di tutte le Chiese

va-

MA via si vuol dire, che Alfonso non ebbe conceduta da Eugenio quell' altra specie di frutti : sia così . Ma si dica per qual ragione ciò avvenne ? Altra ragione non si potrà addurre , se non quella , che Eugenio concedette ad Alfonso quello , che già colla riserva de' Papi Avignonesi si credeva esser suo , e della Curia Romana , e non già l' altro , che si credeva tuttora di pura spettanza de' Vescovi . Or se questa sola ragione in tal caso allegar si potrebbe ; chi non vede , che quando poi la Corte Romana tirò a se anche quell' altra specie di frutti , che nella Collazione de' Benefizj in tempo di Se-

vacanti del suo Reame , ancorchè si ammetta il Privilegio , o sia concessione di Eugenio IV : ed abbiamo inoltre , che la Collazione de' Benefizj finora si sia avuta dalla Dataria Romana , cioè da chi titolo alcuno non ha , nè ha avuto mai per goderla . In Francia pe' l' contrario la cosa era in termini tutti diversi . Il Re non aveva in tutte le Chiese del Reame la percezione de' frutti in tempo di Sede vacante , ma in moltissime Chiese erano i frutti riservati a' successori , secondo la Ragion Canonica . Dippiù il Re nemmeno aveva in molte Chiese del Reame la Collazione de' Beneficj ; ma questi si riservavano ancora alla disposizione de' Vescovi successori . Il Re di Francia adunque volendo nel secolo passato estendere la Regalia a tutte le Chiese della Francia *tam quoad perceptionem fructuum, quam quoad Collationem Beneficiorum* , il Re aveva una causa feruissima nelle mani , e l' aveva con i Vescovi del suo Reame , i quali *habebant jus fundatum in jure Canonico* per l' una , e per l' altra cosa . Perciò il Re convocò l' Assemblea del Clero in Parigi , e perciò il Re medesimo allora credette esser la cosa finita , quando , come dice Fleury , l' intero Clero Gallicano vi concorse , e vi acconsentì . Nel caso nostro l' affare è diverso . Non si tratta di percezione di frutti , perchè il Re n' è in pacifico possesso , ma trattasi soltanto di semplice Collazione di Benefizj , la quale il Re non toglie a' Vescovi , perchè non ne sono in possesso , ma cerca acquistarla quando già è divenuto corpo vacante , perchè si è tolta dalle mani di chi non poteva possederla . Da queste vere considerazioni si conosce evidentemente , che senza ragione i Ministri Autori della Sentenza hanno voluto argomentare dal caso della Francia al caso presente . L' argomento in niuna maniera procede , giacchè le circostanze sono tutte diverse .

Sede vacante consistono, e gli dichiarò di sua speranza, togliendoli a Vescovi; ed i Vescovi se ne contentarono: e venne subito per infallibile conseguenza, che nella Sicilia questi altri frutti anche in dominio de' Sovrani passarono, come Concessionarij della Santa Sede? Se prima i Papi, volendo gratificarli per il segnalatissimo beneficio da loro ricevuto, il quale ancora è in piedi, e somministra alla Santa Sede una delle parti maggiori delle sue rendite patrimoniali; diedero a quei Sovrani tutti i frutti delle Sedi vacanti della Sicilia, di cui essi Papi erano, nel lor senso, padroni; ed una sola porzione a' Sovrani non diedero, cioè la Collazione de' Benefizj, perchè da essi allora non si aveva, ora che l'hanno acquistata, non s'intende ancor ad essi una tal porzione data, secondo le massime del Diritto Comune su della retta ragione fondate (1).

L'Ultima ragione, la quale deve ogni dubbio far cessare, è quella, che mutuare si può dalle tante eminenti qualità, e prerogative, che nella persona de' Re di Sicilia concorrono, le quali fanno, che qualora si potesse mai fingere, che i Re di Sicilia non avessero avuto mai la Regalia della Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, e che ora per la prima volta si dovesse vedere a chi accordar si dovesse un tal diritto, essendone stata la Dataria Romana, come ingiusto possessore, spogliata: anche in tal caso sempre al Re in preferenza de' Vescovi accordar si dovrebbe.

Il Re di Sicilia indubitatamente è l'unico fondatore, e donator

(1) Una Decretale d'Innocenzo III decide il caso presente. Eccola: *Quasi visi verum Monachi omnium Sanctorum Privilegium Prædecessoris sui super Episcopalibus decimis recitendis indulgentiam concedere valeant ad possessiones acquisitas, & POST MODUM ACQUIRENDAS: super quo tale datus responsum, quod si decimarum illarum remissio facta fuerit secundum Canonicas Sanctiones (idest consensu Capituli) Prædecessor suus indefinite decimas Episcopales Monasterio remittendo (cum nihil exceperit, & poterit exceperisse): ac in Beneficiis plenissima sit interpretatio adhibenda: nec debent una eademque substantia diversi iure censeri; intellexisse videtur non solum de decimis possessionum illius temporis, SED FUTURI. Cap. 21 X. de privilegiis & excessibus privilegiorum. Colla Decretale, va d'accordo il Diritto Civile: Grege legato, & que POSTEA ACCE-DUNT, ad legatarium pertinent. Leg. 21 ff. de legat. 1.*

re di tutte le Chiese del Reame: il Re di Sicilia è il rinnovatore del Culto Cristiano Cattolico Romano in quell' Isola: il Re di Sicilia è il donatore della Chiesa Romana di quanto i Papi in quel Regno possiedono, e vi han posseduto: il Re di Sicilia, come Legato nato di quel Regno, porta scolpita in fronte l'ingenua confessione de' Sommi Pontefici, che la Santa Sede è a lui infinitamente tenuta: ed il Re di Sicilia infine ha la percezione di tutt' i frutti delle Sedi vacanti di quel Regno. In queste circostanze si dica di grazia, dovendosi la Collazione de' Benefizj o a' Vescovi, o a' Re di Sicilia accordare, a chi si accorderà? A' Vescovi, i quali col non averla curata, e per averne fatto vile baratto, da dugento e più anni ne sono privi: a' Vescovi, che secondo le massime del Diritto Civile non hanno diritto alcuna di riacquistarla: ed a' Vescovi, contra de' quali la Romana Dataria in ogni tempo mille sorprese potrà fare, ora palesemente, ora occultamente, e forse non rare volte col loro consenso eziandio; O pure a' Sovrani di Sicilia, che come padroni, e donatori di tutte le Chiese la meritano; e come ristoratori del Culto Divino l' esigono; e come benefattori larghissimi della Santa Sede è ad essi molto bene dovuta; e come Legati Pontifizj debbono essere a qualunque altro anteposti, e finalmente come possessori già dalla percezione de' frutti sono in possesso della ragione fondamentale, onde si può la Collazione de' Benefizj pretendere, e dalle mani di chi che sia revindicare? E chi non vede, che questo dubbio sia vanissimo, e che in qualunque maniera venga la materia, riguardata, sempre sia chiaro, ed evidente, che a' Vescovi non compete ora ragione alcuna nel riacquisto di una tal prerogativa, e che per l' opposto al Re per ogni ragion sia dovuta?

Dunque qualora mai potesse supporre, come supporre, e fingere non si può, che i Sovrani di Sicilia non avessero mai la Collazione de' Benefizj avuta in tempo di Sede vacante; pure oggi ad essi si dovrebbe accordare, non potendosi più, come non si può, dalla Romana Dataria godere.

ED eccoci già parvenuti alla fine del primo Capitolo della parte prima della nostra rozzissima fatica, cioè dire alla dimostrazione, che la Collazione di tutt' i Benefizj del Reame di Sicilia, che vacano in tempo di quelle Sedi vacanti, spetti al Sovrano; tra perchè egli la rivendica come di sua ragione, per essere stata sua, e per essersi a' suoi

fuoi Maggiori dalla Romana Dataria involata ; e perchè , ancorchè ciò si negasse , sempre al Re di Sicilia ora tal Collozazione si dovrebbe accordare , come a colui , cui in tal caso , anche *jure perfetto* , si dovrebbe .



C A P. III.

Si ragiona particolarmente de' Canonici di Girgenti, e si dimostra, che in essi altra particolar ragione ancora a favore de' Re di Sicilia concorra.

NE' Canonici di Girgenti vi è , che si ritrova fatta la pruova specifica , oltre a quella pruova generale , la quale concorre in tutt' i Benefizj delle Chiese di Sicilia , che costesti Canonici furono fondati su di fondi Regj , nè altra dote tuttora conservino , che di fondi Regj similmente (1). Or questa pruova produce , che per essi ove mancasse la ragione generale della Collazione , derivante della Regalia , starebbe in piedi quella della presentazione . Or acciocchè quest' altra verissima proposizione venga anche nel debito modo intesa , egli è da sapere , che siccome costa di certo , che la maggior parte de' Canonici di Girgenti eretti furono da S. Gerlando , primo Vescovo di quella Chiesa , con que' fondi , ad essa Chiesa dal Conte Ruggiero abbondantemente donati ; e che gli altri Canonici fondati furono da un' altro Vescovo , per nome Ottaviano di Labbro , della maniera stessa : così s' ignora , se l' uno , e l' altro Prelato avessero fatte tai fondazione col debito permesso de' Sovrani , o pure senza di esso .

Se mai le fondazioni seguirono col permesso de' Sovrani , come per altro per le prime , fatte da S. Gerlando , in certi antichi monumenti si ritrova scritto (cosa , la quale è verisimilissima , perchè è adattata alla santità di quell' illustre Pastore , di cui non si può supporre cosa diversa (2)) : in tal caso la
con-

(1) Nella Consulta della Giunta de' Presidenti , e Consultore del 1759 ciò viene mille volte attestato .

(2) Nell' antico libro intitolato *Prelatarum Regni Siciliae &c.* , che si conserva nella Regia Cancellaria di Palermo , vi è inserito un librettino coll' epigrafe *de successione Pontificum , & institut. Prebend. , & Canonic. Eccles. Agrigent.* , nel quale tra le altre cose , si legge la seguente : *Ordinati fuerunt duodecim Canonici in Ecclesia ipsa Agrigentina per Papam ,*
ET

conseguenza è chiara, che la fondazione di tali Canonici, ancorchè fatta da' Vescovi, dovette esser produttrice a favore del Re della presentazione, almeno in tempo di Sede vacante, Imperciocchè ove si voglia supporre, che il Re in tempo di Sede piena non se l'avesse voluta riserbare, per la ragione, che dovendo essere allora i frutti di que' fondi, con i quali si erano que' Canonici de' Vescovi di Girgenti fondati, de' Vescovi medesimi in Sede piena; ad essi restar doveva, in iscambio de' frutti materiali di que' fondi, la Collocazione de' stessi Canonici. Ma per lo tempo della Sede vacante tutto questo discorso cesserebbe. Allora non potendo de' Vescovi essere i frutti, i Sovrani con consentire alle loro fondazioni, non avrebber potuto mai aver animo di rinunciare al Padronato, ed alla presentazione, che ad essi Sovrani *vi ipsa foundationis, & dotationis* sarebbe spettata. Onde per quel tempo almeno si dovrebbe sempre credere, che si avessero gli effetti del padronato riserbati, e così, che in quel tempo indubitatamente aver dovevano la presentazione di quei Canonici, che con i loro fondi, e di lor consenso si farebbero fondati.

Se poi si volesse dire, che la fondazione succeduta fosse senza consenso de' Sovrani per pura, e privata autorità de' Vescovi: in questo altro caso non solamente con questa ipotesi si recherebbe alla memoria di que' santi Vescovi un'ingiuria grandissima, giacchè ben si sa, che essi avrebbero gravemente delinquito, non potendo il Benefiziato convertire in altra forma i fondi de' Benefizj senza l'intelligenza del padrone, e specialmente del padrone Sovrano (1): ma inoltre ne ver-

ET PRINCIPEM, habentes proprias Præbendas, ab Episcopo Gerlando taliter institutas, qui diligenti consilio habito in Agrigentino retinuit sibi decimam de Regalibus cunctis, & in Sacca decimaria Regalium Burgentium, & Baronum ipsius Sacca confinium in omnibus redditibus, & in cunctis extra muros Sacca a Comitissa Tocca Domina loci &c. In Libro Realiarum Regni Sicilia fol. 230.

(1) Nel IX Concilio Toletano tra gli altri Canoni si stabilì il seguente, registrato poi da Gratiano nel Canone XXXI della questione 7 della causa 16: *Filiis, vel nepotibus, ac honestioribus propinquis ejus, qui CONSTRUXIT, vel DITAVIT ECCLESIAM, licitum sit, hanc bona in-*

verrebbe per indubitata conseguenza, che al Re la presentazione almeno di tai Benefizj, quando Egli per sua clemenza volesse lasciarli in piedi, in tempo di Sede vacante, toccherebbe.

La ragione di questa proposizione è naturalissima. Che si voglia menar buono a S. Gerlando, e ad Ottaviano de Labbro, l'aver *in scio Rege patrono*, imo *spreto Rege patrono*, fondati con fondi Regj i Canonici di Girgenti, farà una pura equità, contraria a tutt' i principj di Diritto Civile, Canonico, e Feudale, i quali vogliono, che cotai disposizioni Vescovili si abbian per nulle, ed invalide (1). Ma che si voglia cotanto estendere quest' atto d' indulgenza, che si voglia fin anche portare al tempo delle Sede vacanti; or questa sì, che sarebbe una cosa, che non si arriverebbe ad intender giammai? L'atto de' Vescovi *in scio*, & *spreto patrono Rege*, al più aver si può per un'atto obbligatorio nella loro vita solamente a guisa delle disposizioni di tutti gli amministratori, e di tutti coloro, che non hanno il pieno dominio della roba loro (2). Dunque in tempo di Sede vacante l'atto non potea produrre effetto alcuno, perchè allora cessava la ragione, e la facoltà del Vescovo, il quale potea liberamente nella sua vita soltanto a se pregiudicare con privarsi della per-

sentionis habere solertiam, ut si SACERDOTE M, seu MINISTRUM aliquid ex COLLATIS REBUS praeviderint defraudare, aut commonitionis honestae conventionem contempserint, aut Episcopo, vel Judici CORRIGENDA denuntiant. Quod si talia EPISCOPUS agere tentet, METROPOLITANO ejus hac insinuare procurant. Si autem METROPOLITANUS talia geret, REGIS HAEC AURIBUS INTIMARE NON DIFFERANT. Da questo Canone nobilissimo, col quale ve ne sono altri concordi, si conosce, che non solamente la Chiesa proibisce ai Beneficiati qualunque disposizione de' fondi de' Padronati di quei Beneficj stessi, di cui essi si ritrovano in possesso; ma ben anche dà facoltà a' Padroni d'invigilare su di ciò, affinchè tai disordini si correggessero, ove commessi fossero; ancorchè tal delitto da' Vescovi, e fin anche da' Metropolitanani si commettesse, dandosi in tal caso facoltà al Padrone di poter implorare il braccio stesso supremo del Principe.

(1) DD. apud Lancellott. cum notis varior. in usum Thomasian. Auditor. tit. de Jure patronat. pag. 490, & seqq.

(2) DD. in tract. de fideic.

percezione di parte de' frutti de' suoi fondi; ma non potes però recar detrimento al Re, a cui in tempo di Sede vacante que' frutti farebbero spettati. Onde potendo il Re ottimamente pretendere, che allora i frutti de' Canonicali dovessero a lui pervenire, senza tenerli conto delle fondazioni Vescovili: a forzieri si avrebbe da permettere al Re di godere almeno della presentazione di tai Canonicali, quando venissero a vacare in tempo della Sede vacante, come quella, la quale con molto detrimento de' stessi Sovrani nel luogo de' stessi frutti starebbe.

Si dica di grazia, S. Gerlando, ed Ottaviano di Labbro fondando i Canonicali, di cui si tratta, con fondi Regj, ciò fecero di consenso de' Re di Sicilia, o senza loro saputa, cioè coll' assenso Regio, come dir sogliamo, o senza di esso? Per non macchiar la fama di dua Saggi Prelati, uno de' quali è ascritto al numero de' Santi, facilmente si dirà, che la fondazione seguì col Regio assenso e beneplacito. Ma se è così, la fondazione si fece dal Re, perchè *qui adfuit, & qui permisit, dat* (1), e molto più quando questi è il Re, ed i fondi, con i quali succede la fondazione di suo piacimento, sono già fondi Regj. Se poi si vuol sostenere l' opposto, la ragione del Re in quest' altra ipotesi è molto più limpida, dappoichè ben si sa, che dovendo riputarsi in questo altro aspetto l'atto de' Vescovi certamente nullo, e criminoso, non si fa poco, se si lascia in piedi, e si accorda a' Vescovi di potere de' fondati Benefizj aver essi la Collazione nella Sede piena; ed il Re soffra, che nella Sede vacante rimangano in piedi i Canonicali, ed in vece di pretendere allora assolutamente di tutte le loro prebende la percezione; contentissimamente contentasi della semplice presentazione di que' Canonicali, che allora vacherebbero. Questo discorso non può incontrare mai opposizione alcuna, specialmente perchè gli stessi nostri Ministri contrari non negano, che la presentazione *fit in fructu* (2). Dunque il Re, che ha della Chiesa Vescovile di Girgenti in tempo di Sede vacante la percezione de' frutti; il Re ha senza meno anche

(1) Andreas de' Ifern. in lib. 1. feud. cap. 1. lib. 2. col. 4. v. 1. *verfio. alij dicunt.* Regens Lanarius consil. 8 n. 12. cum seqq. & consil. 82 n. 19 cum seqq.

(2) Nella Consulta, che in epilogo si rapporta nel fine della Scrittura, può osservarsi.

la presentazione de' Canonicali, che ritrova fondati in quella Chiesa o col consenso de' suoi Maggiori, o senza loro saputa. E ha nel caso si trovan fondati col consenso de' suoi Maggiori, perchè avendo esso col suo consenso acquistato il padronato de' stessi Canonicali, ed essend del padronato il principal frutto la presentazione (1); la presentazione venne ad acquistare: e qualora si volesse dire, che per non averse la riservata; e per lo non uso di essa si fosse intesa donata a i Vescovi stessi di Girgenti; si ripiglierebbe, che questo potrebbe sentirsi del tempo della Sede piena, e non già della Sede vacante; nel qual tempo la presunzione della donazione cesserebbe sicuramente: e l'ha ancora, se si vuol fingere, che fondati fossero stati tai Canonicali *in scio*, o *spreto Rege Patrono*, imperciocchè in quest' altro caso potendosi appena estendere per equità al tempo della Sede piena la sussistenza delle fondazioni, e potendosi con ogni ragione pretendere di non doverse tener conto nelle Sedi vacanti, dovendo allora tra i loro frutti anche quei de' Canonicali annoverar si ne seguirebbe, che qualora i Sovrani della semplice presentazione in tempo di Sede vacante si mostrassero contenti, e Vescovi non avrebbero che desiderare. Questa presentazione far si dovrebbe al Capitolo, giacchè in tempo di Sede vacante i Benefizj di Patronato si possono per Diritto Canonico provvedere (2).

Ne si stia a dire, che i Re di Sicilia in tempo delle fondazioni de' Canonicali non godevano ancora della percezione de' frutti. Imperciocchè prescindendosi, che questo si dice sull'ipotesi che sia vero il Diploma di Eugenio IV, e che questo Papa fusse stato l'autore di quel diritto, che ora godono i Re di Sicilia; si risponde, che anche ciò ammesso per vero; pure avendo cotesti Sovrani avuta questa concessione posteriormente, abbiano essi diritto di pretendere non tenerli conto di quanto si trova fatto antecedentemente da' Vescovi in pregiudizio di cotesto loro novello diritto; tanto quando tutte queste tali cose si ritrovasse fatte da' Vescovi senza loro saputa; quanto ove succedute fossero col lor consenso, ma il consenso non si potesse per legge a questo nuovo caso estendere contra di loro. Ed invero si può mai figurare, che i Re di Sicilia volean pensare a dare un tal consenso, per privarsi essi del diritto di presentare a tai Benefizj in tempo di Sede

(1) De Roe de jure patronat.

(2) Canonist. ad Tit. Decret. us Sede vacant. nihil innoc.

Sede vacante, anche per quel tempo futuro, in cui dovevano ottenere, che in tempo di Sede vacante tutt' i frutti del Vescovato dovevan esser loro? Certo che no. E se è così, ecco ch'è chiaro, che ancorchè si finga il consenso de' Re di Sicilia nella fondazione de' Canonicali di Girgenti esservi ben anche concorso; non perciò ne potrà mai venire, che la presentazione per lo meno non dovrebbe esser loro, ammettendosi eziandio, che le fondazioni avvennero quando essi non ancora la percezione de' frutti delle Sedi vacanti avevano pe' l'creduto Privilegio Apostolico ottenuta.

Che se si è dimostrato, che nel caso non vi fosse la ragione generale della Regalia, pure per i Canonicali di Girgenti il Re avrebbe sempre la presentazione; chi non conosce, che questa presentazione anche poi in Collazione si dovrebbe convertire? Egli è antico, ed oggimai ricevutissimo sentimento, che dove a' privati competerebbe la presentazione, a' Sovrani la Collazione compete (1). Le pruove di questa, oggimai presso de' più sensati uomini ricevutissima sentenza (2), non occorre qui allegare, come quella, che appo d' infiniti Autori possonsi a dovizia ritrovare, tanto antichi (3), che recenti. Basta solo dire, che ne' Sovra-

(1) *Cap. Dilecto de testibus, Cap. ultimo de concessione prebendarum, Cap. 1 de sententia, & de judicata, in tertio Collatione apud Antonium Augustinum. Cap. final. de concessione prebende, & Cap. Dilectus de prebendis in Decretal. Gregorii IX.*

(2) Ecco il dotto Altaserra come ragiona (*de Ducibus, & Comitibus lib. 1 cap. 9*): *Alio quam Regalium nomine, nempe fundacionis, & patronatus, ad Reges nostros pertinet plerumq; jus conferendi dignitates, prebendas, & alia beneficia: hoc jure olim Regum fuit donatio, sive collatio prebendarum Andegavorum Ecclesie, quam deinde hi cessere in Decanus, & hoc jus moribus deflexit etiam ad Duces, & Comites: sic ad Comitissam Flandrensem spectabat plena Collatio prebendarum Ecclesie Aricenses, prapostura Siciliensis, & aliorum Beneficiorum, in quibus jus patronatus obtinebat.*

(3) Di Gerardo Conte di Orleans così scrive Odone Cluniacense nella sua vita: *Quondam Presbiterum ita vicini sui crescente litigia contriverant, ut eius oculos eruerent, quem*

ni di Sicilia si riconosce vera questa tale prerogativa; e ne sono essi anche in possesso. Il Collegio della Real Cappella di Palermo è di Regia fondazione. Il Re adunque avrebbe dovuto avere de' Canonici di Palermo la presentazione: tuttavia egli è in possesso della Collazione; e per la stessa prima Dignità di quella illustre adunanza, la quale si appella Cantoria, o sia Cantoria, con voce originaria Francese, pende soltanto il dubbio se i Sovrani aver debbano anche la Collazione, o pure vi si richiegga l'autorizzabile Istituzione dell' Ordinario; appunto perchè pretendesi, che la Cura delle anime del Real Palazzo, che dalla Real Cappella si tiene, sia alla sola persona del Giantro raccomandata: quasi che il Giantro, qual Parroco, secondo l'ultima Canonica disciplina, non possasi senza della missione dell' Ordinario, della stessa cura im-

scilicet senior verbis multum consolatus est, suadens illi patientiam; Sed ne verborum consolatio evilis videretur, quamdam sui juris Ecclesiam facto solemniter testamento eidem contradidit: E. di. Fulcone Conte di Angiò, che conferì un Benefizio al detto Odone Abate Cluniacense, Giovanni Italo registrò: Inter hos vere affuit Comes Fulco, qui eum enutrierat, cui non cellam juxta beati Martini tribuit Ecclesiam, & quotidianum victum in eadem Canonica acquisivit, eique concessit. Altri esempj possono vedere presso Boezio Epo de Regalia, vel jure Principum in Beneficiis Ecclesiasticis num. 4, e di Altaserra de Ducibus, & Comitibus &c. lib. 1 cap. 9.

(4) *Quin Reges, ac Supremi Principes, Ecclesiarum, quas Majores ipsorum vel fundarunt, vel dotarunt, patroni sint; & titulo jurispatronatus etiam jure presentandi gaudeant, nemo negaverit, ususque juris illius notissimus est. At pretendunt Reges, & Principes sibi ut Patroni non tantum competere simplicem presentationem, qualis omnibus Patronis de jure competit, sed plenam, ac liberam Beneficiorum Collationem: itaut præter Regiam banc Collationem, vel donationem, non requiratur alia institutio autorizabilis, sive tituli collativi, sed tantum institutio corporalis, sive immisso in possessionem. Est quidem Comitissa Flandriae jampridem hoc jure usam fuisse constare videtur in Capitulo finali X. de concessione præbendæ Reges Angliæ hoc quoque jure jam usos fuisse evincit Decretalis Innocentii III. Reges Gallia Beneficia jure Regali pleno jure conferre, & jampridem consulisse ambigi nequit . . . Van-Espen part. 2 tit. 25 Cap. 9.*

impofsersarfi, e cominciarne l' amminiftrazione . Ma oltre a questa fola briga , che per la fola Ciantria vi è , per la detta particolar circoftanza della Cura delle Anime a' fola Ciantri, fecondo il fenfo di alcuni, fidata ; di tutti gli altri Canonicali è del Sovrano affolutamente la Collazione: il che mofta che in Sicilia fi fia avuta per vera la maffima , che a' Sovrani , in vece della prefentazione, tocchi la Collazione, maffima , che generalmente per tutti gli Sovrani fi ritrova da gravi Scrittori infegnata (4).

Nè fi ftia a dire, che ne' Canonicali di Girgenti , volgarmente detti del Porto , e nelle due Dignità di questa Cattedrale, come altresì in altri Benefizj di Regio Padronato, i Sovrani ritengano la femplice prefentazione: imperciocchè fi rifponde, che quefto potrà aver luogo appena dove la cofa fi ritrovi così introdotta ; ma dove dovraffi di nuovo la prefentazione a' Sovrani accordare , quivi non fi deve ad effi fare il torto di concederfi loro quello , che a ciaschedun femplice privato fi concederebbe , quando la Collazione a' Sovrani compete (1).

K

Re-

(1) In materia di Collazione da accordarfi a' Sovrani per effetto del Padronato in luogo di prefentazione, è bene rapportare due luoghi di Giovanni Parifienfe dotto Domenicano, che difefe Filippo il Bello contra di Bonifacio VIII (*de po- zest. Reg.*, & *Papal. cap. 21*): *Quod adnexum est fpirituali- bus officiis per antecedentiam, ut prefentatio, vel Collatio, feu jus conferendi, quia non fic dependet a fpirituali, fed e con- verso, poteft competere laico præcipuè, & ex concessione Ecclefie, vel ex permissione, vel ex longa confuetudine præfcripta, poteft Rex fibi jus acquirere cum fibi non repugnet* ed altrove: *Dicta Confuetudo cum non fit damnosa in Ministris Ecclefie, fed in pluribus fructuofa, non præjudicat juri publico in genere, licet videatur præjudicare in fpecie. Nam licet Episcopis videatur præjudicare, qui privantur Collatione Beneficiorum, quæ de jure communi eis debetur, tamen Ecclefie aliunde ex hoc emolumentum accipiunt præponderans, ratione defenfionis, & donatio- nis, & fundationis; & ideo non præjudicat fimpliciter.* Quefti luoghi così gli paratrafa Pietro de Marca *de conc. S.*, & *l. lib. 8 cap. 24 n. 6*: *Ait autem, quod cum Ecclefia patronis conferret jus prefentationis contemplatione fundationis Beneficiorum, poruit quoque ipfa, ac debuit in gratiam INSIGNIUM VIRORUM*

con-

Resta dunque dimostrato, che per i Canonici di Girgenti la cosa è sempre fuori di controversia, che il Re debba averne la Collazione in tempo di Sede vacante, ancorchè la ragione della generale Regalia gli mancasse, la quale rispetto alla Chiesa di Girgenti potrà servirgli per tutti gli altri Benefizj semplici di quella illustre Diocesi qualora in tempo di Sede vacante vacassero; ma non già per i Canonici, come quelli, per i quali la specifica pruova di esser fondati su di fondi Regj, la quale si ritrova già fatta, somministra al Re bastante ragione da conferirgli in tempo di Sede vacante, anche senza del mezzo della generale Regalia (1). E quest' altra riflessione servirà a poterli

connivere eorumdem Beneficiorum COLLATIONIBUS, veluti vicem rependens protectioni, quam illi impertuntur Ecclesie, & consideratione Beneficiorum ab iis praestitorum Ecclesiis; praesertim cum Collatio, ac praesentatio non sint proprie res spirituales, sed tantum spiritualibus connexae per antecedentiam, ut ille loquitur. Nam licet Episcopo injuria fieri videatur, cum Collatione quorundam Beneficiorum, sede vacante vacantium, privat; leve tamen illud damnum majore commodo refarcitur, protectione nimirum, & donationibus factis, & impofterum faciendis in gratiam Ecclesiarum.

(1) Che i Sovrani esercitata abbiano in luogo della presentazione la Collazione, ciò ricavano gli Autori citati, e molti altri, da quelle parole, che s'incontrano spesso negli antichi monumenti a tal materia appartenente, quando dicesi, che i Sovrani *donarono* le Chiese. Imperciocchè le donazioni indicano concessione piena, a differenza delle presentazioni, che sono quell'altro genere di concessioni, che hanno bisogno dell'opera Vescovile per perfezionarsi. Ma nella Cancelleria de' nostri Re di Napoli Angioini noi abbiamo concessioni tali di Benefizj fatte da' nostri Sovrani, che si appalesano per Collazioni, non per via di argomenti, e raziocinj, ma perchè così appunto i nostri Sovrani le spiegano. Imperciocchè rotondamente dicono *CONFERIMUS, ET COLLATIONEM AD NOSTRAM MAJESTATEM SPECTARE DIGNOSCI-TUR*. Parecchie di queste nobilissime Carte si ritrovano da noi trascritte nella citata nostra Dissertazione *su del Beneficio di S. Cesario di Pescara pag. 38 & seqq.*: su delle quali Carte, come tratta dai nostri Registri autentici, quel gran lume della

terfi vie maggiormente toccare con mani con quanta oscitanza (ci perdonino l'espressione, che da puro zelo vien detta, che per la verità, e per i diritti del Sovrano, e per i vantaggi della stessa loro Nazione Siciliana, noi nudriamo), sia stata in Sicilia questa Causa contra del Sovrano, anche per i Canonicati di Girgenti, decisa .



K 2

PAR-

della nostra Magistratura Napoletana, il Caporuota Patrizj, in tempo, ch' era degnamente Consultore della Curia del Cappellan Maggiore, sensatamente giudicò doverfi quel Beneficio reintegrare al Regio Padronato, Sentenza, che confermata fu dal Giudice di Appellazione, il dottissimo Regio Consigliere D. Domenic Potenza, ed ebbe poi la sua piena esecuzione .

P A R T E II.

Saggio delle Scritture venute da Sicilia intorno alla Causa presente .

IN questa seconda Parte abbiamo stabilito di rapportare in epilogo nommeno le due Consulte venute da Palermo , colle quali i Ministri hanno dato conto de' loro diversi sentimenti , cioè i Ministri autori della sentenza hanno cercato di giustificare la loro decisione , ed i due Ministri contrarj hanno voluto dar ragione particolare della loro troppo ragionata discordanza , o sia del loro sensatissimo voto particolare: ma ancora di rapportare in epilogo tutti gli altri documenti, e carte , che formano il Processo di questa nobilissima Causa ; come finalmente di distendere un separato Capitolo , nel quale alla Consulta del maggior numero de' Ministri nelle cose più importanti si rispondesse : e ciò ad oggetto , che i Ministri di Napoli , che doveranno oggi giudicare, non abbiano bisogno di ricercare altrove le dette Consulte , e documenti , ed abbiano altresì la risposta a quei luoghi della Consulta contraria , che fossero degni di speciale attenzione .

E perchè l' epilogo delle Consulte , e de' documenti si ritrova già separatamente stampato : perciò ora doveremo soltanto quel Capitolo formare , in cui alla Consulta si risponda , dappoichè per comodo de' Ministri si ligheranno poi colla presente Scrittura anche i detti epiloghi delle Consulte, e de' documenti , le quali cose tutte formano la materia di questa intiera Seconda Parte , la quale ci rimane soltanto a formare per dar compimento al nostro rozzo lavoro , giacchè de' Canonicali di Girgenti , de' quali si era in sul principio detto di doverse ne anche nella seconda parte trattare , se n'è parlato nella prima , come poi si era nuovamente risoluto ,

CAPITOLO UNICO

Si risponde alle principali cose, che si contengono nella Consulta del maggior numero de' Ministri, da essi umiliata al Re in giustificazione della loro Sentenza.

SI dice nel principio della Consulta, che la Sicilia ne' primi tempi si regolò colla disciplina di conservare i frutti a i Successori, giusta il Concilio di Calcedonia, tanto quando ubbidiva la Sicilia, qual Provincia suburbicaria, al Papa, Patriarca Romano, che quando era addetta al Patriarcato Costantinopolitano. Questo punto, come riguarda tempi, non che antecedenti a i Normanni, ma agli stessi Saracini, non appartiene alla presente controversia, la quale prende il principio del suo esame da i tempi della nuova Chiesa Siciliana, surta sotto de' Normanni.

Si soggiunge nella Consulta, che i Normanni posero in piedi la stessa Ecclesiastica disciplina, e si pruova ciò colla Costituzione *Peruenit ad audientiam nostram*. Ma noi abbiamo già spiegata al luogo suo la Costituzione, dimostrando, che alla Sicilia non appartenne giammai, ma a quelle sole Provincie, che ora compongono il nostro Regno di Napoli.

In appresso si vuole, che nel tempo de' Svevi la stessa disciplina venne inculcata, e si allega un luogo di Federico II, dove si dichiara abuso, e si abbandona, e rifiuta l'occupazione dei beni *decedensium Pralatorum, aut Ecclesiarum vacantium*. Ma anche noi abbiamo quel tal luogo spiegato, dimostrando, che in esso si parli di quella occupazione criminosa de' fondi delle Chiese vacanti, la quale era stata già dalla Chiesa riprovata, e che detestata, ed abominata venne anche ne' tempi posteriori.

Così si dice, che Clemente IV nella Investitura, che de' Regni di Napoli, e Sicilia diede a Carlo I d'Angiò, tolse l'uso della Regalia. Ma questa stessa proposizione dimostra, che i Ministri scrissero indigestamente; perchè con ciò essi vennero a confessare, che fino a Carlo I d'Angiò i nostri Sovrani ebbero la Regalia, non meno che i Re di Francia, giusta le parole del Giannone, da essi stessi rapportate; quando essi prima avean detto, che i Re nostri anche ne' tempi

de' Normanni, e de' Svevi, non avevano avuto l'uso della Regalia. Un altro fallo da noi s'incontra in questa citazione de' fatti dell' Investitura di Clemente IV a Carlo I d' Angiò, ed è, che essendo i Ministri autori della Consulta, tutti Siciliani, non dovevano quella Investitura allegare, quando ben si sa, che i Re Aragonesi, e tutt' i Sovrani posteriori, si sono sempre creduti Successori a dirittura de' Svevi, per le ragioni di Costanza, figliuola di Manfredi, e Moglie di Pietro I d' Aragona, senza tener conto alcuno di cotai fatti di Carlo I d' Angiò; siccome i nostri Aragonesi per la stessa ragione ai Svevi si riportarono. Onde se fino a Carlo i Sovrani ebbero la Regalia, e Carlo soltanto spogliar se ne dovette, per compiacere a Clemente IV, che fingeva di dargli il Regno: i Sovrani Successori, che nelle ragioni de' Svevi, e de' Normanni succedettero, bisogna dire che l' antica Regalia ancora ereditarono (1).

Per dimostrare, che gli Aragonesi se si avvalsero de' frutti delle Chiese vacanti, lo fecero per Indulto Pontificio, si allega nella Consulta un Privilegio di Martino I, dove si dice *ex auctoritate Apostolica ei concessa*, e il Capitolo 478 del Re Alfonso, nel quale lo stesso Principe si dichiara, che non metta mano in sì fatte cose *absque provisione Apostolica*. Ma da noi si è dimostrato per qual cagione il Re Martino potette allegare in sostegno del suo diritto l' autorità Pontificia, e sia dell' Antipapa Clemente VII, della cui ubbidienza era allora la Sicilia, seguendo il Regno di Aragona; e si è ancora spiegato il Capitolo del Re Alfonso.

Tutto ciò, che in appresso si soggiunge, per provare, che la percezione de' frutti si ottenne da i Re di Sicilia per mezzo della concessione di Eugenio IV, non merita risposta, perchè di cotesta concessione si è lungamente parlato.

Questo è quanto si può notare rispetto a i Prolegomeni, diciam così, della Consulta del maggior numero de' Ministri. Veniam' ora all' altra parte della stessa Consulta, che riguarda la confutazione delle ragioni, che dicono essi di aver allegate l' Avvocato Fiscale, con che poco onore fanno alla memoria di quel defonto Ministro.

I. Vogliono, che l' Avvocato Fiscale avesse detto, che il Re in tempo delle Sedi vacanti doveva provvedere i Canonici della

(1) E' bene su di questi punti osservare il Giannone *lib. 10 cap. ult., lib. 30 cap. ult., lib. 32 cap. ult., & lib. 33 cap. 1.*

questus irrepit: Ecclesia enim primitiva non minuit hoc, quod SIMONEM MAGUM coecatus fuisset. Del resto non si sognò mai Carlo Molineo, gran Canonista de' suoi tempi, di biasimare la Glossa, come quella, che veniva a rendere, anche dell' esercizio de' Laici, la Collazione. La Glossa di questo non avea trattato giammai, ed altro scopo, non avea avuto con quella maniera di spiegarli, che di dar la ragione del perchè non il Capitolo, ma il Vescovo Successore conferisce i Benefizj in tempo di Sede vacante. Di questo linguaggio serbato dalla Glossa, poi non abbiamo voluto prendere la difesa, e siamo di buon grado di accordo con Van Espen, che non sia linguaggio di tutta l' edificazione, e molto meno che apporti al Cattolicismo vero onore: ma abbiain però detto, che essendo stato cotesto linguaggio universalmente ricevuto, ed essendosi per cotesta sola ragione creduto, che i Benefizj, in tempo di Sede vacante vacati, dovessero riferbarli alla Collazione, che fatta ne avrebbe il Successore, perchè a quegli tutti i frutti, in tempo della stessa vacanza maturati, si riferbano; Che questa ragione appunto faceva poi, che dove i frutti de' Sovrani si percepiscono in tempo di Sede vacante, ivi la Collazione debba ancora essere de' Sovrani.

Del resto Carlo Molineo medesimo nello stesso luogo non nega, che la Collazione de' Benefizj, secondo il linguaggio de' Canonisti, *fit in fructu*, e loda Ripa, ed il Panormitano, *qui censent Collationes esse fructus industriales.*

VII. Tutto quell' altro, che nella voluminosa Consulta de' Ministri autori della sentenza si rinviene, riguarda lo stabilire, che avendo avuto i Sovrani di Sicilia per pura grazia conceduta loro da Eugenio IV, di poter percepire i frutti delle Sedi vacanti, ed avendo serbata la legge di erogare quei frutti soltanto in opere pie: che da coteste due premesse nasvengano, che essi non possano dall' argomento della percezione de' frutti trarne la Collazione de' Benefizj.

A queste altre cose assai più vano farebbe il volere dare risposta. Imperciocchè se si riguarda il primo assunto, che i Sovrani abbiano la percezione de' Benefizj per pura grazia Apostolica, già a sufficienza si ritrova confutato, ed inoltre si ritrova dimostrato, che ancorchè regger potesse, le conseguenze farebbero sempre le medesime a favore de' Sovrani rispetto alla Collazione de' Benefizj; Se poi si pone mente all' altra proposizione, cioè che i Sovrani non potendo, se non per usi pii, de' frutti avvalersi, neppure possono dal-

la percezione de' frutti trarre ragione sulla Collazione de' Benefizj : Si risponde , che D. Pietro Corsetti , zelantissimo Reggente del Consiglio d' Italia , nella sua dotta Consulta , fatta su di un tale argomento , dimostrò , che i Sovrani si fossero sempre avvaluti a lor talento , e per ogni lor bisogno di tai frutti , specialmente per gratificare persone benemerite della Corona , come può osservarsi nell' Allegazione dell' Abbate D. Giovanni Attardi , rimessa dal Re alla Giunta di Sicilia , dove questa Consulta del Corsetti è interamente trascritta (1) . Del resto , ancorchè fosse vero quel , che dicono i nostri Ministri , non perciò cotesto fatto in alcuna maniera *officeret* alla ragione del Re , di avere la Collazione di tutt' i Benefizj , che vacano in tempo di Sede vacante . I Re di Francia hanno la Collazione di tutt' i Benefizj , che vacano in tempo di Sede vacante , e l' hanno anche per la ragione , come si è veduto , che danno i Scrittori Francesi : *quod Collatio Beneficiorum sit in fructu* , giacchè ad essi appartiene la percezione de' frutti : tuttavia ci attesta il gran Fleurì , che essi per lo più avessero usato di tai frutti soltanto con distribuirli in usi pii , per la qual ragione data avean la Regalia per dote della Real Cappella di Parigi ; e che da qualche tempo in qua assolutamente il Re conserva i frutti per i Successori : talchè oggi la Regalia in verità in quel

- (1) In compruova della nostra proposizione , che i frutti se si erogano in usi pii , nasce da un puro atto Religioso de' Sovrani di Sicilia , e non già da necessità alcuna , può allegarsi infra gli altri luoghi de' Capitoli del Regno il seguente , donde si raccoglie , che infino all' anno 1520 , quando a Carlo V si ricorse , la pratica era , che i frutti liberamente in usi profani a libero talento , e secondo i bisogni della Regia Corte , si convertivano : *Item , claramenti ancora apparino li ruini di li Ecclesi , & Abbati di lo Regno , & per potirisi trovarli alcuno remedio di li reparationi di li dicti Ecclesi , si supplica vostra Altezza , che li fructi , vacanti per la morti di li Prelati , Abbati , e Benefiziari , per sino a la nova possessioni di lo novo successuri , vostra Altezza voglia fari grazia di dicti fructi , & vacanti si baggiano di convertirsi in reparationi , e cosi necessari di dicta Ecclesia .*
- » *Adveniente casu vacationum informetur Regia Majestas , de necessitate Ecclesiarum , & opportune providebitur* “. Cap. XVI. *Caroli V.*

quel Regno si sia ristretta alla sola Collazione de' Benefizj (1):

Ed ecco dato termine anche a quel Capitolo, che avevamo promesso di distendere, unicamente per rispondere alle principali cose contenute nella Consulta de' Ministri, che contra del diritto del Sovrano con quanto coraggio, con altrettanto poco apparecchio, decisero.

CON.

(1) Ecco le parole del citato gravissimo Autore: *Jus Regaliæ itaque in sola BENEFICIORUM, qua Episcopo deberetur, dispositione consistit; sed tamen omnis generis Beneficia, si Curata exceperis, complectitur, miris modis extensum a Senatu Parisiensi, qui solus est harum causarum Judex competens. Habet denique jus REGALIÆ, quod hodie ad Beneficiorum Collationem EST RESTRICTUM, cum olim extenderetur ad omnes vacantis Episcopatus fructus, quos Rex suos fecit, ut Dominus fructus feudi, donec feudum renovatum, & laudemium præstitum. Et cum EX COMMUNI CANONUM, ET INTERPRETUM SENTENTIA COLLATIO IN FRUCTU CENSEATUR, REGALIA etiam ad Collationes Beneficiorum extensa est. Sed jam quidem Rex REGALIA INTUITU FRUCTUUM UTI DESIIT, quos Ludovicus IX, & Carolus V Sacello Parisiensi attribuit; Ludovicus autem XIII anno 1641, postquam eorum loco huic Sacello Abbatiam Nicasii Rbemensem dedisset, publico edicto novis Episcopis se daturam promisit, sed anno 1644 sibi appropriavit, LICET HODIE REX EOS PLERUMQUE NOVO DONET EPISCOPO. Fleurù Instir. Canonic. part. 2 cap. 18 §. 6.*

CONCHIUSIONE.

DA quanto finora si è veduto , si viene chiaramente in cognizione , che il diritto Regio intorno alla Collazione di tutt' i Benefizj del Reame di Sicilia , che vacano in tempo di Sede vacante , e specialmente de' Canonicati di Girgenti ; sia già oggi in tal grado di chiarezza di luce situato (assai più per forza del suo intrinseco vigore , che per opera delle deboli considerazioni nostre) , che già non possa più ricevere adombramento veruno . Ed invero se si è manifestamente veduto , che dalla Dataria Romana dee togliersi l' esercizio di questo diritto , come quella , che malamente l' acquistò , e peggio l' ha ritenuto : e se , tolto dalla Romana Dataria , si è conosciuto che i Vescovi successori non possan per niuna ragione pretendere di riacquistarlo , per averne essi fatto vile baratto , con detrimento notabile non che de' loro diritti , ma ben anche di quei gelosissimi de' popoli , e della Nazione , e con offesa ben grande delle ragioni inviolabili de' Sovrani , e fin anche con discapito grandissimo del Culto Divino : e se dall' altra parte si è toccato con mani , che a i Sovrani di Sicilia appartiene tal Collazione , tanto se negar non si voglia , che essi , per legge fondamentale della loro Monarchia , a loro prò la stabilirono , e per lungo tempo se la conservarono , niente diversamente de' Re Franchi , de' Re d' Inghilterra , e degl' Imperadori di Alemagna ; quanto se ciò volendosi con raro esempio d' impudenza negare , si vogliono aver essi per possessori della percezione de' frutti per solo indulto Pontificio , giacchè in questo altro caso lo stesso indulto gli caratterizzerebbe per Concessionarj ben anche di questo altro genere di frutti , qual' è la Collazione de' Benefizj : Chi mai vi potrà esser oggi , che possa dubitare più di questa Causa , e circa del Regio diritto vacillare ? E se questo generalmente per la totale Collazione de' Benefizj dire si dee , quanto più confessar non conviene della Collazione de' Canonicati di Girgenti , per i quali , se le generali ragioni mancassero , tante ne verrebbero somministrare dagli argomenti particolari de' fatti , che rispetto ad essi concorrono , che non se ne potrebbe mai dubitare ? Finalmente se gli argomenti addotti prolissamente da i Ministri autori della Sentenza , per contrastare , e combattere cotesto diritto Regio , si sono tutti dissipati , e sconfitti ; chi non vede , che questo stesso serve vieppiù a stabilirlo , tanto più , che in se stesso il ritrova
mol-

molto bene stabilito, e fondato ciascuno, che con savio discernimento vi si voglia, anche passaggiermente, applicare? Se dunque è così, si farebbe senza meno torto a i Ministri della Suprema Giunta di Napoli, se sotto della loro giudicatura si volesse di cotal Causa dubitare: maggiormente, che l'Avvocato della Corona, sotto della cui sicurissima scorta si è da noi questa Dissertazione formata, con i suoi superiori lumi, supplendo alle nostre mancanze che faranno state infinite, farà sì, che se dubbio ancora vi rimanga, resti in maniera sciolto, e dileguato, che l'Eccelso Confesso, ed i gravissimi Senatori, che lo compongono, vogliano dichiarare, che quel diritto di Collazione, che per tutte le leggi alla Romana Dataria toglier si deve, al Monarca di Sicilia venga attribuito, acciocchè questi, che gode della percezione de' frutti in tutte le Chiese vacanti del Reame, abbia ancora la Collazione de' Benefizj semplici, che vengono in tempo delle Sedi vacanti a vacare; e de' Benefizj che semplici non sono, e che parimente vacassero nel tempo stesso, abbia quelle medesime castigate, e ristrette facultà, che soltanto per loro Religione i Sovrani della Francia, suoi illustri Avoli, si riserbarono con consentimento di tutto il rigidissimo, e piissimo Clero Gallicano. Questo da noi si desidera, ed ardentemente si brama, da niun altro fine stimolati o sospinti, che dalla premura di veder in possesso il nostro Principe Naturale di quella prerogativa, onde nel mentre acquista nuovo lume, e splendore la sua Real Corona (giacchè egli fa vergogna oggimai, che seguiti ad esserne privo); il culto di Dio si promuove, ed il Regno di Sicilia si solleva, e d' un forte peso si alleggerisce e sottrae. Se Iddio cotesti nostri desiderj esaudisce, larghissimo, ed abbondantissimo compenso in ogni tempo ci protesteremo di avere ottenuto di questi nostri, quali mai siano, sufficientemente però gravi sudori.

Napoli 10 Agosto 1776.

Michele Maria Vecchioni.

Si epiloga la voluminosa Consulta del maggior numero de' Ministri della Giunta de' Presidenti, e Consultore, colla quale essi s'ingegnano di giustificare la decisione da loro fatta contra de' diritti del Re nostro Signore.

Nella Consulta della Giunta de' Presidenti, e Consultore del 1771 (questo nome meritar dee la Consulta del maggior numero de' Ministri, avendo essi formata sentenza) dopo di essersi premessa la situazione della controversia, e di essersi accennate le ragioni allegate dal Fisco, si passa immediatamente a dare un' idea storica in generale della Regalia, cioè del diritto de' Principi sulle Chiese vacanti, tanto *quoad perceptionem fructuum*, quanto *quoad Collationem Beneficiorum*. Questa idea storica, che altro scopo non ha, che di dimostrare, che a' Sovrani di Sicilia il diritto della Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante non si sia veduto mai appartenere, avendo essi appena avuto, per puro Indulto Pontificio, quello della percezione de' frutti; con una prolissità, e superfluità infinita vien data. Noi, che qui l'intera Consulta riepilogaremo, anche in breve, cotesto saggio storico rapporteremo, con che daremo ad esso quella forza, che dalla estensione della materia avea perduta.

Pretendono i Ministri, che siccome per l'antica disciplina della Chiesa, stabilita col Canone XXVI. del Concilio Calcedonese, IV Concilio generale, tenuto nel 451, *post moysen Episcopi redditus Ecclesie viduae futuro Episcopo penes Economum ejusdem Ecclesie integre conservari* si dovevano: talchè, dopo di quel Canone, per la stessa Ecclesiastica disciplina i Principi, quai Protettori, e Difensori delle Chiese, in tai casi si vedean soltanto adoperati (o per propria volontà, e zelo, o implorati dagli Ecclesiastici) perchè le Chiese vacanti fossero state immuni, ed esenti da quelle violenze, a cui in tempo, che sprovvedute erano del loro Difensore, erano esposte: e che siccome poco dopo questo stesso uffizio cominciarono a praticare i Romani Pontefici, massimamente nelle Provincie Suburbicarie, destinan-

do Visitatori, per lo più tra' Vescovi più vicini (1); Così che queste stesse stessissime cose, e questa disciplina medesima in Sicilia si fosse osservata infìn a tanto che la Chiesa Siciliana fu soggetta al Patriarcato Romano, e che poscia quando i Patriarchi di Costantinopoli credertero, che essi dovessero reputare le Chiese della Sicilia sottoposte al Patriarcato loro; non altro divario si vidde, se non che da quell' ora in poi i Patriarchi di Costantinopoli in tempo della vedovanza delle Chiese Siciliane faceffer quello, che prima il Sommo Pontefice, cioè il Patriarca Romano, praticava.

Passando poi i Ministri autori della Consulta al tempo della rinnovata Fede in Sicilia, per opera de' Valorosi Normanni, dopo di essersi soggiogati, e cacciati i Saracini; sostengono, che allora in Sicilia la stessa antica Canonica Disciplina fosse stata da i pii Normanni introdotta. Fondano ciò nella famosa Costituzione del Re Ruggiero, nella quale si dispone, che *si quis Archiepiscopus, vel Episcopus decefferit, ipsius Ecclesia in custodia trium de melioribus, & fidelioribus, nec non & sapientioribus personis ipsius Ecclesie, ad conservandas res Ecclesie ad opus Ecclesie, usquedum de Pastore in eadem Ecclesia provideatur; committatur, colla legge, che frattanto de proventus ipsius Ecclesie, soltanto se ne fosse detratto quanto fosse necessario fra quel tempo ad usum servientium ibidem morantium; e che tutto il resto, costituito in Ecclesia Pastore, ipsi Pastori ejus assignent, & ei rationem inde reddant* (2).

In compruova adducono ancora le parole di una Costituzione di Federico II, primo Re nostro, e di Sicilia di tal nome, non già però inserita nel Volume delle nostre Costituzioni, ma rapportata da Goldasto nel Codice Diplomatico delle cose di Germania, nella quale credono, che si vegga, che Federico volle la Costituzione di Ruggiero, e la Canonica Disciplina autorizzare, spiegandosi Federico ne' seguenti termini: *Illum quoque dimittimus, & refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium Pralatorum, aut etiam Ecclesiarum vacantium, nostri*

(1) Greg. Magn. lib. 3 ep. 11 lib. 4 ep. 12, De Joanne Cod. Diplom. Sicil. dipl. 56 57 251 & 252, Pirr. not. Eccl. Troinensis an. 598.

(2) Constit. Pervenit lib. 3 de adm. rer. Eccl. post mortem Pralat.

stri consueverunt Antecessores pro motu propriae voluntatis committere (1).

Così ancora rapportano quel Capitolo del famoso Concordato tra Clemente IV, e Carlo d'Angiò, o sia patto convenuto nell' Investitura, che Clemente diede a Carlo, quando col suo invito venne all' acquisto del Regno di Sicilia, e di queste nostre Provincie, dove si dice: *Nos, & nostri in Regno heredes nulla habebimus Regalia, nullosque fructus, redditus, & proventus, nullas etiam obventiones, ac nulla prorsus alia percipiemus ex custodia earum Ecclesiarum, quae interim libera remaneant penes personas Ecclesiasticas juxta Canonicas sanctiones (2):* e credono i Ministri confermarci ciò da quello, che il nostro Giannone su di questo luogo lasciò scritto colle seguenti parole, che eglino immediatamente trascrivono: *Tolse ancora Clemente a' nostri Re la Regalia, la quale non meno, che i Re di Francia tenevano nelle sedi vacanti del nostro Regno, con porre i Regj Bagliivi, o altre persone, da essi destinate, per l' amministrazione dell' entrate, per conservarle al Successore secondo il prescritto de' Canonici.*

Così allegano ancora un Diploma del Re Martino I, donde s' ingegnano di dimostrare, che quel Principe nel 1400, avvalendosi de' frutti, e beni del vacante Arcivescovado di Palermo, si dichiarò, che il faceva *ex auctoritate Apostolica et concessa (3).*

Della stessa maniera adducono il Capitolo 478 del Re Alfonso, per noi primo, ed unico per i Siciliani, nel quale vogliono, che quel Principe di sì fatte materie parlando, avesse religiosamente risposto: *Regia Majestas non consuevit de iis absque provisione Apostolica, se aliquatenus intromittere, atque ita in futurum taliter se habebit, quod non erit locus iustae quærelæ: E finalmente convengono in questo, che la percezione de' frutti in tempo di sede vacante, di cui oggi sono in possesso i Re di Sicilia, ripetano que' Sovrani da un Privilegio . . . accordato dalla Sede Apostolica al Re Alfonso, e suoi successori in remunerazione del riacquisto della Marca d' Ancona . . . , e che da allora in poi i frutti delle sedi vacanti si rac-*

A 2

col-

(1) Goldast, *Perr. de Marca lib. 8 cap. 23 §. 1*, *Reg. Ramondetta de spol. fol. 26 & 29*, *Frassus de jurep. Ind. tom. 1 cap. 16 n. 28.*

(2) *Pietro Giannone lib. 19 cap. ult. §. 2.*

(3) *Lyc. Barber. in Capibrev., Pir. de elect. Pres. Sicil.*

colgono dalli Regj Officiali con tenerfene conto apparte , non già per appropriarfeli il Regio Erario , ma per diftribuirli in opere di pietà , come tutt' ora religiosamente fi pratica : il che comprovano con i fequenti luoghi del Ramondetta , Reggente del Supremo Configlio d' Italia : *Et fic tantum abeft ut Conftitutio Regni huic Privilegio Apoftolico fe opponat , quantum abeft ut Siculi Reges , alioquin piiffimi , eo tempore , quo eis hoc jus non competebar , fuccellorum favore jus commune obfervari voluerunt* (1) : ed altrove : *fed in eis fuccellit nofter invictiffimus Hyfpaniarum Rex , & inter alia ejus bona patrimonialia connumerantur non quidem jure proprio Regalia , ut alii perperam dicunt , fed vigore Apoftolicae Concefiffionis* (2) .

Tutto quefto , che in breve finora abbiain rapportato , nella Consulta fta notato fenza cronologia , ed in mezzo ad infinite lunghiffime digreffioni circa l' origine de' Beneficj Ecclefiaftici , circa all' epoca della introduzione della Regalia della Francia , come altresì intorno alla Regalia , che fi fuppone furta contro a' dettami Canonici nel dodicefimo fecolo in Inghilterra , e perciò , che meritamente venne combattuta da S. Tommafo Arcivefcovo di Canturberì , e poi da Papa Aleffandro III dannata (3) ; come finalmente fu la pratica in fu di tal materia del Principato di Catalogna , del Reame di Caftiglia (4) , e finanche delle Indie Occidentali del Dominio Spagnuolo (5) : le quali cofe tutte tralafciamo di qui rapportare , come quelle , che le crediamo aliene affolutamente dal prefente argomento , e pare , che ad altro oggetto nella dotta Consulta non fi ritrovino inferite , fe non per rendere affai più difficile , e fcabrofa la ricerca degli argomenti alla quiftione adattati .

DOpo di efferfi anche detto nella fteffa Consulta , che appena i Re di Sicilia da Alfonfo in poi , per pura grazia , e liberalità Pontificia , fian in poffeffo della femplice percezione de' frutti delle Sedi vacanti , per erogarli in ufi pii ; paffano a difcorrere della Collazione de' Benefizj nel fequente modo .

Di-

-
- (1) *Ramondetta de spol. fol. 26.*
 - (2) *Idem ibid. fol. 2.*
 - (3) *Sfrond. Gall. vind. diff. 2 §. 3, Vanesp. p. 2 tit. 21 Cap. 14*
 - (4) *Corriad. decis. 255 n. 29 Tom. 4*
 - (5) *Sotarr. Polit. Ind. cap. 12 lib. 4 verba Però atunque fol. 59.*

Dicono, che dopo della Costituzione di Pio V del 1569, inferita poi da Sisto V fralle Regole della Cancellaria, con cui restò riserbata a' Romani Pontefici la Collazione de' Beneficj sotto il pretesto di ovviare alla lunga vacanza (sono parole degli stessi Ministri, i quali però immediatamente soggiungono): e forse ciò dietro l' antico esempio di avere il Papa qual Metropolitanò commesso in Italia a' Visitatori non solo di amministrare l' entrate, ma pur di conferir gli Ordini, ed i Beneficj, ove lungo tempo era vacata la Chiesa (1): in Sicilia assolutamente si sono sempre col consenso de' Vescovi (successori, o anche de' Vicarj Capitolari) eseguite tutte le Provisioni Apostoliche delle prebende, o de' Canonici, fatte in tempo della vacanza delle Sedi, così di Girgenti, come di tutte le altre Cattedrali: nè altro i Sovrani, ed i Regj Ministri han pensato in sì lunga scorsa di tempo, se non il proteggere il diritto del Capitolo, o del Vescovo Successore, **QUALORA LA LEGGE, E LA COSTUMANZA PARTICOLARE DI QUALCHE CHIESA FOSSE STATA DI OSTACOLO ALLA PROVISIONE DI ROMA:** il che cercano comprovare con moltissimi esempi di Provisioni Pontificie, fatte in tempo di sede vacante, e non eseguite in Sicilia, non per altro, che perchè le costumanze particolari di qualche Capitolo l'avesse impedito, come quello, che aveva la facoltà di poter esso in tempo di sede vacante i Beneficj provvedere.

Dopo di tali esami così si conchiude: *Ecco qual fu sempre ed in ogni tempo il costume della Nazione, ed il pensamento de' nostri Principi intorno alla Regalia, che oggi si pretende dal Regio Fisco, non meno per la percezione de' frutti, che per la Collazione de' Beneficj. Coll' induzione di tutti i tempi si può francamente dire, che in Sicilia la disciplina, corrispondente agli antichi Canoni, ed al Concilio di Calcedonia, sia coeva colla stessa Religione, da' Normanni ristabilita, e per la continuata serie de' lor Successori sino all' età nostra inalterabilmente osservata.*

Spiegato da' Ministri, Autori della Consulta, di cui trattiamo, cotesto loro sistema, passano a rispondere a tutto ciò, che del sistema fiscale sembra ad essi, ch' esiggesse, e meritasse particolare risposta. Sicchè noi ora queste risposte dovremo riepilogare. Ciò faremo, proponendo prima le op-

(1) Tomasia. de ver. & nov. discipl. p. 2 lib. 1 Cap. 41.

posizioni , siccome nella stessa Consulta vengono riferite .

I.

LA prima opposizione , che mettono questi Ministri in bocca del Fisco , è , che al Re non si potea negare la Provista de' Canonicali di Girgenti in tempo di Sede vacante , come quella , ch' è un' effetto del Regio Padronato .

Rispondono i Ministri , che fa uopo di distinguere il padronato dal gius di nominare , ed in compruova di ciò con un lungo discorso s'impegnano a sostenere , che non sempre dal padronato nasce la presentazione (1) : il che comprovano colla Storia , a loro avviso , di Sicilia , credendo , che da quella si abbia , che quantunque il Conte Ruggiero fosse stato il fondatore , ed il dotatore di tutte le Chiese di Sicilia ; pur tuttavia nè Egli , nè i suoi Successori avessero avuto il padronato delle stesse Chiese , essendo stata sempre libera l' elezione de' Capitoli (2) , o al più pretendendosi da' Sovrani il diritto della conferma , per vedere soltanto se l' elezione caduta era in qualche loro nemico (3) : e che se oggi hanno essi la presentazione in tutte le Chiese Vescovili , e nelle Badie Concistoriali , questo attribuir debbano a quegli Indulti Pontifizj , che da Innocenzo VIII in poi ebbero Ferdinando il Cattolico , e gli altri Sovrani delle Spagne , Re di Sicilia . Onde concludono , che per gli altri Benefizj , per li Canonicali , e Dignità delle Cattedrali sia restata la cosa nello stato primiero , giungendo fino a dire : che anzi sino a tempi nostri , niuno mai abbia il contrario pensato .

Confermano vie maggiormente questa dottrina colla sentenza della stessa Giunta de' Presidenti , e Consultore del 1661 . Imperciocchè dicono , che sebbene allora si fosse riconosciuto , che le prebende assegnate da' Vescovi fondatori procedevano dai fondi di Regio Padronato , cioè dai fondi assegnati al Vescovo dal Conte Ruggiero : tuttavia che nella medesima si definì , non poter da questo nascere sulli Canonicali medesimi il dritto della Regia presentazione , perchè la sola , e stretta provenienza da' fondi , donati dal Re al Vescovado , non costituisce quell' immediata Regia dotazione de' Canonicali , che può portar seco la riserva espressa , o presunta , e legale , e po-

(1) Vanesp. loc. cit.

(2) Pir. de elect. Pras. Sicil. , Baron. ad an. 1067 n. 71.

(3) Pir. de elect. Pras.

ed non può verificarsi il Regio Patronato diretto, ed immediato, sopra le Canoniche. In tal caso si fa in seguito il credito di un anno, e si continua in corso, non ostante, l'istituzione di un nuovo Re. Il che si fa per non averne il Re, e per non averne il Re, e per non averne il Re.

E Perchè l'Avvocato Fiscale avea detto, che standosi anche a tal sentenza della Giunta, se il Vescovo dovea provvederli i Canonici in tempo di sede piena; in tempo di sede vacante dovea però provvederli il Re; si schermiscono i Ministri di cotesta opposizione con dire, che la sentenza della Giunta abbraccia ogni tempo, e nella generalità decide ancora la presente controversia: e passandosi a fare un'apologia de' Vescovi S. Gerlando, che nel 1093, e di Ottaviano de' Labbro, che nel 1334 smembrarono i fondi Regj della loro Mensa Vescovile, con fondare i Canonici di Girgenti; si dice, che i Vescovi nel dotare i Canonici de' fondi alla Chiesa della Reale munificenza assegnati, non trasgredirono punto le Leggi Ecclesiastiche, nè la pia intenzione del Conte Ruggiero, perchè siccome ogni qualunque dotazione di beni riguarda principalmente il sostentamento de' Ministri della Chiesa; così al Vescovo certamente ne appartiene la distribuzione: e più appreso si soggiunge: nè recarono al Regio Patronato la menoma lesione, mentre è costantissimo, che in quei tempi asseravasi nel Regno la Regia Canonica nel riservarsi i frutti delle Chiese vacanti a' Vescovi Successori.

III.

DOpo di avere queste cose esaminate i Ministri Autori della Consulta, danno ad intendere, che l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio avea anche sostenuto, che toccava al Re di Sicilia la Regalia della percezion de' frutti, e della Collazione de' Beneficj in sede vacante, come un dritto del Principato, nascente dal supremo dominio: e volendo essi quest'altra proposizione ancora confutare; passano a tessere una storia minuta, e lunghissima dell'origine, e progresso della Regalia de' Re di Francia: dicendo, che in quel Regno nacque in alcune Chiese solamente (1), e rispetto alla sola percezione de' frutti, e nacque o per diritto di fondazione, o per antica consuetudine, e

(4) Giannone lib. 12. § 2, Pir. de elect. Praef.
 (1) Perr. de Marca de conc. Sac. & Imp. lib. 2 cap. 24.

colla legge di astenersi i Sovrani nell'uso di essa da ogni abuso: Che sebbene si fosse poi in alcune Chiese estesa alla Collazione ancora de' Benefizj, tanto questa, quanto la percezione de' frutti rimase nondimeno per quelle Chiese soltanto particolari, in cui tal consuetudine prese vigore (1): Che fino al tempo delle guerre civili, cominciate in Francia nella estinzione della Casa Valoè, non mai collà si era pensato a fare mossa alcuna, per estendere la Regalia, e per renderla universale: Che anzi nella stessa Camera de' Conti stava registrata fin dal principio del secolo XIV una Costituzione, colla quale si distinguevano le Chiese soggette alla Regalia; da quelle, che n'erano esenti (2): Che dopo delle guerre civili, tuttocchè questo punto sovente fosse fluttuato, e vacillato, non rare volte però i Sovrani determinarono doverli inviolabilmente osservare l'antico sistema: Che anche allora quando alla Real Cappella di Parigi, per dote di essa, si era concessa la Regalia, il che fecero Carlo VI, Ludovico XI, Carlo VIII, e Ludovico XII, si circoscrisse la concessione *in illis Ecclesiis, in quibus Reges jus Regalia habent* (3): E che finalmente Ludovico XIV, avendo ritrovata la Regalia di nuovo nelle mani della Corona (giacchè suo Padre Ludovico XIII l'avea tolta alla Cappella di Parigi, dando ad essa Cappella in iscambio di essa la ricca Badia di Rems); tuttocchè questo gran Principe fosse entrato in impegno di volere assolutamente estendere la Regalia a tutte le Chiese della Francia, e farla generale, tanto nel punto della percezione de' frutti, quanto in quello della Collazione de' Benefizj; pure in ciò ebbe a durare molta fatica, e a menare l'affare a lungo in varj ondeggiamenti dall'anno 1642 fino all'anno 1682, quando finalmente rimase il punto affodato non senza grandissime turbolenze, e rumori.

IV.

(1) *Fleury hist. Eccl. lib. 86 an. 1274, Vanesp. p. 2. tit. 25 § 26, de Marca lib. 9 24 n. 4.*

(2) *Le Maître de regal. cap. 11, Pasquier. lib. 3 disp. 3 cap. 37.*

(3) *Le Maître de regal., Duaren. lib. 3 de Sacr. Eccles. Minister, Koppiu de Sacr. polit. lib. 7., Rebuf. de reg. nomin. ad Prelat. verbo sed tenentur, Pasquier. lib. 3 disp. Franc. Cap. 37.*

DOpo di essersi questa storia rapportata, la quale vien riferita con infinito vigore, e con trascrivere tutte le autorità, donde si crede ricavarli, si passa ad esaminare per quai cagioni in Francia cotesta Regalia si fosse introdotta: e rapportandosi partitamente tutte le opinioni, par che si rigetti quella di coloro, che la ripetono dalla dotazione Regia delle Chiese del Reame; come anche l'altra, che l'ascrive ad una Concessione fattasi a Clodoveo nel 511 dal Concilio Aurelianense I, in remunerazione dell'insigne vittoria riportata contro i Visigoti; ed anche quell'altra, che fosse cominciata ne' tempi di Carlo Magno, a cui le abbia sotto il titolo dell'Investiture concessa il Pontefice Adriano I nel Concilio Romano; e quell'altra ancora del Cujacio, del Molino, del De Marca, e del Ducange, che la trassero dalla natura degli antichi feudi di quel Regno, de' quali avevamo i Sovrani anche arricchite quelle Chiese: conchiudendosi vera più tosto l'opinione del Pascherio, di non appoggiarsi ad altro la Regalia, che alla consuetudine; e di Renato Koppino, che l'eguagliò alla Cabala degli Ebrei, ed a Dommi Pittagorici, e del Pinzonio (1), che disse, *similiorum esse Aegyptiaci Nylo, cujus eo nobilior est cursus, quod origo ejus lateat, & usque adhuc incognita permansit*. In comproua di ciò dicono, che Natale d'Alessandro (2) per aver difesa... la Regalia, già nel 1682 resa universale, come un dritto universale, fu tantosto impugnato da più dotta penna, che lo racciaronò di Causidico piggionato, talchè si dovette difenderò con dire, ch'egli *Jurisconsultorum, & Pragmaticorum Gallorum responsa historice tantum* avea riferito. E finalmente per manifestare, che nel senso dello stesso Natale d'Alessandro la Regalia in quanto alla Collazione de' Beneficj sia cosa seriissima, si rapporta un luogo di tale Autore: *Regalia quatenus Beneficia conferendi jus involuit, Jus Regium esse eo sensu, quod ratione supremæ potestatis temporalis Principis conveniat, nemo dixerit, cum supremæ potestate præditi essent, qui Clodoveum antecesserunt Francorum Reges, nec tamen jus illud habuerunt, & alii Reges Christiani supremam pariter habeant suis in Regnis potestatem, nec tamen augustò illa jure fruuntur; sed jus Regium eo sensu vocatur, quod an-*

(1) De benef. Eccl. verbo Instit. §. 14 n. 7.

(2) Hist. Eccl. tom. 7. diffort. 8. Sec. 13 & 14. (1)

siqua consuetudine, possessione praescripta, & ipsius Ecclesiae, seu concessione, seu conventionem firmatum, Corona Regia cohaerit (1).

V.

PRemesse queste nozioni, così conchiudono i nostri degni Ministri. Non può dunque a retto pensare la novella presenzione d'introdurre nelle Chiese di Sicilia l'uso della Regalia per la Collazione de' Beneficj ricevere veruno appoggio dai stabilimenti di Francia, e moltomeno dall'autorità di que' Dotti Nazionali, che impiegarono il loro talento nello studio più profondo di questa materia; ne riporta piuttosto, anzi che no, il più grave discapito, perchè nel nostro Regno le leggi, e le costumanze, e la disciplina sono affatto diverse, o per dir meglio dell'incerto opposte. Què l'antichissimo costume per tutte le Chiese, coevo forse colla stessa Religione, è stato sempre sino a nostri tempi uniforme al Concilio di Calcedonia. In Francia al contrario l'uso della Regalia è vetustissimo al segno, che da tutti sostenesi come appoggiato alla prescrizione immemorabile. Què alla nuova introduzione, che se ne pretende, resisterebbe il Decreto di un Concilio Ecumenico, qual fu quello di Lione. Ivi all'uso già da più tempo introdotto, appresta il Concilio autorizzazione, e conferma. Qui abbiamo le Costituzioni de' nostri Principi, che nel far uso del Dritto della Guardia, e della protezione verso le Vedove Chiese, stabiliscono a seconda della universal disciplina la pertinenza de' frutti al Vescovo Successore, e dal tempo di Alfonso in qua non si raccolgono, e percepiscono dal Re, se non per concessione Pontificia, affine di distribuirsi in opere di pietà. Ivi all'opposto innumerevoli Regj. Editti, di tempo in tempo emanati, sostennero la Regalia in quelle Chiese, ove era in consuetudine, e nel tempo stesso l'esclusero da quell'altre, ove non erasi praticata: E per finirla, se in Francia per estenderla, ed ampliarla vi ricercò Luigi XIV. il consentimento di tutto il Clero Gallicano nel 1682; què per farcene una introduzione dell'incerto nuova contro l'osservanza di tanti secoli, contro la Disciplina universale, contro i Decreti de' Generali Concilj, contro le particolari Costituzioni de' Principi, altro non abbiamo, se non quella semplice commissione, che il nostro Religiosissimo Sovrano stimò dare alla Giunta,

(1) Nat. Alex. ibid. in add. Schol. 4.

per decidere il punto in Giustizia.

VI.

L'Avvocato Fiscale nel sostenere la Regalia si era ben anche fondato sulla natura de' feudi: cioè che siccome le Chiese di Sicilia in gran parte sono fornite di feudi per lor dote; così essere giusto, che in tempo di sede vacante i frutti delle Chiese Vescovili vadano in beneficio del Principe, come di colui a cui dovrebbero allora tornare i feudi. A questa difficoltà, la Giunta s'ingegna di rispondere con dire, che questi stessi Autori Francesi, che seguirono questa opinione, non furono d'avviso, che la sola qualità feudale de' fondi, alle Chiese concessi, produca sulle medesime il diritto della Regalia . . . , ma vollero il concorso della consuetudine (1).

VII.

Stabilita questa proposizione, mostrasi poi, che in Sicilia nè la qualità de' feudi vi è, che possa ammettere lo stesso opinamento, nè vi concorra la circostanza della Consuetudine.

Per la qualità de' feudi piantano, che in Francia intanto si potè argomentare, che i feudi avessero prodotta la Regalia; in quanto colà i feudi dati alle Chiese, nella prima loro origine eran tali, che morto il Barone dovean passare al Padrone diretto, da cui poi si dovea fare la nuova investitura al successore: quando pe' l' contrario in Sicilia i feudi fin dalla loro origine furon transmissibili al successore (2), ed i feudi, dati alle Chiese, furono dalla sua prima origine conceduti senza veruna legge di riverfione (3).

Questo comprovano con i seguenti argomenti: Che i Prelati di Sicilia non pagano il rilievo, nè prestano il servizio militare, nè nelle concessioni de' fondi Chiesastici siasi pagata la Decima, e tari, prescritta dal Capitolo Voluntas: Che non sono state mai riputate feudali le controversie ai suddetti feudi concernenti: Che nel Parlamento intervengono i Prelati, quai Cittadini, e Capi del Ceto degli Ecclesiastici: Che gli Ecclesiastici non corrispondono per i lor feudi i pesi

(1) Nar. Alon. ibid. p. 7 in princ.

(2) Malac. lib. 3, cap. 21 lib. 4, cap. 15

(3) Malac. lib. 3, cap. 11 lib. 4, cap. 15

pefi, come i Baroni laici; ma appena foggiacono ad alcuni donativi nella festa parte, perchè il Braccio Ecclesiastico concorse, e si obbligò espressamente contribuire, previa la Ponteficia conferma: quindi il tangente degli Ecclesiastici è tutto diverso da quello, che si paga dalle Città Demaniali, e da Luoghi Baronali: E che non sia vero quello, che scrisse Mario Muta, che la Regalia sia succeduta in Sicilia al servizio militare, giacchè non si pruova, che i Prelati avessero mai prestato il Servizio militare prima della Costituzione del Re Ruggiero, quando da quella si vede, che fu in Sicilia subito stabilita la disciplina universale; giusta il Concilio di Calcedonia, di dovere i frutti de' beni delle Chiese vacanti passare a' Successori.

E da ciò si crede potersi ancora mostrare, che la Regalia non si possa in Sicilia dire introdotta ad esempio de' feudi francesi, perchè colà, oltre alla natura de' feudi, vi concorse la consuetudine, che in Sicilia mancava.

VIII.

L' Avvocato Fiscale avea ancora suscitato, che per essere il Re di Sicilia Legato nato in quel Regno, doveva godere ancora di questo diritto, di conferire i Beneficj in tempo di Sede vacante. A quest'altra difficoltà rispondono anche i Ministri, dicendo, che i soli Legati a Latere sono quegli, i quali scelti dal Papa dal numero de' suoi Cardinali, possono conferir Beneficj, e concorrono cogli Ordinarij; ma gli altri, ancorchè premuniti della clausola *cum facultate Legati a latere*, non hanno una tal prerogativa: e comprovano questo stesso assunto con dire, che nelle tante controversie, che vi sono state per la Regia Legazia tra i Re di Sicilia, ed i Sommi Pontefici, non mai si sia ciò da' Sovrani preteso, non ostante che, non che nella Concordia Alessandrina, seguita sotto Pio V, e Filippo II; ma nella Benedittina, succeduta ultimamente sotto del Ponteficato di Benedetto XIII coll' Imperador Carlo VI, si fosse a tutte le minuzie pensato, e provveduto.

IX

L'ultima opposizione, che si fece dal Fisco; ed a cui i Ministri lungamente rispondono, fu, che, avendo il Re di Sicilia

lia l'attuale percezione de' frutti delle sedi vacanti; ed essendo il diritto di conferire annoverato tra' frutti, ed anche tra' frutti il gius padronato de' privati, o sia il gius di presentare, che ne' Sovrani diviene Collazione; al Re di Sicilia in tempo di sede vacante dovea toccare ancora la Collazione.

Volendo la Giunta rispondere a cotesta ultima opposizione, prima ingenuamente così confessa: *Ciò si è creduto essersi deciso da questa Giunta quasi che abbia allora accordata al Vescovo la Collazione, perchè al medesimo in sede piena si appartengono i frutti. Onde se al Re nella sede vacante spetta de' frutti la percezione, ora in favor del medesimo par che debba anche dichiararsi la Collazione de' Beneficj.* Indi soggiunge, che il Fiscale intendeva di parlare d' *Istituzione Collativa*, che secondo il gius moderno riguarda solamente l'ufficio, e l'impiego Ecclesiastico, qual si dà al Chierico già nell'ordinazione abilitato all'esercizio del Sacro Ministero. Ed in ultimo luogo non nega, che l'argomento a prima veduta sembrava aver dell'appoggio.

Venendo poi i Ministri alla risposta, dicono, che quantunque, per l'antica originaria disciplina Ecclesiastica il Beneficio non andava disgiunto dalla ordinazione, e dall'ufficio, talchè coll'ordinazione all'ordinato si dava l'ufficio, e per esso il modo di mantenersi, e di vivere dai frutti dello stesso Altare: ciò non ostante col cambiamento d'una tal disciplina, quantunque surta ne fusse la distinzione tra ordinazione, ed ufficio, perchè colle ordinazioni vaghe, cominciate ad introdursi, l'ufficio restò distaccato dall'ordinazione, ed il Beneficio cominciò a concedersi a coloro, ch'erano già ordinati: pure in verità venne sempre a restare, che l'ufficio da' proventi ecclesiastici, addetti per mantenimento di colui, che l'esercitasse, non si diffungesse. Laonde essendo il Vescovo soltanto il vero dispensatore degli officj; ne venne in conseguenza, ch'Egli solo potesse similmente concedere i Beneficj, andando l'una cosa unita coll'altra, e sotto nome di Beneficio l'uno, e l'altro intendendosi: e perciò che fosse un errore il dire, che altri, che non fosse il Vescovo, potesse, per aver la percezione de' frutti, concedere i Beneficj: giacchè portando seco la concessione de' Beneficj (laquale è la concessione de' proventi, destinati per sostentamento di colui, ch'esercita l'ufficio Ecclesiastico) la concessione dello stesso officio: ne viene in conseguenza, che non potesse mai quella tal concessione

cessione farsi da altri, che dal Vescovo (1): Non così nella presentazione derivante dal diritto del Patronato, giacchè la presentazione, come cosa o tutta temporale, o al più preordinata ad un atto spirituale, può sottilmente stare in colui, che Vescovo non sia, perchè poi dipende dalla cognizione del Vescovo, se il presentato debba l'ufficio Ecclesiastico conseguire, e conseguendolo, dalle mani del Vescovo allora il riceve.

Comprovano quest' assunto con dire, che i stessi Scrittori Francesi, dove la Regalia porta la Collazione de' Beneficj, vorrebbero a favore de' loro Sovrani un Privilegio della Chiesa, che gliel' autorizzasse del qual numero esser Renato Koppi- no, e che Natale d' Alessandro supponeva, che si fosse già da que' Sovrani ottenuto.

X

Si fanno la difficoltà, che nella Glossa del Cap. *cum olim* del titolo delle Decretali *de majorate, & obedientia*, si dica: *Collatio Beneficiorum inter bona Episcopalia, & fructus computatur*. Ma rispondono, accusando d' ignoranza il Chiosatore, dicendo, che meritava tedarguzione, e dispreggio, perchè i Canonici, de' quali egli era professore, espressamente determinano essere un diritto spirituale la potestà di conferire i Beneficj Ecclesiastici. Il che confermano con questa ragione. Dicono essere indubitato, che almeno la Collazione de' Beneficj Curati sia spirituale, per non esser' altro, che la missione: Che nel Cap. *cum olim* si ragioni appunto di Collazione di Beneficj Curati: e pure, che il Chiosatore erroneamente notò, che *inter fructus computabatur*: Che la Glossa dovrebbe sentirsi come l'intese l' Abbate Palermitano (2), cioè, che come i beni del Vescovo, ed i frutti temporali appartengono al Successore, così del pari la Collazione de' Beneficj: Che se per contrario la Glossa si voglia prendere nel senso materiale, cioè, che le Collazioni si avessero di egual tempra degli altri frutti utili, e lucrativi, si aprirebbe impunemente la strada alla simonia. Che Carlo Molineo di questa Glossa parlando, lasciò scritto, *Vides ut sensim ratio questus irrepserit, Ecclesia enim primiti-*

va

(1) Vanesp. p. 2 tit. 32 cap. 2 n. 4 & seq.

(2) In Cap. *cum olim de major. & obed.*

va non minus hoc, quam Simonem Magum execrata fuisset (1)?
 e che il Wanefpen considerò, che standosi a tal Glossa,
*porrebbe la Collazione venderfi, e comprarsi, o in altra guisa
 metterfi in commercio* (2): Che il Capitolo *cum olim* nel negare
 al Capitolo della Cattredale la Collazione, non reca per ra-
 gione, che la Collazione, qual frutto, debba conservarsi al
 Successore: Che quel Capitolo parli soltanto di conferma,
 e vuol dire, che quando non vi è Privilegio particolare,
 essendo la conferma cosa odiosa, non si estenda (3): Che il
 Chiosatore della Prammatica Sanzione lasciò scritto, che il
 Concilio di Lione appena permise la Regalia nelle Chiese
 dove si trovava introdotta, per la percezione de' frutti (4):
 Che in tempo di Bonifacio VIII insursero delle contese
 con Filippo il Bello, Re di Francia intorno al capo
 della Regalia, riguardante la Collazione; quando che se questa
 veniva sotto il nome de' frutti temporali compresa, non
 eravi certamente da disputare: Che i Re di Francia per
 tutte quelle Chiese, in cui godevano la sola percezione de'
 frutti, non avean preteso mai sotto tal percezione de' frutti
 comprenderci la Collazione de' Beneficj (5): Che Renato Koppinò
 notò ciò rispetto ai Duchi della Brettagna Minore, dicendo,
*che godean solamente de' frutti temporali, non autem ad ti-
 tulos Sacerdotiorum, vacua Cathedra conferendos*; E che in
 tempo, che la Real Cappella di Parigi godeva della perce-
 zione de' frutti, non usò mai la Collazione de' Beneficj,
*perchè appunto gli Autori Francesi sono di uniforme opinione in
 questa parte, che la Collazione è affatto diversa, e distinta
 dalla percezione de' frutti, e che sotto il nome de' frutti la
 Collazione non si comprenda.*

XI.

Premesse tutte queste notizie si passa poi a conchiudere, che
senza mendicare gli esempj, e le autorità delle straniere Na-

(1) *Car. Molin. sup. Decretal. tom. 4. page 91*
 (2) *Wanefp. p. 2. tit. 21. cap. 1. n. 27.*
 (3) *Probus de regal. q. 62. n. 1.*
 (4) *Glof. in tit. de annat. §. Item quod.*
 (5) *La Maître de regal. cap. 4. Kapp. de deman. lib. 2. tit. p. n. 6. Dr. Marc. lib. 8. cap. 24. n. 7. Wanefp. p. 2. tit. 25. cap. 8. n. 17.*

zioni; il fatto autorevolissimo de' Sovrani di Sicilia, e la costante osservanza di quel Regno apprestava l' argomento più robusto per distinguere da' frutti la Collazione de' Beneficj: poichè ottenuto per concession Ponteficia dal Re Alfonso il perpetuo dritto di percepir li spogli de' Prelati defonti, e li frutti delle sedi vacanti; giammai da quel Sovrano, e da' suoi successori sino al presente, si è pensato alla Collazione de' Beneficj, delle prebende, e de' Canonicati: e sin che è piaciuto al Re di far' eseguire nel Regno le Regole della Cancelleria, la Sede Apostolica ha provvedute le Prebende delle Cattedrali in Sede Vacante, ed il pregiudizio è stato solamente de' Vescovi Successori, a i quali per dritto comune appartiene la Collazione in maniera che opponendosi i Vescovi all' esecutoria, o pure comandando il Re, che più non si eseguissero le anzidette Regole, risorge il dritto nato de' Vescovi, che son gli Ordinarij Collatori.

Si seguita a dire, che dalla concessione de' spogli, e frutti delle Sedi vacanti, quasi quattro secoli sono scorsi, e pure si è tenuta sempre l' accennata disciplina dell' intutto uniforme a quella de' secoli precedenti: Che il dritto di percepire i frutti non è proprio, e nato della Corona di Sicilia, ma avventizio, e proveniente dalla Concessione Apostolica. Che la lunga continuata osservanza non è di poco rilievo per interpretar la concessione medesima, e per farla presumer ristretta a que' soli frutti riparali, de' quali soltanto han fatto uso per tanto tempo i Sovrani.

KII.

Finalmente si dà termine alla Consulta con due altri esami. Il primo, che i Sovrani di Sicilia neppure abbiano la libera percezione de' frutti a lor talento, ma che debbono erogarli in usi pii, il che confermano con narrare: Che avendo nel 1633 il Presidente del Real Patrimonio D. Pietro Corsetti, per l' urgenze della guerra di Milano, fatto uso, in beneficio della Corte, di scudi 50000 de' frutti delle sedi vacanti; che la Corte di Madrid, per mezzo del Supremo Consiglio d' Italia, gli ordinò di giustificare il perchè avea dato quel passo, contrario ulla inveterata consuetudine di erogarsi que' frutti in usi pii: Che quel Ministro si giustificò, e difese, ma che essendo stata rimessa la sua Consulta all' esame dell' Avvocato Fiscale del Consiglio D. Luigi del Carriglio, questi

dopo matura considerazione rispose ne' sensi di verità, dover' il Re, giusta l' osservanza, erogare que' frutti in usi pii, e non profani. E che finalmente incaricata di questo articolo il Reggente Ramondetta dal Duca d' Alba Presidente del Consiglio nel 1682; il Ramondetta ridusse l' acquisto de' frutti al succennato Privilegio Apostolico, e all' antica consuetudine, e conchiuse distribuirsi in usi pii, come sin allora religiosamente si era osservato, ed insinuò al Re, che ordinasse al Tribunale del Real Patrimonio riporsi tai frutti in cassa separata sotto una particolare amministrazione, con designare alcune opere di pietà, come pesi fissi, cominciando dal mantenimento della Real Cappella del Regio Palazzo, e suoi Canonici, e Prebendari, e così stabilì il Re nel 1683, con sue Reali Lettere doverse inviolabilmente osservare, ch' è quella appunto, che oggidì si pratica (1).


XIII.

L' ultima cosa, che dai Ministri, Autori della Consulta, si propone, riguarda il toccare come si regolano gli altri dominj de' Principi Cattolici su questo argomento. Dicon così: *Nelle Spagne consiste la Regalia nel sequestro, e nella destinazione de' Regj Economi, per conservare i frutti a' futuri Prelati, e così in que' Regni, ove non ebber luogo i Collettori Apostolici, si è sinora praticato. Per le Chiese dell' Indie, fondate da' Re Cattolici, ben due volte quel Supremo Consiglio definì, non dover aver luogo la Regalia de' frutti, e soltanto dal 1617 in poi s' introdusse la costumanza di acquistarsene alla Corona la terza parte, per erogarla in usi pii. In Inghilterra sino allo Scisma di Errigo VIII si fece uso della stessa Regalia della custodia, e della protezione, malgrado l' editto di Errigo II, da lui stesso ritrattato: Nel Portogallo, e nel Regno di Napoli alla semplice destinazione del Custode si è estesa la Regalia.*

ED eccoci disbrigati dell' intera esposizione della voluminosissima Consulta de' Ministri Autori della Sentenza, dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore profferita ne' 26 di Agosto del 1769 contra della Collazione Regia de' Canonici della Chiesa Vescovile di Girgenti in tempo di Sede vacante, la qual' esposizione da noi si è fatta colla possibil esattezza, e
con

(1) *Regens Ramondetta de spot.*

con tutta la fedeltà , acciòchè si potesse sempre vedere
su di quali fondamenti quella tale decisione sia caduta , ed
anche acciòchè in appresso si potesse partitamente ad essi
rispondere .



*Si epiloga la Consulta de' due Ministri,
i quali sono stati di sentimento
favorevole ai diritti della Na-
zione, e del Sovrano.*

Conviene, che ora con egual metodo si venga ad epilogare la Consulta de' due Ministri, i quali sono stati favorevoli alla Collazione Regia in tempo di Sede vacante, non solamente rispetto ai Canonicali di Girgenti, ma ancora per tutti gli altri Beneficj del Regno di Sicilia.

I.

Questi due Ministri nella loro Consulta, la quale è assai più breve di quell'altra che finora abbiám riferita, rapportano principalmente, dopo della storia della Causa, tutte le proposizioni, che essi dicono di essersi in difesa dell' assunto contrario spacciate, e di quì passando a confutare queste stesse proposizioni, vengono a fare il seguente discorso. Dicono che l' amministrazione de' beni Ecclesiastici (che definiscono *parrimonio de' poveri dalla carità de' primi Fedeli cominciato, e poscia aumentato dalla munificenza de' Principi con fondi stabili*), esser troppo giusto, che a' Vescovi si confidi; ma però che non si debba avere della stessa natura dell' amministrazione de' Sacramenti, *che sono della privativa loro potestà*, e che perciò gli Apostoli per l' amministrazione de' beni istituirono Diaconi, e Ministri, riferendosi essi la principale ispezione: Che dall' aumento de' beni Ecclesiastici nacquero nella Chiesa gravissimi mali, e disordini: Che non pochi Santi Padri *in vece di esser gelosi dell' amministrazione de' questi beni temporali, pianfero piuttosto lo stato miserabile de' Vescovi tutti occupati in questa amministrazione*: Che per riparare i mali, ed i scandali, furti nella Chiesa da questa amministrazione de' beni secolari, si emanarono molti Canonj salutari, ed infra degli altri quello del Concilio di Calcedonia, rispetto all' amministrazione de' beni delle Chiese Vescovili in tempo delle sedi vacanti: *Che la disposizione di questo Concilio, in*

A. ... cui

cui fu riserbata al futuro Vescovo la distribuzione delle rendite, che si esigevano nella sede vacante; non contiene, come si era dato ad intendere ampollosamente, divieto, che si avesse voluto fare a qualche piissimo Principe, il quale si fosse incaricato dell'amministrazione, e distribuzione; nè contiene qualche consacrazione mistica, e divinazione de' beni della Chiesa, a segno che un secolare divenisse sacrilego, ponendoci mano: E finalmente che se taluni Santi Pastori si sono querelati de' Principi, li quali si sono mescolati nell'amministrazione di detti beni; non altrimenti si possono giustificare, se non per la credenza, e pruova, ch' essi abbiano avuto, che que' tali Principi avessero a se rapacemente appropriati essi beni, facendo mancare il culto Divino, e defraudando i doveri, e i Ministri del Santuario del necessario sostentamento.

Continuando poi a fare altre considerazioni, dicono „ che quando i Papi spiegando le ragioni Patriarcali, e Metropolitiche, „ destinavano i Visitatori per custodia delle Vedove Chiese della Sicilia, come Provincia suburbicaria (destinazione, che „ si era spacciata per argomento vittorioso della Causa); operavano laudevolemente per conservare i beni, che si poteano „ dissipare, e fraudare, mancando il Pastore: ma non si arrogavano essi una cognizione privativa, stimando profano il „ Principe, il quale avesse voluto anch' esso prender cura di „ detti beni; o almeno non se l'arrogarono ne' tempi, in cui „ l'interesse, e avarizia non avevano generato le malvagge „ opinioni, onde i Papi posteriori, e meno Santi, riputandosi „ Signori e Padroni della Chiesa Vedova, cominciarono a far „ di essi uso non santo, ritirandoli anche dal Regno: ed allora la cupidigia ingegnosa di massime, e pretesti, effigiò le „ tante profanazioni, sacrilegj, ed immunità di detti beni, „ e minacciò censure, e scomuniche, onde i Principi già poco „ eruditi de' dritti della Maestà, e del Sacerdozio, ora per „ timore delle medesime, ed ora per le fazioni, e tumulti, che „ da' Papi si svegliavano, vennero a cedere, facendosi miseramente spogliare.

Soggiungono ch' essendo indubitata cosa, che il Sacerdozio sia soggetto „ al Principato, secondo li stessi Papi l'hanno riconosciuto: *Regibus nos etiam subditos esse Sanctae Scripturae praecipunt*, al „ dire di Pelagio Papa nella prima Epistola: i Principi, come „ Giudici Sovrani, hanno potuto assai bene conoscere dell'amministrazione de' beni Ecclesiastici:

E per ultimo conchiudono, che i Principi Cristiani, come Pro-

Protettori delle Chiese , vedendo talvolta , che taluno de' Vescovi abusando dell' amministrazione , converte que' beni sagrilegamente dall' uso santo in uso di suoi piaceri , ed in lussi scandalosi , sono obbligati rimediarci col terrore delle pene , e coll' esecuzione delle leggi , e de' Canoni , assumendo finanche essi l' amministrazione : poichè devono tener presente ciò , che disse il VI Concilio di Parigi : „ Cognoscant Principes sæculi Deo debere se reddere rationem propter Ecclesiam , quam a Christo tuendam suscipiunt „ : E finalmente , che se le due Potenze Regia , e Ponteficia , ne' tempi infelici della Chiesa avessero avuto lo stesso fine di una retta , e Santa amministrazione , e distribuzione de' beni della medesima Chiesa , e del Patrimonio de' Poveri ; non avrebbero mosse contese di potestà , fondate su passi allegorici delle Sante Scritture : nè si sarebbero veduti tanti scandoli , e sentiti piati , che hanno lacerata la Religione .

II.

DA questa scorsa fu di cose generali , passano i due Ministri al particolare , ed avvicinandosi al punto della quistione , dicono , che ne' primi tempi i Re di Sicilia prendevan religiosamente cura de' beni della Chiesa nelle Sedi vacanti per mezzo di Bajoli , che vi eran destinati , come si rileva dalla Costituzione di Ruggiero , che comincia : *Pervenit ad audientiam nostram* .

Spiegando indi tal Costituzione , soggiugono : *Con questa Costituzione il Re dichiarando la protezione , che dice di avere delle Chiese del suo Regno , rimuove i Bajoli infedeli dall' amministrazione , e ne dà l' incarico a tre Soggetti de' più probi , ed abili della medesima Chiesa , i quali avessero a conservare al Vescovo Successore ciò , che avanza , e darne a lui conto* onde la Costituzione indica la cura , che i nostri Sovrani hanno avuto de' beni delle Chiese vedove , in vece di ricavarli , che per legge d' immunità al nuovo Vescovo si riservano i frutti de' beni Ecclesiastici raccolti in sede vacante .

III.

VENENDO appresso , dicono così : *potendo , anzi dovendo il Principe prender cura de' beni Ecclesiastici , amministrarli , e con-*

vertirli in diversi usi pii , secondo richiede la necessità dello Stato , e della Chiesa : si deve confessare , che com' è manifesta cosa , che Re d' Inghilterra , e di Francia , e Imperadori di Alemagna hanno conferito Benefizj senza ripugnanza de' Papi , e de' Concilj , così è manifesta cosa eziandio , che la Collazione non è mica un' atto Spirituale , e può esser benissimo un legitimo dritto Reale ; ed adducono gli esempj delle varie Collazioni Regie fatte da questi Principi .

IV.

DI quì fanno passaggio i nostri Ministri a fare un discorso alquanto posato su della natura della Collazione , come quella , che per opinione de' Ministri contrarj si dovea avere per tutta spirituale . Considerano i due Ministri , che quando ne' primi tempi non si ordinavan Chierici , se non a misura , ch' eran necessarj al ministero Chiefaistico , ed a Chierici ordinati si dava il sostentamento dalla massa commune delle rendite Ecclesiastiche ; non essendovi allora distinzione tra Benefizio , ed uffizio ; l' ordinazione faceva le veci ancora di Collazione : ma che poi sopravvenuta la distinzione tra Benefizio , ed uffizio , originata dalle ordinazioni vaghe , che nella Chiesa si cominciarono ad introdurre ; ne venne , che non il solo Vescovo , ma anche i Prelati inferiori , ed i semplici Chierici , e Laici , ed anche le Badesse , si avessero attribuita la facoltà di conferire Benefici : e che perciò profana , e temporale sia la Collazione , come fin da' suoi tempi il ravviso Marsilio Patavino , scrivendo a Ludovico II Imperadore : il che vie maggiormente confermano col seguente discorso ; che essendosi la Collazione concessa a quei , che hanno il padronato , a' laici , ed anche a donne , da' Pontefici , e da Vescovi ; non è la medesima una facoltà spirituale , di cui li laici senza ordinazione , e moltopiù le donne , sono affatto incapaci .

Così sullo stesso argomento volendo vie maggiormente distenderfi , dicono così : Un Chierico essendo ordinato dal Vescovo , ha già ricevuto il potere di amministrare i Sacramenti , di governar le coscienze , e di annunziare la parola di Dio : ma non può egli esercitar questo potere , che gli è stato dato con una ordinazione vaga , perchè non è tuttavia incardinato all' uffizio , ed al Benefizio : E il Re rappresentando il popolo , il quale era nelle ordinazioni consultato da' Santi Vescovi o pure
fa-

facendo il Re medesimo uso di molti altri titoli, di cui è pienamente fornito: quando sceglie uno di questi Chierici, che ha ricevuto il carattere sacro, ed augusto per Canonico, Decano, Archidiacono, Penitenziario, Curato, non gli dà punto la missione spirituale, che già possiede; nè si arroga la ordinazione, la consacrazione, e l'approvazione di Ministri della Chiesa, lasciando questa assolutamente libera a' Vescovi; ma soltanto gli dà il Beneficio temporale, lo annicchia, e gli assegna quella porzione, che prima gli somministrava dalla massa comune.

V.

Vengono poi a parlare un poco distintamente della istituzione autorizabile, e dopo di aver dichiarato, che la introduzione delle ordinazioni vaghe avendo prodotta la distinzione dell'ufficio dal Beneficio, aveva introdotto altresì la pratica della istituzione autorizabile nella Collazione de' Benefizj, che hanno cura di anime; e dopo di aver ancora confessato, che sia lodevolmente introdotta, e convenga ne' tempi presenti ad impedire in qualche maniera la sconcezza, e i mali, che si causano dagli stessi Vescovi, che non sono punto scrupolosi a ordinare quei, che non sono degni di ministero Sacro: si conchiude dai due Ministri così: Non è ella mica tuttavia necessaria, ed essenziale, poichè li Provisti nella lor' ordinazione già ricevono tutto il potere necessario all'effetto: e perchè la Chiesa stabilendo questi Benefizj, vi ha congiunto la missione necessaria per predicare, e per amministrare i Sacramenti, cosichè un Chierico quando è provveduto di un Benefizio, non mica riceve il potere spirituale per la provista, o Collazione, ma gli si fa esercitar quello, che gli fu dato nella sua ordinazione.

Seguitano su dello stesso argomento a dire: Monsignor Guymier sopra il §. Et si de annatis della Prammatica Sanzione verb. deferantur nota assai bene, che per l'Ordine si dà la potestà delle chiavi habitu, e pel titolo si dà l'esecuzione: nam in ordinatione datur potestas clavium in habitu, sed non in actu, in oblatione vero Beneficii datur executio illius potestatis, quæ quidem executio est adnema ipsæ ordinationi. Questa esecuzione, ch'è la Collazione de' Benefizj, non dipende mica essenzialmente dalla giurisdizione Episcopale: poichè i signori laici, anche Badesse, provvedono Benefizj; senza che avessero giurisdizione; e si adducono tre altri argomenti: Primo, che dal Con-

cilio di Trento essendosi ordinato , che non si potessero conferire Benefizj Curati senza l' istituzione autorizabile de' Vescovi , se ne accettarono solamente quei Chierici , che venivano nominati , o eletti dalle Università , i quali non si avrebbero potuto eccettuare se fosse stata necessaria , ed essenziale la speciale missione : Secondo , che in caso di necessità ogni semplice Prete amministra i Sacramenti , quando che non dovrebbe accadere , se per i Preti vi fosse di bisogno di nuova essenziale facoltà , e missione : E per terzo : che un semplice Prete Regolare , ancorchè fosse autorizzato da i suoi Superiori Regolari , nemmeno potrebbe in oggi confessare i membri della sua Comunità senza l' approvazione del Vescovo : le quali tre proposizioni vieppiù i due Ministri vieppiù convalidano con dire , che avanti il Concilio di Trento un Curato dava facoltà ad ogni Prete , benchè non provveduto di Benefizj con Cura di anime , di amministrare tutt' i Sacramenti , come in oggi si amministrano in caso di necessità da ogni Sacerdote : onde poi concludono così : Ecco dunque chiara , e manifesta cosa , che la Collazione stessa de' Benefizj , che contengono Cura di anime , non è mica un' atto spirituale .

VI

DOpo di aver lungamente parlato della istituzione autorizabile , e della Collazione de' Benefizj Curati , passano a discorrere della Collazione de' Benefizj semplici , e della istituzione collativa , e dicono così : la Collazione de' Benefizj semplici , che non contengono cura d' anime , come son quelli , di cui si tratta nella presente Causa , non può essere affatto spirituale : e soggiungono , che non solamente ciò si comprova dalla stessa distinzione tra istituzione collativa , ed istituzione autorizabile , ma ancora dalle seguenti pruove : Un Concilio di Narbona del 1551 , e quello di Bordeaux , tenuto nel 1624 , prescrivendo , che non si conferiscano Benefizj , che hanno cura di anime senza l' istituzione autorizabile del Vescovo , approvano le Collazioni de' Benefizj fatti da' laici : e le approvò eziandio Papa Gregorio IX all' Imperadore Federico II in dicendogli colle massime , e linguaggio di quel tempo tenebroso presso Rainaldo , che quando egli avesse diritto di conferir Benefizj , non poteva mai conferire la cura di anime , che è un diritto spirituale : „ *Esto quod aliqua Beneficia vacantia conferas , ut curam tamen animarum illis adnexam committere valeas , jus spi-*

Spirituale, quod non cadit in laicum, non permittit „.
 Fingendo poi, che anche ora si trattasse di conferire Benefizj Curati, soggiungono così i due nostri Ministri: e si tratti pure in fine di Benefizj, che contengano cura di anime, chi può negare, che il Re potrebbe benissimo pe' l' dritto di padronato provvederli, salva la istituzione autorizzabile, come già fa in molte Chiese della Sicilia?

VII

DOpo di tutti cotesti esami vengono a dire, che quello, che da' loro Collegi si era sostenuto, che il Re non può, e non deve conferire in sede vacante un semplice Canonico, avendo egli il dritto di percepire i frutti del Vescovado, senza l' autorità del Papa; da essi non si sapeva capire, che si ricercasse questa autorità del Papa, quando quella stessa Giunta avea deciso, che li Canonici della Chiesa di Girgenti erano di Real Padronato, perchè fondati con fondi Regj.

Volendo poi scusare i loro Collegi, dicono così: bisogna dire, che questi Magistrati trasportati dall' idea popolare, che si ha dell' autorità del Papa, sono essi caduti in questo errore, giacchè siamo sicuri, che la infinita loro divozione, e la fedeltà, di cui danno tutto giorno argomento al Re, non avrebbero loro fatta fare una decisione così mostruosa.

VIII

STimando però i due Ministri, che convenisse proporli da loro il loro sentimento su di un tal punto, cominciano cattolicamente a parlare nel seguente modo: Egli non v' ha dubbio, che il Papa ha nella Chiesa il Primato, il quale però non è di giurisdizione, ma di ordine, e di consociazione: poichè il Vescovado è uno nella medesima Chiesa, al dire di S. Cipriano. „ *Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur* „: ma non è egli l' assoluto Moderatore, e Manarca, il Signore, e Padrone de' beni della Chiesa, e Arbitro de' Canonj, e de' Concili, come gli Adulatori della Corte di Roma han voluta che fosse: ed è dell' interesse essenziale di tutte le Potenze non lasciar passare in regola queste massime, che si sono confuse colli privilegj della S. Sede non solo dell' esercizio della potenza temporale, ma anco in quello della potenza Spirituale.

Di

Di qui passano a fare quest' altra gravissima considerazione: ed è dell' interesse anche della Religione di non confondere i privilegi della Santa Sede antichi, e rispettabili colle pretensioni novelle, ed odiose, le quali non faranno mai abbracciare il Cattolicismo a quei, che credono di consistere in essi la Credenza Cattolica: e riflettono, che gli Eretici attribuendo malamente gli abusi, che si doveano attribuire alla Corte di Roma alla Religione Cattolica, si sono malamente separati, e confondendosi da questi adulatori Santa Sede, e Corte di Roma, come han fatto gli Eretici, si autorizza il principio dello Scisma: e conchiudono dicendo, che questa confusione d' idee sia pregiudiziale eziandio alla Santa Sede, poichè se questa non è distinta dalla Corte di Roma, bisognerà riguardare Scismatiche intte le Chiese, e Scismatici anche tutt' i Sovrani, che hanno contrasti sulle novelle pretensioni.

IX

SEguitano indi a dire, che i Papi ne' primitivi tempi non si fossero punti brigati della Collazione de' Benefizj delle altre diocesi, e dicono così: *Chi ha picciola tintura della Storia della Chiesa, sa, che l' autorità de' Papi rispetto alle rendite, e Dignità Ecclesiastiche di tutta la Cristianità, ed alla provizione de' Beneficj, non solo non è fondata sopra il Jus Divino, ma è nata dal guasto dell' antica disciplina, dalle dottrine delle false Decretali d' Isidoro, dalle regole della Cancellaria, e dalle opinioni de' Curiali di Roma, e de' Scolastici arzigolanti; e fazzionanti in danno della stessa Corte Romana, poichè al dir di Durando, „ Romana Curia totum vult, qui totum vult totum perdit: ergo verendum ne Romana Curia totum perdat „: della qual cosa lungamente se ne adducono le pruove, e le dottrine, mostrando, che negli ultimi tempi da' Papi su questo articolo di fare da arbitri in tutta la Chiesa Cattolica, s' introdussero que' sistemi, e quelle massime, che ora da Colleghi Ministri si opponevano. Su dello stesso argomento continuano poi a dire: essendo poi surto il jus novello, e le mostruose opinioni, specialmente sotto Innocenzo III di essere il Papa il Signor assoluto, padrone di tutt' i Benefizj, ed essendosi in comandi assoluti convertite le raccomandazioni, che i Papi solevano fare a' Vescovi di alcuni soggetti; ed essendo tosto abbracciata la massima Summi Pontificis voluntas decretum est: si videro varj eccessi, che scan-*
do-

dalizzavano . Quando si disse a Innocenzio VI , che egli faceva ciò , che i suoi Predecessori non aveano osato di fare , rispose questo Papa : Prædecessores nostri nesciverunt esse Papa . Quindi cominciarono a gridare , e ad opporsi tutte le Chiese , e Concilj , le assemblee , e i dotti Teologi , e pii , S. Bernardo , Pietro d' Ajlli , il Cardinal di Cusa , e il famoso Gersone , il quale dimostrò , che il Papa non ha ricevuto da Giesù Cristo il potere di provvedere tutti i Benefizj , e che le riserve sono rapinæ manifestæ , violentiæ publicæ , jura Papalia iniqua & abusiva .

X

Sopite queste tali discettazioni fanno passaggio i nostri Ministri a discorrere alquanto della Regalia , che hanno i Sovrani della Francia in tempo della vacanza delle Chiese del loro Reame : e dopo d' essersi inveiti contra de' loro Colleghi , o de' Difensori del Vescovo , per essersi avuto il coraggio di dichiararsi ingiusta , ed irragionevole ; considerano , che cotesta Regalia se da tutti gli altri Sovrani non si sia similmente usata , si dovesse ciò ascrivere all' infelicità de' tempi , ed all' ingombramento della superstizione , siccome provasi coll' autorità di gravi , ed illuminatissimi Teologi , e Canonisti Francesi , e di Boezio Epo celebre Dottore Fiamingo , e gran Canonista dell' Università di Douai , le di cui opere sono state impresse in tempo della Correzione Romana nell' anno 1589 , come si osserva nel suo trattato delle Regaliè , o Diritto generale del Principe sopra i Beneficj Ecclesiastici . Soggiungono , che la Regalia non sia mica d' origine oscura , e sospetta ; e poi conchiudono , che questa era chiaramente spiegata nella Glossa del famoso Capitolo III de electione in VI , che da cattivi Interpreti è stato preso per la condannaione della Regalia , quando è la conferma fatta da Gregorio X nel Concilio di Lione , ed era altresì spiegata chiaramente nella esposizione di questo stesso Capitolo formata da Elia Regnier , Dottore di Poitiers : ma ne furono le vestigia cancellate da Correttori Romani d' ordine di Papa Gregorio XIII , per abolir la memoria della scandalosa controversia tra Bonifacio VIII , e Filippo il Bello : sebbene oggi sono state restituite dal famoso Francesco Florente , come altresì , che si ravvisano in antichi Commentatori del Sesto di Bonifacio VIII .

Spiegandosi poi i fonti , donde scaturisce la Regalia , si dice così :
 I fon

I fonti poi nitidi , dalli quali questa Regalia deriva , sono la Ragion Feudale , la Ragion Canonica , e del padronato , il dritto di custodia , la eminente pretesa , che ha il Re sopra i beni della Chiesa , quali beni , anch' esso rappresentando il Popolo , ha dato in amministrazione a' Vescovi , e l' arbitrio , che egli ha di dispensar detti beni in varj usi , da lui riputati necessari .

E finalmente si conchiude questo articolo con cotesto sentimento: *Oggi con contendere il dritto della Regalia , sarebbe lo stesso , che rinnovare gli errori di Bonifacio VIII : ed impugnandosi oggi la Regalia ne' Tribunali Regi da' Magistrati Regi , egli è una mostruosità dopo che lo stesso Clero Gallicano interessato l' ha canonicizzata con solenne dichiarazione : ed in dando conto al Papa Innocenzo XI della estenzione di essa , ordinata dal Re Luigi XIV nel 1682 , ha dimostrato al detto Pontefice la necessità della Concordia del Sacerdozio , e dell' Imperio , e che l' uso della Regalia non è di quelle cose , che si appartengono alla fede , o che stabilite dalla legge eterna , devono restar ferme , ed inconcusse ; ma di quelle cose , che derivano da proibizione Ecclesiastica , la quale si muta per li luoghi , e tempi .*

XI

Disbrigatifi i nostri Ministri da quest' altro esame , passano all' ultimo punto delle loro deciferazioni , e dicon così : *Del resto pare che si sia svegliata una quistione particolare vanamente ad intorbidare la Causa più chiara , e la più facile , che mai ci fusse : imperciocchè considerano , che percependo il Re i frutti del Vescovato in sede vacante , ed avendo la Giunta già deciso , che li Canonici della Chiesa di Girgenti erano di Real Padronato , perchè fondati sopra Regi fondi : oggi doveva esser fuori di quistione , che il Re in tempo di sede vacante dovea provvedere i Canonici di Girgenti : Dicono , che la Causa si era tolta dal suo alveo , dappoichè laddove consisteva nel solo punto , se per avere il Re il Padronato de' Canonici di Girgenti , poteva almeno provvederli in tempo di sede vacante : si era entrato ad altre discettazioni tutte aliene dall' argomento : Dicono , che ristretta la Causa nel suo punto vero , non vi potea esser controversia , imperocchè era certo , che la presentazione , e Collazione si annoverano tra' frutti onorifici de' Beneficj , e dicono che era certo similmente , che la Collazione , e presentazione tra' frutti si annoverano , venendo questa massima in-*
segna-

fegnata non meno da varj Testi del Diritto Canonico, che dalla Glossa del Capitolo *Cum olim*, di cui si dovea tenere tutto il conto, perchè le Glossa, secondo Imola, superiar dovevan di autorità tutt' i Dottori: Che se la prefettazione, e Collazione ad ogni semplice padrone appartiene; con maggior ragione appartener dee al Principe Supremo, il quale gode il padronato con dritto piu eminente pel titolo del dominio del suolo, in cui son situate le Chiese, benchè queste non fossero nè fondate, nè dotate dal medesimo Re, quali Autori sono, anziche no, addetti alla Corte di Roma: Dicono, che il Re di Sicilia molto piu dee di ciò godere per aver fugati, ed esclusi i Saraceni dal Regno, e per aver quivi fondate, dotate, ed arricchite le Chiese: Dicono, che il Fagundez Prammatico Spagnuolo per li stessi motivi spiega le preeminenze de' Sovrani di Spagna su delle Chiese della Spagna, cioè per avere anche i Re Spagnuoli cacciati i Mori: Dicono, che non sia da allegarsi per argomento, che i Sovrani di Sicilia non abbian fatto uso di un tal diritto, *quia jura Regia non sunt praescriptibilia*: Dicono che i Canonici di Girgenti per rigore di giustizia sarebbero di Regia Collazione anche nella sede piena, perchè son essi di Real Padronato sopra Regi fondi, secondo dichiarò la Giunta: Dicono che il sentimento di Mario Muta, e dello Xibacca, che i frutti delle sedi vacanti si godano da' Sovrani di Sicilia in iscambio del servizio militare, sia verissimo, e che pe' contrario malamente scrisse il Reggente Ramondetta, che l'acquisto de' frutti ascriber si dovesse al Privilegio Apostolico.

E finalmente dicono, che ancorchè si accordasse per poco ciò, che dice il prefato Reggente, cioè, che per concessione Apostolica il Re di Sicilia percepisse i frutti, è egli un errore gravissimo il contenderli la Collazione de' Beneficj, quando è Domma troppo chiaro nello stesso Diritto Pontificio, *Collationem Beneficiorum esse in fructu, fructibusque adnumerari*.


XII


Questo è il contenuto di tutta la Consulta de' due Ministri, cioè il Presidente della G. C., primo Presidente di tutta la Magistratura Siciliana, ed il Consultore del Vicerè, Ministri rispettabilissimi e per la carica, e per lo sapere, e per la pietà Cristiana. In questa Consulta conchiusero essi, che il Re dovesse avere la Collazione in tempo di sede vacante non de'

de' soli Canonici di Girgenti, ma di tutt'i Benefizj di tutte le Chiese del Reame, non dovendo darfi più luogo al contentamento de' Vescovi sulle Proviste della Romana Dataria, che dalle Regole della Cancellaria dipendono.



547179





BIB
Sea
Pal